

# Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

<b>Società</b>	Eurotec S.r.l., con sede legale in Legnago (VR) Viale Europa, 24
----------------	--

<b>Cronologia</b>	
<b>Data</b>	<b>Breve descrizione modifica</b>
Settembre 2008	Adozione del Modello
Settembre 2012	Aggiornamento a seguito dell'introduzione di nuovi reati presupposto
Settembre 2017	Aggiornamento del Modello nella Parte Generale. Introduzione nuovi reati presupposto e modifica Parte Speciale. Aggiornamento Allegati
Febbraio 2018	Aggiornamento a seguito dell'introduzione di nuovi reati presupposto
Novembre 2018	Aggiornamento a seguito dell'introduzione di nuovi reati presupposto
Febbraio 2019	Aggiornamento a seguito dell'introduzione di nuovi reati presupposto
Luglio 2019	Aggiornamento a seguito dell'introduzione di nuovi reati presupposto
Febbraio 2021	Aggiornamento a seguito dell'introduzione di nuovi reati presupposto

# Indice

## PARTE GENERALE

<b>1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.....</b>	<b>9</b>
1.1 Introduzione .....	9
1.2 Delitti tentati .....	12
1.3 Vicende modificative dell'Ente.....	13
1.4 Reati commessi all'estero .....	14
<b>2. Sanzioni .....</b>	<b>16</b>
<b>3. Condotte esimenti la responsabilità amministrativa.....</b>	<b>19</b>
<b>4. La Società .....</b>	<b>21</b>
<b>5. Il presente Modello.....</b>	<b>22</b>
5.1 La costituzione del Modello .....	22
5.2 Finalità e struttura del Modello .....	24
5.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello .....	26
<b>6. Organismo di Vigilanza.....</b>	<b>28</b>
6.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza .....	29
6.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	30
6.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari .....	32
6.4 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti – Modalità di segnalazione e tutele	

( <i>whistleblowing</i> ) .....	33
6.5 Obblighi di segnalazione .....	34
<b>7. Codice Etico di Gruppo, Principi Etici e Norme di Comportamento.....</b>	<b>36</b>
<b>8. Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello .....</b>	<b>37</b>
<b>9. Conferma dell'applicazione e dell'adeguatezza del Modello e verifiche periodiche .....</b>	<b>38</b>
<b>10. Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello .....</b>	<b>39</b>
<b>11. Diffusione e Formazione.....</b>	<b>40</b>
11.1 Diffusione del Modello all'interno della Società .....	40
11.2 Diffusione del Modello e informativa ai Soggetti Terzi.....	40
11.3 Corsi di formazione .....	41
<b>Allegati – Parte Generale .....</b>	<b>42</b>
a. Reati presupposto e relative sanzioni .....	42
b. La Società .....	42
c. Codice Etico di Gruppo.....	42
d. Sistema Disciplinare.....	42

## **PARTE SPECIALE**

<b>1. Reati contro la pubblica amministrazione .....</b>	<b>2</b>
1.1 I reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto .....	2
1.2 Norme generali di comportamento .....	10
<b>2. Reati societari.....</b>	<b>12</b>
1.1 I reati di cui all'articolo 25-ter del Decreto .....	12
1.2 Norme generali di comportamento .....	19
<b>3. Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.....</b>	<b>21</b>
3.1 I reati di cui all'articolo 25-septies del Decreto .....	21
3.2 Norme generali di comportamento .....	23
3.3 Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro .....	24
<b>4. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, autoriciclaggio.....</b>	<b>25</b>
4.1 I reati di cui all'articolo 25-octies del Decreto .....	25
4.2 Norme generali di comportamento .....	27
<b>5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati .....</b>	<b>29</b>
5.1 I reati di cui all'articolo 24-bis del Decreto .....	29
5.2 Norme generali di comportamento .....	37
<b>6. Delitti contro l'industria e il commercio .....</b>	<b>39</b>
6.1 I reati di cui all'articolo 25-bis.1 del Decreto .....	39
6.2 Norme generali di comportamento .....	43
<b>7. Reati ambientali.....</b>	<b>44</b>
7.1 I reati di cui all'articolo 25-undecies del Decreto .....	44
7.2 Norme generali di comportamento .....	50
<b>8. Corruzione tra privati – Istigazione alla corruzione tra privati .....</b>	<b>.....</b>

8.1 Il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, c.c.) previsti nell'art. 25 ter del d. lgs. 231/01 .....

8.2 Norme generali di comportamento .....

**9. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare e Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro .....**

9.1 Il reato di cui all'articolo 25-duodecies del Decreto .....

9.2 Il reato di cui all'articolo 25-quinquies del Decreto

9.3 Norme generali di comportamento .....

**10. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento .....**

10.1 Il reato di cui all'articolo 25-bis del D. Lgs. N. 231/2001

10.2 Norme generali di comportamento .....

**11. Reati transnazionali e delitti di criminalita' organizzata .....**

11.1 I reati di cui all'articolo 24-ter del Decreto .....

12. Aree e Attività sensibili

**Allegati - Parte Speciale**

e. Mappatura dei rischi potenziali della Società: Aree e Attività sensibili

## **DEFINIZIONI**

All'interno del presente documento valgono le seguenti definizioni:

<b>Allegato/i</b>	Gli Allegati del Modello
<b>Aree e Attività sensibili</b>	Le Aree e le Attività considerate sensibili secondo il Decreto, per come identificate negli Allegati della Parte Speciale del Modello
<b>Amministratore Delegato</b>	L'Amministratore Delegato della Società
<b>Codice Etico di Gruppo</b>	"Dichiarazione dei Principi di Comportamento" adottati a livello internazionale dal Gruppo di cui la Società fa parte
<b>Collegio Sindacale</b>	Il Collegio Sindacale della Società
<b>Consiglio di Amministrazione</b>	Il Consiglio di Amministrazione della Società
<b>Decreto o D. Lgs. n. 231/01</b>	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante " <i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300</i> "
<b>Destinatario/i</b>	I soggetti appositamente definiti tali nella Parte Generale del Modello
<b>Ente/i</b>	I soggetti di cui all'art. 1 del Decreto
<b>Gruppo</b>	Il Gruppo ITW a cui la Società appartiene
<b>Linee Guida</b>	Le Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002, per come successivamente aggiornate
<b>Modello</b>	Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato e aggiornato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione
<b>Organismo di Vigilanza o OdV</b>	Organismo istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nominato dal Consiglio di Amministrazione e deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché a curarne l'aggiornamento
<b>Parte Generale</b>	La parte del Modello introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01, in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all'individuazione dell'OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nella Società, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza

delle prescrizioni ivi contenute

**Parte Speciale**

La parte del Modello predisposta in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività svolta dalla Società

**Soggetti Apicali**

Le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo

**Soggetti Sottoposti**

Le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali

**Soggetti Terzi**

I partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti, gli agenti, i clienti ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società

**Società di Revisione**

La Società di Revisione della Società

# Parte generale

# 1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

## 1.1 Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il D. Lgs. n. 231/01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

L’art. 4 del D.Lgs. n. 231/01 precisa, inoltre, che nei casi ed alle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10<sup>1</sup> c.p., sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato

<sup>1</sup> Per maggiore chiarezza nell’esposizione si riportano di seguito gli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.:

Art. 7: Reati commessi all'estero

“E’ punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;
2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana”.

per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

I punti chiave del D. Lgs. n. 231/01 riguardano:

- a) l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, possono essere:
  - (i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo (i "**Soggetti Apicali**");
  - (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (i "**Soggetti Sottoposti**").

Secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formati sull'argomento, non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che tra tali soggetti e l'Ente vi sia un rapporto di collaborazione.

Appare, quindi, più opportuno fare riferimento alla nozione di "soggetti appartenenti all'Ente", dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *"quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori"*<sup>2</sup>.

#### Art. 8: Delitto politico commesso all'estero

"Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici".

#### Art. 9: Delitto comune del cittadino all'estero

"Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto".

#### Articolo 10: Delitto comune dello straniero all'estero

"Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (...) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3. l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene".

<sup>2</sup> Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanolida-Barcellona, La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi, Milano, 2002, pag. 12 e ss.; Santi, La responsabilità delle Società e degli Enti, Milano, 2004, pag. 212 e ss.

b) la tipologia dei reati previsti e, più precisamente:

- i) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01, per come modificati dalla Legge 69/2015;
- ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall'art. 7 della Legge n. 48/2008, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 24-*bis*,
- iii) delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'art. 2, comma 29 della Legge n. 94/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 24-*ter*,
- iv) reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'art. 6 della Legge n. 406/2001, come modificati dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*bis*,
- v) delitti contro l'industria ed il commercio, introdotti dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*bis*.1,
- vi) reati in materia societaria, introdotti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*ter*, per come modificati dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017,
- vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dall'art. 3 della Legge n. 7/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater*,
- viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dall'art. 8 della Legge n. 7/2006, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater*.1,
- ix) delitti contro la personalità individuale, introdotti dall'art. 5 della Legge n. 228/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quinqies*, per come modificati dalla Legge 199/2016;
- x) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D.Lgs. 58/1998, introdotti dall'art. 9 della Legge n. 62/2005, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*sexies*,
- xi) reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dall'art. 9 della Legge n. 123/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*septies*,
- xii) reati previsti e puniti dagli artt. 648, 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter*.1 c.p., inerenti, rispettivamente, a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, così come introdotti dall'art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007 e dalla Legge 186/2014, che hanno, rispettivamente, inserito nel D. Lgs. n. 231/01 e modificato l'art. 25-*octies*,
- xiii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, introdotti dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01, l'art. 25-*novies*,
- xiv) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge n. 116/2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*novies*,

- xv) reati aventi carattere transnazionale, previsti e puniti dagli artt. 416, 416 bis, 377 bis e 378 c.p., dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall'art. 12 del D.Lgs. 286/1998, introdotti dalla Legge 146/2006,
- xvi) reati ambientali introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 121/2001 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*undecies* e per come modificati dalla Legge 68/2015,
- xvii) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare introdotto dal D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*duodecies*.

Per una descrizione dei reati presupposto e delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/01 in caso di loro commissione si rinvia all'allegato [**Allegato (a)**].

- c) l'aver commesso il reato nell'"interesse" o a "vantaggio" dell'Ente.

In merito, va tenuto in considerazione che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia, l'interesse viene definito come la semplice "intenzione" psicologica dell'autore del reato, valutabile *ex ante* dal Giudice. Per vantaggio, invece, si intende qualunque beneficio derivante dal reato commesso, valutabile *ex post* dall'autorità giudiziaria.

- d) il non aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In considerazione di quanto indicato ai punti a), b), c) e d) che precedono e che costituiscono i presupposti della responsabilità in commento, la Società ha scelto di predisporre ed efficacemente applicare il modello, come illustrato al successivo paragrafo 5.

## 1.2 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo<sup>3</sup>, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. n. 231/2001 (artt. da 24 a 25- *novies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. E, invece, esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs. n. 231/01).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

## 1.3 Vicende modificative dell'Ente

Il D. Lgs. n. 231/01 disciplina il regime della responsabilità dell'Ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 231/01, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'Ente delle sanzioni pecuniarie.

La disposizione in esame, inoltre, rende manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'Ente autonoma non solo rispetto a quella dell'autore del reato, ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. n. 231/01 regolano l'incidenza delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda sulla responsabilità dell'Ente.

In merito, il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'Ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/01 afferma che *“Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D. Lgs. n. 231/01 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'Ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs n. 231/2001). L'Ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa, altresì, quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D. Lgs. n. 231/01 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. n. 231/01 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio.

## **1.4 Reati commessi all'estero**

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. n. 231/01, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. n. 231/01 - commessi all'estero.

La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/01 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. n. 231/01) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/01;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 231/01 e della L. 146/06 e nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.<sup>4</sup>;
- che nei confronti dell'Ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## 2. Sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- (a) Sanzione amministrativa pecuniaria;
- (b) Sanzioni interdittive;
- (c) Confisca;
- (d) Pubblicazione della sentenza di condanna.

### (a) La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 231/01, costituisce la sanzione "di base", di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

Con la prima valutazione il Giudice determina il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25-septies "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" che al primo comma in relazione al delitto di cui all'articolo 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, 2° comma, D. Lgs. 81/2008 prevede una sanzione pari a **mille quote**), tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37) "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" (art. 11, 2° comma, D. Lgs. n. 231/01).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/01, al fine di accertare le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, "il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente".

L'art. 12 del D. Lgs. n. 231/01 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
<b>1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,38)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <i>oppure</i></li> <li>• Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.</li> </ul>
<b>da 1/3 a 1/2</b>	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>oppure</i></li> <li>• È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</li> </ul>
<b>da 1/2 a 2/3</b>	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; e</li> <li>• È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</li> </ul>

#### **(b) Le sanzioni interdittive**

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/01 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Differentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (si vedano a questo proposito le tabelle riassuntive riportate nelle Parti Speciali del Modello) al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'art. 13, D. Lgs. n. 231/01, di seguito indicate:

- *“l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;*
- *“in caso di reiterazione degli illeciti”* (id est: commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).

In ogni caso, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi e l’Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Esclude, altresì, l’applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l’Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall’art. 17, D. Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- *“l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base degli stessi criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D. Lgs. n. 231/01).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l’interdizione dell’attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

#### **b) La confisca**

Ai sensi dell’art. 19, D. Lgs. n. 231/01 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

#### **c) La pubblicazione della sentenza di condanna**

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell’Ente.

### 3. Condotte esimenti la responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di proporne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'art. 7 prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Di conseguenza, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'onere della prova permane in capo all'Ente, mentre, nel caso di reati commessi da Soggetti Sottoposti, l'esistenza del modello garantisce l'esimente dalla responsabilità, salvo la prova, a carico dell'autorità procedente, dell'inidoneità dello stesso a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Sempre il D. Lgs. n. 231/01 prevede che il modello risponda all'esigenza di:

- 1. individuare i processi e le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- 2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- 4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- 5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Secondo il D. Lgs. n. 231/01 i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Il presente Modello tiene conto, oltre che del dettato normativo, anche delle Linee Guida.

## 4. La Società

Per una descrizione della Società si rinvia all'allegato **[Allegato (b)]**.

# 5. Il presente Modello

## 5.1 La costituzione del Modello

La Società, presente sul mercato da diversi anni, si interfaccia con numerosi interlocutori ed è orgogliosa delle proprie tradizioni. La Società ritiene, pertanto, importante mantenere e migliorare ancor di più tale reputazione. In tale contesto globale, il successo a lungo termine della Società si è basato e si baserà sull'eccellenza negli affari, coerente con i massimi standard etici ed il rigoroso rispetto della normativa vigente. È forte il convincimento nella Società che l'osservanza delle leggi e una condotta etica siano non solo necessarie e moralmente corrette, ma costituiscano anche un modo efficace di gestire la propria attività d'impresa.

Ciò premesso, la Società - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che il Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari ed affinché vi sia un'organizzazione tale da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/01.

Più specificamente, il Modello rappresenta il risultato dell'applicazione metodologica documentata dei criteri di identificazione dei rischi, da un lato, e di individuazione dei protocolli per la programmazione, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, dall'altro.

Nell'ottica di un processo di adeguamento continuo ai mutamenti societari, alle esigenze in divenire del mercato ed alla evoluzione normativa di riferimento, il Modello è volto ad imporre un sistema di comportamenti in grado di integrarsi efficientemente con l'operatività aziendale, pur essendo fermamente rivolto al perseguimento dei rigorosi principi finalistici che lo animano.

Il Modello si prefigge, infatti, di indurre i Soggetti Apicali (quali gli Amministratori, i rappresentanti, i dirigenti, ecc.), i Soggetti Sottoposti (quali i dipendenti), nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'interesse o a vantaggio della Società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, ad acquisire la sensibilità necessaria a percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell'esercizio di determinate attività e, contemporaneamente, comprendere la portata, non solo personale, ma anche societaria, delle possibili conseguenze, in termini di sanzioni penali ed amministrative, in caso di consumazione di tali reati.

Con l'adozione e l'aggiornamento del Modello la Società si propone, infatti, di conseguire il pieno e consapevole rispetto dei principi su cui lo stesso si fonda, così da impedirne l'elusione fraudolenta e, nel contempo, contrastare fortemente tutte quelle condotte che siano contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi etici che conformano l'attività della Società.

Sebbene l'adozione del Modello costituisca una "facoltà" e non un obbligo – non essendo soggetta ad alcuna sanzione la mancata implementazione dello stesso – la Società ha deciso di procedere alla sua predisposizione, adozione ed aggiornamento, in quanto consapevole che tale sistema costituisca, da un

lato, un'opportunità per migliorare la sua Corporate Governance e, dall'altro, l'esimente dalla responsabilità amministrativa, come previsto dal D. Lgs. n. 231/01 stesso.

La predisposizione, adozione ed aggiornamento si sono articolati in differenti fasi, dirette tutte alla costituzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/01, delle Linee Guida, dei suggerimenti della migliore dottrina e degli orientamenti giurisprudenziali che sono stati espressi in materia.

Al contempo, dette attività, pur se finalizzate alla predisposizione e all'aggiornamento del Modello (analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui processi sensibili), hanno costituito l'occasione per sensibilizzare, ancora una volta, le risorse impiegate rispetto ai termini del controllo e della conformità ai processi aziendali, finalizzati ad una prevenzione "attiva" dei reati.

Si descrivono, qui di seguito, brevemente, le fasi in cui è articolato il lavoro di individuazione delle attività a rischio, in base al quale successivamente si è dato luogo alla predisposizione e all'aggiornamento del Modello.

- 1) Identificazione dei processi sensibili ("as-is analysis")**, attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali consiglio di amministrazione, verbali assemblea, procure, disposizioni organizzative, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale, mirate all'approfondimento dei processi sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, verificabilità e documentabilità delle scelte aziendali, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, sistema delle deleghe e delle firme ecc.).

L'obiettivo di questa fase è duplice: da un lato si procede all'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quali aree si potrebbero realizzare i reati presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231/01; dall'altro, l'analisi delle aree a rischio reato è stata prodromica rispetto alla successiva valutazione delle modalità in cui i reati possono, in astratto, essere perpetrati. A tale ultimo fine, si tiene in considerazione la storia della Società, le caratteristiche degli altri soggetti operanti nel settore e, in particolare, eventuali illeciti commessi da altri Enti nello stesso ramo di attività.

Se ne ricava una rappresentazione dei processi, delle attività sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare attenzione agli elementi di conformità e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

I processi e le attività sensibili della Società sono quelli descritti nella Parte Speciale del Modello.

- 2) Effettuazione della "gap analysis"**. Sulla base della situazione così individuata (controlli e procedure esistenti), in relazione ai processi sensibili e alle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/01, sono definite le azioni finalizzate all'introduzione o all'integrazione del sistema di controllo interno (processi e procedure) e che migliorano i requisiti organizzativi, essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del Decreto.

In questa fase, il sistema dei controlli preventivi già esistenti nella Società viene valutato alla luce della diversa tipologia dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01. Così, nel caso di reati dolosi, si valuta la possibilità di aggirare i controlli con comportamenti fraudolenti ed intenzionali e volti a consumare l'evento illecito; nel caso di reati colposi, invece, siccome incompatibili con l'intenzionalità dell'agente, si valuta la possibilità di comportamenti in violazione dei controlli, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo (di cui *infra*), pur se non accompagnati dalla volontà dell'evento.

## 5.2 Finalità e struttura del Modello

Il Modello predisposto dalla Società sulla base dell'individuazione delle attività di possibile rischio, l'espletamento delle quali potrebbe, in astratto, configurare il rischio di commissione di reati, si propone come finalità quelle di:

- creare, in tutti coloro che svolgono con, in nome, per conto e nell'interesse della Società attività a rischio reato, come meglio individuate nella Parte Speciale del presente documento, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;
- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte della Società, in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla stessa;
- garantire alla Società, grazie a un'azione di controllo delle attività a rischio reato, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- introdurre, integrare, sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni della Società, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- individuare preventivamente le attività a rischio reato, con riferimento alle operazioni della Società che potrebbero comportare la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- dotare l'OdV di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione, sul costante funzionamento ed aggiornamento del Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;
- garantire la registrazione corretta e conforme ai protocolli di tutte le operazioni della Società nell'ambito delle attività a rischio reato, al fine di rendere possibile una verifica *ex post* dei processi di decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società. Il tutto conformemente al principio di controllo espresso nelle Linee Guida, in virtù del quale "*Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua*";
- assicurare l'effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, in ossequio al principio di controllo, secondo il quale "*Nessuno può gestire in autonomia un intero processo*", in modo tale che l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla;
- delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società;
- stabilire poteri autorizzativi assegnati in coerenza e con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all'interno della Società, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire la commissione dei reati;

- valutare l'attività di tutti i soggetti che interagiscono con la Società, nell'ambito delle aree a rischio di commissione di reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico in senso dinamico nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, ma anche di migliorare, nei limiti previsti dallo stesso, la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati.

Attraverso il Modello, infatti, si consolida un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che ha come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

Tra la finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei dipendenti, Organi Sociali, consulenti a qualsiasi titolo, collaboratori e partners, che svolgano, per conto e nell'interesse della Società, attività a rischio reato, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, nonché delle norme del Codice Etico di Gruppo allegato al Modello **[Allegato (c)]** e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione, da parte della Società, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Alla luce di quanto sopra, il Modello si articola in una prima parte introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01 ("Parte Generale"), in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all'individuazione dell'OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

Segue poi una "Parte Speciale", predisposta in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività imprenditoriale svolta dalla Società.

In considerazione della natura dell'attività imprenditoriale svolta dalla Società e dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/01, per come elencati al precedente paragrafo 1, la Società ha assunto la decisione di redigere, adottare ed efficacemente attuare il presente Modello con riferimento ai seguenti reati:

- **Reati in danno della Pubblica Amministrazione;**
- **Reati in materia societaria;**
- **Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;**
- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;**
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati;**
- **Delitti contro l'industria e il commercio;**
- **Reati ambientali;**
- **Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati;**
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;**

- **Intermediazione illecita e struttamento del lavoro;**
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;**
- **Reati Transnazionali e Delitti di criminalità organizzata.**

Per una descrizione dei reati si rinvia all'allegato **[Allegato (a)]**.

Il Modello è stato, inoltre, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, la Parte Speciale, in considerazione del particolare contenuto, sarà suscettibile, invece, di costanti aggiornamenti, nei termini previsti dal Modello.

### **5.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello**

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di "as-is analysis") esistenti e già operanti in Società, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili.

Il Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 5.2 e connessa al D. Lgs. n. 231/01, si inserisce, infatti, nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle policy e dalle procedure della Società.

I principi, le regole e le procedure applicati in Società, ivi incluso il Codice Etico di Gruppo, non vengono riportati e descritti dettagliatamente nel Modello, ma si intendono integralmente qui richiamati a tutti gli effetti, facendo essi parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso Modello intende, laddove necessario, migliorare e integrare.

Di conseguenza, sono da considerare come parte essenziale e fondamentale del Modello il Codice Etico di Gruppo, tutte le procedure, tutti i protocolli e tutte le policy, in qualsivoglia settore, funzione aziendale, area di attività esse trovino applicazione, che sono state implementate ed attuate dalla Società.

Inoltre, in ragione del fatto che talune attività a rischio reato, per come individuate nella Parte Speciale, sono (o potranno essere) svolte da soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo, con le quali la Società ha stipulato (o stipulerà) appositi contratti di servizio infragruppo, sono da considerare come parte essenziale e fondamentale del Modello, oltre a tutte le procedure, tutti i protocolli e tutte le policy in vigore presso la Società, anche quelle specifiche eventualmente adottate presso altre società del Gruppo, il cui rispetto è considerato come imprescindibile per il funzionamento del presente Modello.

Nei casi in cui, invece, alcune attività a rischio reato siano svolte da Soggetti Terzi, la Società adotta tutte le clausole necessarie a garantire che i Soggetti Terzi adottino comportamenti che rispettino i principi di cui al D. Lgs. n. 231/01, al Modello e, in ogni caso, al Codice Etico di Gruppo, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 11.2 e dalle procedure in essere.

Per quanto concerne la prevenzione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, costituisce parte integrante del Modello il Documento di Valutazione dei Rischi (ex art. 28 del D.Lgs. 81/08) e tutte le procedure previste in materia, già adottate ed applicate in Società.

Quali strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai reati da prevenire, la Società ha individuato i seguenti:

- a. il sistema di controllo interno e quindi le procedure aziendali attualmente esistenti, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società, nonché il sistema di controllo della gestione;
- b. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting interno;
- c. la comunicazione al personale, l'informazione e la formazione dello stesso;
- d. il sistema disciplinare di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati ai dirigenti ed agli altri dipendenti;
- e. in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- f. le prassi consolidate e le policy aziendali;
- g. il Codice Etico di Gruppo

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra riportato, sono:

- I requisiti indicati dal D.Lgs. n. 231/01 ed in particolare:
  - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno alla Società del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
  - la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di **risorse** adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente attendibili;
  - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico dello stesso (controllo ex post);
  - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.
  
- I principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
  - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/01;
  - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
  - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
  - la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.
  
- La preminenza da conferirsi – nell'attuazione del sistema di controllo – alle attività che, in astratto, potrebbero comportare il rischio di commissione dei reati, ferma restando la doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale.

## 6. Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire alla Società l'esimente dalla responsabilità amministrativa in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, è necessaria l'individuazione e la costituzione, all'interno della propria struttura, di un Organismo di Vigilanza fornito dell'autorità e dei poteri necessari per vigilare, in assoluta autonomia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento, proponendone le relative modificazioni al Consiglio di Amministrazione. La Società, conseguentemente, ha proceduto alle attività di verifica e di selezione necessarie all'individuazione dei soggetti ritenuti più idonei a far parte dell'OdV, in quanto in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 231/01, dalle Linee Guida, dalla migliore dottrina e dagli orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, i criteri di scelta seguiti nell'individuazione dei componenti dell'OdV devono tenere in considerazione l'idoneità di tale organo ad assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa della Società.

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione può, in sede di nomina dell'Organismo di Vigilanza, assumere alternativamente una delle seguenti decisioni:

1. nominare un OdV monocratico, costituito da un soggetto esterno alla realtà aziendale e scelto tra professionisti di comprovata esperienza in materia di D.Lgs. n. 231/01 e legale e dotato dei requisiti di indipendenza e professionalità, in grado di poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti; oppure
2. costituire un organismo collegiale misto.

In tale ultimo caso, i componenti dell'OdV verranno identificati nel numero stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e dovranno essere individuati tra soggetti che garantiscano il possesso dei seguenti requisiti:

- a) almeno un membro deve essere scelto all'esterno della struttura societaria tra professionisti di comprovata esperienza in materia di D.Lgs. n. 231/01 e legale e dotato dei requisiti di indipendenza e professionalità, in grado di poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti;
- b) almeno un membro deve essere scelto all'interno della Società o delle società del Gruppo tra dipendenti privi di deleghe gestionali e di compiti di carattere operativo nella Società nell'ambito delle Aree o Attività sensibili identificate nella Parte Speciale.

Fermo quanto precede, l'OdV, in linea con quanto si evince dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Decreto, dalle indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, dalle informazioni riportate nelle Linee Guida, nonché dalla giurisprudenza che si è espressa in materia, possiede le seguenti caratteristiche precipue:

- a) autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- b) professionalità. L'OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un bagaglio di strumenti e tecniche per poter

efficacemente svolgere la propria attività. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;

- c) continuità d'azione. L'OdV svolge, in modo continuativo, le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

Oltre ai requisiti sopra descritti, i membri dell'OdV garantiscono il possesso di requisiti soggettivi formali che assicurano l'autonomia e l'indipendenza. In particolare, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a) i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.<sup>5</sup>;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllanti o di società controllate;
- d) i soggetti che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano da rapporti che oggettivamente ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio;
- e) coloro che sono stati condannati, anche se la sentenza non è passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero coloro che hanno subito una condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- f) i soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- g) i soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- h) i soggetti con funzioni di amministrazione, con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società;
- i) i soggetti con funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.

In forza di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione individua i soggetti in possesso delle caratteristiche professionali e morali per svolgere tale ruolo di controllo interno alla Società.

Fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello, le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura aziendale.

<sup>5</sup> Art. 2382 c.c. "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

## **6.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**

I membri dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica per il periodo stabilito nella relativa delibera di nomina. Essi sono rieleggibili.

I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è libero di revocare l'incarico conferito ai membri dell'OdV in qualsiasi momento, purché sussista una giusta causa di revoca. Costituisce una giusta causa di revoca l'interruzione del rapporto di lavoro, laddove il componente sia anche dipendente della Società o di una società del Gruppo, la sottoposizione del componente a procedure di interdizione, inabilitazione o fallimento, l'imputazione in procedimenti penali con contestazione di reati che prevedano una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione previsti per la nomina, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità, il grave inadempimento, da parte dei membri dell'OdV, ai doveri loro imposti dalla legge o dal Modello.

Impregiudicato quanto precede, ciascun membro dell'OdV ha facoltà di comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di rinunciare all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà, senza indugio, alla sua sostituzione, con apposita delibera. Il componente dell'OdV uscente sarà, comunque, tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione in sua sostituzione. I componenti dell'Organismo di Vigilanza nominati in sostituzione durano in carica il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta dell'OdV, in merito alle risorse finanziarie che, di volta in volta, l'Organismo di Vigilanza ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (ivi incluso il Presidente, il Vice Presidente, i membri delegati o quelli investiti di particolari cariche) è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'OdV spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno, che prevede: la pianificazione delle attività e dei controlli, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione, le modalità di nomina del Presidente ed, eventualmente, del Vice Presidente, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi da e verso l'OdV.

## **6.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Da un punto di vista generale, all'OdV spettano essenzialmente due tipi di attività che tendono ad eliminare e/o ridurre i rischi di commissione dei reati e, più precisamente:

- a) vigilare che i destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);

- b) verificare i risultati raggiunti dall'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o, semplicemente, l'opportunità di proporre l'adeguamento del Modello a norme sopravvenute, ovvero alle nuove esigenze aziendali (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate ad una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello

In ragione di quanto sopra, in particolare, l'OdV ha l'obbligo di vigilare:

- sulla rispondenza del Modello alle previsioni della normativa concernente la responsabilità delle persone giuridiche in generale e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- sulla reale idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e rispetto ai quali la Società ha deciso di tutelarsi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni del medesimo, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle condizioni di operatività aziendale, ovvero del quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza ha, altresì, l'obbligo di:

- verificare il rispetto delle procedure interne e l'efficacia delle procedure di controllo di ogni processo decisionale della Società rilevante ai termini del Decreto;
- controllare costantemente l'attività aziendale al fine di ottenere una rilevazione aggiornata delle attività a rischio reato anche per come descritte negli Allegati della Parte Speciale del Modello e determinare in quali aree, settori di attività e con quali modalità possano assumere rilevanza i rischi potenziali di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, nonché degli ulteriori reati ricompresi nell'ambito di efficacia del Modello stesso, a seguito dell'adozione di future delibere del Consiglio di Amministrazione in tal senso, identificando per ogni strategia, processo o attività aziendale il rischio di commissione dei reati medesimi, determinandone, altresì, l'impatto sulla Società in funzione del grado di probabilità di accadimento ed individuandone i criteri e le metodologie necessarie per evitarne la commissione;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio reato;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nella Società e verificarne la corretta attuazione;
- verificare la documentazione organizzativa interna contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti necessari per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il funzionamento del Modello;
- verificare che la registrazione delle informazioni in ordine al rispetto del Modello sia conservata, al fine di fornire evidenza dell'efficace funzionamento del Modello medesimo;
- verificare l'adeguatezza della procedura documentata predisposta dalla Società per stabilire le modalità necessarie per l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata della conservazione e la modalità di eliminazione delle anzidette registrazioni;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali al fine di controllare le attività a rischio reato. Di tutte le richieste, le consultazioni e le riunioni tra l'OdV e le altre funzioni aziendali, l'OdV ha l'obbligo di predisporre idonea evidenza documentale ovvero apposito verbale di riunione. Tale documentazione verrà custodita presso la sede dell'OdV medesimo;

- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli altri organi societari, da Soggetti Terzi o dal personale della Società e condurre le indagini interne necessarie per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che le previsioni contenute nella Parte Speciale del Modello, siano comunque adeguate con quanto previsto dal Decreto, proponendo al Consiglio di Amministrazione, in caso contrario, un aggiornamento delle previsioni stesse;
- verificare, in caso di accertamento della violazione del Modello, l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei responsabili della violazione, come meglio descritto nell'allegato **[Allegato (d)]**;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate a garantire l'osservanza da parte del personale e/o dei Soggetti Terzi delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/01;
- indicare al Consiglio di Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni.

Per l'esercizio dei propri compiti, l'OdV è investito del potere di richiedere tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed opportune.

Qualora emerga che, nell'operatività, l'attuazione delle procedure sia carente, spetterà all'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione.

Considerate le funzioni dell'OdV ed i contenuti professionali specifici da esso richiesti, nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, l'OdV si può avvalere del supporto delle altre funzioni della Società che, di volta in volta, si rendesse necessario interpellare per un'efficace attuazione del Modello.

In particolare, l'OdV deve coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.

Nei casi in cui si richiedano attività che necessitano di specializzazioni professionali non presenti all'interno della Società o dell'OdV, quest'ultimo – al quale sarà sempre e comunque riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento – qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni, ai quali delegare predefiniti ambiti di indagine. I consulenti dovranno, in ogni caso, riferire sempre i risultati del loro operato all'OdV.

I consulenti esterni alla Società dei quali, eventualmente, l'Organismo di Vigilanza ritenga opportuno avvalersi, dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione e non dovranno incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità previste in capo ai membri dell'OdV.

### **6.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari**

L'OdV ha il compito di informare gli organi societari secondo le seguenti linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti dell'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Con cadenza semestrale l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale un rapporto scritto sull'attuazione del Modello presso la Società.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

## **6.4 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti – Modalità di segnalazione e tutele (*whistleblowing*)**

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle attività a rischio reato, nonché di tutti i dati concernenti condotte potenzialmente funzionali alla commissione di un reato.

Per tale motivo, è necessario che l'OdV abbia accesso a tutti i dati e le informazioni della Società, che sia il destinatario di tutte le segnalazioni e che sia informato di ogni atto proveniente dall'autorità giudiziaria.

Con specifico riferimento Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti, è opportuno tenere in considerazione che l'obbligo di segnalazione nei confronti dell'OdV, oltre che riflettere i doveri generali di lealtà, correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro e/o della prestazione, costituisce un'importante specificazione dei principi del Codice Etico di Gruppo.

### **6.4.1 Segnalazioni da parte dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti aventi carattere generale**

I Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti devono informare tempestivamente l'OdV in merito ad illeciti che in buona fede ritengano altamente probabile che si siano verificati e che siano rilevanti ai fini del Decreto o in merito a violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, secondo le modalità previste nel presente Modello.

### **6.4.2 Obblighi di segnalazione relativi ad atti ufficiali**

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, i Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti e tutti i Soggetti Terzi devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto suscettibili di coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni della Società medesima;
- le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti della Società, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;
- tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni aziendali diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di attività a rischio reato, nell'esercizio dei loro compiti di controllo - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici.

L'OdV, qualora lo ritenga opportuno, potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista di informative sopra indicata.

### **6.4.3 Modalità di segnalazione (*whistleblowing*)**

Oltre alle modalità di comunicazione di condotte non conformi previste nel Codice Etico di Gruppo, le segnalazioni di cui ai paragrafi precedenti devono essere effettuate nel rispetto della procedura nel seguito descritta.

Si prevede che nella maggioranza dei casi, il Responsabile di funzione sia in grado di risolvere il problema in modo informale. A tal fine, i Responsabili di Funzione devono considerare tutte le preoccupazioni sollevate in modo serio e completo e, ove necessario, chiedere pareri all'Organismo di Vigilanza.

Qualora la segnalazione non dia esito o il segnalante si senta a disagio nel presentare la segnalazione al Responsabile di Funzione, il segnalante deve rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

In tal senso, il Soggetto Apicale o il Soggetto Sottoposto che si trovino in taluna delle condizioni esplicitate nei precedenti paragrafi dovrà rifarsi all'apposito canale di comunicazione della Società, inviando una e-mail all'indirizzo indicato nell'allegato **[Allegato (b)]**, oppure inviando una lettera all'Organismo di Vigilanza della Società, presso la sede legale.

Ai fini del presente paragrafo, la segnalazione di cui ai precedenti paragrafi deve avere le seguenti caratteristiche:

- descrizione della questione con tutti i particolari di rilievo (ad esempio l'accaduto, il tipo di comportamento, la data e il luogo dell'accaduto e le parti coinvolte);
- indicazione che confermi se il fatto è avvenuto, sta avvenendo o è probabile che avvenga;
- indicazione del modo in cui il Soggetto Apicale o il Soggetto Sottoposto è venuto a conoscenza del fatto/della situazione;
- esistenza di testimoni e, nel caso, loro nominativi;
- ulteriori informazioni ritenute rilevanti da parte del segnalante;
- se il segnalante ha già sollevato il problema con qualcun altro e, in caso affermativo, con quale funzione o responsabile;
- la specifica funzione o direzione nell'ambito della quale si è verificato il comportamento sospetto.

Ove possibile e non controindicato, il segnalante deve anche fornire il suo nome e le informazioni per eventuali contatti. La procedura di segnalazione non anonima deve essere preferita, in virtù della maggiore facilità di accertamento della violazione.

I segnalanti che desiderano restare anonimi devono utilizzare la posta tradizionale. In ogni caso, i segnalanti anonimi sono invitati a fornire tutte le informazioni sopra riportate e, comunque, sufficienti a consentire un'indagine adeguata.

### **6.4.4 Tutela del segnalante**

Il sistema di protezione delle segnalazioni è considerato strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

Pertanto chi segnala una violazione del Decreto o del Modello, anche se non costituente reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno.

Chi, nella sua qualità di segnalante, ritenga di aver subito atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata dovrà segnalare l'abuso all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, chi effettua una segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria non avrà diritto alle tutele offerte dal sistema qui descritto. Verranno avviate procedure disciplinari nei confronti di chiunque sollevi intenzionalmente accuse false, calunniose o aventi contenuto diffamatorio.

#### **6.4.5 Obblighi dell'OdV a fronte di segnalazioni**

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza riceva una segnalazione nei termini descritti ai paragrafi precedenti, l'OdV:

- ha l'obbligo di esaminare accuratamente la segnalazione ricevuta, acquisendo la documentazione e le informazioni necessarie all'istruttoria – anche tramite il coinvolgimento di altri Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti;
- ha l'obbligo di informare eventuali soggetti coinvolti nell'attività di indagine in merito alla riservatezza della segnalazione, ammonendo costoro circa il divieto di divulgare a terzi informazioni circa l'indagine;
- ha l'obbligo di redigere apposito verbale, sia nel caso in cui la segnalazione risulti infondata, sia nel caso in cui la segnalazione risulti fondata;
- ha l'obbligo di garantire l'archiviazione del fascicolo, che conterrà i documenti acquisiti ed il verbale redatto;
- ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni e qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata;
- ha l'obbligo di assicurare l'assoluta riservatezza e anonimato – se previsto - dell'identità della persona segnalante;
- ha l'obbligo di garantire la riservatezza e segretezza delle informazioni e dei documenti acquisiti, fatto salvo, in caso di accertamento della fondatezza della segnalazione, gli obblighi di comunicazione in favore delle funzioni competenti ad avviare eventuali procedure disciplinari;
- ha l'obbligo di informare le funzioni competenti nel caso in cui riceva una segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria, affinché vengano avviate le relative procedure disciplinari.

#### **6.4.6 Coordinamento tra gli organi di controllo**

Gli organi di controllo indicati nel Codice Etico di Gruppo e l'OdV si relazioneranno su base continuativa con riferimento alle informazioni, segnalazioni e report che eventualmente dovessero ricevere o che dovessero acquisire.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli organi di controllo indicati nel Codice Etico di Gruppo e l'OdV provvederanno a segnalare e/o comunicare tempestivamente l'un l'altro:

- qualsiasi violazione del Modello o del Codice Etico di Gruppo di cui siano venuti a conoscenza;
- eventuali carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il pericolo di commissione di violazioni del Modello e/o del Codice Etico di Gruppo;
- ogni altra informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle proprie funzioni.

Gli organi di controllo indicati nel Codice Etico di Gruppo e l'OdV si consulteranno al fine di verificare, caso per caso, quale dei due organi abbia la competenza ad intervenire nelle singole questioni ad essi segnalate o sulle quali abbiamo acquisito informazioni.

Nel caso in cui la singola problematica rientri nella sfera di competenza di entrambi gli organismi, essi coordineranno le rispettive attività al fine di promuovere un'azione comune, senza che, peraltro, ciò rappresenti un limite o vincolo alla reciproca autonomia ed indipendenza.

## **6.5 Obblighi di segnalazione**

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia cognizione di condotte, fatti, atti, eventi od omissioni che, oltre a costituire una violazione del Modello, possano costituire una notizia di reato presupposto rilevante ai sensi del Decreto, è tenuto a:

- effettuare le indagini interne necessarie ad approfondire la fattispecie concreta, coinvolgendo, qualora ritenuto necessario, anche consulenti esterni;
- laddove opportuno, informare l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, sempreché non ravvisi una situazione di conflitto di interessi, descrivendo dettagliatamente i fatti oggetto di contestazione e le fattispecie criminose potenzialmente rilevanti; in caso di conflitto di interessi, informare gli organi non interessati dal conflitto;
- nei limiti delle proprie competenze, fornire il supporto richiesto dall'Amministratore Delegato, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale al fine di valutare le condotte, i fatti, gli atti, gli eventi o le omissioni occorse, redigendo apposita verbalizzazione delle attività espletate, sempreché non ravvisi una situazione di conflitto di interessi.

Fermo quanto precede, qualora l'OdV ritenga che le condotte, i fatti, gli atti, gli eventi o le omissioni possano, anche solo in astratto, costituire una notizia di reato presupposto rilevante ai sensi del Decreto, potrà redigere apposita relazione scritta e a trasmetterla agli organi societari, ivi compresi il Collegio Sindacale, il Presidente, l'Amministratore Delegato e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

## 7. Codice Etico di Gruppo, principi etici e norme di comportamento

La Società da sempre opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili da chi ha come scopo finale quello di agire sempre e comunque con equità, onestà, rispetto della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia discriminazione delle persone basata su genere, razza, lingua, condizioni personali e credo religioso e politico.

In questa prospettiva, la Società aderisce ai principi di cui al D. Lgs. n. 231/01 mediante l'adozione ed il successivo aggiornamento del Modello, del quale costituisce parte integrante il Codice Etico di Gruppo.

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 integra un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi trovano la loro collocazione naturale nel Codice Etico di Gruppo e contribuiscono a:

- garantire un elevato standard delle professionalità interne;
- garantire il rispetto dei valori societari;
- interdire quei comportamenti in contrasto con i dettami normativi e con i valori e i principi che la Società intende promuovere;
- creare una identità aziendale che si riconosca in tali valori ed in tali principi.

Il Codice Etico di Gruppo, pertanto, evidenzia l'insieme dei diritti e dei doveri più importanti nello svolgimento delle funzioni di coloro che, a qualsiasi titolo, operano nella Società o nell'interesse della stessa.

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le previsioni contenute nel Codice Etico di Gruppo e le procedure di cui al Modello, dovrà essere riconosciuta prevalenza alle prescrizioni e alle procedure maggiormente restrittive.

## 8. Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello

La violazione delle prescrizioni del Modello, delle procedure contenute nello stesso e nei suoi Allegati, del Codice Etico di Gruppo, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti può compromettere, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere tra la Società e i dipendenti e/o i Soggetti Terzi.

L'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Di conseguenza, viene allegata al Modello la regolamentazione del sistema disciplinare e delle misure che trovano applicazione in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico di Gruppo [**Allegato (d)**].

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta stabilite dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello, degli Allegati allo stesso, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti possano determinare.

## 9. Conferma dell'applicazione e dell'adeguatezza del Modello e verifiche periodiche

La Società è dotata di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione di poteri autorizzatori e di firma coerenti con le responsabilità definite, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione funzionale e separazione dei compiti.

La Società si avvale, nell'area della gestione finanziaria e più in generale, di un efficiente sistema informativo, caratterizzato da procedure standardizzate ed informative in grado di consentire che ogni operazione risulti adeguatamente supportata sul piano documentale, così da poter procedere, in qualsiasi momento, all'esecuzione di controlli che individuino la genesi, le finalità e le motivazioni dell'operazione oggetto di esame, con identificazione del ciclo completo di autorizzazione, registrazione e verifica della correttezza e legittimità dell'operazione stessa.

Il Modello, come evidenziano sia la Parte Generale, sia la Parte Speciale, ha inoltre individuato un sistema di controllo mirato alla tempestiva rilevazione dell'insorgenza ed esistenza di anomalie e criticità da gestire ed annullare.

Tale sistema è in particolare rappresentato dai processi interni della Società che ne descrivono l'attività, l'organizzazione interna, le procedure ed i controlli applicati nella gestione amministrativa, avendo specifico riguardo ai flussi finanziari, nonché dalle procedure speciali che trovano applicazione nei settori relativi alla gestione della cassa, della contabilità e di altre aree dettagliatamente individuate e che garantiscono la correttezza dell'attività posta in essere.

Infine il Modello prevede un impianto di informazione, connesso ad un coerente programma di formazione, che permette di raggiungere tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per la Società.

Fermo quanto precede, allo scopo di verificare l'efficacia e la concreta attuazione del Modello è necessario procedere ad una verifica periodica del suo reale funzionamento con le modalità che verranno stabilite dall'OdV.

Sarà, infine, cura della Società procedere ad un'attenta analisi di tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute dall'OdV in merito all'attuazione del Modello, delle azioni intraprese da parte dell'OdV o da parte degli altri soggetti competenti, delle situazioni ritenute a rischio di commissione di reato, della contezza e della consapevolezza dei destinatari del Modello in merito alle finalità del medesimo ed alle disposizioni in esso contenute, per mezzo di interviste che potranno anche essere effettuate a campione.

# 10. Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell'organo dirigente” [in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, 1° comma, lettera a), D. Lgs. n. 231/01], la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e con l'ausilio dell'OdV, è chiamato ad integrare la Parte Generale e/o la Parte Speciale del Modello con altre tipologie di reato che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni, necessità o attività della Società, possano essere ritenute rilevanti.

Fermo quanto precede, ogni modifica attinente agli Allegati della Parte Speciale del Modello che dovesse essere apportata dal relativo Responsabile di Funzione deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza, affinché ne valuti la rilevanza ai fini dell'eventuale aggiornamento anche della Parte Generale e della Parte Speciale e, nel caso, proponga al Consiglio di Amministrazione le relative modifiche.

Tale attività sarà anche volta a garantire che non sia introdotto alcun provvedimento di modifica che possa contrastare o diminuire l'efficacia del Modello.

E', in particolare, attribuito all'OdV il compito di proporre modifiche o integrazioni al Modello consistenti, tra l'altro, nella:

- i) introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
- ii) revisione dei documenti societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative “sensibili” o comunque che svolgono un ruolo di snodo nell'ambito delle Aree e Attività sensibili;
- iii) aggiornamento degli Allegati alla Parte Speciale in considerazione di nuove fattispecie di reato inserite all'interno del Decreto o di nuove attività di business che vengano intraprese dalla Società.

Tale attività sarà anche volta a garantire che non sia introdotto alcun provvedimento di modifica che possa contrastare o diminuire l'efficacia del Modello.

# 11. Diffusione e formazione

## 11.1 Diffusione del Modello all'interno della Società

La Società, anche in coordinamento con l'OdV, promuove iniziative idonee alla diffusione del Modello per una sua capillare conoscenza ed applicazione all'interno della Società.

A questo scopo, la Società, in cooperazione con l'OdV e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello all'interno della Società.

La notizia dell'adozione e dell'aggiornamento del presente Modello da parte del Consiglio di Amministrazione è resa pubblica con idonee modalità.

La Società pubblica il Modello sulla intranet aziendale e provvede ad informare i dipendenti mediante un reminder periodico.

## 11.2 Diffusione del Modello e informativa ai Soggetti Terzi

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra Soggetti Terzi.

A questo scopo, la Società, in cooperazione con l'OdV e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello presso i Soggetti Terzi, posto che anch'essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla normativa e tali da non comportare o indurre ad una violazione del Modello o del Codice Etico di Gruppo della Società.

La Società, previa proposta dell'OdV, potrà, inoltre:

- fornire ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel Modello;
- inserire nei contratti con i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello anche da parte loro.

In particolare, a tale ultimo riguardo, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei Soggetti Terzi che inducano la Società a violare le previsioni del Modello.

La Società pubblica la Parte Generale ed il Codice Etico di Gruppo sul sito internet della Società.

### 11.2.1 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi

I Soggetti Terzi sono tenuti ad informare immediatamente l'OdV, nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Modello o vengano a conoscenza di alcune delle circostanze elencate al paragrafo 6.4.2.

La segnalazione è effettuata direttamente all'Organismo di Vigilanza, tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'allegato **[Allegato (b)]**, oppure di una lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza della Società, presso la sede legale.

La Società garantisce ai Soggetti Terzi che essi non subiranno alcuna conseguenza in ragione della loro eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere. Si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel paragrafo 6.4.

### **11.3 Corsi di formazione**

Per un efficace funzionamento del Modello, la Società, in cooperazione con l'OdV, garantisce e gestisce la formazione del personale dipendente, ivi compresi i dirigenti.

I corsi di formazione hanno ad oggetto il Modello, il Codice Etico di Gruppo nonché altre tematiche che possono avere rilevanza ai fini del Decreto.

La partecipazione ai corsi di formazione è monitorata attraverso sistemi di rilevazione delle presenze.

A seconda del tipo di formazione, ai partecipanti possono essere somministrati dei test finalizzati a valutare il grado di apprendimento conseguito ed ad orientare ulteriori interventi formativi.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per tutto il personale in servizio presso la Società. Tale obbligo costituisce una regola fondamentale del presente Modello, alla cui violazione sono connesse le sanzioni previste nel sistema disciplinare.

La Società, infine, garantisce un'attività formativa in caso di modifiche e/o aggiornamenti del Modello e/o delle previsioni del Decreto nell'ambito delle attività formative.

# Allegati parte generale

- (a) Reati presupposto e relative sanzioni
- (b) La Società
- (c) Codice Etico di Gruppo
- (d) Sistema Disciplinare

Catalogo degli illeciti amministrativi  
e dei reati presupposto  
della responsabilità degli enti  
(decreto legislativo 8 giugno 2001 , n. 231)

aggiornato al  
31 luglio 2020

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p>Articolo 316-bis codice penale <i>(Malversazione a danno dello Stato)</i></p> <p>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 316-ter codice penale <i>(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.</p> <p>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 356 codice penale <i>(Frode nelle pubbliche forniture)</i></p> <p>Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00.</p> <p>La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.</p>
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 640 codice penale <i>(Truffa)</i></p> <p>Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:</p> <p>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.</p> <p>2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)	Articolo 640-bis codice penale <i>(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)</i> La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)	Articolo 640-ter codice penale <i>(Frode informatica)</i> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.
		Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo Articolo 2 <i>(Violazione e sanzioni)</i> 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-	Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	<p><i>quinquies</i>, 635-<i>bis</i>, 635-<i>ter</i>, 635-<i>quater</i> e 635-<i>quinquies</i> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-<i>quater</i> e 615-<i>quinquies</i> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-<i>bis</i> e 640-<i>quinquies</i> del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.</p> <p>4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p>documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 476 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 477 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 478 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 479 codice penale <i>(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)</i> Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 480 codice penale <i>(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 481 codice penale <i>(Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)</i> Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 482 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal privato)</i> Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 483 codice penale <i>(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</i> Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 484 codice penale <i>(Falsità in registri e notificazioni)</i> Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 487 codice penale <i>(Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)</i></p> <p>Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.</p>
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 488 codice penale <i>(Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)</i></p> <p>Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.</p>
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 489 codice penale <i>(Uso di atto falso)</i></p> <p>Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.</p>
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 490 codice penale <i>(Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)</i></p> <p>Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.</p>
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 492 codice penale <i>(Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)</i></p> <p>Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.</p>
Articolo 24-bis decreto legislativo	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
8 giugno 2001, n. 231		<p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 493 codice penale <i>(Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)</i></p> <p>Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 615-ter codice penale <i>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)</i></p> <p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 615-quater codice penale <i>(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)</i></p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 615-quinquies codice penale <i>(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</i></p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 617-quater codice penale <i>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita)</i></p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
8 giugno 2001, n. 231		<p><i>di comunicazioni informatiche o telematiche)</i></p> <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</li> <li>2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</li> <li>3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</li> </ol>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 617-quinquies codice penale <i>(Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</i></p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-<i>quater</i>.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 635-bis codice penale <i>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 635-ter codice penale <i>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 635-<i>quater</i> codice penale <i>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-<i>bis</i>, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 635-quinquies codice penale <i>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</i></p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-<i>quater</i> è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 640-quinquies codice penale <i>(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)</i></p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)</p>	<p>Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 Articolo 1 <i>(Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)</i></p> <p>1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.</p> <p>2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR):</p> <p>a) sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; ai fini dell'individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;</p> <p>2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici;</p> <p>2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti.</p> <p>b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al comma 2-bis trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui:</p> <p>a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati;</p> <p>b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a) del presente comma, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a);</p> <p>c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata</i></p> <p>1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>Articolo 416 codice penale <i>(Associazione per delinquere)</i></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-otties, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Articolo 600 codice penale <i>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</i></p> <p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p>Articolo 600-bis codice penale <i>(Prostituzione minorile)</i></p> <p>E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:</p> <p>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</p> <p>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 600-ter codice penale <i>(Pornografia minorile)</i></p> <p>E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:</p> <p>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</p> <p>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 600-quater codice penale <i>(Detenzione di materiale pornografici)</i></p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 600-quater.1 codice penale <i>(Pornografia virtuale)</i></p> <p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 600-quinquies codice penale <i>(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento)</i></p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p><i>della prostituzione minorile)</i>  Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.</p> <p>Articolo 601 codice penale  <i>(Tratta di persone)</i>  E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.  Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.  La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.  Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>Articolo 601-bis codice penale  <i>(Traffico di organi prelevati da persona vivente)</i>  Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00.  Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da € 50.000,00 a € 300.000,00.  Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.</p> <p>Articolo 602 codice penale  <i>(Acquisto e alienazione di schiavi)</i>  Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>Articolo 609-bis codice penale  <i>(Violenza sessuale)</i>  Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.  Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:  1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;  2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 609-quater codice penale <i>(Atti sessuali con minorenni)</i></p> <p>Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) non ha compiuto gli anni quattordici;</li> <li>2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.</li> </ol> <p>Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.</p> <p>Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.</p> <p>Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p>Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 609-quinquies codice penale <i>(Corruzione di minorenni)</i></p> <p>Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) se il reato è commesso da più persone riunite;</li> <li>b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;</li> <li>c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.</li> </ol> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.</p> <p>La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 609-octies codice penale <i>(Violenza sessuale di gruppo)</i></p> <p>La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.</p> <p>Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.</p> <p>La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.</p> <p>Articolo 609-undecies codice penale <i>(Adescamento di minorenni)</i></p> <p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p> <p>Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. <i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 416-bis codice penale <i>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</i></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 416-ter codice penale <i>(Scambio elettorale politico-mafioso)</i></p> <p>Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.</p> <p>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.</p> <p>Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.</p> <p>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.</p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 630 codice penale <i>(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)</i></p> <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata (omissis)</i></p>	<p>essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p> <p>Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 <i>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</i></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p> <p>Articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 <i>(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)</i></p> <p>1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00.</p> <p>1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:</p> <p>a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;</p> <p>b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 , è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00.</p> <p>2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.</p> <p>3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.</p> <p>4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da € 1.032,00 a € 10.329,00.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 407 codice procedura penale <i>(Termini di durata massima delle indagini preliminari)</i></p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.</p> <p>2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati: <i>(omissis)</i></p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 <i>(Armi e munizioni comuni da sparo)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><b>(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)</b></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.</p> <p>5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).</p> <p>5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.</p>	<p><b>Articolo 314 codice penale</b> <b>(Peculato)</b></p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 316 codice penale <i>(Peculato mediante profitto dell'errore altrui)</i> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 317 codice penale <i>(Concussione)</i> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 318 codice penale <i>(Corruzione per l'esercizio della funzione)</i> Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 319 codice penale <i>(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)</i> Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 319-bis codice penale <i>(Circostanze aggravanti)</i> La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 319-ter codice penale <i>(Corruzione in atti giudiziari)</i> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pena le o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 319-quater codice penale <i>(Induzione indebita a dare o promettere utilità)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 320 codice penale <i>(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)</i> Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 321 codice penale <i>(Pene per il corruttore)</i> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 322 codice penale <i>(Istigazione alla corruzione)</i></p> <p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 322-bis codice penale <i>(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)</i></p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</li> <li>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</li> <li>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</li> <li>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;</li> <li>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</li> </ol> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i> (omissis)</p>	<p><b>Articolo 323 codice penale</b> <i>(Abuso d'ufficio)</i></p> <p>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 346-bis <i>(Traffico di influenze illecite)</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in</p>	<p>Articolo 453 codice penale <i>(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)</i></p> <p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</p> <p>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</p> <p>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	<p>relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;</p> <p>d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;</p> <p>e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;</p> <p>f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;</p> <p>f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.</p>	<p>produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</p> <p>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 454 codice penale <i>(Alterazione di monete)</i></p> <p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 455 codice penale <i>(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 457 codice penale <i>(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)</i></p> <p>Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 459 codice penale <i>(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)</i></p> <p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</p> <p>Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 460 codice penale <i>(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)</i></p> <p>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 461 codice penale <i>(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)</i></p> <p>Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 464 codice penale <i>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</i> Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 473 codice penale <i>(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)</i> Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 474 codice penale <i>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)</i> Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Delitti contro l'industria e il commercio)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.</p>	<p>Articolo 513 codice penale <i>(Turbata libertà dell'industria o del commercio)</i> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00</p>
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 513-bis codice penale <i>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</i> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)	Articolo 514 codice penale <i>(Frodi contro le industrie nazionali)</i> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00 Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)	Articolo 515 codice penale <i>(Frode nell'esercizio del commercio)</i> Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)	Articolo 516 codice penale <i>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)</i> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)	Articolo 517 codice penale <i>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</i> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)	Articolo 517-ter codice penale <i>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</i> Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)	Articolo 517-quater codice penale <i>(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)</i> Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.  Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.  I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p align="center"><i>(Reati societari)</i></p> <p><i>(A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate)</i></p> <p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>a-bis ) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;</p> <p>b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;</p> <p>d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;</p> <p>f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>r) per il delitto di aggrottaggio, previsto</p>	<p>Articolo 2621 codice civile <i>(False comunicazioni sociali)</i></p> <p>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	<p>dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;</p> <p>s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.</p> <p>3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari (omissis)</p>	<p>Articolo 2621-bis codice civile (Fatti di lieve entità)</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari (omissis)</p>	<p>Articolo 2622 codice civile (False comunicazioni sociali delle società quotate)</p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</li> <li>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</li> <li>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</li> <li>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</li> </ol> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari (omissis)</p>	<p>Articolo 2623 codice civile (Falso in prospetto)</p> <p>Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005,</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		n. 262
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2624 codice civile <i>(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)</i> Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2625 codice civile <i>(Impedito controllo)</i> Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2626 codice civile <i>(Indebita restituzione dei conferimenti)</i> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2627 codice civile <i>(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)</i> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2628 codice civile <i>(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)</i> Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2629 codice civile <i>(Operazioni in pregiudizio dei creditori)</i> Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2629-bis codice civile <i>(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)</i> L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> <p>Articolo 2391 codice civile <i>(Interessi degli amministratori)</i></p> <p>L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.</p> <p>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.</p> <p>Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.</p> <p>L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.</p> <p>L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari (omissis)</i></p>	<p>Articolo 2632 codice civile <i>(Formazione fittizia del capitale)</i> Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari (omissis)</i></p>	<p>Articolo 2633 codice civile <i>(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)</i> I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari (omissis)</i></p>	<p>Articolo 2635 codice civile <i>(Corruzione tra privati)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari (omissis)</i></p>	<p>Articolo 2635-bis codice civile <i>(Istigazione alla corruzione tra privati)</i> Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2636 codice civile <i>(Illecita influenza sull'assemblea)</i> Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2637 codice civile <i>(Aggiotaggio)</i> Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2638 codice civile <i>(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)</i> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o	Articolo 270-bis codice penale <i>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</i> Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	<p>prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>	
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 270-ter codice penale <i>(Assistenza agli associati)</i> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 270-quater codice penale <i>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</i> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 270-quater<sup>1</sup> codice penale <i>(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)</i> Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 270-quinquies codice penale <i>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)</i> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 270-quinquies.1 <i>(Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)</i> Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni,</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i></p>	<p>Articolo 270-quinquies.2 <i>(Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro)</i> Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i></p>	<p>Articolo 270-sexies codice penale <i>(Condotte con finalità di terrorismo)</i> Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i></p>	<p>Articolo 280 codice penale <i>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)</i> Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i></p>	<p>Articolo 280-bis codice penale <i>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	<p>Articolo 280-ter (Atti di terrorismo nucleare)</p> <p>È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;</li> <li>2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.</li> </ol> <p>È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;</li> <li>2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.</li> </ol> <p>Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.</p>
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	<p>Articolo 289-bis codice penale (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)</p> <p>Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	<p>Articolo 302 codice penale (Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo)</p> <p>Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.</p> <p>Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p>
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	<p>Articolo 270-bis.1 codice penale (Circostanze aggravanti e attenuanti)</p> <p>Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.</p> <p>(omissis)</p>
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	<p>Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999 Commet une infraction au sens de la présente Convention</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre:</p> <p>Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe;</p> <p>Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.</p> <p>En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui en notifie le dépositaire;</p> <p>Lorsqu'un État Partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.</p> <p>Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article.</p> <p>Commets également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.</p> <p>Commets également une infraction quiconque:</p> <p>Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article;</p> <p>Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre;</p> <p>Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit;</p> <p>Soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article;</p> <p>Soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.</p>
<p>Articolo 25-quater1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.</p> <p>2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>Articolo 583-bis codice penale <i>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</i></p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;  2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.  Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Delitti contro la personalità individuale)</i>  1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;  b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;  c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.  2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.  3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>Articolo 600 codice penale  <i>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</i>  Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.  La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 600-bis codice penale  <i>(Prostituzione minorile)</i>  E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:  1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;  2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 600-ter codice penale  <i>(Pornografia minorile)</i>  E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:  1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;  2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.  Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.  Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali..</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 600-<i>quater</i> codice penale <i>(Detenzione di materiale pornografici)</i></p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 <i>ter</i>, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 600-<i>quater</i>.1 codice penale <i>(Pornografia virtuale)</i></p> <p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-<i>ter</i> e 600-<i>quater</i> si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 600-<i>quinquies</i> codice penale <i>(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)</i></p> <p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 601 codice penale <i>(Tratta di persone)</i></p> <p>E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p> <p>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>fino a un terzo.</p> <p>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 602 codice penale <i>(Acquisto e alienazione di schiavi)</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 603-bis codice penale <i>(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</li> <li>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</li> </ol> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</li> <li>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</li> <li>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</li> <li>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</li> </ol> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</li> <li>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</li> <li>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</li> </ol>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 609-undecies codice penale <i>(Adescamento di minorenni)</i></p> <p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p> <p>Articolo 609-bis codice penale <i>(Violenza sessuale)</i></p> <p>Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;</li> <li>2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.</li> </ol> <p>Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 609-quater codice penale <i>(Atti sessuali con minorenni)</i></p> <p>Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) non ha compiuto gli anni quattordici;</li> <li>2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.</li> </ol> <p>Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.</p> <p>Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.</p> <p>Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p>Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 609-quinquies codice penale <i>(Corruzione di minorenni)</i></p> <p>Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La pena è aumentata.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) se il reato è commesso da più persone riunite;</li> <li>b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;</li> <li>c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.</li> </ol> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.</p> <p>La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 609-octies codice penale <i>(Violenza sessuale di gruppo)</i></p> <p>La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.</p> <p>Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>punito con la reclusione da otto a quattordici anni.</p> <p>Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.</p> <p>La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.</p>
<p>Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Abusi di mercato)</i></p> <p>1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I <i>bis</i>, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</p>	<p>Articolo 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Abuso di informazioni privilegiate)</i></p> <p>1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Definizioni)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari.</p> <p>2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, può individuare:</p> <p>a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;</p> <p>b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione.</p> <p>2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per:</p> <p>a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c);</p> <p>b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari che fanno</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>riferimento a merci o attività sottostanti di cui all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto 10);</p> <p>c) "contratti derivati su prodotti energetici C6": i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente titolo si intendono per:</p> <p>a) "strumenti finanziari":</p> <p>1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;</p> <p>b) "contratto a pronti su merci": un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>b-bis) "programma di riacquisto di azioni proprie": la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132;</p> <p>b-ter) "informazione privilegiata": l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>b-quater) "indice di riferimento (benchmark)": l'indice di riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>c) "prassi di mercato ammessa": prassi ammessa dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>c-bis) "stabilizzazione": la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>c-ter) "emittente": l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		2-bis. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.
<p>Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Abusi di mercato</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Manipolazione del mercato)</i></p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.</p> <p>1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.</p> <p>2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:</p> <p>a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);</p> <p>b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;</p> <p>c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Definizioni)</i></p> <p>(omissis)</p> <p>Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Definizioni)</i></p> <p>(omissis)</p> <p>Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)</i></p> <p>1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p>	<p>Articolo 589 codice penale <i>(Omicidio colposo)</i></p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	<p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.</p>	<p>non può superare gli anni quindici.</p> <p>Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 <i>(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)</i></p> <p>1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 il datore di lavoro:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</p> <p>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;</p> <p>2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 590 codice penale <i>(Lesioni personali colpose)</i></p> <p>Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p> <p>Articolo 583 codice penale <i>(Circostanze aggravanti)</i></p> <p>La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:</p> <p>1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;</p> <p>2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;</p> <p>La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:</p> <p>1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;</p> <p>2) la perdita di un senso;</p> <p>3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)</i></p> <p>1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis , 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p> <p>3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>	<p>difficoltà della favella;</p> <p>Articolo 648 codice penale <i>(Ricettazione)</i></p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).</p> <p>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.</p>
<p>Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 648-bis codice penale <i>(Riciclaggio)</i></p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<p>Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 648-ter codice penale <i>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<p>Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 648-ter.1 codice penale <i>(Autoriciclaggio)</i></p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 416-bis.1 del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>).</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.</p>	<p>Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;</p> <p>e) (abrogata)</p> <p>f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> <p>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.</p> <p>2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.</p> <p>3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.</p>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</i></p>	<p>Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</i></p>	<p>Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-decies</p>	<p><i>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere</i></p>	<p>Articolo 377-bis codice penale</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<p align="center"><i>dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i></p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote</p>	<p align="center"><i>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<p align="center"><i>(Reati ambientali)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</p> <p>c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;</p> <p>d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;</p> <p>e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;</p> <p>f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).</p> <p>2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i reati di cui all'articolo 137:</p> <p>1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>b) per i reati di cui all'articolo 256:</p> <p>1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;</p> <p>c) per i reati di cui all'articolo 257:</p> <p>1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p>	<p align="center">Articolo 452-bis codice penale <i>(Inquinamento ambientale)</i></p> <p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	<p>e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>f) per il delitto di cui all'articolo 260 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;</p> <p>g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;</p> <p>h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:</p> <p>1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;</p> <p>2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;</p> <p>3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;</p> <p>4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.</p> <p>4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di</p>	

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	<p>commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p>8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.</p>	
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 452-quater codice penale (<i>Disastro ambientale</i>)</p> <p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</li> <li>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</li> <li>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</li> </ol> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 452-quinquies codice penale (<i>Delitti colposi contro l'ambiente</i>)</p> <p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 452-octies codice penale (<i>Circostanze aggravanti</i>)</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p> <p>Articolo 416 codice penale (<i>Associazione per delinquere</i>)</p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. <i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 416-bis codice penale <i>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</i> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 452-sexies codice penale <i>(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 727-bis codice penale <i>(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)</i></p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (<i>Modifiche al codice penale</i>)</p> <p>(<i>omissis</i>)</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (<i>omissis</i>)</p>	<p>Articolo 733-bis codice penale (<i>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</i>)</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000,00 euro.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (<i>Modifiche al codice penale</i>)</p> <p>(<i>omissis</i>)</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (<i>omissis</i>)</p>	<p>Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (<i>Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1</i>)</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (<i>relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</i>) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (<i>modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</i>) e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000,00 a € 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 <i>(Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 <i>(relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio)</i>, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 <i>(modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci)</i>, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150</p> <p>1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio</p> <p><i>(Sanzioni)</i></p> <p>1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:</p> <p>a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;</p> <p>d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;</p> <p>e) omessa o falsa notifica all'importazione;</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 <i>(Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 <i>(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)</i> è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>€ 15.000,00 a € 300.000,00. (omissis)</p> <p>6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale - Sanzioni penali</i>)</p> <p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.</p> <p>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p> <p>9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p> <p>10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da € 1.500,00 a € 15.000,00.</p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da € 4.000,00 a € 40.000,00.</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro € 1.500,00 a € 10.000,00 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p> <p>Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Scarichi sul suolo)</i></p> <p>1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</li> <li>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;</li> <li>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</li> <li>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</li> <li>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;</li> <li>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</li> </ul> <p>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee</i>)</p> <p>1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</p> <p>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p> <p>4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.</p> <p>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</p> <p>5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.</p> <p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</p> <p>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</p> <p>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</p> <p>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</p> <p>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</p> <p>8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.</p> <p>Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Scarichi in reti fognarie)</i></p> <p>1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Scarichi di sostanze pericolose)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p>
Articolo 25-undecies decreto legislativo	<i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i>	Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)</i>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
8 giugno 2001, n. 231		<p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p> <p>Articolo 208 <i>(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) (omissis)</i></p> <p>Articolo 209 <i>(Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) (omissis)</i></p> <p>Articolo 210 <i>(Autorizzazioni in ipotesi particolari) (omissis)</i></p> <p>Articolo 211 <i>(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione) (omissis)</i></p> <p>Articolo 212 <i>(Albo nazionale gestori ambientali) (omissis)</i></p> <p>Articolo 214 <i>(Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) (omissis)</i></p> <p>Articolo 215 <i>(Autosmaltimento) (omissis)</i></p> <p>Articolo 216 <i>(Operazioni di recupero) (omissis)</i></p> <p>Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Divieto di abbandono)</i></p> <p>1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.</p> <p>2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.</p> <p>4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.</p> <p>Articolo 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)</i></p> <p>Articolo 227 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; <i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Bonifica dei siti)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p><i>(Ai sensi dell'articolo 6, comma 3-ter del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 6 cit., la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.)</i></p> <p>Articolo 483 codice penale</p> <p><i>(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</i></p> <p>Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.</p> <p>Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Traffico illecito di rifiuti)</i></p> <p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio</p> <p>Articolo 1</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.</p> <p>b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE;</li> <li>- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.</li> </ul> <p>c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.</p> <p>I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.</p> <p>Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.</p> <p>d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.</p> <p>Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 26</p> <p>1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:</p> <p>a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o</p> <p>b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o</p> <p>c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o</p> <p>d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o</p> <p>e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o</p> <p>f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.</p> <p>2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:</p> <p>a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,</p> <p>b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.</p> <p>In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.</p> <p>3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.</p> <p>4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.</p> <p>5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p style="text-align: center;"><i>Reati ambientali (omissis)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 452-quaterdecies codice penale <i>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)</i></p> <p>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>quantitativi di rifiuti é punito con la reclusione da uno a sei anni.            Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.            Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.            Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.            E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali (omissis)</i></p>	<p>Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  <i>(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</i>  <i>(omissis)</i></p> <p>6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00.  <i>(omissis)</i>  <i>(Il presente articolo è da ritenersi abrogato per effetto dell'abrogazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 disposta dall'articolo 6 comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.)</i></p> <p>Articolo 483 codice penale  <i>(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</i>            Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.            Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p> <p>Articolo 477 codice penale  <i>(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)</i>            Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.            Articolo 482 codice penale  <i>(Falsità materiale commessa dal privato)</i>            Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p>
<p>Articolo 25-undecies            decreto legislativo            8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i>  <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  <i>(Sanzioni)</i>  <i>(omissis)</i>            2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.  <i>(omissis)</i>            5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.  <i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-undecies            decreto legislativo            8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i>  <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente  <i>(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)</i>            1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 <i>(del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)</i>.            2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.            3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.            4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.            5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni <i>(Inquinamento doloso)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p>Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per: <i>(omissis)</i></p> <p>b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;</p> <p>Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:</p> <p>a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;</p> <p>b) nelle acque territoriali;</p> <p>c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;</p> <p>d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;</p> <p>e) in alto mare.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.</p> <p>Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Divieti)</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.</p> <p>Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Deroghe)</i></p> <p>1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.</p> <p>2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni <i>(Inquinamento colposo)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p>Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per: <i>(omissis)</i></p> <p>b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;</p> <p>Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:</p> <p>a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;</p> <p>b) nelle acque territoriali;</p> <p>c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;</p> <p>d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;</p> <p>e) in alto mare.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.</p> <p>Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Divieti)</i></p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.</p> <p>Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Deroghe)</i></p> <p>1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.</p> <p>2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.</p>
<p>Articolo 25-duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.</p> <p>1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.</p> <p>1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p>	<p>Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> <p><i>(omissis)</i></p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)</i></p> <p>1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.</p> <p>2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;</li> <li>idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;</li> <li>la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;</li> <li>dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.</li> </ol> <p>3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.</p> <p>4. <i>(abrogato)</i></p> <p>5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.</p> <p>5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.</p> <p>5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da</li> </ol>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;</p> <p>b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;</p> <p>c) reato previsto dal comma 12.</p> <p>5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.</p> <p>6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.</p> <p>7. (abrogato)</p> <p>8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.</p> <p>9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.</p> <p>10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.</p> <p>11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.</p> <p>11-bis. (abrogato)</p> <p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 603-bis codice penale <i>(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <p>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</p> <p>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</p> <p>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p> <p>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</p> <p>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>
<p>Articolo 25-terdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Razzismo e xenofobia)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 <i>(richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21)</i>, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi</p>	<p>Articolo 604-bis codice penale <i>(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	dell'articolo 16, comma 3.	<p>loro attività, é punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p> <p>Legge 12 luglio 1999, n. 232</p> <p>Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo.</p> <p>Accordo 1/6 <i>(Crimine di genocidio)</i></p> <p>Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:</p> <p>a) uccidere membri del gruppo;  b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;  c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;  d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso;</p> <p>Accordo 1/7 <i>(Crimini contro l'umanità)</i></p> <p>1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:</p> <p>a) Omicidio;  b) Sterminio;  c) Riduzione in schiavitù;  d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;  e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;  f) Tortura;  g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;  h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;  i) Sparizione forzata delle persone;  j) Apartheid;  k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.</p> <p>2. Agli effetti del paragrafo 1:</p> <p>a) Si intende per "attacco diretto contro popolazioni civili" condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco;  b) per "sterminio" s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine;</p> <p>c) per "riduzione in schiavitù" s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;</p> <p>d) per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione" s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione previste dal diritto internazionale che lo consentano;</p> <p>e) per "tortura" s'intende infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connesse a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;</p> <p>f) per "gravidanza forzata" s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;</p> <p>g) per "persecuzione" s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;</p> <p>h) per "apartheid" s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali ed al fine di perpetuare tale regime;</p> <p>i) per "sparizione forzata delle persone" s'intende l'arresto, la detenzione o rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.</p> <p>3. Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale" si fa riferimento ai due sessi maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato.</p> <p style="text-align: center;">Accordo 1/8 <i>(Crimini di guerra)</i></p> <p>1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.</p> <p>2. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra"</p> <p>a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:</p> <p>i) omicidio volontario;</p> <p>ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;</p> <p>iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;</p> <p>iv) distruzione ed appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;</p> <p>v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;</p> <p>vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale, viii) cattura di ostaggi.</p> <p>b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti:</p> <p>i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;</p> <p>ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;</p> <p>iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti, armati;</p> <p>iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti i vantaggi militari previsti;</p> <p>v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, abitazioni o costruzioni che non siano difese e che non costituiscano obiettivo militari;</p> <p>vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;</p> <p>vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;</p> <p>viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;</p> <p>ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari a monumenti storici a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;</p> <p>x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;</p> <p>xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o l'esercito nemico;</p> <p>xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;</p> <p>xiii) distruggere o confiscare beni del nemico a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;</p> <p>xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;</p> <p>xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;</p> <p>xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;</p> <p>xvii) utilizzare veleno o armi velenose;</p> <p>xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;</p> <p>xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;</p> <p>xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.</p> <p>xxi) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;</p> <p>xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;</p> <p>xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>xxiv) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità.</p> <p>c) In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:</p> <p>i) Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;</p> <p>ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;</p> <p>iii) prendere ostaggi;</p> <p>iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.</p> <p>d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga.</p> <p>e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti:</p> <p>i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;</p> <p>ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite,</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati;</p> <p>iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari monumenti storici ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;</p> <p>v) saccheggiare città o località ancorché prese d'assalto;</p> <p>vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;</p> <p>viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedono la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;</p> <p>ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;</p> <p>x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;</p> <p>xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;</p> <p>xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto.</p> <p>f) Il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza, isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi.</p> <p>3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.</p>
<p>Articolo 25- quaterdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p>	<p>Articolo 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401 <i>(Frode in manifestazioni sportive)</i></p> <p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 1.000,00 a € 4.000,00.</p> <p>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p> <p>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00.</p>
<p>Articolo 25- quaterdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401 <i>(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)</i></p> <p>1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 516,46. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00 chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 500,00 a € 5.000,00.</p> <p>2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.</p> <p>3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507 e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.</p> <p>4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.</p> <p>4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p> <p>4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p align="center"><i>(Reati tributari)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;</p> <p>b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-<i>quater</i>, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p>di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.</p> <p>Articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</i></p> <p>1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
<p>Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p align="center"><i>Reati tributari (omissis)</i></p>	<p>Articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)</i></p> <p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>
<p>Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati tributari</i> (omissis)</p>	<p><b>Articolo 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74</b> <i>(Dichiarazione infedele)</i></p> <p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</p>
<p>Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati tributari</i> (omissis)</p>	<p><b>Articolo 5 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74</b> <i>(Omessa dichiarazione)</i></p> <p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00.</p> <p>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
<p>Articolo 25- quiquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati tributari (omissis)</p>	<p>Articolo 10-quater decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (<i>Indebita compensazione</i>) 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00.</p>
<p>Articolo 25- quiquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati tributari (omissis)</p>	<p>Articolo 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (<i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i>) 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
<p>Articolo 25- quiquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati tributari (omissis)</p>	<p>Articolo 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (<i>Ocultamento o distruzione di documenti contabili</i>) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>
<p>Articolo 25- quiquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati tributari (omissis)</p>	<p>Articolo 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (<i>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</i>) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>
<p>Articolo 25- sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(<i>Contrabbando</i>) 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p>(<i>Violazioni costituenti reato quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila ai sensi dell'articolo 1, comma 4, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, oltre che nelle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, da ritenersi fattispecie autonome di reato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, d.lgs. cit.</i>) d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale Articolo 282 (<i>Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali</i>) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>tra la frontiera e la più vicina dogana;  c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;  d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;  e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;  f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 283</b></p> <p><i>(Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)</i>  E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:  a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102;  b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.  Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 284</b></p> <p><i>(Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)</i>  E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:  a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;  b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16, salvi i casi di forza maggiore;  c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;  d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;  e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;  f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'articolo 254 per l'imbarco di provviste di bordo.  Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 285</b></p> <p><i>(Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)</i>  E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:  a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;  b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;  c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 286 <i>(Contrabbando nelle zone extra-doganali)</i></p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 287 <i>(Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)</i></p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 288 <i>(Contrabbando nei depositi doganali)</i></p> <p>Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 289 <i>(Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)</i></p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 290 <i>(Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)</i></p> <p>Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 291 <i>(Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)</i></p> <p>Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 292 <i>(Altri casi di contrabbando)</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritto medesimi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 295 <i>(Circostanze aggravanti del contrabbando)</i></p> <p>Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.</p> <p>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:</p> <p>a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;</p> <p>b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;</p> <p>d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00.</p> <p>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00.</p>
<p>Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Contrabbando</i> (omissis)</p>	<p>d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale</p> <p>Articolo 291-bis <i>(Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</i></p> <p>1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a € 516,45.</p> <p>Articolo 291-ter <i>(Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</i></p> <p>1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</p> <p>2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di € 25,82 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <p>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</p> <p>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</p> <p>e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-</p>	<p><i>Contrabbando</i></p>	<p>d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
<p>sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(omissis)</p>	<p>disposizioni legislative in materia doganale            Articolo 291-quater  <i>(Associazione per delinquere finalizzata            al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</i></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.            2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.            3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.            4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.  <i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p><i>(Responsabilità amministrativa degli enti)</i></p> <p>1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.            2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.            3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.            4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.            5. <i>Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</i>            6. <i>Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</i>            7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.            8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.            9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a</p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146  <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:            a) sia commesso in più di uno Stato;            b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;            c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;            d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 416 codice penale  <i>(Associazione per delinquere)</i></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.            Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.            I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.            Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.            La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.            Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.            Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-otties, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	cinquecento quote. 10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	anni nei casi previsti dal secondo comma.
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p><i>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</i></p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 416-bis codice penale <i>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</i></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p><i>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</i></p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 377-bis codice penale <i>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p><i>Responsabilità amministrativa degli enti</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 378 codice penale <i>(Favoreggiamento personale)</i></p> <p>Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</p> <p>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p><i>Responsabilità amministrativa degli enti</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 291-quater decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 <i>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</i></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p><i>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</i></p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 <i>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</i></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p><i>Responsabilità amministrativa degli enti</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</i> (omissis)</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> <p>(omissis)</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p>(omissis)</p>



**ALLEGATO B**  
**EUROTEC S.R.L.**

<b>Società</b>	Eurotec S.r.l., con sede legale in Legnago (VR) Viale Europa, 24
----------------	--

<b>Cronologia</b>	
<b>Data</b>	<b>Breve descrizione modifica</b>
Settembre 2008	Adozione del Modello
Settembre 2012	Aggiornamento a seguito dell'introduzione di nuovi reati presupposto
Settembre 2017	Aggiornamento del Modello nella Parte Generale. Introduzione nuovi reati presupposto e modifica Parte Speciale. Aggiornamento Allegati

Eurotec S.r.l. appartiene al Gruppo ITW operante nel mercato nazionale e internazionale.

Il Gruppo ITW è uno dei maggior gruppi a livello nazionale e internazionale nel settore manifatturiero della realizzazione di prodotti innovativi e ad elevato valore aggiunto in un numero considerevole e variegato di industrie.

Il Gruppo ITW opera in 52 nazioni con più di 800 Business Units. Attualmente il Gruppo ITW occupa un numero di dipendenti pari a 60.000.

La casa madre Illinois Tool Works Inc. è quotata presso il New York Stock Exchange.

Si devono ritenere comprese nell'oggetto sociale di Eurotec S.r.l. le seguenti attività:

- La fabbricazione ed il commercio, anche quale agente, commissionaria o intermediaria in genere, di macchine, attrezzature ed arredamenti in genere per aziende commerciali, supermercati, bar, caffetterie, e pubblici servizi, frigoriferi, armadi, banchi, mobili refrigeranti ed arredamenti metallici, lavastoviglie anche di tipo industriali ed altri prodotti affini per il lavaggio e relativi accessori; apparecchi per la distribuzione automatica di alimenti e bevande; macchine per la refrigerazione di cibi e bevande, macchine per la produzione del gelato e del ghiaccio, montapanna, cuocicrema ed affini e relativi accessori e attrezzature; macchine ed attrezzature per la preparazione e la cottura di alimenti, tostiere, friggitori ed affini e relativi accessori, nonché di apparecchiature elettriche, elettromagnetiche ed elettroniche di tutti i tipi ivi comprese componenti ed accessori relativi.

Eurotec S.r.l. si caratterizza per una struttura organizzativa di tipo divisionale, articolata per Business Unit.

Fanno parte di Eurotec S.r.l. le seguenti divisioni:

- **COLGED S.r.l.:** società dedicata alla produzione e alla vendita di macchine lavastoviglie di maggiori dimensioni, lavaoggetti ed altre attrezzature per alberghi, comunità e pubblici servizi. Acquisita nel 1992 da Eurotec Group e divenuta nel corso dell'anno 2000 proprietà di ITW. Colged S.r.l. offre un servizio completo ai clienti finali attraverso la rete capillare di rivenditori selezionati, altamente qualificati e costantemente aggiornati dai tecnici interni. I rivenditori inoltre sono coadiuvati dalla divisione Eurotec Service che garantisce un supporto continuo e consegne rapidissime di qualsiasi pezzo di ricambio. Colged è certificata dal sistema di gestione di qualità ISO 9001:2008 e dal sistema di gestione ambiente ISO 14001:2004.
- **ELETTROBAR:** società leader mondiale nella produzione e commercializzazione di lavabicchieri per bar ed enoteche, lavastoviglie industriali, e lavaoggetti, nel 1990 viene acquisita da Eurotec Group che nel 2000 viene a sua volta acquisito ITW. Elettrobar si struttura a tutti i livelli (produttivo, logistico, qualità dei prodotti) come uno dei player principali del mercato mondiale delle lavastoviglie industriali. Certificata dal sistema di gestione di qualità ISO 9001:2008 e dal sistema di gestione ambiente ISO 14001:2004.
- **MBM:** società produttrice più importante a livello italiano ed internazionale nel settore delle apparecchiature professionali per la ristorazione commerciale e collettiva. Nel 1998 MBM viene acquisita dal gruppo Eurotec S.r.l. e nel 2000 entra a far parte del gruppo multinazionale ITW, leader mondiale nel Food Service Equipment.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci, per un periodo di tempo non superiore a un esercizio per il Presidente del CdA e a due esercizi per l'Amministratore Delegato e per il Consigliere.

La Società è sottoposta al controllo del Collegio Sindacale, nominato per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi.

Da ultimo, il bilancio è certificato da una Società di Revisione, a cui la Società ha affidato volontariamente l'incarico.

L'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto è il seguente:

**[organismodivigilanza@itweurotec.it](mailto:organismodivigilanza@itweurotec.it)**

**ALLEGATO D**  
**SISTEMA DISCIPLINARE**

<b>Società</b>	Eurotec S.r.l., con sede legale in Legnago (VR) Viale Europa, 24
----------------	--

<b>Cronologia</b>	
<b>Data</b>	<b>Breve descrizione modifica</b>
Settembre 2008	Adozione del Modello
Settembre 2012	Aggiornamento a seguito dell'introduzione di nuovi reati presupposto
Settembre 2017	Aggiornamento del Modello nella Parte Generale. Introduzione nuovi reati presupposto e modifica Parte Speciale. Aggiornamento Allegati

Internal Use Only

# Indice

<b>1 Principi generali .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Sanzioni per i Lavoratori Dipendenti .....</b>	<b>5</b>
2.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale .....	5
2.2 Dirigenti .....	6
<b>3 Misure nei confronti degli Amministratori .....</b>	<b>8</b>
<b>4 Misure nei confronti del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione</b>	<b>9</b>
<b>5 Misure nei confronti di Soggetti Terzi .....</b>	<b>10</b>

# 1 Principi generali

La violazione delle prescrizioni del Modello, delle procedure contenute nello stesso e nei suoi Allegati, del Codice Etico di Gruppo, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti può compromettere, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere tra la Società e i dipendenti e/o i Soggetti Terzi.

L'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Tale sistema disciplinare si applica – nei limiti rilevanti ai fini del Decreto – nei confronti di tutti coloro che siano legati da un rapporto contrattuale di qualunque natura con la Società, e in particolar modo nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti degli eventuali organi di vigilanza o di controllo, dei dipendenti e dei collaboratori e terzi che operino per conto della Società.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con il supporto delle competenti funzioni aziendali, anche con riferimento alla divulgazione del codice disciplinare e alla adozione degli opportuni mezzi di pubblicità dello stesso nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni in esso contenute. Di conseguenza, viene qui di seguito riportata la regolamentazione del sistema disciplinare e delle misure che trovano applicazione in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello e dell'allegato Codice Etico di Gruppo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta stabilite dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello, degli Allegati allo stesso, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti possano determinare.

Le sanzioni eventualmente irrogate dovranno, comunque, sempre essere adottate nel rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni.

Poiché ciascuna violazione si materializza secondo aspetti peculiari e spesso irripetibili, si è ritenuto opportuno individuare – alla stregua delle previsioni di cui all'art. 133 c.p. – taluni parametri che possano oggettivamente guidare l'applicazione della sanzione – nel rispetto del predetto principio di proporzionalità – in caso di violazione del Modello.

Nella valutazione della sanzione da applicare dovranno essere considerati i seguenti parametri:

- esistenza e rilevanza – anche all'esterno – delle conseguenze negative derivanti alla Società dalla violazione del Modello;
- intenzionalità del comportamento e grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione;
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla Società;
- pluralità delle violazioni e ripetizione delle stesse da parte di chi è già stato sanzionato;

- tipologia del rapporto instaurato con il soggetto che pone in essere la violazione (rapporto di collaborazione, rapporto di consulenza, rapporto organico, lavoro subordinato di tipo impiegatizio, lavoro subordinato di tipo dirigenziale, ecc.);
- mansioni lavorative e/o posizione funzionale di colui che viola il Modello;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Di conseguenza, viene qui descritta la regolamentazione del sistema disciplinare e delle misure che trovano applicazione in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico di Gruppo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta stabilite dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello, degli Allegati allo stesso, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti possano determinare.

# 2 Sanzioni per i Lavoratori Dipendenti

## 2.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme del Modello, delle Policy, delle Procedure, del Codice Etico di Gruppo e degli obblighi informativi verso l'OdV nonché dei loro aggiornamenti sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (d'ora innanzi, per brevità, "Statuto dei lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

La violazione da parte del personale dipendente delle norme del presente Modello, delle Policy, delle Procedure, del Codice Etico di Gruppo porta, secondo la gravità della violazione stessa, ai seguenti provvedimenti, che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente

- il rimprovero verbale o scritto;
- l'ammonizione scritta;
- la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo;
- la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa.

1. Secondo il principio di proporzionalità, incorre nei provvedimenti di **RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO**, il lavoratore che:

- a) non si attenga alle procedure interne previste dal Modello, dalle Policy, dal Codice Etico di Gruppo, dai flussi informativi all'OdV (tra cui, a mero titolo esemplificativo, obbligo di informazione, comunicazione e segnalazione all'OdV, obbligo di compilazione delle dichiarazioni periodiche prescritte al fine di monitorare l'effettività del Modello, obbligo di svolgere le verifiche prescritte) e/o non osservi le procedure che, di volta in volta, verranno implementate dalla Società., a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni, che verranno opportunamente comunicati;
- b) adottati, nell'espletamento di attività nelle "aree di attività a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, delle Policy, delle Procedure, del Codice Etico di Gruppo.

2. Secondo il principio di proporzionalità, incorre nel provvedimento di **AMMONIZIONE SCRITTA e nella SOSPENSIONE dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10**, il lavoratore che:

- a) sia recidivo nel violare le prescrizioni del Modello, delle Policy, delle Procedure e del Codice Etico di Gruppo;
- b) adottati, nell'espletamento di attività nelle "aree di attività a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, delle Policy, delle Procedure, nonché dal Codice Etico di Gruppo arreccando danno o creando una situazione di potenziale pericolo alla Società ovvero qualora il lavoratore sia in corso di recidiva nelle mancanze di cui al punto 2) lettera a).

**3. Incorre, nel provvedimento di RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER GIUSTIFICATO MOTIVO O PER GIUSTA CAUSA il lavoratore che:**

- a) non si attenga alle procedure prescritte dal Modello, alle Policy, alle Procedure, nonché al Codice Etico di Gruppo, adottando nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute in tali documenti e adottando un comportamento diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 o che ne determini la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto stesso;
- b) non si attenga alle procedure prescritte dal Modello, alle Policy, alle Procedure, nonché al Codice Etico di Gruppo, adottando nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute in tali documenti e ne costituisca un gravissimo inadempimento diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 o che ne determini la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto stesso, nonché che sia incorso con recidiva nelle mancanze di cui al punto 2 lettera b).

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano validi i poteri conferiti al management della Società, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze.

## **2.2 Dirigenti**

In caso di:

- (a) violazione, da parte dei dirigenti, delle norme del presente Modello, delle Policy, del Codice Etico di Gruppo e/o delle Procedure (che, di volta in volta, verranno implementate dalla Società a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni, e opportunamente comunicate); o
- (b) adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati

si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure disciplinari ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

# 3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali, con l'esclusione dell'Amministratore interessato, provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Le eventuali sanzioni applicabili agli amministratori possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura scritta a verbale,
- sospensione del compenso,
- revoca dall'incarico per giusta causa da parte dell'Assemblea.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano omesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale dell'azienda, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico di Gruppo.

La vigilanza da parte degli amministratori sull'attività dei soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza, nell'ambito delle previsioni e dei doveri di cui al codice civile, si esplica principalmente attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dal presente Modello, mediante le attività dell'Organismo di Vigilanza e delle altre strutture operative aziendali incaricate delle attività di controllo, nonché di tutte le informative periodiche e occasionali fornite agli amministratori dai predetti soggetti.

Nel caso in cui le condotte sanzionabili ai sensi e per gli effetti del presente Modello siano state poste in essere da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare l'assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti e in caso di mancata convocazione, vi provvederà il Collegio Sindacale.

L'amministratore e/o gli amministratori, ai quali viene contestata la violazione delle disposizioni del Modello ha diritto di presentare tempestivamente le proprie difese prima che vengano presi i provvedimenti di cui sopra.

## **4 Misure nei confronti del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione**

In caso di concorso nella violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, o di uno o più componenti della Società di Revisione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, fra cui anche la convocazione dell'Assemblea ove ritenuto necessario, per gli opportuni provvedimenti. Si richiamano in proposito le norme applicabili del Codice Civile ed in particolare l'articolo 2400, 2° comma, c.c.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, i componenti del Collegio Sindacale o i componenti della Società di Revisione abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

## **5 Misure nei confronti dei Soggetti Terzi**

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Terzi in contrasto con i principi, le procedure, le linee di condotta indicate nel Modello e nei suoi Allegati, nonché nel Codice Etico di Gruppo fa sorgere in capo alla Società, secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali, il diritto di risolvere immediatamente il rapporto in essere con i Soggetti Terzi e di richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, il risarcimento dei danni subiti.

# ALLEGATO F

## Cicli Operativi

### RILEVAZIONE CICLO ATTIVO

#### SCOPO

Scopo del presente Memorandum è descrivere il processo operativo, gestionale e amministrativo del Ciclo Attivo.

#### PREMESSA

Il processo coinvolge principalmente le seguenti aree:

- Ufficio amministrativo/crediti;
- Ufficio commerciale;
- Ufficio marketing;
- Ufficio spedizioni.

#### RILEVAZIONE FASI OPERATIVE DEL CICLO

Possiamo concettualmente suddividere il ciclo nelle seguenti fasi:

1. *Gestione Anagrafica*
2. *Gestione ordini di vendita*
3. *Spedizioni e fatturazione*
4. *Gestione Resi*
5. *Gestione incassi e insoluti*

##### 1. **Gestione Anagrafica**

La gestione anagrafica dei clienti viene effettuata utilizzando il sistema informativo AS400.

Nella **divisione lavaggio** l'inserimento di un nuovo cliente in anagrafica viene iniziato dall'ufficio commerciale. Il sistema comunica automaticamente via mail all'amministrazione l'inserimento di un nuovo codice. L'ufficio amministrativo verifica i dati inseriti e li completa aggiungendo termini di pagamento, fido, dati bancari, importanza e classificazione.

Eventuali modifiche vengono richieste dall'ufficio commerciale tramite la compilazione di un modulo apposito

Questo modulo dev'essere firmato per autorizzazione:

- dal Responsabile Commerciale;

- dal Local Controller;

Nella **divisione cottura** per inserire e modificare un cliente in anagrafica, è necessario compilare un modulo apposito inviato dall'ufficio commerciale a all'ufficio amministrativo, che crea l'anagrafica del nuovo cliente ed inserisce tutti i campi, compresi anche quelli coperti da password (termini di pagamento, fido, dati bancari, importanza e classificazione).

Questo modulo dev'essere firmato per autorizzazione:

- dal Responsabile Commerciale;
- dal Local Controller;

In **entrambe le divisioni** ad ogni modifica di alcuni campi specifici di anagrafica (termini di pagamento, fido, dati bancari, importanza e classificazione), al Controller arriva una mail automatica che indica cosa è stato modificato e la persona che ha effettuato la modifica. Viene inoltre popolato un database delle modifiche effettuate.

L'importo del fido è deciso previo accordo con l'ufficio commerciale:

- in particolare, per tutti i nuovi clienti, viene effettuato un controllo del fido tramite ricerca effettuata dall'Ufficio Crediti/Amministrazione, su di un portal di informazioni commerciali

## **2. Gestione ordini di vendita**

Gli ordini vengono inseriti dall'ufficio commerciale, ed i prezzi vengono popolati automaticamente dal sistema tramite un listino appositamente predisposto dall'ufficio marketing.

Gli ordini possono venire bloccati dal sistema, impedendone la spedizione nel caso in cui il cliente risulti fuori fido o con partite scadute.

## **3. Spedizioni e fatturazione**

In produzione sono visualizzati esclusivamente gli ordini non bloccati. Una volta che la merce è pronta, la produzione ne dà comunicazione all'ufficio commerciale, il quale a sua volta darà mandato all'ufficio spedizioni di procedere con l'invio; è l'ufficio spedizioni che stampa il documento di trasporto

L'ufficio commerciale per la divisione lavaggio e l'ufficio amministrativo per la divisione cottura, emettono la fattura sulla base dei DDT spediti

## **4. Emissione note Credito**

L'emissione delle note credito per errata fatturazione (errore nel conteggio di prezzi, sconti ecc) vengono richieste dell'ufficio commerciale tramite un apposito modulo, autorizzato da area manager e controller (anche dal direttore generale per importi superiori a 5mila euro).

L'emissione delle note credito per reso merce vengono richieste dell'ufficio commerciale tramite un apposito modulo per il reso merce che segue un iter specifico coinvolgendo l'ufficio qualità, e deve essere autorizzato da area manager, qualità e controller (anche dal direttore generale per importi superiori a 5mila euro).

#### **5. Gestione incassi e insoluti**

La gestione dell'incasso avviene a cura dell'ufficio amministrativo; l'abbinamento delle fatture con gli incassi ricevuti viene fatto manualmente ogni giorno.

La società ogni mese effettua le riconciliazioni bancarie, siglate dall'addetto dell'ufficio amministrativo e verificate e firmate dal Controller.

Viene successivamente effettuato il controllo sugli esiti Ri.Ba: se una ricevuta risulta insoluta, l'azienda provvede a sollecitare telefonicamente il cliente e può anche procedere con la concessione di ulteriore tempo per provvedere al saldo del debito. Se il sollecito non ha esito positivo e la società ritiene difficile il recupero del credito stesso, la pratica passa al legale o alla società di recupero crediti.

L'addetto amministrativo estrae ogni 15 giorni da AS400 l'aging/report dei clienti per divisione e agente.

L'iscrizione del fondo svalutazione crediti (eseguita dal controller) è fatta trimestralmente attraverso un'analisi specifica per singola posizione partendo dall'aging estratto e considerando tutte le singole situazioni e le comunicazioni ricevute dal legale.

#### **6. Gestione affidamento clienti**

La gestione del fido clienti è gestita dall'ufficio amministrativo.

Se il cliente all'inserimento dell'ordine ha raggiunto il limite di fido il sistema blocca eventuali ordini specificando la ragione del blocco (fuori fido o scaduto)

A seguito di analisi specifiche dell'ufficio crediti in collaborazione area manager e controller, si può decidere di procedere allo sblocco di alcuni clienti fuori fido.

## RILEVAZIONE CICLO PASSIVO

### RILEVAZIONE FASI OPERATIVE DEL CICLO

Possiamo concettualmente suddividere il ciclo nelle seguenti fasi:

1. Anagrafica fornitori;
2. Ordini di acquisto;
3. Ricezione merce;
4. Gestione fatture passive;
5. Gestione fatture da ricevere e NC da ricevere;
6. Pagamenti.

Sistema gestionale: AS400

#### 1. Anagrafica fornitori

##### **Selezione fornitore**

È l'Ufficio Acquisti che si occupa della stipulazione di accordi commerciali con i fornitori.

I parametri di selezione dei nuovi fornitori sono: competitività, certificazione di qualità ISO, caratteristiche specifiche del prodotto e rispetto dei tempi di consegna concordati.

La selezione viene effettuata dall'Ufficio Acquisti attraverso le conoscenze acquisite nel tempo, ricerche di mercato, test svolti di concerto con l'Ufficio Tecnico, internet.

Una volta individuato il fornitore, per i nuovi prodotti la procedura è la seguente:

1. invio al fornitore di una specifica tecnica del prodotto da acquistare;
2. ordine di un "campione" per far sì che la produzione lo possa testare;
3. ottenimento del benestare del laboratorio e se, il prodotto è di primo utilizzo, dell'approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico.

Nella divisione cottura si sta cercando di compattare il più possibile il numero di fornitori, eliminando i meno competitivi e cercando di utilizzare principalmente fornitori di gruppo o indicati dalla corporate.

##### **Modifica anagrafica**

Per la **divisione lavaggio**, l'inserimento dell'anagrafica viene iniziato dall'ufficio acquisti. L'ufficio amministrativo verifica i dati inseriti e li completa aggiungendo termini di pagamento e dati bancari

Per la **divisione cottura**, l'inserimento è effettuato interamente dell'ufficio amministrativo

#### 2. Ordini di acquisto

Gli ordini d'acquisto, si dividono in:

- ordini aperti gestiti a KAN BAN
- altri tipi di ordine

##### KAN BAN.

In entrambe le divisioni l'Ufficio Acquisti/Produzione genera la creazione di un nuovo cartellino KAN BAN.

L'inserimento degli importi contrattati è effettuato dall'Ufficio Acquisti ed è fondamentale per la gestione del KAN BAN, poiché esso riguarda gli ordini periodici di lotti standard a prezzi standard. Per gli acquisti KAN BAN.

Il controllo dell'esigenza d'acquisto viene effettuato giornalmente dagli addetti del magazzino o direttamente dalle linee produttive, i quali consegnano il cartellino del prodotto in esaurimento al responsabile di magazzino o ai responsabili di reparto che procedono all'invio degli ordini a fornitori.

Leggendo il cartellino con una pistola ottica collegata al sistema, viene generato in automatico un ordine standard che viene trasmesso al fornitore tramite fax digitale e registrato automaticamente a sistema con una numerazione progressiva. L'ordine spedito prende automaticamente il prezzo dal listino prezzi aggiornato inserito a sistema, gli ordini KAN BAN non possono essere modificati al momento. Anche il lead time e il numero dei lotti vengono inseriti automaticamente dal sistema informatico.

#### ALTRI TIPI DI ORDINE

L'Ufficio Acquisti si occupa dell'emissione degli ordini non a KAN BAN, che sono compilati manualmente: si ha un documento apposito da compilare; il prezzo viene caricato quando si compila il documento a sistema o eventualmente viene inserito manualmente controllando con il listino prezzi, se si tratta di merce speciale. Ad ogni modo, questi ordini prevedono l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Acquisti, L'autorizzazione può avvenire con firma dell'ordine o, molto più frequentemente, con semplice invio mail della comunicazione.

L'Ufficio Acquisti, come anticipato, stipula i contratti con i fornitori e, si occupa della risoluzione di anomalie con i prezzi in fattura.

A seconda dell'importo dell'ordine e della divisione all'interno dell'azienda, sono previsti differenti poteri di firma autorizzativa.

#### **3. Ricezione merce**

All'arrivo della merce viene effettuato un controllo tra quanto caricato a sistema come ordine di acquisto e quanto effettivamente ricevuto. Le bolle sono registrate in accettazione dall'addetto del magazzino L'inserimento dei dati del DDT a sistema consente di richiamare l'ordine e quindi creare un collegamento automatico tra i due documenti. Viene apposto un timbro con la dicitura "*registrato*" e viene indicato manualmente (sulla bolla) il numero interno BEM (bolla di entrata merce). L'addetto/a del magazzino procede poi al contestuale scarico del relativo ordine KAN BAN e carico della BEM a sistema.

#### **4. Gestione fatture passive e contabilizzazione**

Le fatture pervengono all'Ufficio Contabilità dove l'impiegato richiama a sistema la bolla per controllare la corrispondenza dei dati in fattura ed effettua la registrazione, apponendo un timbro sulla fattura.

Nel caso siano presenti delle differenze nei prezzi fra quanto caricato a sistema in base all'ordine e quanto fatturato dal fornitore, la fattura viene segnalata direttamente all'Ufficio Acquisti.

L'Ufficio Acquisti quindi indaga sulle motivazioni alla base del delta, il quale può derivare da:

- Un mancato aggiornamento dei prezzi del listino;
- Una variazione effettuata dal fornitore senza previa autorizzazione, ed in tal caso l'Ufficio Acquisti prende contatti con il fornitore per l'ottenimento di una nota di credito.

#### **5. Gestione fatture da ricevere e note da ricevere**

Mensilmente il controller estraggono da sistema un report mensile di tutte le BEM valorizzate ancora aperte, ossia a cui non corrisponde ancora la registrazione della fattura; controllano tale report e stanziavano il relativo accantonamento a fatture da ricevere per il report mensile.

Per le note credito da ricevere alla fine dell'anno il Controller interroga l'Ufficio Acquisti, il quale effettua una verifica delle bolle di reso non ancora chiuse con l'arrivo della Nota Credito, e sulla base di questa valutazione viene fatto l'accantonamento.

## **6. Pagamenti**

L'addetto alla contabilità fornitori estrae da sistema le posizioni in scadenza e lancia da sistema la predisposizione dell'elenco delle fatture da pagare. Questo serve per generare a sistema una situazione provvisoria del fornitore che risulta in pagamento.

Tramite home banking l'addetto carica l'estrazione delle fatture generate poco prima dal sistema informativo, generando una distinta di pagamenti. Questo flusso deve essere autorizzato da 2 persone con potere di firma.

### **6.1 Riconciliazioni**

Mensilmente, in concomitanza con la ricezione dell'estratto conto bancario, l'addetto della contabilità provvede a verificare che i saldi bancari siano corrispondenti a quelli contabili. Dopo che la riconciliazione viene firmata per controllo dall'addetto e verificata dal Controller Fabio Munaro

## RILEVAZIONE CICLO IMMOBILIZZAZIONI

### SCOPO

Scopo del presente Memorandum è descrivere il processo operativo, gestionale e amministrativo del Ciclo Immobilizzazioni.

### MEMO

Il ciclo immobilizzazioni può essere suddiviso in alcune fasi principali:

1. Proposta d'investimento
2. Acquisto del cespite
3. Ricevimento del cespite
4. Contabilizzazione del cespite acquistato
5. Libro cespiti e processo di ammortamento
6. Dismissione cespiti
7. Inventario fisico

#### **1. Proposta d'investimento**

La richiesta di acquisto di un nuovo cespite viene inoltrata dall'area interessata all'acquisto del cespite all'Ufficio Produzione/Ufficio Tecnico che effettua delle ricerche sul mercato al fine di identificare il fornitore in grado di garantire un miglior rapporto qualità/prezzo.

La richiesta di acquisto è effettuata compilando un modulo di acquisto e deve essere autorizzata tramite l'apposizione della firma di coloro che detengono il potere di firma deliberato dall'Assemblea. Come da policy di gruppo, in linea generale, per gli acquisti di importo complessivo inferiore a \$ 75.000, è sufficiente l'approvazione interna, altrimenti è necessaria l'approvazione da parte della casa madre, con firme di soggetti differenti a seconda dell'importo di spesa sostenuto. Tale modulo è necessario solo nel caso di richieste relative all'acquisizione di nuove immobilizzazioni.

Per gli investimenti superiori a 75.000 \$ è possibile inoltrare la richiesta di investimento alla casa madre direttamente tramite un portale interno.

#### **2. Acquisto del cespite**

Una volta che l'investimento è stato autorizzato, la richiesta viene consegnata all'Ufficio acquisti che emette l'ordine di acquisto e provvede a contattare il fornitore. L'ordine di acquisto deve essere autorizzato dal responsabile dell'Ufficio.

#### **3. Ricevimento del cespite**

All'arrivo di nuovi cespiti viene effettuato il controllo della conformità e vengono archiviate in modo cartaceo fattura e richiesta di investimento.

#### **4. Contabilizzazione del cespite**

La contabilizzazione di un cespite avviene al ricevimento della fattura. L'addetto dell'Ufficio contabilità provvede ad effettuare i controlli delle quantità e del valore riportato in fattura, nella BEM e nell'ordine di acquisto inserito a sistema, e solo successivamente provvede a registrare la fattura. Al momento della registrazione della fattura viene attribuito un codice cespite all'immobilizzazione acquisita (riportato sulla fattura) e si registra l'immobilizzazione tra i cespiti.

Nel caso di macchinari dove è richiesto un collaudo o comunque una verifica per controllare l'effettivo funzionamento degli stessi, il responsabile della contabilità richiede all'Ufficio Tecnico o al responsabile delle manutenzioni un benestare.

Tutte le fatture di acquisto registrate a cespite vengono passate dalla contabilità ai Controlleri quali effettuano un ulteriore controllo sulle stesse al fine di assicurarsi che i documenti relativi ai cespiti siano stati correttamente registrati ed archiviati.

Per quanto riguarda il pagamento della fattura non è necessaria alcuna autorizzazione aggiuntiva: essa è già richiesta a monte con la richiesta d'investimento.

#### **5. Libro cespiti e processo di ammortamento**

Trimestralmente al fine di verificare la correttezza delle registrazioni nel libro cespiti e in contabilità, viene controllato che il totale indicato nel libro cespiti corrisponda con l'importo totale dei vari mastrini delle immobilizzazioni. L'ammortamento di ciascun cespite è calcolato mensilmente: il responsabile della contabilità con la supervisione del Controller elaborano a fine mese il calcolo dell'ammortamento annuale di tutti i cespiti.

#### **6. Dismissione cespiti**

La dismissione di un cespite è richiesta dal capo del reparto in cui si trova il cespite e richiede un processo autorizzativo simile a quello necessario per l'acquisto. Le autorizzazioni per la dismissione di un cespite dipendono dalla tipologia di cespite: la richiesta è infatti diversa a seconda dell'ufficio che necessita di dismettere il cespite. Ogni ufficio dà comunicazione della necessità di un nuovo cespite, e già effettua un'analisi per stabilire se il cespite da dismettere può essere venduto o rottamato o dato al fornitore per avere sconti sul nuovo. L'ufficio effettua tutte le sue valutazioni e poi porta al Controller un riepilogo con le considerazioni finali.

Una volta ottenuta l'autorizzazione per la dismissione del cespite, il controller avvisa il back office per procedere con l'emissione di una fattura di vendita; la fattura è registrata in contabilità che contestualmente provvede a registrare manualmente nel sistema di gestione dei cespiti la dismissione.

#### **7. Inventario fisico**

L'inventario fisico viene effettuato con cadenza triennale.

## RILEVAZIONE CICLO MAGAZZINO

### MEMO

Per una maggiore comprensione, il ciclo è stato suddiviso in diverse fasi:

1. Gestione anagrafica magazzino
2. Arrivo della merce
3. Ordine di produzione
4. Scarico da sistema
5. Sistema gestionale del magazzino
6. Inventario fisico
7. Cut-off
8. Valorizzazione
9. Fondo obsolescenza

Riportiamo di seguito la descrizione di ciascuna fase del processo.

#### **1. Anagrafica Magazzino**

L'inserimento in anagrafica di nuovi codici prodotto è riservata al solo Ufficio Tecnico.

L'inserimento in anagrafica della merce viene effettuata dall'Ufficio Tecnico inserendo una serie di informazioni, quali: il nome della materia prima, il nome del fornitore, il codice articolo, tipologia merceologica ecc.

#### **2. Arrivo della merce**

Al momento dell'arrivo della merce, dietro un ordine di acquisto emesso dall'Ufficio Acquisti, l'addetto del magazzino provvede ad effettuare un controllo manuale sulla bolla per verificare che la quantità di merce ricevuta sia effettivamente quella ordinata; l'addetto, inoltre, provvede ad effettuare anche un controllo circa l'integrità e la conformità della merce stessa.

Una volta effettuato tale controllo, la merce viene stoccata nella zona accettazione e viene effettuato il carico del DDT a magazzino.

Al momento del carico del DDT viene stampata dal sistema una BEM (Bolla di Entrata Merce), per l'ubicazione, la quale riporta gli stessi dati del DDT (codice + quantità) con l'aggiunta dell'ubicazione propria del magazzino.

La merce viene quindi presa in consegna dall'addetto del magazzino il quale provvede a porla nell'area indicata sulla BEM. Verificata la corrispondenza tra quanto riportato sulla bolla e quanto ricevuto e sistemata la merce nell'apposita area, l'addetto firma la BEM e riconsegna DDT e BEM all'ufficio contabilità per la fatturazione.

Se il materiale è soggetto al controllo qualità, il magazziniere non può stoccare la merce prima che il Controllo di Qualità ponga un timbro e la firma sulla BEM per ubicazione. Solo una volta che è stato ottenuto il benestare, il magazziniere verifica la corrispondenza tra quantità sulla BEM e quantità ricevuta apponendo un visto sulla bolla e sistema la merce nell'apposita area.

Le merci soggette al controllo qualità sono identificate in anagrafica: il Controllo Qualità spunta la voce "controllo" in anagrafica, in modo che al momento della stampa della BEM vi sia identificazione dei pezzi soggetti al controllo.

Nel caso risulti della merce rotta o mancante il magazziniere effettua una riserva nel bollettino del corriere. Successivamente il controllo qualità verifica se la merce ha subito danni. In caso la merce abbia subito danni il controllo qualità contatta il trasportatore o il Fornitore per verificare le responsabilità, in caso negativo la merce segue l'iter classico.

### **3. Ordine di produzione**

La Società utilizza un'applicazione del sistema informativo AS400 la quale permette la visualizzazione dei pezzi da produrre precedentemente immessi dall'ufficio commerciale.

La pianificazione della produzione viene fatta settimanalmente dall'Ufficio Pianificazione insieme all'Ufficio Produzione sulla base degli ordini ricevuti dai clienti. L'Ufficio Pianificazione provvede poi ad inviare la pianificazione settimanale suddivisa per linea e per giorno alla Produzione; il responsabile dell'area produttiva verifica a sistema i codici da produrre. Il programma settimanale riporta il codice del PF, le quantità e la linea di produzione.

### **4. Scarico da sistema**

Alla fine del processo produttivo, nel momento in cui la merce risulta pronta per essere spedita, viene effettuato un controllo automatico: nello specifico il sistema gestionale, nel momento in cui il prodotto finito risulta completo, carica il PF a magazzino e scarica tutte le MP utilizzate nel processo di produzione.

### **5. Spedizione**

Giornalmente l'Ufficio Commerciale passa all'ufficio spedizioni le informazioni degli ordini caricati a sistema che devono partire. L'ufficio spedizioni passa le informazioni agli addetti al magazzino per la predisposizione del carico attraverso l'invio di una lista di prelievo determinata a sistema sulla base dell'ordine. Il materiale viene stoccato su una fila in magazzino. Dopo aver controllato la corrispondenza della merce preparata con quanto riportato nella lista prelievi (la quale riporta le quantità dell'ordine del cliente), il magazziniere appone un visto sulla lista prelievi e la consegna all'ufficio spedizioni che provvede ad emettere il DDT che ha numerazione progressiva. Lo scarico del magazzino avviene con l'emissione del DDT. Il richiamo dell'ordine per la creazione del DDT avviene in automatico.

La macchina, avendo attaccata all'etichetta un RFID che riporta il codice macchina e la matricola, viene riconosciuta dal sistema il quale da un ok se la macchina corrisponde all'ordine altrimenti segnala l'errore al magazziniere.

### **6. Sistema di gestione del magazzino**

Il sistema gestionale, utilizzato nella gestione del magazzino, risulta essere integrato con il sistema contabile AS400. Quindi, nel momento di ricezione della merce, il carico avviene in entrambi i sistemi contemporaneamente. Stesso processo avviene nel momento di scarico della merce dal magazzino.

## **7. Inventari**

La Società effettua inventari fisici sulle materie prime (componenti e lamiera) e sul prodotto finito, ogni anno verso novembre.

Per alcuni componenti e materie prime vengono effettuati dei conteggi mensili o trimestrali.

Per i prodotti finiti, invece la conta viene effettuata mensilmente.

## **8. Valorizzazione magazzino**

La valorizzazione del magazzino a costo medio ponderato viene effettuata automaticamente dal sistema. Mensilmente su alcuni codici a campione il responsabile magazzino verifica che il sistema abbia elaborato i dati correttamente.

Questo lavoro viene fatto sul prodotto finito. Viene verificato visivamente se nella stampa finale ci sia il costo medio dell'articolo e che quest'ultimo sia corretto.

La valorizzazione del magazzino in AS400 avviene al Costo Medio Ponderato.

Ai fini della chiusura mensile, viene effettuata la scrittura di rilevazione delle rimanenze, il 31.12 la scrittura diventa definitiva con impatto sul bilancio.

## **9. Fondo svalutazione magazzino**

La società per la determinazione della svalutazione del magazzino segue la procedura stabilita a livello corporate dalla ITW. I prodotti sono suddivisi in tre categorie:

1. *Active*: se la quantità di un prodotto in giacenza è uguale o minore alla quantità utilizzata negli ultimi sei mesi. Di questa categoria fanno parte di default i codici creati negli ultimi 12 mesi.
2. *Slow-moving*: se la quantità di un prodotto in giacenza è maggiore rispetto alla quantità di prodotto utilizzata negli ultimi sei mesi ma c'è stato un utilizzo negli ultimi 12 mesi.
3. *Obsolete*: se la quantità di prodotto in giacenza non è stata utilizzata negli ultimi 12 mesi, il prodotto è definito obsoleto. In questa categoria rientrano anche i prodotti che secondo il management non possono avere un utilizzo futuro.

Le percentuali di svalutazione applicate alle tre categorie sono rispettivamente 0%, 50% e 90%.

## **RILEVAZIONE CICLO PERSONALE**

### **MEMO**

La rilevazione del ciclo operativo del personale è suddivisa in sei fasi principali:

1. Anagrafica dipendente;
2. Rilevazione delle presenze;
3. Calcolo delle retribuzioni e contabilizzazione costi del personale;
4. Liquidazione degli stipendi;
5. Gestione note spese;
6. TFR

#### ***1. Anagrafica dipendente***

Al momento dell'assunzione di un nuovo dipendente, quest'ultimo firma la lettera di assunzione la quale viene controfirmata per accettazione dal Direttore Generale

La responsabile del personale provvede a comunicare allo studio paghe tutti i dati relativi al nuovo dipendente affinché provveda a creare una nuova anagrafica.

In caso di successive modifiche dell'anagrafica relativamente all'inquadramento o alla retribuzione, la variazione deve essere comunicata ed approvata dal Direttore Generale. La modifica è poi comunicata, via mail o tramite consegna a mano della documentazione, dalla responsabile allo Studio Paghe, che modifica i dati in anagrafica. Si segnala che per le variazioni salariali dei Dirigenti è necessaria anche l'approvazione della capogruppo.

Per quanto riguarda l'iter di dimissioni/licenziamenti, la richiesta va inviata all'ispettorato del lavoro. Tale richiesta deve essere firmata dal dipendente e dall'incaricato per convalida. La responsabile del personale verifica la documentazione predisposta e provvede a comunicare le dimissioni/il licenziamento allo studio paghe affinché provveda ad eliminare il dipendente dall'anagrafica.

Le dimissioni valide per legge sono quelle che arrivano tramite CAF. Il dipendente per questioni di preavviso deve dare le dimissioni in tempo utile con rispettiva lettera.

#### ***2. Rilevazione delle presenze***

Le presenze dei lavoratori sono rilevate attraverso un sistema di badge detto CENTRO PAGHE e sono poi elaborate in ambiente informatico. Tutto il personale, ad eccezione dei dirigenti, dei quadri e degli Area Manager, utilizza il badge in entrata ed in uscita dall'azienda.

Si rileva che in caso di assenza per malattia e in caso di permesso, il dipendente deve informare immediatamente la responsabile del personale. Inoltre, in caso di permesso, il dipendente deve fornire un apposito giustificativo firmato per autorizzazione dal proprio responsabile. Ogni settimana la responsabile del personale, interroga il sistema e controlla le timbrature dei dipendenti; se risultano assenze o anomalie indaga sulla motivazione contattando i responsabili dei dipendenti coinvolti. Dopo aver ricevuto dai dipendenti i giustificativi firmati dai responsabili, provvede ad inserire la giustificazione a sistema correggendo l'anomalia.

Alla fine di ogni mese, dopo aver provveduto alla correzione di tutte le anomalie, la responsabile del personale estrae un file riassuntivo delle presenze e lo invia allo studio paghe per l'elaborazione dei cedolini.

#### ***3. Calcolo delle retribuzioni e contabilizzazione dei costi del personale***

Il calcolo delle retribuzioni è effettuato mensilmente dallo Studio Paghe sulla base del file presenze inviato dalla responsabile del personale. Lo Studio, una volta calcolate le retribuzioni, invia alla Società il report relativo alle buste paghe e ai contributi da pagare tramite F24. Sulla base di quanto comunicato dallo Studio, l'addetto della contabilità effettua le scritture contabili relative alle retribuzioni e ai contributi.

La responsabile del personale, una volta ricevute le buste paghe dallo studio, effettua un controllo visivo a campione sulla loro correttezza e nei casi in cui sia intervenuta una modifica dello stipendio di un dipendente, viene verificata che tale variazione sia stata effettivamente applicata.

In caso vi siano differenze con gli stipendi liquidati precedentemente, viene verificato che tale differenza sia giustificata: ad esempio, nel caso di aumento della retribuzione si verifica la presenza della lettera firmata dal Direttore Generale.

#### **4. Liquidazione degli stipendi**

La liquidazione degli stipendi avviene mensilmente, in genere intorno al giorno 10 del mese, sulla base delle competenze maturate nella mensilità precedente. Il pagamento dei dipendenti avviene mediante bonifico bancario. La responsabile del personale effettua la predisposizione della disposizione tramite remote banking che viene poi autorizzata con firma digitale congiunta di due persone con potere di firma,

#### **5. Note spese**

A partire dal 2018 le note spese dei dipendenti considerati abituali viaggiatori vengono gestite all'interno dell'applicativo WEB based "Concur"

Le note spese occasionali vengono ancora gestite su apposito modulo Excel da compilare e stampare.

La nota spese deve essere inserita su base mensile (o cadenza inferiore).

La nota spese deve essere completa in ogni sua parte ed indicare la ragione del viaggio, il tipo di spesa, l'importo pagato e deve essere supportata dai giustificativi di spesa (scontrino, fattura, ricevuta, ordine web)

La nota spese deve essere approvata dal proprio responsabile (approvazione elettronica su Concur o tramite firma sul modulo stampato)

Una volta approvata dal responsabile la nota spese viene verificata dalla contabilità.

Una volta approvata la nota spese viene posta in pagamento in una delle tre modalità di seguito indicate:

-se la nota spese è su Concur il pagamento è automatico, bonifico gestito da Concur e addebito sul conto aziendale, verificato dalla contabilità

-se la nota spese è cartacea, questa viene rimborsata tramite bonifico o per cassa se l'importo è contenuto (inferiore ai 200 eur)

Solamente le spese per cassa passano pertanto dalla signora Masiero. La società in entrambi i casi provvede a dare comunicazione delle note spese rimborsate allo studio paghe unitamente alle comunicazioni sopra descritte in modo tale che quest'ultimo possa rilevare il rimborso sul cedolino del dipendente.

#### **6. TFR**

Il TFR è gestito completamente dal consulente del lavoro (Studio Giarola). La Società provvede solamente alla registrazione contabile di quanto gli viene comunicato.

# Parte speciale

<b>Società</b>	Eurotec S.r.l., con sede legale in Legnago (VR) Viale Europa, 24
----------------	--

<b>Cronologia</b>	
<b>Data</b>	<b>Breve descrizione modifica</b>
Settembre 2008	Adozione del Modello
Settembre 2012	Aggiornamento a seguito dell'introduzione di nuovi reati presupposto
Settembre 2017	Aggiornamento del Modello nella Parte Generale. Introduzione nuovi reati presupposto e modifica Parte Speciale. Aggiornamento Allegati

# Indice

## PARTE SPECIALE

<b>1. Reati contro la pubblica amministrazione .....</b>	
1.1 I reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto .....	
1.2 Norme generali di comportamento .....	
<b>2. Reati societari.....</b>	
2.1 I reati di cui all'articolo 25-ter del Decreto .....	
2.2 Norme generali di comportamento .....	
<b>3. Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.....</b>	
3.1 I reati di cui all'articolo 25-septies del Decreto .....	
3.2 Norme generali di comportamento .....	
3.3 Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro .....	
<b>4. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita e autoriciclaggio.....</b>	<b>24</b>
4.1 I reati di cui all'articolo 25-octies del Decreto .....	24
4.2 Norme generali di comportamento .....	26
<b>5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati .....</b>	<b>28</b>
5.1 I reati di cui all'articolo 24-bis del Decreto .....	28
5.2 Norme generali di comportamento .....	36
<b>6. Delitti contro l'industria e il commercio .....</b>	<b>38</b>
6.1 I reati di cui all'articolo 25-bis.1 del Decreto .....	38
6.2 Norme generali di comportamento .....	42
<b>7. Reati ambientali.....</b>	<b>43</b>

7.1 I reati di cui all'articolo 25-undecies del Decreto .....	43
7.2 Norme generali di comportamento .....	49

## **8. Corruzione tra privati – Istigazione alla corruzione tra privati**

8.1 Il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, c.c.) previsti nell'art. 25 ter del d. lgs. 231/01 .....	
8.2 Norme generali di comportamento .....	

## **9. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro .....**

9.1 Il reato di cui all'articolo 25-duodecies del Decreto .....	
9.2 Il reato di cui all'art. 25-quinquies del Decreto .....	
9.3 Norme generali di comportamento .....	

## **10. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e il strumenti o segni di riconoscimento .....**

10.1 I reati di cui all'articolo 25-bis del Decreto .....	
10.2 Norme generali di comportamento .....	

## **11. Reati transnazionali e delitti di criminalita' organizzata .....**

11.1 I reati di cui all'articolo 24-ter del Decreto .....	
---	--

## **12. Aree e Attività sensibili**

### **Allegati – parte Speciale .....**

- e. Mappatura dei rischi potenziali della Società Eurotec S.r.l.: Aree e Attività sensibili

# 1. Reati contro la Pubblica Amministrazione

## 1.1 I reati di cui gli articoli 24 e 25 del d. lgs. N.231/01

I reati riportati nel presente capitolo presuppongono l'instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri<sup>1</sup>.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

### **Truffa (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.)**

*“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:*

*1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

*2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1, 2° comma del D. Lgs. n. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”. Si riporta, nel seguito, un elenco esemplificativo e non esaustivo di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (Presidenza della Repubblica, Parlamento Italiano, Senato della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Corte Costituzionale, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti, ecc.), Enti Territoriali (Regioni, Province, Comuni), Forze Armate di Polizia (Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore dell'Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, SISDE - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica), Organi garanti di nomina parlamentare (AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero, AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Autorità, Comitati, Commissioni (Autorità per l'energia elettrica e il gas, CONSOB - Commissione nazionale per la società e la borsa, ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), altre Istituzioni ed Enti Pubblici (ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, INEA - Istituto nazionale di economia agraria, INFN - Istituto nazionale per la fisica della materia, INFN - Istituto nazionale di fisica nucleare, INPDAl - Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ISS - Istituto superiore di sanità, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione del lavoro e della sicurezza, Monopoli di Stato, Poste Italiane, Protezione Civile, Servizio Sanitario Nazionale, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio, Agenzia del demanio, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ANCITEL - Rete telematica dei Comuni d'Italia, UPITEL - Rete telematica delle Province Italiane, Camere di commercio, Università ed enti di ricerca, Ambasciate e consolati italiani all'estero, Medico di guardia, Il Farmacista - in qualità di incaricato di pubblico servizio, Il Direttore Sanitario di una casa di ricovero e cura, ecc.).

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".*

\* \* \*

Il reato di truffa appartiene al novero dei delitti contro il patrimonio.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D. Lgs. n. 231/01, è necessario che questo reato sia posto in essere ai danni dello Stato o di altro ente pubblico dai Soggetti Apicali e/o dai Soggetti Sottoposti.

La fattispecie può realizzarsi, ad esempio, quando nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, per ottenere licenze o autorizzazioni, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere od incomplete (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione o la concessione.

#### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

*"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".*

\* \* \*

Il reato si configura qualora la condotta di truffa prevista dall'art. 640 c.p. di cui sopra abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

#### **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

*"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".*

\* \* \*

Il reato si realizza nel caso in cui finanziamenti precedentemente ottenuti non vengano destinati alle finalità ed entro i termini per cui sono stati erogati.

#### **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.*

\* \* \*

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto dall'art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento dell'indebito ottenimento.

Avendo natura residuale, il reato si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), per la cui sussistenza è, viceversa, necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

#### **Frode informatica (art. 640-ter, 1° comma, c.p.)**

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.*

\* \* \*

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

La condotta si realizza anche tramite l'alterazione di sistemi informatici per la successiva produzione di documenti attestanti fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse della Società già trasmessi alla Pubblica Amministrazione.

## Concussione (art. 317 c.p.)

*“Il pubblico ufficiale<sup>2</sup> o l'incaricato di un pubblico servizio<sup>3</sup> che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni<sup>4</sup>.”*

\* \* \*

Presupposto per la commissione del reato in questione è la condotta di costrizione posta in essere dal pubblico ufficiale ai danni della vittima del reato.

In altri termini, *“si ha costrizione o induzione, e cioè esercizio di una pressione psichica da parte del pubblico ufficiale (N.d.R.: o incaricato di pubblico servizio) sul privato tale da coartarne la volontà, tutte le volte in cui l'abuso della qualità acquista una preminente importanza prevaricatrice, creando nel soggetto passivo (N.d.R.: vittima del reato) quella situazione di soggezione che esclude ogni possibilità di posizione paritaria tra i due soggetti e che caratterizza il reato di concussione<sup>5</sup>.”*

Il reato in esame presenta profili di rischio limitati ai fini del D. Lgs. n. 231/01: trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati (pubblico ufficiale), la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio della Società, concorrono nel reato del pubblico ufficiale, ad esempio attraverso un'attività di intermediazione tra il coartato o vittima del reato ed il pubblico ufficiale<sup>6</sup>.

## Corruzione

### Articolo 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

*“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.*

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 357 c.p.: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

*Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.*

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 358 c.p. *“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”.*

<sup>4</sup> Secondo l'attuale disciplina codicistica, ciò che rileva è l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), essendo stata ormai accolta una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo “oggettivo”. Così, una banca di diritto privato svolge attività privatistica nell'intrattenere rapporti di conto corrente bancario con la propria clientela; svolge, invece, una pubblica funzione allorché riscuote le imposte, rilasciando documentazione certificativa dell'avvenuto versamento (Cass. Pen., sent. n. 3882/97). Ancora, sono stati considerati pubblici ufficiali: gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'ente concedente (Cass. Pen., sent. n. 1806/93 e sent. n. 5116/98); i dipendenti dell'ente delle Ferrovie dello Stato, anche dopo la sua trasformazione in S.p.A., poiché questo conserva le caratteristiche proprie dell'originaria natura pubblicistica (Cass. Pen., sent. n. 10027/00). Allo stesso modo, sono stati considerati incaricati di pubblico servizio: gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sent. n. 3403/97), gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smistamento della corrispondenza, anche dopo che l'ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen., sent. n. 10138/98).

<sup>5</sup> Così testualmente: Cass. Pen., sent. n. 164977/84.

<sup>6</sup> A questo proposito, la Corte di Cassazione in un caso di concorso in concussione ha ritenuto che: *“Nella concussione posta in essere mediante l'intermediazione di un privato, occorre che la vittima abbia la consapevolezza che il denaro od altra utilità è voluto effettivamente dal pubblico ufficiale, attraverso l'intermediazione del correo, fattosi portatore delle richieste del funzionario. Ne consegue che il pubblico ufficiale deve essere esattamente individuato, benché non nominativamente, poiché a lui va riferito lo stato di soggezione e coartazione venutosi a determinare nella persona offesa”* (Così: Cass. Pen., sent. n. 1319/94).

Articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

*“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.*

Articolo 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

*“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.*

Articolo 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti al primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.*

\* \* \*

Si tratta di fattispecie di reato che potenzialmente ed in astratto possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

- (a) I reati di corruzione (artt. 318 e 319 c.p., sopra riportati) si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale <sup>7</sup> si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Questi reati si configurano altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico ufficiale.

Ad esempio, sussiste la commissione dei reati in questione quando il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, velocizza o abbia velocizzato una pratica, la cui evasione è di propria competenza, oppure quando garantisca o abbia garantito l'illegittima aggiudicazione di una gara.

- (b) Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319-ter c.p. sopra riportato, esso si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale<sup>8</sup> denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo

<sup>7</sup> Per quanto riguarda l'applicabilità anche agli incaricati di un pubblico servizio delle fattispecie delittuose previste agli artt. 318 e 319 c.p. vale la pena di riportare di seguito quanto statuito dall'art. 320 c.p., espressamente richiamato all'art. 25, 4° comma, del D. Lgs. n. 231/01: *“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.*

<sup>8</sup> L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato che l'art. 320 c.p., nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio, si limita a citare gli artt. 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l'art. 319-ter c.p.

ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio: tutto ciò allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 319-ter c.p. il Soggetto Apicale e/o il Soggetto Sottoposto che corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione di un procedimento giudiziario.

- (c) Per quanto riguarda il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, si configura, qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio induca taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità abusando della sua qualità e dei suoi poteri.

Tale fattispecie punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che interviene, in qualità di intermediario, affinché la propria vittima sia portata a riconoscere utilità al medesimo o ad un terzo soggetto.

- (d) Le ipotesi di corruzione indicate agli artt. 318, 319 e 319-ter c.p. si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale<sup>9</sup>.
- (e) Per le finalità e gli scopi perseguiti dal Modello, l'esposizione delle fattispecie di reato di corruzione sopra operata non sarebbe completa ed esaustiva, se non venissero riportate di seguito le disposizioni contenute nel Codice Penale relative alle conseguenze negative per il corruttore del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico servizio.

A questo proposito, l'art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) prevede espressamente che: *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”*.

Inoltre, secondo quanto previsto all'art. 322 c.p., 1° 2° e 3° comma, (Istigazione alla corruzione): *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”*. Ne consegue che sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli artt. 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p. sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la dazione di denaro od altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo, poiché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non hanno accettato tale dazione<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> In altri termini, *“mentre nella corruzione (...) i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul <pactum sceleris>, nella concussione il dominus dell'illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità e del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sottostare all'indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa”* (così: Cass. Pen., sent. n. 2265/00).

<sup>10</sup> Sotto il profilo delle finalità contemplate dal D. Lgs. n. 231/01, vi sarà una responsabilità dell'Ente nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti offrano o promettano ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per compiere o

- (f) La corruzione rileva anche nel caso in cui sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Di conseguenza, il corruttore o l'istigatore alla corruzione soggiace alle medesime pene indicate agli artt. 321 e 322 c.p. qualora il denaro o l'utilità sono offerti o promessi:
- (i) *“ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
  - (ii) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
  - (iii) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
  - (iv) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
  - (v) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio”<sup>11</sup>;*
  - (vi) *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”<sup>12</sup>.*

Per completezza si richiama l'art. 320 c.p., a mente del quale *“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio”.*

## 1.2 Norme generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti, nonché da Soggetti Terzi che intervengono, a qualsiasi titolo, nei processi descritti al paragrafo precedente e che svolgono le attività a rischio reato identificate nella mappatura allegata (i **“Destinatari”**).

I Destinatari sono consapevoli che l'attuazione ed adozione di comportamenti che possano, anche solo in astratto, configurare gli estremi di reati sono fermamente respinti e impediti, con ogni mezzo, dalla Società, la cui policy aziendale è fortemente orientata verso la maggiore trasparenza e correttezza possibile nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i Soggetti Terzi.

Ai Destinatari, quindi, è fatto in primo luogo obbligo rispettare, nello svolgimento della loro attività lavorativa o professionale, le norme comportamentali previste nel Codice Etico di Gruppo.

In ogni caso, il processo decisionale vigente in Società è basato sui seguenti criteri e principi:

aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato all'Ente un interesse o un vantaggio. Qualora, viceversa, i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti abbiano tentato di corrompere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ma questi ultimi non abbiano accettato la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità (artt. 322, 1° e 2° comma, c.p.), ai fini della punibilità dell'Ente sotto il profilo del D. Lgs. n. 231/01, occorrerà verificare concretamente se, ciononostante, ne sia derivato un interesse od un vantaggio in capo all'Ente.

<sup>11</sup> Così testualmente: art. 322-bis, 1° comma, c.p.

<sup>12</sup> Così testualmente: art. 322-bis, 2° comma, n. 2, c.p.

- a) ogni processo e ogni attività a rischio reato è supportata da debita evidenza scritta (e-mail, rapporti scritti, comunicazioni scritte o corrispondenza). In particolare, ciascun Destinatario coinvolto, nell'ambito dei processi sopra descritti, nell'esercizio di un'attività a rischio reato deve agire in virtù di evidenze scritte – deleghe scritte, istruzioni operative, atti e documenti di immediata consultazione – che descrivono i profili salienti delle attività o fasi di attività specificamente intraprese o da intraprendere;
- b) non vi è mai identità soggettiva tra coloro che pongono concretamente in essere un'attività a rischio reato e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie o di autorizzarla;
- c) le predette risorse economiche e finanziarie sono sempre puntualmente contabilizzate, in modo da averne debita evidenza scritta;
- d) i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari di:

- 1) rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico di Gruppo;
- 2) rispettare le procedure ed i protocolli interni che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente capitolo, con particolare riferimento alla policy globale anticorruzione Illinois Tool Works Inc..

Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- 1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01;
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- 3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o dei soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

## 2. Reati societari

### 2.1 I reati di cui all'articolo 25-ter del d.lgs n. 231/01

Le norme penali contenute rispettivamente negli articoli 2621, 2621-bis, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2632, 2633, 2635, 2635-bis, 2636, 2637 e 2638, c.c. – così come riformulate dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, emanato in attuazione della Legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366 in materia di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali – trovano espresso accoglimento nell'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01.

Le modifiche al falso in bilancio apportate dalla Legge 69/15 impattano sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti. Nella formulazione precedente l'ambito applicativo delle disposizioni in esame restringeva il novero dei reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori, ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza, laddove la realizzazione del fatto fosse imputabile ad una violazione dei doveri di vigilanza imposti dagli obblighi inerenti la loro carica. Il nuovo testo dell'art. 25-ter ex D.Lgs. 231/2001, conformemente alle altre disposizioni sanzionatorie previste dal Decreto, si limita invece a disporre l'applicazione delle sanzioni pecuniarie *“in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile”*, stabilendole l'entità.

Nella nuova formulazione è eliminato qualsiasi riferimento alla nozione di “interesse” della società, al novero dei soggetti dalle cui azioni possono derivare le conseguenze sanzionatorie per l'ente e ai criteri di imputazione oggettiva dell'illecito, ritenendo, pertanto, ammissibile la perpetrazione dei reati societari anche da enti che svolgono la loro attività in forma diversa da quella societaria.

Ai fini del presente Modello, tenuto peraltro conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni<sup>13</sup>:

#### **False comunicazioni sociali**

##### **False comunicazioni sociali (art. 2621, c.c.)**

*“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.*

##### **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis, c.c.)**

<sup>13</sup> Gli articoli 2623, c.c., *Falso in Prospetto*, 2637, c.c., *Aggiotaggio*, 2638, c.c., *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*, non sono stati inseriti in quanto le fattispecie ivi previste non appaiono riferibili direttamente ed indirettamente alla realtà societaria.

*“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.*

### **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, c.c.)**

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono”.*

\* \* \*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Le nuove disposizioni legislative sono finalizzate a ricondurre le false comunicazioni sociali, precedentemente configurate quali reati contravvenzionali e illeciti amministrativi, al novero dei delitti punibili con la pena della reclusione. Le relative fattispecie conservano la natura di “reato proprio” (in quanto realizzabile unicamente da soggetti qualificati) configurandosi come reati di pericolo perseguibili d’ufficio e a seguito di querela per le sole società che non superano le c.d. soglie di fallibilità.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è quello della trasparenza, completezza e correttezza dell’informazione societaria.

Di particolare rilevanza è la decisione del Legislatore di eliminare le soglie di punibilità, che limitano in modo consistente la possibilità di imputare il reato al soggetto agente e di introdurre, invece, la definizione di “fatti di lieve entità” e di “particolare tenuità” per i quali si applica rispettivamente una pena meno grave e una causa di esclusione della punibilità.

Quanto alle modalità attuative di tali reati, si elenca, di seguito, una possibile casistica che, senza alcuna pretesa di esaustività, riveste carattere meramente esemplificativo ed informativo a favore dei Destinatari:

- fatturazione per prestazioni inesistenti;
- falsa indicazione dei beni ceduti o dei servizi resi o del loro corrispettivo;
- fatturazione per un importo inferiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separato ricevimento di corrispettivi collaterali;
- vendite cui segue una falsa contestazione, da parte del cliente, sulla conformità o sulla qualità della merce, allo scopo di ridurre l'importo incassato ufficialmente;
- fatturazione per un importo superiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separata compensazione mediante il ricevimento di una fattura relativa a cessione di beni o prestazioni di servizi inesistenti;
- simulata corresponsione di somme a titolo di penale o inadempimento a seguito di controversie inesistenti;
- conferimenti in sede di aumento del capitale sociale di beni il cui effettivo valore è inferiore a quello relativo alle nuove quote o azioni emesse;
- sovrastima o sottostima delle immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie;
- falsa rilevazione del valore di ammortamento di alcuni beni in misura rispettivamente superiore o inferiore alla loro effettiva obsolescenza;
- omissione dell'esecuzione di un accantonamento reso necessario a seguito del rischio di esigibilità in cui versano uno o più crediti;
- in mancanza di qualsivoglia rischio, costituzione di un fondo di accantonamento rischi e oneri al solo fine di ridurre il risultato di esercizio e la conseguente distribuzione degli utili;
- iscrizione in bilancio di altre attività o passività inesistenti;
- contabilizzazione di altri costi o ricavi fittizi;
- predisposizione di situazioni economiche o patrimoniali da trasmettere ad istituti di credito evidenziando dati manifestamente falsi rispetto a quelli effettivi della società;
- indicazione di informazioni e dati manifestamente falsi nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

#### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

*“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”.*

\* \* \*

Il reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori (anche di fatto), consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuite ai soci o ad organi sociali. La condotta tipica sanzionata è l'occultamento, ma il legislatore individua altresì una formula di chiusura volta a ricomprendere qualunque altra forma di realizzazione fraudolenta.

La norma prevede un illecito amministrativo al primo comma e, al secondo comma, un delitto configurato come reato di danno, nell'eventualità che la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci.

Operativamente, la condotta degli amministratori – che si possono avvalere di propri diretti collaboratori – si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte del Collegio Sindacale in tema

di applicazione alla società di una specifica normativa, mediante l'occultamento, accompagnato da artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge.

#### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

*“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

\* \* \*

Il reato sopra riportato, analogamente a quello disciplinato al successivo art. 2627 c.c., è di natura dolosa, ha la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sociale e si realizza nel momento in cui gli amministratori, pur in mancanza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale legislativamente tipizzate<sup>14</sup>, restituiscono, anche per equivalente, ai soci gli apporti destinati a far parte del capitale sociale, ovvero liberano gli stessi soci dell'obbligo di eseguire il singolo conferimento.

Sia nell'ipotesi di restituzione, che nella diversa eventualità di liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti, tali condotte possono manifestarsi in modo palese, ad esempio, attraverso la restituzione del bene oggetto del conferimento senza adeguato corrispettivo o mediante il rilascio di dichiarazioni con cui i soci vengono liberati dall'obbligo di eseguire i versamenti, ovvero in modo simulato, attraverso condotte che potrebbero integrare anche altre fattispecie di reato: ad esempio mediante la distribuzione di utili fittizi.

#### **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

*“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.*

\* \* \*

La norma, che assume natura residuale, sanziona la condotta degli amministratori (si tratta quindi di un reato proprio) che ripartiscono utili o acconti su utili nel solo caso in cui essi non siano effettivamente conseguiti, ovvero siano destinati a riserva legale. E' esclusa la configurabilità del reato in caso di distribuzione di utili che siano stati solo statutariamente destinati a riserve (oltre la misura richiesta ex lege)<sup>15</sup>.

Il secondo comma della norma in esame prevede un'apposita causa di estinzione del reato.

#### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

<sup>14</sup> Si vedano gli articoli: 2482, c.c., (riduzione del capitale sociale); 2482-bis, c.c., (riduzione del capitale per perdite), 2482-ter, c.c., (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) e 2482-quater, c.c., (riduzione del capitale sociale per perdite e diritti dei soci).

<sup>15</sup> In conclusione, dunque, tra le riserve che, per legge, non possono essere distribuite si possono annoverare: [i] riserva legale (art. 2430, c.c.); [ii] riserva di sovrapprezzo azioni (art. 2431, c.c.); [iii] riserva ex articolo 2423, quarto comma, c.c.; [iv] riserve di rivalutazione monetaria costituite in corrispondenza di specifici provvedimenti di rivalutazione; [v] riserve per azioni proprie emesse dalla società (art. 2357-ter, terzo comma, c.c.); [vi] riserve costituite in esecuzione dell'articolo 2426, quarto comma, c.c., in caso di partecipazioni iscritte per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto.

*“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.*

\* \* \*

L'articolo in commento sanziona la condotta degli amministratori che, prescindendo dai divieti imposti dalla disciplina civilistica, compiono operazioni sulle azioni o quote della società, ovvero della controllante, ledendo in questo modo l'integrità del patrimonio sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Con riferimento alla fattispecie descritta al secondo comma dell'art. 2628 c.c., occorre richiamare l'art. 2359-*bis* c.c., che pone il divieto alla società controllata di acquistare azioni o quote della propria controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e nel rispetto di ben precise modalità e condizioni (a condizione che si tratti di azioni interamente liberate). Per quanto riguarda la sottoscrizione di azioni della controllante, l'art. 2359-*quinquies* c.c. prevede un espresso divieto in tal senso.

Il reato previsto dall'art. 2628 c.c. si estingue nel caso in cui, prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è stata posta in essere la condotta, venga ricostituito il capitale o siano reintegrate le riserve.

Tra le fattispecie che possono realizzare l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto (compravendita), ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o quelle di trasferimento senza corrispettivo, come la donazione.

#### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

*“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

\* \* \*

Lo scopo perseguito dalla norma è quello di tutelare i creditori sociali che potrebbero rimanere lesi nei propri diritti di credito a seguito di operazioni poste in essere dagli amministratori (riduzione del capitale sociale, fusione e scissione) con il deliberato proposito di eludere le prescrizioni legislative previste in materia.

E' un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dagli amministratori.

Si tratta, in particolare, dei casi di riduzione del capitale sociale al di fuori delle ipotesi legislativamente previste o, addirittura, di riduzione dello stesso al di sotto del limite legale, oppure di specifiche ipotesi di fusione tra due società, una delle quali si trova in una situazione di dissesto finanziario, con la conseguenza che i creditori della società patrimonialmente solida vengono scientemente e dolosamente messi in concorso con i creditori della società insolvente.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa e si estingue nell'ipotesi in cui gli amministratori abbiano risarcito il danno ai creditori lesi nei propri diritti, prima dell'avvento del giudizio.

#### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

*“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

\* \* \*

Il reato si concretizza attraverso una delle seguenti condotte:

- attribuzione al socio di azioni o quote per un valore complessivamente inferiore al loro valore nominale;
- reciproca sottoscrizione di azioni o quote tra due persone giuridiche avente carattere non necessariamente contestuale, ferma restando la necessità di un accordo unitario tra i due agenti diretto a questo scopo;
- rilevante sopravvalutazione del valore dei beni conferiti in natura o dei crediti oppure dell'intero patrimonio societario nell'ipotesi di trasformazione della società stessa.

#### **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo (5).*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.”*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.*

\* \* \*

Per l'analisi di tale fattispecie si rinvia al relativo capitolo.

#### **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, c.c.)**

*“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

*Si procede a querela della persona offesa.”*

\* \* \*

Per l'analisi di tale fattispecie si rinvia al relativo capitolo.

#### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

*“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

\* \* \*

Tra le condotte che possono integrare il reato in questione si possono annoverare:

- l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto;
- la non ammissione di soggetti aventi il diritto di intervenire alla delibera;
- la falsificazione del numero degli intervenuti in assemblea;
- l'attribuzione a uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore di quello effettivamente risultante dal libro soci;
- le minacce o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

#### **Aggiotaggio (art. 2637 c.c)**

*“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.*

\* \* \*

Il delitto tutela, genericamente, l'ordine economico e l'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale che verrebbe gravemente pregiudicata dalla diffusione di notizie false o dal concretizzarsi di operazioni simulate che determinino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati.

Si tratta di un delitto di pura condotta: risulta, infatti, sufficiente, per configurare delitto, il diffondere notizie false, ovvero il porre in essere operazioni simulate o altri artifici, senza che sia richiesta la produzione di alcun evento naturalistico.

Il reato può essere commesso con due distinte modalità:

- 1) diffondere notizie false;
- 2) porre in essere operazioni simulate o altri artifici.

#### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*(...).”*

\* \* \*

L'articolo tutela le funzioni di garanzia e controllo, attribuite dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, che verrebbero pregiudicate da informazioni mendaci o dall'omissione di informazioni circa la reale situazione economico-patrimoniale delle società.

Si tratta di un reato tipico che può essere commesso esclusivamente da amministratori, direttori generali, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e liquidatori di società, enti e soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato può essere commesso con due distinte modalità:

- la prima consiste alternativamente nella comunicazione all'autorità di vigilanza di fatti non rispondenti al vero rispetto alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente, ovvero nel fraudolento occultamento di fatti concernenti la situazione medesima;
- la seconda è rappresentata da qualsiasi comportamento, anche omissivo, che sia intenzionalmente diretto a ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza.

## 2.2 Norme generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Amministratori, Sindaci, dirigenti e loro dipendenti in linea gerarchica che intervengono, a qualsiasi titolo, nei processi descritti al paragrafo precedente e che svolgono le attività a rischio reato identificate nella mappatura allegata (di seguito i “Destinatari”).

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- 1) rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico di Gruppo;
- 2) rispettare le procedure ed i protocolli interni che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo;
- 3) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni patrimoniali e contabili di periodo e delle comunicazioni sociali in genere, al fine di fornire ai destinatari di tali comunicazioni (soci, creditori e terzi in genere) un’informazione rispondente al vero e corretta sullo stato economico, patrimoniale e finanziario in cui versa la Società. Più precisamente, in questo contesto, è assolutamente vietato predisporre, redigere, trasmettere e/o comunicare, in qualsivoglia modo e forma, dati e informazioni inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi aventi ad oggetto lo stato patrimoniale economico e finanziario della Società, ovvero compiere qualsivoglia omissione nella predisposizione, redazione, trasmissione e/o comunicazione di tali dati e/o informazioni;
- 4) osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela dell’integrità e conservazione del capitale sociale; tutto ciò allo scopo precipuo di non ledere in alcun modo il legittimo affidamento riposto dai creditori e dai terzi in genere. In questo ambito, è assolutamente vietato: (a) al di fuori dei casi legislativamente previsti di riduzione del capitale sociale, restituire i conferimenti effettuati a qualsivoglia titolo dai soci o rilasciare agli stessi soci liberatorie, espresse o tacite, dall’obbligo di eseguire i conferimenti in questione; (b) eseguire ripartizioni degli utili o di acconti di utili inesistenti o effettuare ripartizioni di somme destinate per legge a riserve indisponibili secondo le vigenti disposizioni; (c) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni al fine di cagionare un danno ai creditori sociali; (d) aumentare fittiziamente in ogni modo o forma il capitale sociale;
- 5) garantire il corretto funzionamento degli organi sociali e più in generale della Società, consentendo lo svolgimento delle attività del Collegio Sindacale. In questo ambito, è assolutamente vietato occultare, in qualsiasi modo e forma, documenti o porre in essere artifici e raggiri tali da impedire al Collegio Sindacale di svolgere le attività di rispettiva competenza, ivi incluso il controllo contabile.

Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- 1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all’art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/01;
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato.

# 3. Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela delle norme dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro

## 3.1 I reati di cui all'articolo 25-septies del Decreto

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-septies – successivamente modificato dal D.Lgs. 81/2008 – che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui, rispettivamente, agli artt. 589 e 590, comma terzo, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La previsione della responsabilità degli Enti in conseguenza della commissione di reati di natura colposa rende necessario procedere ad una lettura dell'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/01 in stretto coordinamento con l'art. 5 del medesimo Decreto, che subordina l'insorgenza della responsabilità in capo all'Ente all'esistenza di un "interesse" o "vantaggio" per l'Ente stesso<sup>16</sup>.

### Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

*“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.*

<sup>16</sup> Secondo quanto rilevato dalle Linee Guida, l'interesse risulta incompatibile con i reati di natura colposa, dal momento che rispetto ad essi non è configurabile una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, la responsabilità dell'Ente è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato un vantaggio per l'Ente (ad esempio un risparmio di costi o di tempi). La nuova norma (e segnatamente la natura colposa dei reati presi in considerazione dalla stessa) si mostra, altresì, a prima vista, incompatibile con l'esimente di cui all'art. 6 del Decreto, costituita dalla prova dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo. Al riguardo le Linee Guida si sono pronunciate in favore di un'interpretazione che faccia riferimento alla «intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose"». Da ciò le Linee Guida fanno derivare che «In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori». Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che l'obbligo di sicurezza in capo al Datore di Lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica, ma deve trovare altresì un'attuazione «dinamica» estendendosi all'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.*

\* \* \*

Il reato previsto dalla norma sopra riportata è di natura colposa; la fattispecie prevista dal secondo comma costituisce una forma aggravata della fattispecie generale prevista dal primo comma della norma e si configura qualora uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche ponga in essere una condotta in violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o ometta l'adozione di una misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, purché sussista un nesso causale tra la condotta, anche omissiva, e l'evento dannoso verificatosi.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

*“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.*

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

*“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:*

*1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

*2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

*La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:*

*1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;*

*2) la perdita di un senso;*

*3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*

4) *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso*".

\* \* \*

Il reato previsto dal combinato disposto delle norme qui sopra riportate si configura nel caso in cui uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche, non avendo ottemperato alle prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica o avendo omesso di adottare ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, abbia cagionato lesioni gravi o gravissime a carico di un lavoratore, purché sussista un nesso causale tra la suindicata condotta e l'evento dannoso verificatosi.

Il reato di lesioni personali colpose ricorre sia qualora la lesione riguardi l'integrità fisica, sia nel caso in cui interessi l'integrità psicologica del soggetto passivo, dal momento che, secondo l'interpretazione corrente, per lesione si intende qualunque apprezzabile alterazione, transitoria o permanente, dell'equilibrio psico-fisico di una persona.

### 3.2 Norme generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dal Datore di Lavoro (ed eventuali Delegati o Subdelegati), dai Dirigenti, dai Preposti, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dai Lavoratori, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente che intervengono, a qualsiasi titolo, nei processi descritti al paragrafo precedente e che svolgono le attività a rischio reato (i "**Destinatari**").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- 1) rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico di Gruppo;
- 2) rispettare le procedure ed i protocolli interni che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo;
- 3) osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro;
- 4) in caso di appalto o di contratto d'opera, garantire l'osservanza della procedura di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/01;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato.

Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro

Per assicurare l'attuazione e l'osservanza delle norme e delle misure preventive in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, la Società si avvale di un Servizio di Prevenzione e Protezione– coordinato dal responsabile debitamente formato – il quale è stato individuato dalla Società sulla base dei requisiti professionali, tecnici e formativi previsti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, il sistema garantisce:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- lo svolgimento delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- lo svolgimento delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria;
- lo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- lo svolgimento delle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione dell'efficacia delle procedure adottate,

come descritto negli Allegati della Parte Speciale.

# 4. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

## 4.1 I reati di cui all'articolo 25-octies del Decreto

### Ricettazione (art. 648 c.p.)

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.*

\* \* \*

La norma ha lo scopo di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali, iniziata con la consumazione del reato principale, nonché di evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per “acquisto” deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine “ricevere” sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per “occultamento” deve intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto<sup>17</sup>.

È evidente che, data la sua struttura, il reato di ricettazione può essere realizzato in molte attività aziendali e a più livelli organizzativi<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

<sup>18</sup> Sicuramente, tra i settori maggiormente esposti al rischio di consumazione vi sono il settore acquisti e quello commerciale.

### **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

\* \* \*

Lo scopo della norma è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e, perciò, investibili anche in attività economiche produttive lecite.

Nella struttura del reato, per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il “trasferimento” consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le “operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza” possono essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria, della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato<sup>19</sup>.

Normalmente, il reato di riciclaggio viene compiuto non solo per sostituire denaro proveniente da attività illecite, ma, soprattutto, per attribuire una “paternità legale” a somme il cui possesso deriva da reati dolosi.

Schematicamente, il processo di riciclaggio si realizza come segue:

- collocamento, cioè l'immissione nel mercato dei capitali dei proventi del reato ed il contestuale deposito di questi presso banche o intermediari finanziari, compiendo una serie di operazioni di deposito, trasferimento, cambio, acquisto di strumenti finanziari o altri beni. Si tratta di una fase che mira a cambiare la forma del denaro, attraverso l'eliminazione del denaro contante proveniente da attività illecite mediante la sua sostituzione con il cosiddetto “denaro scritturale”, cioè il saldo attivo dei rapporti instaurati presso gli intermediari finanziari;
- ripulitura, cioè il cosiddetto “lavaggio” dei proventi illeciti, in modo da rimuovere ogni legame tra i fondi riciclati e l'attività criminale. Tale attività, volta ad occultare la vera proprietà del denaro e a far perdere le tracce eventualmente lasciate, si sostanzia in trasferimenti (normalmente più di uno) e riconversioni del “denaro scritturale” in denaro contante, per il tramite di più vie di flusso, in modo da diversificare il rischio;
- reimpiego, cioè la reimmissione del denaro ripulito nel circuito legale dei capitali.

### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

<sup>19</sup> Le attività aziendali esposte a rischio per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

\* \* \*

La previsione risponde ad una duplice finalità: impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito e fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non trovi un legittimo impiego.

Per la realizzazione della fattispecie occorre che, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure citate, siano impiegati capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Con il termine “impiegare” si intende un investimento a fini di profitto<sup>20</sup>.

#### **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

*“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».*

<sup>20</sup> I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono tradizionalmente quello commerciale e quello amministrativo-finanziario.

\* \* \*

Oggetto delle condotte vietate dalla norma sono “il denaro, i beni e le altre utilità”. Tali beni devono provenire dalla commissione di un “delitto non colposo”.

La norma dettaglia le condotte penalmente rilevanti. Il dettato normativo fa riferimento ai concetti di “impiegare, sostituire e trasferire”. In linea generale, il concetto di “impiego” allude a qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza dal reato nel circuito economico; il concetto di “sostituzione” e “trasferimento” sottintendono ulteriori modalità attraverso le quali il reo ostacola l’identificazione della provenienza illecita dei beni. In sostanza, la condotta punita dalla norma si può concretizzare in qualsiasi modalità idonea a generare l’impossibilità o anche soltanto un ritardo nell’identificazione della provenienza illecita del bene.

Il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevanti sono quei comportamenti che comportino un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità dello stesso o che diano, altresì, luogo ad un’utilizzazione non più personale.

Va precisato che i beni provenienti dall’attività illecita, al fine di realizzare il reato di autoriciclaggio, devono essere tassativamente conferiti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Un esempio di realizzazione del reato si potrebbe avere laddove, tramite l’utilizzo di fondi illeciti, l’Ente acquistasse immobili (magazzini, ecc.) destinati all’esercizio della propria attività di *business*.

## 4.2 Norme generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Amministratori, Sindaci, dirigenti e loro dipendenti in linea gerarchica e, in generale, tutti coloro che, intervengono, a qualsiasi titolo, nei processi descritti al paragrafo precedente e che svolgono le attività a rischio reato identificate nella mappatura allegata (i “**Destinatari**”).

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- 1) rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico di Gruppo;
- 2) rispettare le procedure ed i protocolli interni che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo;

Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- 1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all’art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/01;
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato.

Al fine di dare corretta esecuzione agli obblighi di condotta sopra indicati, i Destinatari sono chiamati a verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali e finanziari sulla base dei seguenti indici rilevanti:

- dati pregiudizievoli pubblici (quali, protesti, procedure concorsuali) o acquisizione di informazioni commerciali sui partners commerciali, sui soci e sugli amministratori anche tramite società specializzate;
- entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;
- sede legale della controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e utilizzo di eventuali strutture fiduciarie per transazioni o operazioni straordinarie.

# 5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

## 5.1 I reati di cui all'articolo 24-bis del Decreto

La Legge 48/2008 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23.11.2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-bis, relativo ai reati informatici.

Rilevano, in particolare, le seguenti fattispecie criminose:

### Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".

\* \* \*

La norma punisce la falsità di un documento informatico e le false dichiarazioni al certificatore di firma elettronica sull'identità o qualità personali proprie o di altri.

L'art. 491-bis c.p. (così come l'art. 640-quinquies c.p.) prevede una fattispecie di reato che si realizza attraverso l'utilizzo di un sistema informatico.

La norma effettua un rinvio alle ipotesi di falsità previste dal Capo III, del Titolo VII, del Libro II del Codice Penale.

A titolo meramente esemplificativo, assumono rilevanza le seguenti condotte:

- la formazione di atti falsi o l'alterazione di atti veri;
- la contraffazione o l'alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative;
- la simulazione di copie di atti pubblici o privati o il rilascio di copie di atti in forma legale quando l'originale di tali atti è inesistente;
- la falsa attestazione ad un pubblico ufficiale di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;
- la formazione di una scrittura privata falsa o l'alterazione di una scrittura privata vera;
- la compilazione di un foglio firmato in bianco con contenuti diversi rispetto a quelli per cui era obbligato o autorizzato.

Si osserva che a seguito della ridefinizione dell'art. 491 *bis* c.p., la tutela del documento informatico è ora ristretta a quello avente finalità probatoria.

Per una definizione completa di ciò che è documento informatico rilevante per il sistema penale, si rinvia al D.Lgs. 82/2005 (Codice della amministrazione digitale) che agli artt. 20 e ss. dettaglia gli effetti giuridici e la rilevanza probatoria del documento informatico formato nel rispetto delle regole tecniche che ne garantisce autore e genuinità di contenuto.

### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

*“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.*

\* \* \*

La norma incrimina l'accesso abusivo ad una rete informatica. Le principali situazioni previste dalla norma sono sostanzialmente di due tipologie:

- la prima tipologia di accesso abusivo è rivolta verso un sistema che è interconnesso ad una rete (ad esempio, *internet*) per cui non si possiede alcun tipo di autorizzazione;
- la seconda tipologia di accesso abusivo è quello effettuato ai danni di un sistema del quale si dispone delle credenziali, ma per una funzione differente da quella in cui avviene l'accesso (ad esempio, prelevare dati da una cartella per cui non si ha autorizzazione all'interno di un determinato *server*). Tale ipotesi di illecito si configura normalmente all'interno di una struttura di rete aziendale<sup>21</sup>.

La condotta si concretizza in qualsiasi tipo di interferenza, resa possibile dallo sviluppo tecnico, nel programma o nella memoria di apparati informatici o telematici “non aperti”, ma garantiti da una chiave di ingresso o altro mezzo di protezione, contro la volontà del titolare dello *ius excludendi*.

Con la norma in esame il Legislatore ha, infatti, inteso tutelare solo i sistemi protetti da misure di sicurezza, finalizzate a salvaguardare la riservatezza dei dati inseriti nel sistema.

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema.

<sup>21</sup> Si tratta normalmente di dipendenti che tentano di accedere ad un'area dell'azienda – intesa come zona virtuale sul *server* – senza esservi autorizzati, ad esempio acquisendo l'identità di altri dipendenti carpandone le credenziali (nome utente e *password*).

Il reato si realizza anche quando ad una introduzione nel sistema inizialmente consentita fa seguito una permanenza non autorizzata, che si realizza quando il reo vi si mantiene *“contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo”*.

**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

*“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.*

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617 quater”.*

\* \* \*

L’art. 615-*quater* c.p. delinea un reato di pericolo indiretto, in quanto, entrando in possesso abusivamente di codici d’accesso, si presenta il pericolo di commettere un accesso abusivo ad un sistema o si possono diffondere tali codici ad altre persone che, a loro volta, potrebbero accedere abusivamente al sistema.

In ordine alla condotta, la norma contempla due ipotesi alternative:

- la prima riguarda ogni tipo di comportamento che esprima una ingerenza non consentita per superare quelle misure di sicurezza che, per il solo fatto di essere predisposte, rivelano la volontà ostativa del titolare del diritto di esclusione;
- la seconda prende in considerazione l’attività dell’eventuale complice, estendendone la responsabilità anche oltre i consueti limiti del concorso di persone e, quindi, al di là della determinazione, istigazione o rafforzamento del proposito criminoso e per il solo fatto di aver fornito notizie capaci di consentire all’autore la realizzazione della condotta vietata.

L’oggetto del reato è identificato in qualsiasi mezzo che permetta di superare la protezione di un sistema informatico, indipendentemente dalla natura del mezzo.<sup>22</sup>

Le condotte punite possono essere molteplici. Nel seguito, si riportano alcuni esempi non esaustivi:

- l’utilizzo non autorizzato di codici d’accesso;
- la diffusione, che si manifesta nel rendere disponibili tali codici d’accesso ad un numero indeterminato di soggetti;
- la comunicazione, che consiste nel rendere disponibili i codici d’accesso ad un numero limitato di soggetti;
- la consegna, che riguarda beni materiali, come un *token* di accesso ad un servizio di *home banking*;
- la comunicazione o la diffusione di istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema;
- procurarsi abusivamente il numero seriale di un cellulare e modificarne il codice (clonazione) per realizzare una connessione illecita alla rete di telefonia mobile, che è sistema telematico protetto.

<sup>22</sup> Può trattarsi di una password, di un codice d’accesso o, semplicemente, di informazioni che consentano di eludere le misure di protezione.

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

*“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329”.*

\* \* \*

L'art. 615-quinquies c.p. amplia le condotte considerate illecite, dapprima circoscritte in maniera esclusiva al software, anche alle altre “*apparecchiature e dispositivi*”, utilizzati al fine di recare danno ad un sistema informatico o telematico.

Integra il delitto di cui all'art. 615-quinquies c.p. non solo il procurarsi *virus* e *malware* in genere, ma anche la creazione, importazione, etc., di *dongle*, *smart card*, *skimmer* e simili, laddove si prestino ad un utilizzo illecito finalizzato al danneggiamento o alterazione di un sistema informatico, ovvero di dati e programmi in esso racchiusi.

La norma, inoltre, amplia le condotte sanzionabili: mentre con la precedente formulazione per la configurazione del reato era richiesta quantomeno la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con la nuova dizione appare sanzionabile anche la mera detenzione degli stessi.

All'estensione della norma sotto il profilo oggettivo ha fatto riscontro la riformulazione dell'elemento soggettivo, nei termini del dolo specifico: il fatto è punibile soltanto ove sia commesso “*allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento*”.

Giova precisare in questa sede che il nuovo testo dell'art.615-quinquies c.p. ha un impatto anche sull'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della privacy). Tra le regole di sicurezza prescritte nell'Allegato B “*Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza*”, per i trattamenti svolti con strumenti elettronici, la regola n. 16 recita: “*I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale*”.

Come l'art. 615-*quater* c.p., anche l'art. 615-quinquies c.p. si può considerare, da un punto di vista tecnico, accessorio rispetto agli artt. 615-*ter*, 635-*bis*, 635-*ter* e 635-*quater* c.p. La detenzione o diffusione di codici di accesso – tecnicamente definiti *account* e costituiti dal nome utente e *password*, (art. 615-*quater* c.p. - o la detenzione o diffusione di programmi (*virus* o *spyware*) o di dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico (art. 615-quinquies c.p.), di per sé non comportano alcun danneggiamento – sempre da un punto di vista tecnico – se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un'intercettazione di informazioni.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)**

*“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

\* \* \*

Va premesso che per “comunicazione informatica” si intende qualsiasi scambio di dati che avviene tra due o più sistemi informatici: scambio di e-mail, mailing list, forum, newsgroup, chat.

Inoltre, per poter parlare di intercettazione abusiva è necessario poter determinare il numero dei destinatari ai quali la comunicazione è diretta, al fine di distinguere le comunicazioni aventi carattere riservato da quelle aventi carattere pubblico, rispetto alle quali non è ipotizzabile alcuna riservatezza (siti *web*).

L'azione esecutiva del delitto descritto al primo comma consiste nell'intercettare, ovvero impedire totalmente o parzialmente con interruzioni provocate da qualsiasi forma di ingresso nel sistema, o nel dialogo tra sistemi, le comunicazioni con mezzi informatici o telematici.

Nel delitto descritto al secondo comma la condotta si realizza nel rivelare al pubblico (il che esclude, quindi, le comunicazioni personali e riservate) quanto si è appreso con l'illegittimo inserimento nei canali di comunicazione considerati.

I delitti descritti al primo e al secondo comma della norma in esame sono punibili a querela della persona offesa, a meno che non ricorra taluna delle circostanze indicate al quarto comma dell'art. 617-*quater* c.p., nel qual caso si procede d'ufficio.

#### **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*”.*

\* \* \*

La condotta rilevante descritta dalla norma si sostanzia nel predisporre strumenti idonei alla intercettazione o anche soltanto all'impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato di consuma col solo fatto del collocamento degli apparati destinati a realizzare taluna delle condotte incriminate.

### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635<sup>23</sup> ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.*

\* \* \*

La norma ha riformulato completamente il previgente art. 635 c.p., che è stato scisso in due distinte ipotesi ora previste, rispettivamente, dall'art. 635-bis c.p. e dall'art. 635-quater c.p.

Il nuovo art. 635 c.p. è costruito attorno all'ipotesi della condotta di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici altrui, ipotesi che si può comunemente riscontrare, ad esempio, nella diffusione di un virus.

La diffusione di un virus può essere catalogata tra i reati che provocano un vero e proprio danneggiamento informatico. Il reato rientra tra quelli previsti dall'art. 635-quater c.p., che per espresso richiamo normativo può essere commesso proprio mediante le condotte previste dall'art. 635-bis c.p.

Il danneggiamento di un dato, la sua cancellazione totale o l'alterazione non avviene solo tramite virus. Si tratta di un reato che può essere commesso anche da un utente della rete attraverso i normali comandi del sistema. Tra questi casi, sono noti gli eventi provocati da dipendenti che distruggono informazioni prima di lasciare il proprio posto di lavoro a seguito di dimissioni o licenziamento.

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il reato è procedibile a querela di parte. Si procede, invece, d'ufficio se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

\* \* \*

<sup>23</sup> Si tratta dell'ipotesi in cui la condotta avvenga con violenza alla persona o con minaccia.

L'art. 635-ter c.p. sanziona le condotte già precedentemente disciplinate dall'art. 420, 2° comma, c.p. (ora abrogato), ove il delitto era delineato quale attentato a consumazione anticipata, che aveva ad oggetto impianti di pubblica utilità ed le informazioni ivi contenute.

Nonostante le fattispecie descritte dalla Convenzione di Budapest richiedessero l'effettivo danneggiamento del sistema o dei dati, l'attuale norma italiana prevede invece un reato aggravato dall'evento.

L'art. 635-ter c.p. amplia il novero delle condotte punibili: mentre la precedente dizione dell'art. 420 c.p. sanzionava soltanto i danneggiamenti riguardanti i dati contenuti o pertinenti a "sistemi informatici o telematici di pubblica utilità", con la nuova formulazione è sufficiente che i dati siano "utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico".

Sono, pertanto, ricomprese le condotte: a) riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati dagli enti pubblici; b) riguardanti dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (dunque sia pubblici che privati, purché destinati a soddisfare un interesse di natura pubblica).

Il fatto incriminato sussiste anche in assenza di qualunque effettivo deterioramento o soppressione dei dati. La fattispecie, infatti, è ritagliata su un tipico reato di pericolo, nel quale vi è anticipazione della soglia di punibilità. L'effettiva distruzione, deterioramento, cancellazione o alterazione è invece contemplata come circostanza aggravante (art. 635-ter, 2° comma, c.p.).

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Un'ipotesi esemplificativa di questo reato può essere rinvenuta nel fatto di chi si introduce abusivamente in una centrale telefonica gestita da un sistema informatico. La gestione della telefonia su rete fissa è, infatti, un servizio di pubblico interesse.

#### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".*

\* \* \*

Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici non di pubblica utilità ha mantenuto la caratteristica di reato di evento: si richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga compromesso gravemente il funzionamento.

La condotta è integrata laddove il danneggiamento del sistema sia cagionato:

- a) mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi; oppure
- b) mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Per la realizzazione della fattispecie criminosa è sufficiente la prova che la condotta abbia alterato, gravemente, il funzionamento del sistema.

La distinzione tra il danneggiamento di dati e il danneggiamento del sistema è legata alle conseguenze che la condotta assume: laddove la soppressione o l'alterazione di dati, informazioni e programmi renda inservibile, o quantomeno ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la più grave fattispecie del danneggiamento di sistemi informatici o telematici, prevista appunto dall'art. 635-*quater* c.p.

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

#### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)**

*“Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

\* \* \*

L'art. 635-*quinquies* c.p. riprende il “vecchio” reato di attentato ai sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Sono state estese le condotte punibili, prevedendo che il fatto possa essere diretto non soltanto a danneggiare o a distruggere il sistema, ma anche a renderlo inservibile, ovvero a ostacolarne gravemente il funzionamento.

L'ipotesi disciplinata dall'art. 635-*quinquies* c.p. configura un reato a consumazione anticipata, che non richiede la consumazione dell'evento di danneggiamento.

L'effettivo danneggiamento del sistema, la sua distruzione, o il fatto che venga reso in tutto o in parte inservibile, costituisce circostanza aggravante, che aumenta significativamente la sanzione.

Non è prevista come circostanza aggravante il fatto che il sistema venga gravemente ostacolato.

Mentre per l'art. 635-*ter* c.p., per la sussistenza del reato è sufficiente che i dati, i programmi informatici siano utilizzati dagli enti pubblici o ad essi pertinenti, il delitto di cui all'art. 635-*quinquies* c.p. sussiste soltanto laddove i sistemi, oltre ad essere utilizzati dagli enti pubblici, siano di pubblica utilità.

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

## 5.2 Norme generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da tutti i soggetti che svolgono attività implicanti l'utilizzo di strumenti informatici, trattandosi di reati comuni. Particolarmente delicati risultano essere il ruolo degli amministratori di sistema, con riferimento alla gestione del sistema informatico, i soggetti coinvolti nei processi di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti nonché nelle attività comunicazione.

Tutti i soggetti individuati al presente paragrafo dovranno adeguarsi alle prassi operative e alle regole di condotta predisposte al fine di prevenire i reati di cui si tratta.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico di Gruppo e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico di Gruppo e con le procedure aziendali, i medesimi hanno il divieto di:

- i. attuare delle condotte che, anche solo in astratto o in via potenziale, possano costituire reato ai sensi dell'art. 24-*bis* del Decreto;
- ii. accedere nei programmi o nella memoria di apparati informatici o telematici, protetti da chiavi di ingresso o altri mezzi di protezione, di Soggetti Terzi;
- iii. cedere a terzi i propri codici di accesso ai Sistemi Informatici o utilizzare codici di accesso non autorizzati;
- iv. procurarsi o introdurre nei Sistemi Informatici virus o melware, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento del Sistema Informatico o dei dati in esso contenuti;
- v. procurarsi o introdurre nei sistemi informatici utilizzati da enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione virus o melware, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento dei relativi sistemi informatici o dei dati in essi contenuti;
- vi. intercettare, impedire totalmente o parzialmente con qualsiasi forma di ingresso nel Sistema Informatico le comunicazioni; rivelare al pubblico quanto si è appreso con l'illegittimo inserimento nei canali di comunicazione;
- vii. predisporre strumenti idonei alla intercettazione o anche soltanto all'impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche;
- viii. consentire l'accesso ai locali dei server a persone non autorizzate;
- ix. manomettere o modificare autonomamente i Sistemi Informatici, gli applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso di proprietà della Società o di terzi;
- x. danneggiare i Sistemi Informatici di proprietà della Società o di Soggetti Terzi;
- xi. connettersi, senza esplicita autorizzazione giustificata da ragioni di servizio, consultare, effettuare operazioni di download a/dai siti web che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne (quali, a titolo esemplificativo, siti che presentano contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto, all'ordine pubblico, che comportino la violazione della privacy di persone fisiche e/o giuridiche, che promuovono o appoggiano movimenti terroristici o sovversivi, che violano le norme dettate in materia di copyright e di proprietà intellettuale, ecc.);
- xii. modificare le configurazioni standard di software ed hardware o di collegamento degli Strumenti Informatici a rete di connessione pubblica o privata mediante strumenti (quali, linee telefoniche o apparecchiature wireless) di qualsiasi genere;
- xiii. aggirare le regole di sicurezza informatica installate ed applicate agli Strumenti Informatici e telematici aziendali;

# 6. Delitti contro l'industria e il commercio

## 6.1 I reati di cui all'articolo 25-bis del Decreto

La Legge 23/2009 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-bis.1, relativo ai delitti contro l'industria ed il commercio.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

### **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

*“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 a 1032 euro”.*

\*\*\*

La condotta deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Il dolo, secondo opinione praticamente unanime, si configura come specifico, consistente nel fine di impedire o turbare l'attività di impresa.

Va, infine, sottolineato che l'art. 513 c.p. disciplina una figura delittuosa residuale rispetto agli altri delitti previsti nel capo dedicati ai reati contro l'industria ed il commercio in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà, che rende tale disposizione applicabile solo laddove non ricorrano gli estremi di reati più gravi.

### **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

*“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.*

\*\*\*

Il reato viene posto in essere quando chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Per “minaccia” e “violenza” devono intendersi le tipiche forme di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.

Va rilevato che il delitto in esame è spesso contestato in ogni caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, laddove si ravvisi l'elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso le quali si realizza un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice.

#### **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

*“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.*

\*\*\*

La condotta viene posta in essere vendendo o mettendo in circolazione, sui mercati nazionali o esteri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

La norma summenzionata potrebbe venire in rilievo principalmente per il riferimento alla messa in vendita di prodotti con "segni distintivi" atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine o sulla provenienza del prodotto.

Tuttavia, secondo dottrina qualificata e costante, il Legislatore avrebbe ritenuto di inserire il concetto "segni distintivi" per distinguerlo dal marchio tutelabile e garantire una più ampia applicazione della norma.

#### **Frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.)**

*“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2065 euro.*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro”.*

\*\*\*

La condotta incriminata dalla norma si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Per origine o provenienza si intende il luogo di produzione o fabbricazione. Spesso, infatti, la provenienza indica una particolare qualità del bene o, comunque, è in grado di ingenerare nel potenziale acquirente un affidamento che non avrebbe per prodotti di provenienza diversa.

Il reato si configura come proprio, commissibile da chiunque compia gli atti di violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Per rivestire la qualifica di soggetto attivo non è, comunque, necessario che il soggetto sia imprenditore ai sensi del codice civile, essendo la formula idonea a ricomprendere chiunque svolga attività "produttive", purché tale attività non sia stata posta in essere una tantum.

Da ultimo, nei casi in cui i prodotti siano soggetti, tra le altre cose, a certificazioni di qualità e di conformità, la messa in vendita di beni privi delle qualità promesse o dichiarate, nonché recanti certificazioni contraffatte, potrebbe integrare il reato in esame.

#### **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

*“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro”.*

\* \* \*

L'art. 517 c.p. prevede due condotte alternative consistenti nel “porre in vendita” ovvero nel “mettere altrimenti in circolazione” prodotti con attitudine ingannatoria.

La prima condotta consiste nell'offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico.

La condotta di “messa in circolazione” differisce infatti dalla condotta di “messa in vendita” per la sua più ampia estensione. Essa deve riferirsi a qualsivoglia attività finalizzata a fare uscire la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, includendo, quindi, condotte come l'immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quelli della vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Anche la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento può integrare il delitto in esame.

Di rilevante importanza per l'integrazione degli estremi del delitto è l'attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini, il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al consumatore, poiché la fattispecie è di pericolo concreto.

Il mendacio ingannevole può cadere anche sulle modalità di presentazione del prodotto, cioè in quel complesso di colori, immagini, fregi, che possono indurre l'acquirente a falsare il giudizio sulla qualità o la provenienza della merce offerta.

#### **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

*“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

\* \* \*

Il reato viene posto in essere da chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

## 6.2 Norme generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai soggetti che svolgono, a qualsivoglia titolo, una attività a rischio reato (i “**Destinatari**”).

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico di Gruppo e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- 1) rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico di Gruppo;
- 2) rispettare le procedure ed i protocolli interni che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo;

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- 1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25 bis.1 del Decreto;
- 2) porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le previsioni del Modello e/o del Codice Etico di Gruppo;
- 3) porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le procedure, le policy e le prassi aziendali in materia di controllo della qualità dei prodotti compravenduti;
- 4) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- 5) impedire o ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'impresa;
- 6) compiere atti di concorrenza sleale;
- 7) consegnare ai clienti un prodotto difforme dalle condizioni contrattuali convenute e/o dalle indicazioni riportate sull'imballaggio e/o sull'etichettatura e tali da indurre in inganno il cliente sulle caratteristiche, qualità o quantità del prodotto compravenduto.

# 7. Reati ambientali

## 7.1 I reati di cui all'articolo 25-undecies del Decreto

La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (Direttiva 2008/99/CE) ha imposto agli stati membri la previsione di adeguate sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente.

L'art. 6 della predetta direttiva ha inoltre specificamente previsto, sempre al fine di ulteriormente potenziare la tutela dell'ambiente, che gli stati membri provvedano a introdurre forme di responsabilità delle persone giuridiche nel caso in cui le condotte illecite menzionate nella direttiva siano commesse nel loro interesse o a loro vantaggio.

Con il D. Lgs. 121/2011 è stata recepita la Direttiva europea n. 2008/99/CE, dando così seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, introducendo nel Decreto l'art. 25-undecies.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

### **Scarichi di acque reflue industriali (Art 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

*"2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

*3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli **articoli 107**, comma 1, e **108**, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

(...)

*5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro(\*). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

(...)

*11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli **103** e **104** è punito con l'arresto sino a tre anni."*

\* \* \*

La disposizione in oggetto contempla una pluralità di autonomi illeciti che si possono realizzare tramite una serie eterogenea di condotte relative agli scarichi di acque reflue industriali che siano effettuati ex novo senza autorizzazione o che vengano proseguiti o mantenuti dopo che l'autorizzazione sia sospesa o revocata.

L'articolo 137 prevede la pena dell'arresto, in caso di mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto sopra citato.

### **Scarichi sul suolo (Art. 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

*“1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:*

*a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;*

*b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;*

*c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;*

*d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;*

*e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;*

*f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.*

*2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.*

*3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.”*

\* \* \*

La disposizione in oggetto contempla una pluralità di autonomi illeciti che si possono realizzare tramite una serie eterogenea di condotte relative agli scarichi sul suolo.

### **Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Art. 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

*“1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.*

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. (omissis)

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. (omissis)

6. (omissis)

7. (omissis)

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.”

\* \* \*

La disposizione in oggetto contempla una pluralità di autonomi illeciti che si possono realizzare tramite una serie eterogenea di condotte relative agli scarichi nel suolo e nelle acque sotterranee.

#### **Scarichi in reti fognarie (Art. 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

“1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. (omissis)”.

\* \* \*

La disposizione in oggetto contempla una pluralità di autonomi illeciti che si possono realizzare tramite una serie eterogenea di condotte relative agli scarichi nelle reti fognarie.

#### **Scarichi di sostanze pericolose (Art. 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

“(…)

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità

*massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.”*

\* \* \*

La disposizione in oggetto contempla una pluralità di autonomi illeciti che si possono realizzare tramite una serie eterogenea di condotte relative agli scarichi di sostanze pericolose.

### **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, D. Lgs. n. 152/2006)**

*”1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

(...)

*3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

(...)

*5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).”*

\* \* \*

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01 e in ragione dell'attività della Società rilevano, in astratto, le fattispecie penali indicate ai commi 1, 3 e 5.

La disposizione in oggetto contempla una pluralità di autonomi illeciti che si possono realizzare tramite una serie eterogenea di condotte, il cui comune denominatore è rappresentato dal fatto che le stesse siano tenute in assenza del presupposto rappresentato da un'autorizzazione, da un'iscrizione o da una comunicazione.

### **Bonifica dei siti (art. 257, D. Lgs. n. 152/2006)**

*”1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.”

\* \* \*

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01, rilevano le fattispecie penali indicate ai commi 1 e 2.

La fattispecie punisce l'omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti pericolosi e non pericolosi.

**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. n. 152/2006)**

“(...)

4. (...) Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

(...)”

\* \* \*

L'art. 258 del D. Lgs. 152/2006 contempla una molteplicità di illeciti, sia di natura penale che di natura amministrativa, incentrati in larga misura sulla violazione di taluni adempimenti prescritti dalla legge.

Oltre all'inosservanza dei suddetti obblighi, il legislatore attribuisce rilevanza alla predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti contenenti false indicazioni e all'uso di siffatti certificati falsi.

**Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D. Lgs. n. 152/2006)**

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(...)”

\* \* \*

Il reato di traffico illecito di rifiuti sopra delineato si riferisce esclusivamente al trasporto transfrontaliero di rifiuti. Il fenomeno sanzionato è quello del trasferimento di rifiuti, ai fini di smaltimento o recupero, fuori dallo stato di appartenenza dell'impresa produttrice degli stessi e verso un altro stato.

**Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D. Lgs. 152/2006)**

“6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.”

\* \* \*

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01 e in ragione dell'attività della Società rileva la fattispecie penale indicata al comma 6.

La fattispecie può essere ascritta alla Società in concorso, laddove vengano fornite indicazioni false sulla natura, composizione o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

**Emissioni in atmosfera - Violazione dei limiti di emissione o delle prescrizioni stabiliti dalle autorizzazioni - Sanzioni (art. 279, D. Lgs. 152/2006)**

“(…)

*2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.*

(…)

*5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

(…)”

\* \* \*

La fattispecie punita dalla norma in esame si concretizza nel superamento dei valori limite di emissione con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

**Tutela dell'ozono (Legge 549/1993)**

**Articolo 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive**

*“La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).*

*2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

*3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui*

*alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.*

*4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

*5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

*6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito."*

\* \* \*

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01, rileva la fattispecie penale indicata all'articolo 3 comma 6.

La fattispecie in esame punisce chiunque produce, consuma, importa, esporta, detiene e commercializza le sostanze lesive indicate nelle tabelle A e B allegata alla legge 549/1993.

#### **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

*"E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1. della acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".*

\* \* \*

Si tratta di un delitto di danno, che si configura nelle ipotesi di compromissione o deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale,

La fattispecie in esame rispetto alle altre ipotesi di reato ambientale costruite sul modello del superamento dei valori tabellari (cfr. ad es. art. 137, co. 5 e art. 279, co. 2, t.u.a.) o di esercizio di determinate attività senza autorizzazione (v. ad es. art. 256 t.u.a.), si colloca ad un livello di offesa all'ambiente superiore.

### **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

*“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.*

\* \* \*

Per la configurazione della fattispecie in esame è necessario, in particolare, che *“il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente un numero indeterminato di persone<sup>24</sup>”.*

La Cassazione ha individuato alcuni requisiti che caratterizzano la nozione di disastro: specificamente, la *“potenza espansiva del nocumento”* e *“l'attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità<sup>25</sup>”.*

### **Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.)**

*“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater c.p. è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.*

\* \* \*

La presente disposizione provvede a sanzionare in maniera ridotta le condotte descritte agli artt. 452-bis e 452-quater c.p. nell'ipotesi in cui siano commesse con colpa.

Inoltre, è disposta un'ulteriore diminuzione di pena, pari ad un terzo, se dalla commissione dei fatti richiamati deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

### **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa,*

<sup>24</sup> Relazione illustrativa dell'Ufficio massimario della Cassazione n. III/04/2015 che in merito richiama quanto statuito dalla Cass., Sez. V, sent. n. 40330/2006

<sup>25</sup> Relazione illustrativa dell'Ufficio massimario della Cassazione, cit., cfr Cass., Sez.III, sent. n. 9418/2008.

*esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

- 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.*

\* \* \*

Si tratta di un reato di pericolo, che sanziona chi abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La nozione di «alta radioattività» la si rinviene, in particolare, in alcune disposizioni sul trasporto di materiali pericolosi (es. art. 168 Cod. Strad., Dir. n. 2008/68/CE, legge 332/2003, d.P.R. 753/1980) e, con riferimento ai rifiuti, nell'art. 260, comma d.lgs. 152\06, il quale contiene una specifica aggravante.

#### **Delitti associativi aggravati (art.452-octies c.p.)**

Per quanto qui rilevante, con riferimento alle condotte descritte agli artt. 452-bis, art. 452-quater, art. 452-sexies, la norma in esame prevede l'applicazione di circostanze aggravanti nelle seguenti ipotesi:

- associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., diretta allo scopo di commettere uno dei citati nuovi reati;
- associazione di tipo mafioso anche straniera di cui all'art. 416-bis c.p., finalizzata alla commissione di taluno dei predetti reati ambientali ovvero finalizzata all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

È stata, inoltre, inserita una aggravante ambientale, con un aumento della pena da un terzo alla metà, nel caso in cui un fatto già previsto come reato sia commesso allo scopo di:

- eseguire uno o più dei reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica;
- eseguire uno o più tra i delitti previsti dal D.Lgs. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”; violare ogni altra disposizione di legge a tutela dell'ambiente.

L'aggravante ambientale interviene, inoltre, con un aumento della pena di un terzo, nel caso in cui dalla commissione del fatto derivi comunque la violazione di una o più norme previste dal citato D.Lgs. 152/2006 o da altra legge che tutela l'ambiente.

## **7.2 Norme generali di comportamento**

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai soggetti che svolgono, a qualsivoglia titolo, una attività a rischio reato (i “Destinatari”).

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico di Gruppo e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione;
- effettuare attività che comportino lo scarico di sostanze pericolose in assenza della prescritta autorizzazione;
- effettuare attività che comportino lo scarico di acque reflue industriali in assenza della prescritta autorizzazione;
- effettuare attività che comportino lo scarico di acque nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in assenza della prescritta autorizzazione;
- effettuare attività che comportino lo scarico di acque sul suolo;
- effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera oltre i valori limite ed al di fuori delle prescrizioni stabilite dalle autorità competenti;
- effettuare attività di smaltimento di rifiuti non in aderenza con i principi di comportamento qui previsti e con le procedure aziendali;
- inoltrare comunicazioni su tali valori alle autorità competenti non rispondenti al vero.

Nell'attività di gestione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi liquidi, la Società si impegna a:

- individuare i punti di scarico presenti;
- rispettare il divieto di scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- ottenere le autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque reflue industriali;
- mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali;
- presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica degli scarichi;
- verificare periodicamente i parametri chimico-fisici prescritti nell' autorizzazione al fine di rispettare i limiti di emissione;
- rispettare le prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
- rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente, tra i quali il divieto di diluizione, poiché i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- campionare le acque per la verifica dell'eventuale superamento dei limiti tabellari;
- rendere accessibili gli scarichi per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Nell'attività di gestione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera, la Società si impegna a:

- verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con riferimento all'intero stabilimento;
- provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare, per gli impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti nell'ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili;

- attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: modalità di captazione e di convogliamento (per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili), rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli di competenza;
- mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni alle emissioni;
- presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale dello stabilimento;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Nell'attività di gestione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle sostanze ozono lesive la Società si impegna a.

- verificare l'esistenza di eventuali impianti contenenti sostanze ozono lesive, individuando anche il tipo di sostanza utilizzata;
- verificare che eventuali sostanze ozono lesive, presenti all'interno di dispositivi o impianti, siano impiegate in applicazioni consentite dalla legislazione vigente. Nel caso in cui venissero individuati impianti o dispositivi contenenti sostanze ozono lesive non consentite, si dovrà provvedere, per mezzo di ditte specializzate, alla loro sostituzione con sostanze autorizzate;
- custodire un libretto di impianto conforme al modello previsto dalla legislazione vigente;
- nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di recupero e di riciclo, il momento dei controlli, i risultati dei controlli;
- verificare che l'impiego di idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sia per quelle applicazioni consentite dalla legislazione vigente;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Nell'attività di gestione dei rifiuti, la Società si impegna a garantire che:

- la produzione, detenzione, classificazione e conferimento dei rifiuti (pericolosi e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale, sia nell'esercizio dell'attività regolamentata che non regolamentata e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
- le procedure aziendali che hanno una rilevanza diretta o indiretta (es. qualificazione delle imprese e comparti qualificati) in tema di smaltimento dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle funzioni aziendali competenti, al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività, a fronte di informazioni ricevute dai Destinatari;
- la scelta dei fornitori venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività agli stessi demandata evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico (al fine di evitare il ricorso ad imprese poco "qualificate" che lavorino sottocosto in virtù dell'utilizzo di metodi illegali);
- sensibilizzare i Destinatari sul grado di rischio di tale attività rispetto a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali (le cd. ecomafie) utilizzando, a tal riguardo, eventuali report redatti da commissioni parlamentari, associazioni ambientaliste, etc. (es. rapporto ecomafia redatto annualmente da Legambiente).

Nella gestione dei rifiuti, è attribuito in particolare ai responsabili con poteri in materia di tutela dell'ambiente della Società il compito di:

- verificare le autorizzazioni dei fornitori cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;
- compilare in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti);
- verificare la restituzione della copia del formulario di identificazione controfirmato e datato e segnalare all'Amministratore Delegato eventuali anomalie riscontrate nel documento;
- compilare accuratamente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
- vigilare costantemente sulla corretta gestione dei rifiuti segnalando eventuali irregolarità all'Amministratore Delegato (si pensi ad esempio, alla manomissione dei documenti di classificazione, al sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.), affinché la Società ponga in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità;
- custodire accuratamente in apposito archivio il registro carico e scarico ed i relativi formulari;
- far eseguire, con cadenza annuale, da una società esterna specializzata il livello di emissioni in modo tale da garantire il rispetto delle soglie di legge.

## 8. Corruzione tra privati – istigazione alla corruzione tra privati

### 8.1 Il reato di corruzione tra privati (art. 2635, c.c.) e il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, c.c.) previsti dall'articolo 25 ter del Decreto

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto il reato di “corruzione tra privati” (art. 2635 c.c.) nel D. Lgs. 231/01.

Successivamente, il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ne ha modificato la struttura ed ha ulteriormente inserito nel catalogo dei reati presupposto la “istigazione alla corruzione tra privati” (art. 2635-bis, c.c.).

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del *business* della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

#### **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

*Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”*

\* \* \*

Va rilevato, in merito al reato di corruzione tra privati, che la fattispecie che rileva ai fini del Decreto è solamente quella prevista al terzo comma dell'art. 2635 del Codice Civile.

In altre parole, si ritiene sussistere una responsabilità ai sensi del Decreto solo nel caso in cui una persona appartenente all'ente attivamente dia, offra o prometta denaro o altra utilità a amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, dirigenti, sindaci, liquidatori di un altro ente. Viene, cioè, sanzionato solo il comportamento del "corruttore" e non quello del "corrotto".

Le condotte astrattamente riconducibili alla fattispecie di reato in esame possono essere le più svariate e possono comprendere l'ipotesi in cui, a seguito della dazione di denaro, si favorisca l'aggiudicazione di un appalto privato in favore di un ente piuttosto che di un altro, oppure si favorisca la stipulazione di un contratto di consulenza con un professionista con il quale, in mancanza di dazione di denaro, non si sarebbe instaurato un rapporto commerciale.

Ulteriore elemento è la rilevanza data alla violazione degli obblighi di fedeltà oltre agli "obblighi inerenti al proprio ufficio". Questa circostanza sembra confermare che la *ratio* incriminatrice della norma sia da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario.

Va rilevato che la fattispecie in esame ricorre anche nelle ipotesi in cui la dazione, l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità avvenga "per interposta persona", ossia tramite un intermediario (agente, consulente, ecc.).

Il reato è comunque perseguibile a querela della persona offesa.

#### **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

*"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

*Si procede a querela della persona offesa."*

\* \* \*

La norma punisce chi offre o promette (o chi sollecita l'offerta o la promessa) denaro o altra utilità, nei casi in cui l'offerta o la promessa (o la sollecitazione) non siano accettate dall'altra parte. In tali casi, la pena è ridotta di un terzo.

Come per la corruzione tra privati, anche nel caso dell'istigazione alla corruzione tra privati assumere rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/01 la sola fattispecie di cui al primo comma e, quindi, la sola condotta del corruttore.

## 8.2 Norme generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate negli Allegati alla Parte Speciale.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, il reato di corruzione tra privati;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
3. porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello o nel Codice Etico, con particolare riferimento alla policy Globale anticorruzione (Illinois Tool Works Inc);
4. violare, in quanto applicabili, le prescrizioni descritte al paragrafo "1.2" nei confronti dei soggetti privati.

# 9. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

## 9.1 Il reato di cui all'articolo 25-duodecies del Decreto

Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, che ha recepito la direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto che possono generare una responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto.

E' stato, infatti, inserito nel Decreto l'art. 25-duodecies rubricato "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*".

Si riporta, nel seguito, l'art. 25-duodecies del Decreto:

*"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".*

L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:

*"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."*

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del Codice Penale<sup>26</sup> sono "*l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*".

Il richiamato art. 22, comma 12, del D.Lgs. 286/98 stabilisce che:

*"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".*

<sup>26</sup> L'art. 603-bis del Codice Penale è stato inserito dall'art. 12 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

Di conseguenza, in ragione dei richiami normativi dell'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/01, l'ente che ha alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto (e non ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge), revocato o annullato è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 euro, se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

## **9.2 Il reato di cui all'articolo 25-quinquies del Decreto**

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha modificato il testo dall'art. 603-bis c.p. relativo al reato di "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*", già introdotto nel nostro ordinamento giuridico – seppur con un'estensione applicativa più ridotta – dal Decreto Legge 138/2011, convertito con modifiche con Legge 148/2011.

Si riporta, nel seguito, il reato di cui all'art. 603-bis c.p.:

### **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

*1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*

*2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

*Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

*1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*

*2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*

*3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

*4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

*1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*

2. *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*

3. *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".*

Il reato in esame prevede, nello specifico, due differenti condotte:

- 1) la prima mira a colpire principalmente chi svolge attività di intermediazione, reclutando manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi *"in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno"* del lavoratore;
- 2) la seconda, invece, ha una portata molto più ampia e mira a colpire chiunque *"utilizza, assume o impiega"* lavoratori, anche laddove tale *"utilizzo, assunzione o impiego"* avvenga attraverso l'attività di un intermediario (reclutatore). In tal caso, le condizioni di *"sfruttamento"* del lavoratore sarebbero da ravvisare direttamente presso il soggetto che utilizza la manodopera.

La formulazione di tale ultima fattispecie sembra comprendere non solo le ipotesi di assunzione diretta di dipendenti (tale conclusione trova conferma nell'utilizzo dell'inciso *"assume"*), ma, in considerazione dei termini *"utilizza"* e *"impiega"*, anche situazioni che non abbiano quale presupposto l'assunzione del dipendente (si pensi, ad esempio, alle ipotesi di contratti di appalto).

Sembrano valere al riguardo le medesime argomentazioni esposte per il reato di *"impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*. Non manca, infatti, chi abbia già osservato che i due reati di *"intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"* e di *"impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"* possano coesistere.

Va osservato che la condotta, per assumere a rilevanza penale, deve avvenire in condizioni di *"sfruttamento"* e di approfittamento dello *"stato di bisogno"* del lavoratore.

Quanto alla prima condizione, lo stesso art. 603-bis c.p. definisce alcuni indici che fanno presumere lo sfruttamento.

In particolare, si devono realizzare una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti di lavoro applicabili o, comunque, in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria o alle ferie;
- la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Appare evidente come, mentre per le prime due condizioni sia richiesta una reiterazione del comportamento di sfruttamento (non essendo, ad esempio, sufficiente la violazione una tantum della normativa sull'orario di lavoro) per la terza e la quarta condizione, invece, anche una singola violazione sembra poter configurare il rischio di sfruttamento.

L'accertamento di una condizione di sfruttamento, nei termini appena descritti, non è però di per sé sufficiente ad integrare il reato. È, infatti, necessario l'approfittamento, da parte dell'autore del reato, dello *"stato di bisogno"* dei lavoratori.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione può parlarsi di stato di bisogno quando il soggetto passivo, pur non versando in una situazione di assoluta indigenza, si trovi in condizioni di estrema criticità, tali da non

potergli consentire di provvedere alle più elementari esigenze di vita, oppure tali da pregiudicare il mantenimento della propria situazione patrimoniale.

Da ultimo, va comunque sottolineato che la natura dolosa del reato comporta che le condotte descritte rilevino solo ove dolosamente preordinate a sottoporre “i lavoratori a condizioni di sfruttamento” con consapevolezza e volontà di approfittare “del loro stato di bisogno”.

### 9.3 Norme generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dagli Amministratori, dal Responsabile Risorse Umane, dai dirigenti e dai loro dipendenti in linea gerarchica e, in generale, tutti coloro che svolgono un'attività a rischio reato (di seguito i “Destinatari”).

Le norme di comportamento qui descritte devono intendersi quale integrazione e precisazione delle previsioni del Codice Etico di Gruppo.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- i. evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati riportati al precedente paragrafo;
- ii. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- iii. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro l'immigrazione clandestina;
- iv. rispettare il Codice Etico di Gruppo;
- v. evitare l'assunzione o la promessa di assunzione di persone che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto: privi del permesso, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata la domanda di rinnovo;
- vi. evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del D.Lgs. 276/2003. In tali casi, è fatto obbligo chiedere a detta Agenzia il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore;
- vii. utilizzare appaltatori che offrano garanzie di rispetto del D.Lgs. n. 231/01 e della normativa e della normativa in materia di diritto del lavoro e salute e sicurezza in favore dei loro dipendenti.

# 10. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

## 10.1 I reati di cui all'articolo 25-bis del Decreto

I reati previsti nel presente paragrafo puniscono una serie di condotte che vanno dalla falsificazione (di monete, ecc.) alla messa in circolazione di prodotti contraffatti.

Per quanto di interesse, i reati di contraffazione, alterazione e commercio di prodotti con segni falsi sono diretti a tutelare la fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi, delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni.

### **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)**

*“Chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”*

\* \* \*

Il bene giuridico tutelato dalle due fattispecie di reato previste nell'art. 473 c.p. è individuato nell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato.

Il rischio di confusione richiede che il marchio contraffatto sia utilizzato per contrassegnare prodotto identici o affini a quelli del marchio registrato, cosicché il pubblico possa essere tratto in inganno non distinguendo beni provenienti da fonti diverse.

Si osserva che, in taluni casi, la giurisprudenza ha ritenuto integrato l'illecito in esame a prescindere dall'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato. Così, è stata condannata la mera commercializzazione di effigi del marchio, indipendentemente dal fatto della loro impressione sul prodotto industriale che sono destinate a contrassegnare.

#### **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)**

*“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”*

\* \* \*

Il reato previsto dall'art. 474 c.p. ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e precedentemente analizzata.

La falsificazione dei segni distintivi è, infatti, caratterizzata dal seguente *iter*: (i) il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi prevista dall'art. 473 c.p.) e (ii) il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (ipotesi prevista dall'art. 474 c.p.).

Solo chi non sia concorso nella realizzazione delle ipotesi delittuose previste dall'art. 473 c.p. può vedersi punito, ai sensi dell'art. 474 c.p., per aver messo in contatto con il pubblico la merce falsamente contrassegnata.

## **10.2 Norme generali di comportamento**

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei reati descritti nel presente paragrafo, identificate negli Allegati alla Parte Speciale (i “**Destinatari**”).

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/01;
- porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le previsioni del Modello e/o del Codice Etico di Gruppo;
- porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le procedure, le policy e le prassi aziendali in materia di controllo della qualità dei prodotti compravenduti;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;

- consegnare ai clienti o ai terzi un prodotto difforme dalle condizioni contrattuali convenute e/o dalle indicazioni riportate sull'imballaggio e/o sull'etichettatura e tali da indurre in inganno il cliente sulle caratteristiche, qualità o quantità del prodotto compravenduto;
- distribuire prodotti realizzati da terzi senza adempiere agli obblighi di controllo previsti dalla normativa di riferimento.

# 11. Reati transazionali e delitti di criminalità organizzata

## 11.1 I reati di cui all'articolo 24-ter del Decreto

La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Si precisa che ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come "reato transazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- 1) nella realizzazione della fattispecie deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- 3) è necessario che la condotta illecita sia commessa:
  - in più di uno Stato; ovvero
  - in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
  - in un Stato ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

La legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 24 ter: "*Delitti di criminalità organizzata*".

Tra le fattispecie di reato previste dalle normative richiamate merita un maggiore approfondimento l'associazione per delinquere a carattere nazionale e transnazionale.

Infatti, si ritiene che gli altri reati previsti dalle suddette normative non siano applicabili alla realtà della Società.

L'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) potrebbe astrattamente supportare qualsiasi finalità illecita, giacché qualunque illecito previsto dal codice penale ovvero da leggi speciali, potrebbe acquisire rilevanza quale "reato scopo" di tale associazione. Tuttavia, un approccio metodologico realistico suggerisce di soffermarsi sugli elementi strutturali dell'associazione delinquenziale e di verificare che il controllo sui possibili reati scopo sia il più efficace possibile.

Il reato di cui all'art. 416 c.p. è caratterizzato dai seguenti elementi fondamentali:

- a) vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- b) struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea, e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira;

- c) indeterminatazza del programma criminoso, diretto alla commissione di una serie indeterminata di delitti;
- d) esistenza dell'*affectio societatis*, consistente nella coscienza e nella volontà dei partecipi di essere associati ai fini dell'attuazione di un programma criminoso indeterminato.

Alla luce di quanto esposto, giova ricordare che i rapporti occasionali con soggetti terzi non possono dar luogo alla fattispecie associativa ex art. 416 c.p., prestandosi gli stessi eventualmente ad una responsabilità concorsuale ai sensi degli artt. 110 ss. c.p.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale prevede che "criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere, rispetto al concorso di persone nel reato continuato consiste essenzialmente nel modo di svolgersi dell'accordo criminoso, che, nel concorso di persone nel reato continuato, avviene in via occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (...) con la realizzazione dei quali tale accordo si esaurisce, facendo, così, venir meno ogni motivo di pericolo e di allarme sociale; nell'associazione per delinquere, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori della effettiva commissione dei singoli reati programmati<sup>27</sup>"

Pertanto, in Società sono stati incrementati i controlli sui potenziali reati scopo dell'eventuale vincolo associativo, non essendo possibile creare controlli specifici per il reato associativo. Infatti, tali controlli per essere efficaci, dovrebbero riferirsi alle singole persone fisiche e non alle attività da queste svolte.

Tuttavia, la Società ha previsto principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalla fattispecie del reato di associazione per delinquere.

27 Cassazione penale , sez. V, 04 ottobre 2004, n. 42635 in Riv. pen. 2005, 1387 (s.m.). In senso conforme si veda: Cassazione penale , sez. I, 15 gennaio 1997, n. 67 in Cass. pen. 1998, 803 (s.m.), Studium Juris 1997, 847; Cassazione penale , sez. I, 05 maggio 1995, n. 7063 in Cass. pen. 1996, 3638 (s.m.); Cassazione penale , sez. I, 08 luglio 1991 in Cass. pen. 1992, 3027, Giust. pen. 1992, II, 38 (s.m.), Cod. Pen. Lattanzi-Lupo 2000, 44; Cassazione penale , sez. I, 11 ottobre 1991, in Cass. pen. 1994, 296 (s.m.)

## 12. Aree e Attività Sensibili

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società e della sua struttura organizzativa, la Società ha provveduto ad identificare le principali Aree sensibili e, all'interno di ciascuna di esse, le relative Attività sensibili, come indicati nell'Allegato della Parte Speciale del Modello.

In linea generale, le Aree maggiormente esposte ai rischi connessi al Decreto sono ritenute le seguenti:

- Area rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Area gestione delle gare;
- Area gestione degli appalti;
- Area gestione degli ordini;
- Area produzione;
- Area gestione nuovi prodotti;
- Area gestione del personale;
- Area Investimenti;
- Area amministrativa;
- Area acquisti;
- Area Vendite;
- Area gestione delle politiche commerciali;
- Area qualità;
- Area Information Technology;
- Area gestione dei macchinari;
- Area salute e sicurezza;
- Area Ambiente.

Il processo di identificazione delle suddette Aree e delle Attività sensibili si è articolato nelle fasi di seguito descritte:

- Identificazione per ciascuna Funzione, in ragione del potere decisionale esercitato e delle mansioni svolte, delle Aree astrattamente a rischio reato ai sensi del Decreto e, all'interno di ciascuna Area, delle relative Attività sensibili ex D. Lgs. n. 231/01;
- Per ogni Attività sensibile:
  - 1) Valutazione dei reati potenzialmente rilevanti ai sensi del Decreto;
  - 2) Indicazione delle prassi comportamentali e dei presidi formalizzati rilevati in sede di intervista e nelle procedure di riferimento atte a garantire un corretto monitoraggio dei reati.

In tal modo La Società ha implementato un processo di analisi del rischio reato dinamico, che consente un costantemente aggiornamento delle Aree e delle Attività sensibili al quadro normativo di riferimento e alla realtà organizzativa e funzionale della Società.

Eventuali integrazioni alle Aree e alle Attività sensibili così identificate devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza, affinché ne valuti la rilevanza ai fini dell'eventuale aggiornamento anche della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello e, nel caso, proponga al Consiglio di Amministrazione le relative modifiche.

Per quanto concerne il dettaglio delle Funzioni, delle Divisioni e delle relative Aree e Attività sensibili si rinvia agli Allegati della Parte Speciale.

**EUROTEC**

**ATTIVITA' DI RISK ASSESSMENT AI SENSI DEL D.LGS 231/2001**

**MAPPATURA AREE A RISCHIO / REATI / MODALITA' COMMISSIVE / CONTROLLI ESISTENTI**

**NOTE METODOLOGICHE**

**1 . Valutazione astratta del rischio reato (As Is Analysis)**

	Alto
	Medio
	Basso

**EUROTEC**

**MAPPATURA dei RISCHI POTENZIALI della SOCIETA'**

**AS IS ANALYSIS**

**DESCRIZIONE FUNZIONE**

**Amministratore Delegato  
General Manager Divisione Elettrobar**

AREA SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILI D.LGS. 231/01	REATI	RISCHIO REATO	PRASSI O CONTROLLI ESISTENTI	ENTE P.A.		SISTEMI E/O PROCEDURE AZIENDALI/E/O CONTRATTI DI SERVIZI
					CHI	FREQUENZA	
<b>RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	Rapporti con Soggetti appartenenti alla PA in caso di: Ispezioni, Verifiche, Gare e Concessioni servizi pubblici	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>L'Amministratore Delegato si interfaccia con la Pubblica Amministrazione in occasione dei rapporti con i soggetti appartenenti all'Agenzia delle Entrate e/o in caso di ispezioni fiscali. Sul punto, si evidenzia che la Società ha implementato la policy globale anticorruzione di ITW.</p> <p>La Dichiarazione dei principi di comportamento ITW asserisce formalmente l'impegno al pieno rispetto di tutte le leggi e norme applicabili alle Società ITW. ITW si impegna a rispettare la lettera e lo spirito dell'FCPA, della Convenzione OCSE, del Bribery Act britannico e delle leggi anticorruzione di tutti i paesi in cui si svolge l'attività.</p> <p>La policy si applica a tutte le Società ITW nel mondo, incluse le transazioni condotte da tutte le divisioni, le consociate, gli agenti, i consulenti e le affiliate, ivi comprese le joint venture controllate da ITW o dalle sue affiliate.</p> <p>ITW si impegna affinché siano seguiti i più elevati standard di condotta aziendale. Tutti i dipendenti devono impegnarsi ad assumere un ruolo attivo nell'ottemperare alla Policy che deve essere firmata per presa visione.</p> <p>I principi da seguire pedissequamente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non offrire né ricevere mai denaro (o qualsiasi altra cosa di valore) per ottenere o fornire un vantaggio illegale.</li> <li>- Assicurarsi di conoscere gli intermediari e altri terzi con i quali si lavora e monitorarli attentamente.</li> <li>- Prima di offrire un regalo, prenotare intrattenimenti per i clienti o rimborsare delle spese di viaggio, è necessario assicurarsi di aver compreso i requisiti legali applicabili, le regole dei clienti e la policy di ITW.</li> <li>- Ottenere l'approvazione del viceconsulente legale</li> <li>- Etica e Conformità per tutti i pagamenti di facilitazione.</li> <li>- Non destinare mai fondi o attività ITW a scopi politici.</li> <li>- Coordinare le attività di lobbying colla General Counsel di ITW.</li> <li>- Assicurarsi che le scritture aziendali riflettano accuratamente la vera natura delle transazioni.</li> <li>- Non ignorare mai voci di pagamenti illegali o altri segnali che destano sospetti di attività illegali o inopportune. Riferirlo al proprio supervisore, al Dipartimento legale o al Dipartimento dei servizi di audit ITW.</li> <li>- La mancata ottemperanza alla policy può comportare azioni disciplinari contro tali soggetti, inclusa la cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul>			Policy Anticorruzione ITW
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
UK Bribery Act	NO						
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
Corruzione tra privati	NO						

<b>GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>Gestione e Selezione del personale</b>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	L'attività di selezione del personale viene gestita sulla base di regole formalizzate. L'esigenza di inserire una nuova risorsa all'interno della Società viene segnalata dal Responsabile di Funzione che necessita di incrementare il proprio team. A tal fine, dopo che è stata effettuata una valutazione del budget da destinare alla nuova risorsa l'attività di selezione viene gestita direttamente dal HR Manager senza l'ausilio di alcuna società esterna. La prima fase di screening viene eseguita dal team dell' HR, sulla base del profilo e delle caratteristiche definite dal Responsabile di Funzione che necessita di incrementare il proprio team. Dopo aver selezionato una rosa di candidati viene effettuato un colloquio conoscitivo dalla HR Manager e, laddove lo ritenga opportuno, un secondo colloquio con il coinvolgimento del Responsabile di Funzione che richiede l'inserimento della nuova risorsa. Nell'ipotesi in cui il processo di selezione riguardi personale dirigenziale la decisione relativa all'eventuale assunzione deve essere assunta in maniera condivisa a livello Europeo. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto descritto all'interno della Funzione HR.	NA	ongoing	
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	SI				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	SI				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
		UK Bribery Act	SI				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
Corruzione tra privati	SI						
<b>Procedimento disciplinare e Gestione degli aspetti relativi all'interruzione del rapporto di Lavoro</b>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	I Responsabili di Funzione hanno un potere di segnalazione laddove i propri sottoposti pongano in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dal regolamento aziendale. HR Manager rileva, in determinati casi, eventuali violazioni ma solo l'Amministratore Delegato ha il potere di irrogare le sanzioni. L'HR Manager provvede, inoltre, alla gestione degli aspetti amministrativi del procedimento disciplinare. Gli eventuali licenziamenti sono firmati dall'Amministratore Delegato.  CCNL: metalmeccanici	NA	ongoing		
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO					
	Reati Societari	NO					
	Delitti contro la Personalità Individuale	SI					
	Abusi di Mercato	NO					
	Sicurezza sul Lavoro	NO					
	Reati Transnazionali	NO					
	Ricettazione e riciclaggio	NO					
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO					
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO					
	Delitti contro Industria e il commercio	NO					
	Violazione Diritto Autore	NO					
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	SI					
	Reati ambientali	NO					
	UK Bribery Act	SI					
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
Corruzione tra privati	NO						
<b>ALLE GARE</b>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI					
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO					
	Reati Societari	NO					
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO					
	Abusi di Mercato	NO					
	Sicurezza sul Lavoro	NO					
	Reati Transnazionali	SI					
Ricettazione e riciclaggio	SI						

<b>GESTIONE DEI</b>	Gestione delle gare pubbliche e private	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	SI	non è stata implementata una procedura formalizzata per la gestione delle gare pubbliche	NA							
		Delitti di Criminalità Organizzata	SI									
		Delitti contro Industria e il commercio	SI									
		Violazione Diritto Autore	NO									
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO									
		Reati ambientali	NO									
		UK Bribery Act	SI									
		Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO									
		Corruzione tra privati	SI									
		<b>GESTIONE DELLE POLITICHE COMMERCIALI</b>	Individuazione nuovi Clienti					Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	Il potenziale nuovo Cliente viene individuato, a seconda del business.	NA	ongoing
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI											
Reati Societari	NO											
Delitti contro la Personalità Individuale	NO											
Abusi di Mercato	NO											
Sicurezza sul Lavoro	NO											
Reati Transnazionali	SI											
Ricettazione e riciclaggio	SI											
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	SI											
Delitti di Criminalità Organizzata	SI											
Delitti contro Industria e il commercio	SI											
Gestione dei Rapporti con i Clienti	Reati contro la Pubblica Amministrazione			SI	Il General Manager gestisce direttamente i rapporti con i principali Clienti assicurando, attraverso un coordinamento con le funzioni tecniche, la qualità del/dei servizio/i reso/i.	NA	ongoing	nessuna procedura				
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento			SI								
	Reati Societari	NO										
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO										
	Abusi di Mercato	NO										
	Sicurezza sul Lavoro	NO										
	Reati Transnazionali	NO										
	Ricettazione e riciclaggio	SI										
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	SI										
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI										
	Delitti contro Industria e il commercio	SI										
	Violazione Diritto Autore	NO										
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO										
Reati ambientali	NO											
UK Bribery Act	SI											
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO											
Corruzione tra privati	SI											
		Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO									
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO									
		Reati Societari	NO									
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO									

Gestione strategica delle politiche commerciali	Abusi di Mercato	NO	<p>Il General Manager definisce le politiche commerciali per il raggiungimento di tutti gli obiettivi strategici definiti a livello europeo.</p> <p>Il General Manager supervisiona la corretta gestione del business ordinario e straordinario.</p>	NA	ongoing	nessuna procedura
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
	Delitti contro Industria e il commercio	SI				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	SI				
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
	Corruzione tra privati	SI				
ACQUISTI	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>La Società ha implementato la "procedura acquisti" al fine di valutare e classificare i fornitori al fine di individuare quelli che possono offrire sufficienti garanzie per poter essere inseriti nella lista dei fornitori strategici e, infine, descrivere le modalità di rivalutazione periodica dei fornitori, modalità che rendono possibile anche ai fornitori già omologati di conservare tale status. All'interno di tale procedura vengono altresì descritti i meccanismi attraverso i quali viene stimolato il miglioramento continuo del livello qualitativo dei fornitori. La documentazione di supporto alla procedura acquisti è costituita dalla scheda conoscitiva; dalla scheda anagrafica fornitori; dal questionario di valutazione processo fornitori; dalla lista di fornitori attivi; dal verbale di visita.</p> <p>Per quanto riguarda la gestione degli approvvigionamenti devono essere altresì tenute in considerazione le seguenti istruzioni operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione delle scorte con l'impiego del Kanban;</li> <li>- Controllo dei materiali al ricevimento;</li> <li>- Processi in outsourcing.</li> </ul>	NA	ongoing	
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
Reati ambientali	NO					
UK Bribery Act	NO					
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>La Società non ha implementato la certificazione 18001/2007.</p> <p>Il Dott. Guizzardi è stato nominato Datore di lavoro è stato individuato nella figura del Dott. Guizzardi con riferimento a tutti i siti della Società.</p>	NA	ongoing	
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	SI				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
Adempimenti in materia di sicurezza						

<b>GESTIONE DEGLI ASPETTI RELATIVI ALL'AMBIENTE</b>	<b>Adempimenti in materia di ambiente</b>	Reati ambientali	NO	Al fine di ottenere una panoramica dei principali adempimenti posti in essere dalla Società in materia di sicurezza si rinvia alla funzione Sicurezza, Qualità ed Ambiente.			
		UK Bribery Act	SI				
		Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
		Corruzione tra privati	NO				
<b>Adempimenti in materia di ambiente</b>	<b>Adempimenti in materia di ambiente</b>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	La Società ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale in accordo con la norma ISO 14001:04 con l'intento di coprire le seguenti quattro aree fondamentali: 1. Valutazione della conformità alle prescrizioni legislative e regolamentari. 2. Identificazione degli aspetti ambientali significativi correlati alle proprie attività, nonché ai propri prodotti. 3. Esame di tutte le procedure e prassi eventualmente esistenti in campo ambientale. 4. Valutazione dell'esperienza derivante dall'analisi degli incidenti eventualmente già accaduti.  Nel fare ciò Colged. ha preso in considerazione le condizioni operative normali, anormali e le potenziali situazioni di emergenza. I principali aspetti ambientali indagati sono stati: - Emissioni in atmosfera - Emissioni in acqua - Rifiuti - Suolo - Consumo di materie prime, acqua, energia e combustibili - impatto acustico - Incidenza su settori specifici dell'ambiente.  La Società ha implementato il manuale di gestione per la qualità e la salvaguardia dell'ambiente.	NA	ongoing	
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	SI				
		UK Bribery Act	SI				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
Corruzione tra privati	NO						
<b>QUALITÀ</b>	<b>ISO 2001:2008 Monitoraggio prodotti</b>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	La Società è in possesso della certificazione ISO 9001:2008 ed ha implementato il manuale della qualità.	NA	ongoing	Manuale della qualità
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				

QUA	memoraggio pro...	Delitti di Criminalità Organizzata	NO				quarta
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
		UK Bribery Act	NO				
		Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
		Corruzione tra privati	SI				
POTERI	Procura	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	Il Dott. Roberto Guizzardi è Amministratore Delegato e Consigliere della Società. Si rinvia alla visura Societaria per un maggior dettaglio dei poteri.	NA	ongoing	Visura
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	SI				
		Ricettazione e riciclaggio	SI				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
		UK Bribery Act	SI				
		Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
Corruzione tra privati	SI						
	Predisposizione del Bilancio e di altre comunicazioni sociali / Rapporti con Sindaci e Revisori	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	Bilancio: La Società ha implementato un'apposita calendarizzazione degli adempimenti necessari alla predisposizione del Bilancio. ITW effettua specifici audit presso la Società e presso tutte le controllate che partecipano al consolidato. Inoltre, la relazione di gestione da trasmettere a Casa Madre contiene la dichiarazione di veridicità dei dati di Bilancio trasmessi per il consolidato. Il Bilancio è predisposto da consulenti esterni ed è soggetto a revisione. La Funzione redige la relazione di gestione al Bilancio. Rapporti con i sindaci/revisori: il Responsabile Amministrazione e Controllo ed il General Manager intrattengono rapporti con i Sindaci e con la Società di Revisione. La Società di Revisione è Deloitte.	NA	NA	
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	SI in concorso				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	SI				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
UK Bribery Act	NO						

Gestione contenzioso (fiscale)	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	I contenziosi (fiscali) vengono gestiti da consulenti esterni sulla base di specifici contratti.	NA	NA	
	Corruzione tra privati	SI				
	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO				
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI in concorso				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	NO					
Gestione adempimenti societari (iscrizioni Camera di Commercio, ecc.) e fiscali (calcolo imposte, versamenti F24, ecc.)	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	Adempimenti societari: gli adempimenti societari (quali le iscrizioni presso la Camera di Commercio degli atti societari) sono esternalizzati, sulla base di specifici contratti di servizio, a consulenti esterni e verificati dalla Società.  Controllo di gestione: La Funzione Controller è responsabile del controllo di gestione (ed in particolare, di garantire una continua reportistica verso ITW) e della gestione dei costi di struttura.  Gestione degli adempimenti fiscali: La Funzione Controller supervisiona la gestione degli adempimenti fiscali riguardanti la Società, che vengono gestiti, sulla base di specifici contratti, da consulenti esterni.	NA	NA	Policy ITW
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI in concorso				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
	Corruzione tra privati	SI				
Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI					
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO					

AREA AMMINISTRAZIONE

Gestione della tesoreria (cassa, anagrafica fornitori, conti correnti, pagamenti)	Reati Societari	SI in concorso	<p>Nell'ambito della Tesoreria, rilevano i processi nel seguito descritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione Cassa: la cassa viene utilizzata per le piccole spese. La riconciliazione della cassa viene effettuata mensilmente, sulla base di apposite policy. In ogni caso, la cassa ammonta a circa Euro 500,00.</li> <li>- Anagrafica fornitori: l'input per l'inserimento di un nuovo fornitore proviene dall'Ufficio Acquisti, dopo che è stata eseguita e positivamente conclusa la fase della qualificazione del fornitore. Il sistema garantisce che solo un operativo appartenente all'Ufficio Amministrazione possa, previo controllo, inserire e modificare i dati anagrafici (tra i quali l'IBAN) dei fornitori. Il sistema garantisce la <i>segregation</i> tra chi comunica i dati anagrafici e chi fa attività di inserimento e/o modifica. Il sistema garantisce, inoltre, la tracciatura di ogni modifica apportata.</li> <li>- Carte di Credito: è implementata una specifica policy di Gruppo. Non è identificato un divieto di prelievo di contanti con la carta di credito, ma sussiste, in ogni caso, un controllo sulle note spese che permette di identificare eventuali utilizzi anomali.</li> <li>- Gestione Banche e conti correnti: la Società ha implementato la procedura di gestione finanziaria e dei pagamenti di ITW attraverso la quale gestisce tutti i processi relativi ai pagamenti e alla gestione dei conti correnti delle varie banche. E' in essere un sistema di cash pooling. Ogni mese viene operata la riconciliazione bancaria.</li> <li>- Pagamenti: la gestione dei pagamenti è centralizzata presso ITW Holding. Presso le divisioni Colged ed Elettrobar sono identificate due persone che hanno il compito di inserire in home banking i pagamenti. L'autorizzazione definitiva al pagamento viene effettuata da persona munita di potere, sia esterno che presso la relativa banca.</li> </ul>	NA	NA	Policy ITW
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
Corruzione tra privati	SI					
Fatturazione passiva	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>La Funzione ha il compito di supervisionare la corretta esecuzione degli adempimenti eseguiti dall'amministrazione.</p> <p>La Società ha implementato un'apposita procedura per la gestione del processo di fatturazione passiva. Al momento dell'ingresso della merce, viene operata una registrazione in carico, a conferma della correttezza della bolla di accompagnamento della merce. In caso di discordanze tra la merce pervenuta, l'ordinativo e/o la bolla di accompagnamento, è necessario l'intervento dell'Ufficio Acquisti.</p> <p>Il ciclo passivo è gestito sulla base del sistema KANBAN.</p> <p>Per quanto concerne la merce non di magazzino (ad esempio, materiale necessario agli interventi di manutenzione) ed i servizi (ad esempio, manutenzioni), le fatture passive sono viste dalla funzione che ha richiesto il bene e/o il servizio e, in caso, dal suo responsabile, i quali sono tenuti a confermare l'avvenuta prestazione. Una volta ottenuta l'autorizzazione, la fattura perviene all'ufficio amministrazione, dove viene operato un ulteriore controllo, soprattutto relativo alla correttezza dei dati di fattura. Si precisa che le fatture per servizi superiori ad Euro 5.000,00 necessitano di un'autorizzazione specifica dell'Amministratore Delegato.</p>	NA	NA	Policy ITW
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI in concorso				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
UK Bribery Act	NO					
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	SI					
	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO				
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI in concorso				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				

Registrazioni contabili	Sicurezza sul Lavoro	NO	La Funzione ha il compito di supervisionare la corretta esecuzione degli adempimenti eseguiti dall'amministrazione.	NA	NA	Policy ITW
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
	Corruzione tra privati	SI				
	Pagamento imposte (F24, ecc.)	Reati contro la Pubblica Amministrazione				
Falsità in strumenti o segni riconoscimento		NO				
Reati Societari		SI in concorso				
Delitti contro la Personalità Individuale		NO				
Abusi di Mercato		NO				
Sicurezza sul Lavoro		NO				
Reati Transnazionali		SI				
Ricettazione e riciclaggio		SI				
Reati informatici e trattamento illecito dei dati		NO				
Delitti di Criminalità Organizzata		SI				
Delitti contro Industria e il commercio		NO				
Violazione Diritto Autore		NO				
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci		NO				
Reati ambientali	NO					
UK Bribery Act	NO					
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	SI					
Pagamento Agenti	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	Provvigioni agenti: ad oggi, sono presenti agenti in Italia e all'estero. Calcolo provvigioni: a seguito dell'estrezione a sistema dei dati di vendita riferibili ai singoli agenti, si opera il conteggio delle provvigioni, sulla base delle percentuali previste contrattualmente ed inserite in apposito schema. Il calcolo delle provvigioni viene trasmesso direttamente dalla Funzione ai singoli agenti, inserendo nella comunicazione anche la funzione che, successivamente e in caso di mancanza di contestazioni, procedere al pagamento. Il calcolo delle provvigioni viene gestito direttamente dalla "Business Inteligent" che è collegata al sistema ERP. In base a tale dato l'agente fattura il 75% della provvigione maturata mentre il restante 25% è collegato alla verifica dell'effettivo incasso e viene pagato al conguaglio. La stesso calcolo delle provvigioni è valevole anche per gli agenti all'estero. I contratti di agenzia non prevedono il rimborso spese. E' previsto un bonus trimestrale e/o annuale in ragione del fatturato e comunicato all'agente dall'Area Manager. Per i pagamenti è sempre necessaria la doppia firma.	NA	NA	
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	SI				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				

		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	Per i pagamenti e sempre necessaria la doppia firma.			
		Reati ambientali	NO				
		UK Bribery Act	SI				
		Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI				
		Corruzione tra privati	SI				
AREA INVESTIMENTI	Investimenti	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	L'Amministratore Delegato spiega che, per quanto concerne gli investimenti ci sono soglie specifiche di spesa. In particolare, fino a 75mila Euro è sufficiente la firma da parte del richiedente, del direttore generale e del controllo di gestione. Non è prevista un'analisi sul ritorno dell'investimento sotto i 75mila Euro. Sopra i 75mila Euro l'investimento viene inserito sulla piattaforma Europea e viene verificato il ritorno di investimento con Casa Madre . E' altresì necessaria la sottoscrizione da parte del Responsabile Divisione Europea di ITW e del suo diretto Controller per gli investimenti fino a 150miladollari. Per importi superiori a 150 mila dollari è necessaria la firma del vice presidente di ITW.  Da ultimo è stato esaminata la tabella all'interno della quale vengono descritti i limiti di spesa.	NA	NA	
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	SI				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
		UK Bribery Act	SI				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
Corruzione tra privati	NO						
INFORMATION TECHNOLOGY	Specifiche misure di controllo preventivo (rif. standard 27001:2005)	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI (solo per frode)	si rinvia alla descrizione contenuta all'interno della funzione IT	NA	ongoing	
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	SI				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	SI				
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
Violazione Diritto Autore	NO						
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO						

Gestione e sviluppo della progettazione	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>La richiesta di creare un nuovo prodotto può nascere da richieste specifiche effettuate da clienti e/o dall'esigenza di introdurre delle novità nel mercato.</p> <p>Tutti gli input ricevuti vengono analizzati preliminarmente dal Responsabile Marketing coinvolgendo la Direzione.</p> <p>Se di interesse per l'azienda, risultati/richieste vengono poi tradotti in specifiche tecniche dal Resp Marketing, utilizzando il MOD 06.01 "Richiesta commerciale" (RC) nel quale viene definito il prodotto "nuovo o modificato" tenendo presente la gamma già esistente e le strategie marketing definite e/o in definizione.</p> <p>La richiesta commerciale viene analizzata dal Responsabile Ufficio Tecnico (Resp UT) che ne valuta l'impatto mettendo in evidenza se vi sia la necessità di effettuare degli investimenti e la possibilità di utilizzare componenti e prassi produttive che ottimizzino i consumi, gli scarti e la possibilità di riciclo al termine del ciclo di vita del componente o della macchina. Tale analisi di fattibilità deve essere discussa con il Responsabile Marketing che autorizza a procedere come definito (previo autorizzazione della Direzione nel caso di investimenti).</p> <p>Il Resp UT identifica un Responsabile di Progetto con il compito di coordinare/verificare i lavori in corso e rispettare il timing prestabilito.</p> <p>Le valutazioni, analisi e timing (relativi responsabili) che precedono e seguono la generazione di una RC sono registrate in una apposita tabella (disponibile in rete), sul Mod.06.02 "Verifica e analisi processi progettazione", sul Mod.06.03 "Field Test" e nel Mod.06.04 di "Gestione modifica". Fra i principali step di verifica ci sono:</p> <p>1) Valutazione di fattibilità (rispettando i requisiti funzionali, prestazionali e normativi cogenti)  2) Verifica/riesame del progetto (osservazioni, problemi/soluzioni, disegni ed elaborati relativi).  3) Valutazione field test campionatura e/o preserie (osservazioni, problemi/soluzioni)  4) Ok alla produzione (sulla base dei dati raccolti)</p> <p>Per ognuna delle fasi di verifica sopra specificate viene generata una registrazione informatica (direttamente nel file o in cartelle dedicate) e/o cartacea. Fino all'approvazione finale, tutti i disegni ed elaborati del progetto sono considerati come "provvisori" e gestiti in cartelle dedicate sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico.</p>	NA	NA	
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	NO				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
	Delitti contro Industria e il commercio	SI				
	Violazione Diritto Autore	SI				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	NO					
Gestione e sviluppo della progettazione	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>Generazione codifica di un nuovo disegno e gestione degli indici di modifica</p> <p>Il numero per la creazione di un nuovo disegno viene copiato (ufficio tecnico) dal sistema Informatico Gestionale aziendale, che lo genera in ordine numerico e progressivo. Definita la conformità del particolare, secondo quanto previsto dal progetto, questo numero viene integrato nell'anagrafica del sistema gestionale, diventando a tutti gli effetti anche il codice univoco del particolare.</p> <p>Per aggiornare i codici/disegni sottoposti a modifica, viene eseguito periodicamente un controllo di tutti quelli movimentati, utilizzando un filtro che evidenzierà solo quelli modificati; una volta individuati, si va a modificare il codice (nell'apposito campo "n° di disegno"). Dalla distinta base non è possibile visionare l'indice di modifica dei particolari, è possibile invece farlo interrogando ogni singolo codice nell'anagrafica articoli del sistema Informatico Gestionale. L'indice di modifica appare anche sulle Kanban card, costantemente aggiornate.</p>	NA	NA	
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	NO				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	SI				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	SI				
	Violazione Diritto Autore	SI				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	NO					
Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	Per ogni prodotto fabbricato dalla Società viene redatto il relativo fascicolo tecnico.				

AREA POLITICHE COMMERCIALI

Fascicolo tecnico del prodotto finito	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI	<p>Il fascicolo tecnico deve essere di facile consultazione e comprensione e le informazioni devono essere rapportate alle esigenze della macchina interessata. Tutte le informazioni devono essere chiare e concise, inoltre deve essere utilizzata la terminologia appropriata riprendendola dalle norme riportate sull'elenco presente presso l'Ufficio Tecnico (UT). Le informazioni devono essere raccolte in raccoglitori suddivisi per famiglie di macchine. Per facilitare la consultazione e/o l'aggiornamento da parte dell'UT il fascicolo deve essere redatto in lingua italiana.</p> <p>Il fascicolo tecnico (FT) deve contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome e indirizzo del costruttore</li> <li>• Descrizione e identificazione della macchina o famiglia (istruzioni, depliant)</li> <li>• Disegni costruttivi</li> <li>• Schemi degli impianti elettrici</li> <li>• Schemi degli impianti idraulici e pneumatici</li> <li>• Dichiarazione di conformità</li> <li>• Elenco delle norme applicate e delle altre specifiche eventualmente adottate per la progettazione della macchina</li> <li>• Raccolta completa di dichiarazioni di conformità, certificati, attestati e rapporti di prova, ispezioni, verifiche, collaudi dei subfornitori di componenti elettrici</li> <li>• Raccolta di tutti i rapporti interni di analisi, ricerche, prove, verifiche, collaudi, ecc.</li> </ul> <p>Il contenuto del Fascicolo Tecnico deve essere approvato dal Responsabile Ufficio Tecnico.</p> <p>La documentazione deve essere mantenuta a disposizione dell'Autorità per un periodo di almeno dieci anni dalla data di fabbricazione della macchina o da quella del suo ultimo esemplare, nel caso di fabbricazione di serie.</p>	NA	NA	nessuna procedura
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	NO				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
	Delitti contro Industria e il commercio	SI				
	Violazione Diritto Autore	SI				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	NO					
Brevetti	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>Si precisa, anzitutto, che la Società non è titolare di brevetti, essendo gli stessi intestati ad una società di diritto olandese.</p> <p>La funzione spiega che all'interno del Gruppo ITW è presente un Ufficio (con sede a Parigi) che si occupa della gestione dei brevetti.</p> <p>I diritti di proprietà industriale costituiscono per tutte le tipologie di prodotti un importante asset aziendale da tutelare e valorizzare.</p> <p>Il Responsabile dell'Intellectual Property è a Parigi (ufficio separato e fuori dal perimetro Eurotec). Inoltre sono assistiti per tale tipologia di materia anche da studi specializzati aventi sede in Italia.</p>	NA	NA	
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	NO				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
	Delitti contro Industria e il commercio	SI				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
UK Bribery Act	NO					
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	SI					
Co-Marketing, viaggi Incentive e bonus in favore dei clienti	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>La Società non svolge attività di co-marketing e non ha mai organizzato viaggi incentive.</p> <p>Bonus: non è stata implementata una procedura in materia. La Scelta di concedere sconti o bonus viene effettuata sulla base del raggiungimento di alcuni parametri da parte di clienti. La decisione di effettuare sconti è presa in totale autonomia.</p>			
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	NO				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO				

	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
	Corruzione tra privati	SI				
Marketing	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>2/3 volte all'anno sono organizzati dei meeting con i rivenditori per mostrare i nuovi prodotti o le nuove tecnologie applicate a prodotti già in commercio. I meeting vengono effettuati con i rivenditori che hanno fatturato di più nel corso degli ultimi anni. Per tali eventi vengono predisposti dei depliant, sottoposti al controllo qualità secondo le regole della certificazione ISO 9001. Si precisa che la Funzione partecipa al processo volto a garantire che il sito internet contenga informazioni corrette sui prodotti commercializzati, fornendo i dati di competenza.</p>	NA	NA	
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	SI				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	NO				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
Corruzione tra privati	SI					
Pianificazione della produzione	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>La Società ha implementato la procedura per la gestione degli acquisti.</p> <p>PIANIFICAZIONE PRODUZIONE PRODOTTO FINITO</p> <p>La pianificazione della produzione dei prodotti finiti, al fine di rispettare i requisiti definiti negli ordini di vendita, viene sviluppata dal capo reparto partendo da un sistema informatizzato e articolandosi nelle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi degli ordini inseriti dalla Funzione Commerciale ordinati in base alla data di consegna concordata con il cliente;</li> <li>- Suddivisione, tramite sistema informatizzato, degli ordini in base alle linee di produzione di competenza;</li> <li>- Generazione delle matricole per ogni codice da produrre;</li> <li>- Stampa degli ordini suddivisi per linea di produzione e consegna delle stesse da parte del capo reparto ai capi linea;</li> <li>- Definizione, da parte dei capi linea, delle priorità di produzione in base ai tempi di consegna richiesti, al carico di lavoro, alla capacità produttiva, ai tempi di produzione, alla disponibilità di materiali e componenti necessari;</li> <li>- Distribuzione del lavoro ai reparti produttivi;</li> <li>- Controllo avanzamento della produzione al fine di assicurare il rispetto dei tempi stabiliti;</li> <li>- Versamento del prodotto finito nel magazzino prodotti finiti.</li> </ul>	NA	ongoing	
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
Corruzione tra privati	NO					
	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	PIANIFICAZIONE PRODUZIONE ED APPROVVIGIONAMENTO DI COMPONENTI E SEMILAVORATI CON			

ACQUISTI

Pianificazione della produzione con il sistema KANBAN	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	<p>SISTEMA KANBAN</p> <p>Il KANBAN e' un sistema di gestione utilizzato per il controllo delle priorità di avanzamento del processo produttivo interno.</p> <p>Il KANBAN e' un sistema di gestione della produzione di prodotti precodificati, dotati cioè di distinta base e struttura di prodotto predefinite.</p> <p>La Direzione, in collaborazione con il Responsabile Acquisti, ha stipulato con i fornitori dei materiali interessati dal sistema KANBAN, appositi Accordi di fornitura nei quali sono stati fissati programmi di produzione con budget (basati sulle vendite e sui consumi di prodotti dei periodi precedenti), nei quali vengono definite le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quantita' previste da consegnare;</li> <li>- date / periodi di consegna;</li> <li>- tipologie dei contenitori standard da utilizzare;</li> <li>- l'ordine a fornitore per questa tipologia di fornitori e materiali inseriti nel sistema di gestione KANBAN avviene mediante inoltro diretto da parte del responsabile del magazzino materiali e scorte della KANBAN Card presente presso la cellula di produzione.</li> </ul> <p>Il sistema KANBAN garantisce che in ogni cellula di produzione (centro di lavoro) sia presente un tabellone suddiviso in singole cassetine che identificano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i giorni del mese nei quali inserire le KANBAN Card per la pianificazione della produzione;</li> <li>• le entrate di KANBAN Card da inserire nella pianificazione;</li> <li>• le uscite di KANBAN Card da inoltrare alla cellula di produzione a monte per il prelievo di materiali;</li> <li>• le KANBAN Card con termini di consegna scaduti;</li> <li>• le KANBAN Card con termini di consegna urgenti.</li> </ul>	NA	ongoing	
	Reati Societari	SI				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
Corruzione tra privati	SI					
Pianificazione della produzione con il sistema KANBAN	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>La KANBAN Card contiene informazioni sulla tipologia e l'esatto quantitativo di materiale che essa rappresenta, l'operazione (Produzione o Prelievo) che essa autorizza e sul luogo ove il materiale e' immagazzinato. Le KANBAN Card sono relazionate ad una sola operazione e sono riciclate dopo l'uso; esse sono presenti in numero pari ai contenitori standard costituenti le scorte di ciascun prodotto posti a valle (KANBAN Produzione) o a monte (KANBAN Prelievo) di ogni cellula di produzione.</p> <p>Le informazioni contenute in ogni KANBAN Card sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• codice dell'articolo;</li> <li>• disegno dell'articolo;</li> <li>• descrizione dell'articolo;</li> <li>• denominazione del Fornitore (esterno o interno);</li> <li>• denominazione del Cliente;</li> <li>• descrizione del contratto;</li> <li>• codice ubicazione;</li> <li>• numero telefax (solo per Fornitore esterno);</li> <li>• tipologia contenitore standard;</li> <li>• numero di pezzi per contenitore;</li> <li>• quantita' ordinata;</li> <li>• definizione riordino;</li> <li>• giorni di fornitura;</li> <li>• data di emissione e data di consegna prevista;</li> <li>• note.</li> </ul> <p>I contenitori delle scorte a monte (materie prime) riportano una KANBAN Card Prelievo; quando la cellula di produzione preleva un contenitore stacca la KANBAN Card corrispondente e la inserisce nella apposita cassetina Uscita del tabellone presente presso la propria cellula di produzione; le KANBAN Card Prelievo rappresentano la lista degli approvvigionamenti necessari a ripristinare le scorte di materie prime.</p> <p>Analogamente i contenitori delle scorte di prodotti finiti hanno ciascuno una KANBAN Card Produzione; quando viene ritirato un contenitore la KANBAN Card Produzione viene staccata ed inserita nella apposita cassetina.</p>	NA	ongoing	
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	SI					
Selezione fornitori	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>La Società ha implementato la "procedura acquisti" al fine di valutare e classificare i fornitori e individuare quelli che possono offrire sufficienti garanzie per poter essere inseriti nella lista dei fornitori strategici e, infine, descrivere le modalità di rivalutazione periodica dei fornitori, modalità che rendono possibile anche ai fornitori già omologati di conservare tale status.</p> <p>All'interno di tale procedura vengono altresì descritti i meccanismi attraverso i quali viene stimolato il miglioramento continuo del livello qualitativo dei fornitori. La documentazione di supporto alla procedura acquisti è costituita dalla scheda conoscitiva; dalla scheda anagrafica fornitori; dal questionario di valutazione processo fornitori; dalla lista di fornitori attivi; dal verbale di visita.</p> <p>Da un punto di vista operativo, il Responsabile Acquisti contatta o incontra presso fiere, manifestazioni il rappresentante del potenziale fornitore per acquisire adeguate informazioni circa i prodotti caratteristici, l'organizzazione, le attrezzature disponibili, le potenzialità produttive o di somministrazione, i costi praticati. Se interessato a valutare il fornitore, gli sottopone o recapita il documento MOD 07.01 "Check list di qualificazione fornitore" e ne richiede la compilazione e restituzione.</p>	NA	NA	Regolamento aziendale
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	SI				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	NO				
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO					

Gestione dell'anagrafica fornitori	Delitti di Criminalità Organizzata	NO	<p>fornitore e ne rende la compilazione e restituzione.</p> <p>La firma/approvazione del Resp. Qualità riguardo la qualificazione/utilizzabilità di un fornitore viene concessa solo se la Check list è stata correttamente compilata, completata ed approvata da tutti gli enti coinvolti. Eventuali non conformità sono registrate nella check list e l'iter di qualificazione è sospeso fino alla chiusura delle non conformità.</p> <p>Monitoraggio dei fornitori</p> <p>Le Non Conformità attribuibili ai fornitori (di qualunque tipologia) di qualunque entità, sono comunicate formalmente dalla Qualità al fornitore ed alle altre funzioni eventualmente coinvolte.</p>			
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	SI				
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
	Corruzione tra privati	SI				
	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>Anagrafica fornitori: l'input per l'inserimento di un nuovo fornitore proviene dall'Ufficio Acquisti, dopo che è stata eseguita e positivamente conclusa la fase della qualificazione del fornitore. Il sistema garantisce che solo un operativo appartenente all'Ufficio Amministrazione possa, previo controllo, inserire e modificare i dati anagrafici (tra i quali l'IBAN) dei fornitori. Il sistema garantisce la <i>segregation</i> tra chi comunica i dati anagrafici e chi fa attività di inserimento e/o modifica. Il sistema garantisce, inoltre, la tracciatura di ogni modifica apportata.</p>	NA	NA	Policy ITW
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI in concorso				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
Delitti di Criminalità Organizzata	SI					
Delitti contro Industria e il commercio	NO					
Violazione Diritto Autore	NO					
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO					
Reati ambientali	NO					
UK Bribery Act	NO					
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	SI					

**EUROTEC**

**MAPPATURA dei RISCHI POTENZIALI della SOCIETA'**

**AS IS ANALYSIS**

**DESCRIZIONE FUNZIONE**

**General Manager Divisione MBM**

Ha la rappresentanza societaria verso gli Enti, Clienti e Fornitori. Si occupa della gestione delle Risorse Umane e degli aspetti amministrativi e finanziari della Società. Inoltre è responsabile della vendita e degli acquisti a livello europeo, nonché dell'attività di logistica e di operation.

AREA SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILI D.LGS. 231/01	REATI	RISCHIO REATO	PRASSI O CONTROLLI ESISTENTI	ENTE P.A.		SISTEMI E/O PROCEDURE AZIENDALI/E/O CONTRATTI DI SERVIZI
					CHI	FREQUENZA	
<b>RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	Rapporti con Soggetti appartenenti alla PA in caso di: Ispezioni, Verifiche, Gare e Concessioni servizi pubblici	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>Non esistono procedure che disciplinino il comportamento da assumere nei confronti di soggetti appartenenti alla PA. HR Manger si interfaccia con la Pubblica Amministrazione in occasione dei rapporti con i soggetti appartenenti all'INPS e all'INAIL. Sul punto, si evidenzia che la Società ha implementato la policy globale anticorruzione di ITW.</p> <p>La Dichiarazione dei principi di comportamento ITW asserisce formalmente l'impegno al pieno rispetto di tutte le leggi e norme applicabili alle Società ITW. ITW si impegna a rispettare la lettera e lo spirito dell'FCPA, della Convenzione OCSE, del Bribery Act britannico e delle leggi anticorruzione di tutti i paesi in cui svolgiamo la nostra attività</p> <p>La policy si applica a tutte le Società ITW nel mondo, incluse le transazioni condotte da tutte le divisioni, le consociate, gli agenti, i consulenti e le affiliate, ivi comprese le joint venture controllate da ITW o dalle sue affiliate.</p> <p>ITW si impegna affinché siano seguiti i più elevati standard di condotta aziendale. Tutti i dipendenti devono impegnarsi ad assumere un ruolo attivo nell'ottemperare alla Policy summenzionata che deve essere firmata per presa visione.</p> <p>I principi da seguire pedissequamente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non offrire né ricevere mai denaro (o qualsiasi altra cosa di valore) per ottenere o fornire un vantaggio illegale.</li> <li>- Assicurarsi di conoscere gli intermediari e altri terzi con i quali si lavora e monitorarli attentamente.</li> <li>- Prima di offrire un regalo, prenotare intrattenimenti per i clienti o rimborsare delle spese di viaggio, è necessario assicurarsi di aver compreso i requisiti legali applicabili, le regole dei clienti e la policy di ITW.</li> <li>- Ottenere l'approvazione del viceconsulente legale - Etica e Conformità per tutti i pagamenti di facilitazione.</li> <li>- Non destinare mai fondi o attività ITW a scopi politici.</li> <li>- Coordinare le attività di lobbying colla General Counsel di ITW.</li> <li>- Assicurarsi che le scritture aziendali riflettano accuratamente la vera natura delle transazioni.</li> <li>- Non ignorare mai voci di pagamenti illegali o altri segnali che destano sospetti di attività illegali o inopportune. Riferirlo al proprio supervisore, al Dipartimento legale o al Dipartimento dei servizi di audit ITW.</li> <li>- La mancata ottemperanza alla presente policy può risultare in rilevanti sanzioni civili e penali per ITW e per i soggetti coinvolti, nonché comportare azioni disciplinari contro tali soggetti, inclusa la cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul>		ongoing	Policy globale anticorruzione
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
		UK Bribery Act	NO				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
Corruzione tra privati	NO						
Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI						
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO						

**GESTIONE DEL PERSONALE**

**Gestione e Selezione del personale**

Reati Societari	NO
Delitti contro la Personalità Individuale	SI
Abusi di Mercato	NO
Sicurezza sul Lavoro	NO
Reati Transnazionali	SI
Ricettazione e riciclaggio	NO
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO
Delitti di Criminalità Organizzata	SI
Delitti contro Industria e il commercio	NO
Violazione Diritto Autore	NO
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO
Reati ambientali	NO
UK Bribery Act	SI
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO
Corruzione tra privati	SI

L'attività di selezione del personale viene gestita sulla base di regole formalizzate. L'esigenza di inserire una nuova risorsa all'interno della Società viene segnalata dal Responsabile di Funzione che necessita di incrementare il proprio team. A tal fine, dopo che è stata effettuata una valutazione del budget da destinare alla nuova risorsa l'attività di selezione viene gestita direttamente dal HR Manager senza l'ausilio di alcuna società esterna. La prima fase di screening viene eseguita dal team dell' HR, sulla base del profilo e delle caratteristiche definite dal Responsabile di Funzione che necessita di incrementare il proprio team. Dopo aver selezionato una rosa di candidati viene effettuato un colloquio conoscitivo dalla HR Manager e, laddove lo ritenga opportuno, un secondo colloquio con il coinvolgimento del Responsabile di Funzione che richiede l'inserimento della nuova risorsa.

Nell'ipotesi in cui il processo di selezione riguardi personale dirigenziale la decisione relativa all'eventuale assunzione deve essere assunta in maniera condivisa a livello Europeo.

Spesso vengono utilizzate anche agenzie esterne per la ricerca delle candidature.

NA

ongoing

PT 001 Selezione, formazione ed addestramento

**Procedimento disciplinare e Gestione degli aspetti relativi all'interruzione del rapporto di Lavoro**

Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO
Reati Societari	NO
Delitti contro la Personalità Individuale	SI
Abusi di Mercato	NO
Sicurezza sul Lavoro	NO
Reati Transnazionali	NO
Ricettazione e riciclaggio	NO
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO
Delitti di Criminalità Organizzata	NO
Delitti contro Industria e il commercio	NO
Violazione Diritto Autore	NO
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	SI
Reati ambientali	NO
UK Bribery Act	SI
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO
Corruzione tra privati	NO

NA

ongoing

**NE DELLE GARE**

**Gestione delle gare pubbliche e private**

Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI
Reati Societari	NO
Delitti contro la Personalità Individuale	NO
Abusi di Mercato	NO
Sicurezza sul Lavoro	NO
Reati Transnazionali	SI
Ricettazione e riciclaggio	SI
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	SI
Delitti di Criminalità Organizzata	SI

Non esiste una procedura formalizzata per la gestione "del processo gare" pubbliche e/o private.

NA

**GESTIONI**

Delitti contro Industria e il commercio	SI
Violazione Diritto Autore	NO
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO
Reati ambientali	NO
UK Bribery Act	SI
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO
Corruzione tra privati	SI
Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI
Reati Societari	NO
Delitti contro la Personalità Individuale	NO
Abusi di Mercato	NO
Sicurezza sul Lavoro	NO
Reati Transnazionali	SI
Ricettazione e riciclaggio	SI
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	SI
Delitti di Criminalità Organizzata	SI
Delitti contro Industria e il commercio	SI
Violazione Diritto Autore	SI
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO
Reati ambientali	NO
UK Bribery Act	SI
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO
Corruzione tra privati	SI
Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI
Reati Societari	NO
Delitti contro la Personalità Individuale	NO
Abusi di Mercato	NO
Sicurezza sul Lavoro	NO
Reati Transnazionali	NO
Ricettazione e riciclaggio	SI
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	SI
Delitti di Criminalità Organizzata	SI
Delitti contro Industria e il commercio	SI
Violazione Diritto Autore	NO
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO
Reati ambientali	NO
UK Bribery Act	SI
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO
Corruzione tra privati	SI
Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI

**Negoziazione e definizione dell'accordo commerciale con i Clienti Privati**

Il General Manager supervisiona gli accordi commerciali con i principali Clienti assicurando, attraverso un coordinamento con le funzioni tecniche, la qualità del/dei servizio/i reso/i.

NA

ongoing

**Gestione dei Rapporti con i Clienti**

I rapporti con i clienti esteri sono gestiti dall'organizzazione commerciale estero che fa capo al Sales Export. Il General Manager è responsabile della rete italia che fa capo al responsabile commerciale Italia.

NA

ongoing

Gestione strategica delle politiche commerciali	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI	La definizione delle politiche commerciali per il raggiungimento di tutti gli obiettivi strategici definiti a livello europeo sono gestite dal direttore Sales Export. Il General Manager supervisiona la corretta gestione del business ordinario e straordinario.	NA	ongoing	
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	SI				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	SI				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	SI				
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
Corruzione tra privati	SI					
Predisposizione del Bilancio e di altre comunicazioni sociali / Rapporti con Sindaci e Revisori	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p><b>Bilancio:</b> La Società ha implementato un'apposita calendarizzazione degli adempimenti necessari alla predisposizione del Bilancio.</p> <p>ITW effettua specifici audit presso la Società e presso tutte le controllate che partecipano al consolidato. Inoltre, la relazione di gestione da trasmettere a Casa Madre contiene la dichiarazione di veridicità dei dati di Bilancio trasmessi per il consolidato. Non è prevista, invece, la trasmissione interna al CDA di una dichiarazione che attesti la veridicità dei dati indicati nella bozza di Bilancio della Società.</p> <p>Il Bilancio è predisposto da consulenti esterni ed è soggetto a revisione. La Funzione redige la relazione di gestione al Bilancio.</p> <p><b>Rapporti con i sindaci/revisori:</b> Il General Manager intrattiene rapporti con i Sindaci e con la Società di Revisione. La Società di Revisione è Deloitte.</p>	NA	ongoing	Policy ITW
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	SI					
Gestione contenzioso (fiscale)	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	I contenziosi (fiscali) vengono gestiti da consulenti esterni sulla base di specifici contratti. Il General Manager rappresenta la Società avanti agli organi del contenzioso tributario, di qualsiasi ordine e grado con facoltà di	NA	ongoing	
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				

AREA AMMINISTRAZIONE

	<table border="1"> <tr><td>Delitti di Criminalità Organizzata</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Delitti contro Industria e il commercio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Violazione Diritto Autore</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Induzione a rendere dichiarazioni mendaci</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati ambientali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>UK Bribery Act</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Corruzione tra privati</td><td>SI</td></tr> </table>	Delitti di Criminalità Organizzata	SI	Delitti contro Industria e il commercio	NO	Violazione Diritto Autore	NO	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	Reati ambientali	NO	UK Bribery Act	NO	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	Corruzione tra privati	SI	sottoscrivere e presentare i ricorsi.																					
Delitti di Criminalità Organizzata	SI																																						
Delitti contro Industria e il commercio	NO																																						
Violazione Diritto Autore	NO																																						
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO																																						
Reati ambientali	NO																																						
UK Bribery Act	NO																																						
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO																																						
Corruzione tra privati	SI																																						
Gestione adempimenti societari (iscrizioni Camera di Commercio, ecc.) e fiscali (calcolo imposte, versamenti F24, ecc.)	<table border="1"> <tr><td>Reati contro la Pubblica Amministrazione</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Falsità in strumenti o segni riconoscimento</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Societari</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Delitti contro la Personalità Individuale</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Abusi di Mercato</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Sicurezza sul Lavoro</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Transnazionali</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Ricettazione e riciclaggio</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Reati informatici e trattamento illecito dei dati</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti di Criminalità Organizzata</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Delitti contro Industria e il commercio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Violazione Diritto Autore</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Induzione a rendere dichiarazioni mendaci</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati ambientali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>UK Bribery Act</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Corruzione tra privati</td><td>SI</td></tr> </table>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	Reati Societari	SI	Delitti contro la Personalità Individuale	NO	Abusi di Mercato	NO	Sicurezza sul Lavoro	NO	Reati Transnazionali	SI	Ricettazione e riciclaggio	SI	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	Delitti di Criminalità Organizzata	SI	Delitti contro Industria e il commercio	NO	Violazione Diritto Autore	NO	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	Reati ambientali	NO	UK Bribery Act	NO	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	Corruzione tra privati	SI	<p><u>Adempimenti societari</u>: gli adempimenti societari (quali le iscrizioni presso la Camera di Commercio degli atti societari) sono esternalizzati, sulla base di specifici contratti di servizio, a dei consulenti esterni, e verificati dalla Società.</p> <p><u>Controllo di gestione</u>: La Funzione Controller è responsabile del controllo di gestione (ed in particolare, di garantire una continua reportistica verso ITW) e della gestione dei costi di struttura. scelta dal Gruppo.</p> <p><u>Gestione degli adempimenti fiscali</u>: La Funzione Controller supervisiona la gestione degli adempimenti fiscali riguardanti la Società, che vengono gestiti, sulla base di specifici contratti, da consulenti esterni.</p>	NA	ongoing	Policy ITW
Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI																																						
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO																																						
Reati Societari	SI																																						
Delitti contro la Personalità Individuale	NO																																						
Abusi di Mercato	NO																																						
Sicurezza sul Lavoro	NO																																						
Reati Transnazionali	SI																																						
Ricettazione e riciclaggio	SI																																						
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO																																						
Delitti di Criminalità Organizzata	SI																																						
Delitti contro Industria e il commercio	NO																																						
Violazione Diritto Autore	NO																																						
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO																																						
Reati ambientali	NO																																						
UK Bribery Act	NO																																						
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO																																						
Corruzione tra privati	SI																																						
Gestione della tesoreria (cassa, anagrafica fornitori e clienti e conti correnti)	<table border="1"> <tr><td>Reati contro la Pubblica Amministrazione</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Falsità in strumenti o segni riconoscimento</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Societari</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Delitti contro la Personalità Individuale</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Abusi di Mercato</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Sicurezza sul Lavoro</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Transnazionali</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Ricettazione e riciclaggio</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Reati informatici e trattamento illecito dei dati</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti di Criminalità Organizzata</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Delitti contro Industria e il commercio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Violazione Diritto Autore</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Induzione a rendere dichiarazioni mendaci</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati ambientali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>UK Bribery Act</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td><td>NO</td></tr> </table>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	Reati Societari	SI	Delitti contro la Personalità Individuale	NO	Abusi di Mercato	NO	Sicurezza sul Lavoro	NO	Reati Transnazionali	SI	Ricettazione e riciclaggio	SI	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	Delitti di Criminalità Organizzata	SI	Delitti contro Industria e il commercio	NO	Violazione Diritto Autore	NO	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	Reati ambientali	NO	UK Bribery Act	NO	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	<p>Nell'ambito della Tesoreria, rilevano i processi nel seguito descritti:</p> <p><u>Gestione Cassa</u>: la cassa viene utilizzata per le piccole spese. La riconciliazione della cassa viene effettuata mensilmente. Non esiste un registro di cassa.</p> <p><u>Anagrafica fornitori</u>: è stata implementata all'interno della Società l'anagrafica fornitori.</p> <p><u>Anagrafica clienti</u>: è stata implementata all'interno della Società l'anagrafica clienti.</p> <p><u>Carte di Credito</u>: è implementata una policy di Gruppo.</p> <p><u>Gestione Banche e conti correnti</u>: la Società ha implementato la procedura di gestione finanziaria e dei pagamenti di ITW attraverso la quale gestisce tutti i processi relativi ai pagamenti e alla gestione dei conti correnti delle varie banche</p>	NA	ongoing	Policy ITW		
Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI																																						
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO																																						
Reati Societari	SI																																						
Delitti contro la Personalità Individuale	NO																																						
Abusi di Mercato	NO																																						
Sicurezza sul Lavoro	NO																																						
Reati Transnazionali	SI																																						
Ricettazione e riciclaggio	SI																																						
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO																																						
Delitti di Criminalità Organizzata	SI																																						
Delitti contro Industria e il commercio	NO																																						
Violazione Diritto Autore	NO																																						
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO																																						
Reati ambientali	NO																																						
UK Bribery Act	NO																																						
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO																																						

		Corruzione tra privati	SI				
ACQUISTI	Processo Acquisti	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	La Società ha implementato una procedura acquisti che descrive dettagliatamente gli step che devono essere effettuati per procedere agli acquisti. E' stato creato un Albo Fornitori (qualificati).	NA	ongoing	PT004 Preventivazione e gestione ordini; PT007 Gestione forniture in outsourcing
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	SI				
		Ricettazione e riciclaggio	SI				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
		Delitti contro Industria e il commercio	SI				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
UK Bribery Act	SI						
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
GESTIONE DEGLI ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA	Adempimenti in materia di sicurezza	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	Per la corretta attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza la Società ha conferito l'incarico di RSPP ad un consulente esterno. Il Dott. Pardini è stato nominato Datore di Lavoro con riferimento alla divisione M.B.M.	NA	ongoing	PT016 Gestione prodotti chimici; PT017 Utilizzo impianto distribuzione gas ed elettrici per test in laboratorio; PT012 Uso e manutenzione delle macchine; PT018 Gestione infortuni e incidenti
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	SI				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	SI				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
UK Bribery Act	SI						
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
Corruzione tra privati	SI						

<b>QUALITA'</b>	Prodotti	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	La Società ha implementato il Manuale della qualità	NA	ongoing	Manuale della qualità
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	SI				
		Ricettazione e riciclaggio	SI				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	SI				
		UK Bribery Act	SI				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
Corruzione tra privati	SI						
<b>GESTIONE DEGLI ASPETTI RELATIVI ALL'AMBIENTE</b>	Adempimenti in materia di ambiente	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>La Società ha implementato la procedura PT015 per la gestione dei rifiuti.</p> <p>In particolare all'interno della procedura viene specificato che tutto il personale Eurotec S.r.l. - Divisione MBM è responsabile dell'applicazione della presente procedura ed i responsabili funzionali sono tenuti ad informare tutte le funzioni ad essi sottostanti, nonché il personale esterno operante presso il sito, riguardo alla corretta modalità di gestione dei rifiuti all'interno dell'azienda.</p> <p>R.S.P.P. è responsabile della supervisione delle operazioni specificate nei paragrafi seguenti ed in particolare ha la responsabilità di gestire le attività connesse alla raccolta e trasporto dei rifiuti, affidate a società di servizi esterne, compresa la compilazione del registro di carico e scarico, come indicato nei successivi paragrafi.</p> <p>È fatto obbligo a tutti i dipendenti, nonché ai fornitori e al personale esterno operante presso il sito, di rispettare quanto è stato loro comunicato sulla gestione dei rifiuti.</p> <p>Lo smaltimento/recupero dei rifiuti deve avvenire sempre nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Quando lo smaltimento/recupero dei rifiuti non è effettuato a mezzo del servizio pubblico di raccolta (S.A.B.A.R.), R.S.P.P. deve appurare l'idoneità di chi smaltisce/avvia al recupero/trasporta a ricevere il rifiuto, attraverso la richiesta di copia delle autorizzazioni, rilasciate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali per chi effettua operazioni di raccolta e trasporto (organizzato in sezioni regionali);</li> <li>- dalla Provincia per chi smaltisce o avvia al recupero.</li> </ul> <p>Registro di carico e scarico dei rifiuti</p> <p>Il registro di carico e scarico deve essere tenuto da parte della Eurotec S.r.l. - Divisione MBM in quanto produttrice di rifiuti pericolosi e non pericolosi. La registrazione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti sono eseguite sotto la responsabilità di R.S.P.P..</p> <p>Il registro, prima del suo utilizzo, deve essere numerato e vidimato presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia. Le registrazioni devono essere in ordine cronologico, riguardare tutti i rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Il registro può essere utilizzato fino ad esaurimento delle pagine utili, anche per più anni.</p> <p>Eurotec S.r.l. - Divisione M.B.M., come impresa produttrice di rifiuti (salvo conferimento dei medesimi rifiuti pericolosi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione), è tenuta alla comunicazione annuale, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti oggetto della predetta attività.</p> <p>R.S.P.P. ha la responsabilità della elaborazione del MUD annuale e della sua consegna alla Camera di Commercio di Reggio Emilia nei tempi stabiliti dal decreto dell'anno di riferimento. R.S.P.P. può avvalersi in ciò della collaborazione di consulenti esterni.</p>	NA	ongoing	PT015 gestione dei rifiuti
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	SI				
		Ricettazione e riciclaggio	SI				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	SI				
		UK Bribery Act	SI				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
Corruzione tra privati	SI						
		Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI				

**POTERI**

Procura

Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO
Reati Societari	NO
Delitti contro la Personalità Individuale	NO
Abusi di Mercato	NO
Sicurezza sul Lavoro	NO
Reati Transnazionali	SI
Ricettazione e riciclaggio	SI
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO
Delitti di Criminalità Organizzata	SI
Delitti contro Industria e il commercio	NO
Violazione Diritto Autore	NO
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO
Reati ambientali	NO
UK Bribery Act	SI
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO
Corruzione tra privati	SI

Il Dott. Gianluca Pardini è stato nominato "Direttore Generale" di M.B.M.. Si rinvia alla visura Societaria per un maggior dettaglio dei poteri.

NA

ongoing

Visura

**EUROTEC**

**MAPPATURA dei RISCHI POTENZIALI della SOCIETA'**

**AS IS ANALYSIS**

**DESCRIZIONE FUNZIONE**

**AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

Il Responsabile di Funzione ha la responsabilità dell'area amministrazione e del controllo di gestione La Funzione si interfaccia inoltre con fornitori/consulenti, con le banche, con il Collegio Sindacale ed i Revisori.

AREA SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILI D.LGS. 231/01	REATI	RISCHIO REATO	PRASSI O CONTROLLI ESISTENTI	ENTE P.A.		SISTEMI E/O PROCEDURE AZIENDALI
					CHI	FREQUENZA	
<b>RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	Rapporti con Soggetti appartenenti alla PA in caso di: Ispezioni, Verifiche, Gare e Concessioni servizi pubblici	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>Il Responsabile di Funzione si interfaccia con la Pubblica Amministrazione in occasione dei rapporti con i soggetti appartenenti all'Agenzia delle Entrate e/o in caso di ispezioni fiscali. Sul punto, si evidenzia che la Società ha implementato la policy globale anticorruzione di ITW.</p> <p>La Dichiarazione dei principi di comportamento ITW asserisce formalmente l'impegno al pieno rispetto di tutte le leggi e norme applicabili alle Società ITW. ITW si impegna a rispettare la lettera e lo spirito dell'FCPA, della Convenzione OCSE, del Bribery Act britannico e delle leggi anticorruzione di tutti i paesi in cui si svolge l'attività</p> <p>La policy si applica a tutte le Società ITW nel mondo, incluse le transazioni condotte da tutte le divisioni, le consociate, gli agenti, i consulenti e le affiliate, ivi comprese le joint venture controllate da ITW o dalle sue affiliate.</p> <p>ITW si impegna affinché siano seguiti i più elevati standard di condotta aziendale. Tutti i dipendenti devono impegnarsi ad assumere un ruolo attivo nell'ottemperare alla Policy che deve essere firmata per presa visione.</p> <p>I principi da seguire pedissequamente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non offrire né ricevere mai denaro (o qualsiasi altra cosa di valore) per ottenere o fornire un vantaggio illegale.</li> <li>- Assicurarsi di conoscere gli intermediari e altri terzi con i quali si lavora e monitorarli attentamente.</li> <li>- Prima di offrire un regalo, prenotare intrattenimenti per i clienti o rimborsare delle spese di viaggio, è necessario assicurarsi di aver compreso i requisiti legali applicabili, le regole dei clienti e la policy di ITW.</li> <li>- Ottenere l'approvazione del viceconsulente legale</li> <li>- Etica e Conformità per tutti i pagamenti di facilitazione.</li> <li>- Non destinare mai fondi o attività ITW a scopi politici.</li> <li>- Coordinare le attività di lobbying colla General Counsel di ITW.</li> <li>- Assicurarsi che le scritture aziendali riflettano accuratamente la vera natura delle transazioni.</li> <li>- Non ignorare mai voci di pagamenti illegali o altri segnali che destano sospetti di attività illegali o inopportune. Riferirlo al proprio supervisore, al Dipartimento legale o al Dipartimento dei servizi di audit ITW.</li> <li>- La mancata ottemperanza alla policy può comportare azioni disciplinari contro tali soggetti, inclusa la cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul>	Comune, Enti Previdenziali, Poste Italiane, CCIAA, Agenzia delle Entrate	ongoing	
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
		UK Bribery Act	NO				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
	Corruzione tra privati	NO					
	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO					

<b>Predisposizione del Bilancio e di altre comunicazioni sociali / Rapporti con Sindaci e Revisori</b>	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	<p>Bilancio: La Società ha implementato un'apposita calendarizzazione degli adempimenti necessari alla predisposizione del Bilancio.</p> <p>ITW effettua specifici audit presso la Società e presso tutte le controllate che partecipano al consolidato. Inoltre, la relazione di gestione da trasmettere a Casa Madre contiene la dichiarazione di veridicità dei dati di Bilancio trasmessi per il consolidato.</p> <p>Il Bilancio è predisposto da consulenti esterni ed è soggetto a revisione. La Funzione redige la relazione di gestione al Bilancio.</p> <p>Rapporti con i sindaci/revisori: il Responsabile Amministrazione e Controllo ed il General Manager intrattengono rapporti con i Sindaci e con la Società di Revisione. La Società di Revisione è Deloitte.</p>	NA	NA	
	Reati Societari	SI in concorso				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	SI					
<b>Gestione contenzioso (fiscale)</b>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	I contenziosi (fiscali) vengono gestiti da consulenti esterni sulla base di specifici contratti.	NA	NA	
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI in concorso				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
UK Bribery Act	NO					
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	NO					
<b>Gestione adempimenti societari</b>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>Adempimenti societari: gli adempimenti societari (quali le iscrizioni presso la Camera di Commercio degli atti societari) sono esternalizzati, sulla base di specifici contratti di servizio, a consulenti esterni e verificati dalla Società.</p>			
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI in concorso				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				

AREA AMMINISTRAZIONE

AREA AMMINISTRAZIONE	(iscrizioni Camera di Commercio, ecc.) e fiscali (calcolo imposte, versamenti F24, ecc.)	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	Controllo di gestione: La Funzione Controller è responsabile del controllo di gestione (ed in particolare, di garantire una continua reportistica verso ITW) e della gestione dei costi di struttura.  Gestione degli adempimenti fiscali: La Funzione Controller supervisiona la gestione degli adempimenti fiscali riguardanti la Società, che vengono gestiti, sulla base di specifici contratti, da consulenti esterni.	NA	NA	Policy ITW
		Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
		UK Bribery Act	NO				
		Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
	Corruzione tra privati	SI					
	Gestione della tesoreria (cassa, anagrafica fornitori, conti correnti, pagamenti)	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>Nell'ambito della Tesoreria, rilevano i processi nel seguito descritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione Cassa: la cassa viene utilizzata per le piccole spese. La riconciliazione della cassa viene effettuata mensilmente, sulla base di apposite policy. In ogni caso, la cassa ammonta a circa Euro 500,00.</li> <li>- Anagrafica fornitori: l'input per l'inserimento di un nuovo fornitore proviene dall'Ufficio Acquisti, dopo che è stata eseguita e positivamente conclusa la fase della qualificazione del fornitore. Il sistema garantisce che solo un operativo appartenente all'Ufficio Amministrazione possa, previo controllo, inserire e modificare i dati anagrafici (tra i quali l'IBAN) dei fornitori. Il sistema garantisce la <i>segregation</i> tra chi comunica i dati anagrafici e chi fa attività di inserimento e/o modifica. Il sistema garantisce, inoltre, la tracciatura di ogni modifica apportata.</li> <li>- Carte di Credito: è implementata una specifica policy di Gruppo. Non è identificato un divieto di prelievo di contanti con la carta di credito, ma sussiste, in ogni caso, un controllo sulle note spese che permette di identificare eventuali utilizzi anomali.</li> <li>- Gestione Banche e conti correnti: la Società ha implementato la procedura di gestione finanziaria e dei pagamenti di ITW attraverso la quale gestisce tutti i processi relativi ai pagamenti e alla gestione dei conti correnti delle varie banche. E' in essere un sistema di cash pooling. Ogni mese viene operata la riconciliazione bancaria.</li> <li>- Pagamenti: la gestione dei pagamenti è centralizzata presso ITW Holding. Presso le divisioni Colged ed Elettrobar sono identificate due persone che hanno il compito di inserire in home banking i pagamenti. L'autorizzazione definitiva al pagamento viene effettuata da persona munita di potere, sia esterno che presso la relativa banca.</li> </ul>	NA	NA	Policy ITW
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	SI in concorso				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	SI				
		Ricettazione e riciclaggio	SI				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO					
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
	Corruzione tra privati	SI					
	Fatturazione passiva	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>La Funzione ha il compito di supervisionare la corretta esecuzione degli adempimenti eseguiti dall'amministrazione.</p> <p>La Società ha implementato un'apposita procedura per la gestione del processo di fatturazione passiva. Al momento dell'ingresso della merce, viene operata una registrazione in carico, a conferma della correttezza della bolla di accompagnamento della merce. In caso di discordanze tra la merce pervenuta, l'ordinativo e/o la bolla di accompagnamento, è necessario l'intervento dell'Ufficio Acquisti.</p> <p>Il ciclo passivo è gestito sulla base del sistema KANBAN.</p> <p>Per quanto concerne la merce non di magazzino (ad esempio, materiale necessario agli interventi di manutenzione) ed i servizi (ad esempio, manutenzioni), le fatture passive sono viste dalla funzione che ha richiesto il bene e/o il servizio e, in caso, dal suo responsabile, i quali sono tenuti a confermare l'avvenuta prestazione. Una volta ottenuta l'autorizzazione, la fattura perviene all'ufficio amministrazione, dove viene operato un ulteriore controllo, soprattutto relativo alla correttezza dei dati di fattura. Si precisa che le fatture per servizi superiori ad Euro 5.000,00 necessitano di un'autorizzazione specifica dell'Amministratore Delegato.</p>	NA	NA	Policy ITW
Falsità in strumenti o segni riconoscimento		NO					
Reati Societari		SI in concorso					
Delitti contro la Personalità Individuale		NO					
Abusi di Mercato		NO					
Sicurezza sul Lavoro		NO					
Reati Transnazionali		SI					
Ricettazione e riciclaggio		SI					
Reati informatici e trattamento illecito dei dati		NO					
Delitti di Criminalità Organizzata		SI					
Delitti contro Industria e il commercio		NO					
Violazione Diritto Autore		NO					
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci		NO					
Reati ambientali		NO					
UK Bribery Act		NO					

Registrazioni contabili	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	La Funzione ha il compito di supervisionare la corretta esecuzione degli adempimenti eseguiti dall'amministrazione.	NA	NA	Policy ITW
	Corruzione tra privati	SI				
	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO				
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI in concorso				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
Corruzione tra privati	SI					
Pagamento imposte (F24, ecc.)	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	La Funzione ha il compito di supervisionare la corretta esecuzione degli adempimenti eseguiti dall'amministrazione. F24: viene compilato da un consulente appositamente incaricato. Per i pagamenti è sempre necessaria la doppia firma.	NA	NA	Policy ITW
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI in concorso				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	SI					
	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	Provvisoriamente agenti: ad oggi sono presenti agenti in Italia e all'estero			
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	SI				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

Pagamento Agenti

Reati Transnazionali	SI
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO
Delitti di Criminalità Organizzata	SI
Delitti contro Industria e il commercio	NO
Violazione Diritto Autore	NO
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO
Reati ambientali	NO
UK Bribery Act	SI
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI
Corruzione tra privati	SI

Le provvigioni agenti da oggi, sono presentate agenti in mano e all'estero.  
 Calcolo provvigioni: a seguito dell'estrezione a sistema dei dati di vendita riferibili ai singoli agenti, si opera il conteggio delle provvigioni, sulla base delle percentuali previste contrattualmente ed inserite in apposito schema. Il calcolo delle provvigioni, previa verifica degli area manager, viene trasmesso direttamente dalla Funzione ai singoli agenti, inserendo nella comunicazione anche la funzione che, successivamente e in caso di mancanza di contestazioni, procedere al pagamento.  
 Il calcolo delle provvigioni viene gestito direttamente dalla "Business Intelligent" che è collegata al sistema ERP. La stesso calcolo delle provvigioni è valevole anche per gli agenti all'estero.  
 I contratti di agenzia non prevedono il rimborso spese.  
 E' previsto un bonus trimestrale e/o annuale in ragione del fatturato e comunicato all'agente dall'Area Manager.  
 Per i pagamenti è sempre necessaria la doppia firma.

NA

NA

Procedimento disciplinare

Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO
Reati Societari	NO
Delitti contro la Personalità Individuale	SI
Abusi di Mercato	NO
Sicurezza sul Lavoro	NO
Reati Transnazionali	NO
Ricettazione e riciclaggio	NO
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO
Delitti di Criminalità Organizzata	NO
Delitti contro Industria e il commercio	NO
Violazione Diritto Autore	NO
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	SI
Reati ambientali	NO
UK Bribery Act	SI
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO
Corruzione tra privati	NO

Il Controller ha un potere di segnalazione laddove i propri sottoposti pongano in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dal regolamento aziendale. Le sanzioni possano essere irrogate solo dal General manager

NA

NA

PT001 Selezione, formazione ed addestramento

Selezione del personale

Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO
Reati Societari	NO
Delitti contro la Personalità Individuale	SI
Abusi di Mercato	NO
Sicurezza sul Lavoro	NO
Reati Transnazionali	NO
Ricettazione e riciclaggio	NO
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO
Delitti di Criminalità Organizzata	NO
Delitti contro Industria e il commercio	NO
Violazione Diritto Autore	NO

La Funzione può segnalare la necessità di eventuali nuove risorse per la sua Business Unit e può essere coinvolta nel relativo processo di selezione. La decisione finale in merito all'assunzione della nuova risorsa spetta al General Manager. In merito si rappresenta che la Funzione si avvale, attualmente, della collaborazione di quattro risorse.

NA

NA

PT001 Selezione, formazione ed addestramento

<b>AREA INVESTIMENTI</b>		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	<p>La funzione spiega che, per quanto concerne gli investimenti ci sono soglie specifiche di spesa. In particolare, fino a 75mila Euro è sufficiente la firma da parte del responsabile della funzione richiedente, del direttore generale e del controllo di gestione. Non è prevista un'analisi sul ritorno dell'investimento sotto i 75mila Euro, ma solo una verifica dell'effettiva utilità/necessità dell'investimento.</p> <p>Sopra i 75mila Euro l'investimento viene inserito sulla piattaforma Europea e viene verificato il ritorno di investimento con Casa Madre . E' altresì necessaria la sottoscrizione da parte del Responsabile Divisione Europea di ITW e del suo diretto Controller per gli investimenti fino a 150miladollari.</p> <p>Per importi superiori a 150 mila dollari è necessaria la firma del vice presidente di ITW.</p> <p>Da ultimo è stato esaminata la tabella all'interno della quale vengono descritti i limiti di spesa.</p>	NA	NA	
		Reati ambientali	NO				
		UK Bribery Act	NO				
		Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI				
		Corruzione tra privati	SI				
	Investimenti	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI				
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	SI				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
		UK Bribery Act	SI				
		Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
	Corruzione tra privati	NO					

**EUROTEC**

**MAPPATURA dei RISCHI POTENZIALI della SOCIETA'**

**AS IS ANALYSIS**

**DESCRIZIONE FUNZIONE**

Controlling Divisione MBM

La Funzione ha la responsabilità dell'area amministrazione e del controllo di gestione La Funzione si interfaccia inoltre con fornitori/consulenti, con le banche, con il Collegio Sindacale ed i Revisori.

AREA SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILI D.LGS. 231/01	REATI	RISCHIO REATO	PRASSI O CONTROLLI ESISTENTI	ENTE P.A.		SISTEMI E/O PROCEDURE AZIENDALI
					CHI	FREQUENZA	
<b>RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	Rapporti con Soggetti appartenenti alla PA in caso di: Ispezioni, Verifiche, Gare e Concessioni servizi pubblici	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>La Funzione si interfaccia con la Pubblica Amministrazione in occasione dei rapporti con i soggetti per gli aspetti di competenza. Sul punto, si evidenzia che la Società ha implementato la policy globale anticorruzione di ITW.</p> <p>La Dichiarazione dei principi di comportamento ITW asserisce formalmente l'impegno al pieno rispetto di tutte le leggi e norme applicabili alle Società ITW. ITW si impegna a rispettare la lettera e lo spirito dell'FCPA, della Convenzione OCSE, del Bribery Act britannico e delle leggi anticorruzione di tutti i paesi in cui svolgiamo la nostra attività</p> <p>La policy si applica a tutte le Società ITW nel mondo, incluse le transazioni condotte da tutte le divisioni, le consociate, gli agenti, i consulenti e le affiliate, ivi comprese le joint venture controllate da ITW o dalle sue affiliate.</p> <p>ITW si impegna affinché siano seguiti i più elevati standard di condotta aziendale. Tutti i dipendenti devono impegnarsi ad assumere un ruolo attivo nell'ottemperare alla Policy che deve essere firmata per presa visione.</p> <p>I principi da seguire pedissequamente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non offrire né ricevere mai denaro (o qualsiasi altra cosa di valore) per ottenere o fornire un vantaggio illegale.</li> <li>- Assicurarsi di conoscere gli intermediari e altri terzi con i quali si lavora e monitorarli attentamente.</li> <li>- Prima di offrire un regalo, prenotare intrattenimenti per i clienti o rimborsare delle spese di viaggio, è necessario assicurarsi di aver compreso i requisiti legali applicabili, le regole dei clienti e la policy di ITW.</li> <li>- Ottenere l'approvazione del viceconsulente legale</li> <li>- Etica e Conformità per tutti i pagamenti di facilitazione.</li> <li>- Non destinare mai fondi o attività ITW a scopi politici.</li> <li>- Coordinare le attività di lobbying colla General Counsel di ITW.</li> <li>- Assicurarsi che le scritture aziendali riflettano accuratamente la vera natura delle transazioni.</li> <li>- Non ignorare mai voci di pagamenti illegali o altri segnali che destano sospetti di attività illegali o inopportune. Riferirlo al proprio supervisore, al Dipartimento legale o al Dipartimento dei servizi di audit ITW.</li> </ul> <p>La mancata ottemperanza alla policy può comportare azioni disciplinari contro tali soggetti, inclusa la cessazione del rapporto di lavoro.</p>	Comuni, Enti Previdenziali, Poste Italiane, CCIAA, Agenzia delle Entrate	ongoing	Policy globale anticorruzione ITW
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
UK Bribery Act	NO						
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
Corruzione tra privati	NO						

<b>Predisposizione del Bilancio e di altre comunicazioni sociali / Rapporti con Sindaci e Revisori</b>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>Bilancio: La Società ha implementato un'apposita calendarizzazione degli adempimenti necessari alla predisposizione del Bilancio. ITW effettua specifici audit presso la Società e presso tutte le controllate che partecipano al consolidato. Inoltre, la relazione di gestione da trasmettere a Casa Madre contiene la dichiarazione di veridicità dei dati di Bilancio trasmessi per il consolidato. Il Bilancio è predisposto da consulenti esterni ed è soggetto a revisione. La Funzione redige la relazione di gestione al Bilancio.</p> <p>Rapporti con i sindaci/revisori: Il General Manager intrattiene rapporti con i Sindaci e con la Società di Revisione. La Società di Revisione è Deloitte.</p>	NA	NA	Policy ITW
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI in concorso				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	SI					
<b>Gestione contenzioso (fiscale)</b>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	I contenziosi (fiscali) vengono gestiti da consulenti esterni sulla base di specifici contratti.	NA	NA	
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI in concorso				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	SI					
	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	Adempimenti societari: gli adempimenti societari (quali le iscrizioni presso la Camera di Commercio degli atti			
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI in concorso				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				

AREA AMMINISTRAZIONE

Gestione adempimenti societari (iscrizioni Camera di Commercio, ecc.) e fiscali (calcolo imposte, versamenti F24, ecc.)	Sicurezza sul Lavoro	NO	<p>Adempimenti societari: gli adempimenti societari (quali le iscrizioni presso la Camera di Commercio degli atti societari) sono esternalizzati, sulla base di specifici contratti di servizio, a dei consulenti esterni, e verificati dalla Società.</p> <p>Controllo di gestione: La Funzione Controller è responsabile del controllo di gestione (ed in particolare, di garantire una continua reportistica verso ITW) e della gestione dei costi di struttura. scelta dal Gruppo.</p> <p>Gestione degli adempimenti fiscali: La Funzione Controller supervisiona la gestione degli adempimenti fiscali riguardanti la Società, che vengono gestiti, sulla base di specifici contratti, da consulenti esterni.</p>	NA	NA	Policy ITW
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
	Corruzione tra privati	SI				
	Gestione della tesoreria (cassa, anagrafica fornitori e clienti e conti correnti)	Reati contro la Pubblica Amministrazione				
Falsità in strumenti o segni riconoscimento		NO				
Reati Societari		SI in concorso				
Delitti contro la Personalità Individuale		NO				
Abusi di Mercato		NO				
Sicurezza sul Lavoro		NO				
Reati Transnazionali		SI				
Ricettazione e riciclaggio		SI				
Reati informatici e trattamento illecito dei dati		NO				
Delitti di Criminalità Organizzata		SI				
Delitti contro Industria e il commercio		NO				
Violazione Diritto Autore		NO				
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci		NO				
Reati ambientali	NO					
UK Bribery Act	NO					
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	SI					
Fatturazione attiva	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>La Funzione ha il compito di supervisionare la corretta esecuzione degli adempimenti eseguiti dall'amministrazione.</p> <p>La funzione spiega che viene inserito a sistema il listino prezzi, l'anagrafica clienti (rivenditori) con i dati e termini di pagamento e il fido bancario. La richiesta d'ordine viene ricevuta via mail o via fax dal rivenditore e viene successivamente inserita a sistema dal Customer Care. Il sistema in automatico recupera il listino prezzi e lo sconto da applicare al rivenditore. Successivamente viene inviata al rivenditore la conferma d'ordine e il cliente la trasmette alla Società a prova dell'avvenuta accettazione.</p> <p>La conferma d'ordine in automatico viene trasmessa anche al direttore di produzione in modo tale da consentirgli di essere informato in merito al quantitativo di produzione che deve essere effettuata.</p>	NA	NA	Policy ITW
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI in concorso				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				

	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	Per le vendite effettuate all'estero la Società richiede un fido assicurato, pagamenti anticipati o lettere di credito.  La Società Si avvale di una società esterna che verifica la solvibilità del cliente in base alla partite iva del cliente.			
	Reati ambientali UK Bribery Act	NO				
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
	Corruzione tra privati	SI				
<b>Fatturazione passiva</b>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	La Funzione ha il compito di supervisionare la corretta esecuzione degli adempimenti eseguiti dall'amministrazione. La Società ha implementato un'apposita procedura per la gestione del processo di fatturazione passiva.	NA	NA	Policy ITW
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI in concorso				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali UK Bribery Act	NO				
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
Corruzione tra privati	SI					
<b>Registrazioni contabili</b>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	La Funzione ha il compito di supervisionare la corretta esecuzione degli adempimenti eseguiti dall'amministrazione.	NA	NA	Policy ITW
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI in concorso				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
Violazione Diritto Autore	NO					

<b>ACQUISTI</b>		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO					
		Reati ambientali	NO					
		UK Bribery Act	NO					
		Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
		Corruzione tra privati	SI					
	<b>Pagamento imposte (F24, ecc.)</b>		Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>La Funzione ha il compito di supervisionare la corretta esecuzione degli adempimenti eseguiti dall'amministrazione.  F24: viene compilato da un consulente appositamente incaricato.  Per i pagamenti (F24 compresi) è sempre necessaria la doppia firma.</p>	NA	NA	Policy ITW
			Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
			Reati Societari	SI in concorso				
			Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
			Abusi di Mercato	NO				
			Sicurezza sul Lavoro	NO				
			Reati Transnazionali	SI				
			Ricettazione e riciclaggio	SI				
			Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
			Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO					
		Violazione Diritto Autore	NO					
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO					
		Reati ambientali	NO					
		UK Bribery Act	NO					
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
	Corruzione tra privati	SI						
<b>ACQUISTI</b>	<b>Processo acquisti</b>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>La Società ha implementato una procedura acquisti che descrive dettagliatamente gli step che devono essere effettuati per procedere agli acquisti.  E' stato creato un Albo Fornitori (qualificati).</p>	NA	NA	Policy ITW	
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO					
		Reati Societari	NO					
		Delitti contro la Personalità Individuale	SI					
		Abusi di Mercato	NO					
		Sicurezza sul Lavoro	NO					
		Reati Transnazionali	SI					
		Ricettazione e riciclaggio	SI					
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO					
		Delitti di Criminalità Organizzata	SI					
		Delitti contro Industria e il commercio	NO					
		Violazione Diritto Autore	NO					
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO					
		Reati ambientali	NO					
		UK Bribery Act	SI					
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI							

**GESTIONE DEL PERSONALE**

**TI**

	Corruzione tra privati	SI			
Procedimento disciplinare	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	Il Controller ha un potere di segnalazione laddove i propri sottoposti pongano in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dal regolamento aziendale. Le sanzioni possano essere irrogate solo dal General manager	NA	NA
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO			
	Reati Societari	NO			
	Delitti contro la Personalità Individuale	SI			
	Abusi di Mercato	NO			
	Sicurezza sul Lavoro	NO			
	Reati Transnazionali	NO			
	Ricettazione e riciclaggio	NO			
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO			
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO			
	Delitti contro Industria e il commercio	NO			
	Violazione Diritto Autore	NO			
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	SI			
	Reati ambientali	NO			
	UK Bribery Act	SI			
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
Corruzione tra privati	NO				
Selezione del personale	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	La Funzione può segnalare la necessità di eventuali nuove risorse per la sua Business Unit e può essere coinvolta nel relativo processo di selezione. La decisione finale in merito all'assunzione della nuova risorsa spetta al General Manager. In merito si rappresenta che la Funzione si avvale, attualmente, della collaborazione di quattro risorse.	NA	NA
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO			
	Reati Societari	NO			
	Delitti contro la Personalità Individuale	SI			
	Abusi di Mercato	NO			
	Sicurezza sul Lavoro	NO			
	Reati Transnazionali	NO			
	Ricettazione e riciclaggio	NO			
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO			
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO			
	Delitti contro Industria e il commercio	NO			
	Violazione Diritto Autore	NO			
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO			
	Reati ambientali	NO			
	UK Bribery Act	NO			
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI				
Corruzione tra privati	SI				
	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	La funzione spiega che, per quanto concerne gli investimenti ci sono soglie specifiche di spesa. In particolare, fino a 75mila Dollari è sufficiente la firma da parte del responsabile della funzione richiedente, del direttore generale e del controllo di gestione. Non è prevista un'analisi sul ritorno dell'investimento sotto i 75mila Dollari, ma solo una verifica della effettiva utilità/necessità dell'investimento.		
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO			
	Reati Societari	SI			
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO			
	Abusi di Mercato	NO			
Sicurezza sul Lavoro	NO				

PT001 Selezione, formazione ed addestramento

PT001 Selezione, formazione ed addestramento

**INVESTIMENTI****Investimenti**

Reati Transnazionali	NO
Ricettazione e riciclaggio	NO
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO
Delitti di Criminalità Organizzata	NO
Delitti contro Industria e il commercio	NO
Violazione Diritto Autore	NO
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO
Reati ambientali	NO
UK Bribery Act	SI
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO
Corruzione tra privati	NO

Sopra i 75mila Dollari l'investimento viene inserito sulla piattaforma Globale ITW e viene verificato il ritorno di investimento con Casa Madre . E' altresì necessaria la sottoscrizione da parte del Responsabile Divisione Europea di ITW e del suo diretto Controller per gli investimenti fino a 150miladollari.  
Per importi superiori a 150 mila dollari è necessaria la firma del vice presidente di ITW.

Da ultimo, in sede di intervista è stato esaminata la tabella all'interno della quale vengono descritti i limiti di spesa per gli investimenti.

NA

NA

Matrice investimenti

**EUROTEC**

**MAPPATURA dei RISCHI POTENZIALI della SOCIETA'**

**AS IS ANALYSIS**

**DESCRIZIONE FUNZIONE**

**ACQUISTI**

AREA SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILI D.LGS. 231/01	REATI	RISCHIO REATO	PRASSI O CONTROLLI ESISTENTI	ENTE P.A.		SISTEMI E/O PROCEDURE AZIENDALI
					CHI	FREQUENZA	
	Pianificazione della produzione	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	La Società ha implementato la procedura per la gestione degli acquisti.  PIANIFICAZIONE PRODUZIONE PRODOTTO FINITO La pianificazione della produzione dei prodotti finiti, al fine di rispettare i requisiti definiti negli ordini di vendita, viene sviluppata dal capo reparto partendo da un sistema informatizzato e articolandosi nelle seguenti attività:  - Analisi degli ordini inseriti dalla Funzione Commerciale ordinati in base alla data di consegna concordata con il cliente; - Suddivisione, tramite sistema informatizzato, degli ordini in base alle linee di produzione di competenza; - Generazione delle matricole per ogni codice da produrre; - Stampa degli ordini suddivisi per linea di produzione e consegna delle stesse da parte del capo reparto ai capi linea; - Definizione, da parte dei capi linea, delle priorità di produzione in base ai tempi di consegna richiesti, al carico di lavoro, alla capacità produttiva, ai tempi di produzione, alla disponibilità di materiali e componenti necessari; - Distribuzione del lavoro ai reparti produttivi; - Controllo avanzamento della produzione al fine di assicurare il rispetto dei tempi stabiliti; - Versamento del prodotto finito nel magazzino prodotti finiti.	NA	ongoing	
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	SI				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	SI				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO					
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
	Corruzione tra privati	NO					
	Pianificazione della	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	PIANIFICAZIONE PRODUZIONE ED APPROVVIGIONAMENTO DI COMPONENTI E SEMILAVORATI CON SISTEMA KANBAN Il KANBAN e' un sistema di gestione utilizzato per il controllo delle priorità di avanzamento del processo produttivo interno. Il KANBAN e' un sistema di gestione della produzione di prodotti precodificati, dotati cioè di distinta base e struttura di prodotto predefinite. La Direzione, in collaborazione con il Responsabile Acquisti, ha stipulato con i fornitori dei materiali interessati dal sistema KANBAN, appositi Accordi di fornitura nei quali sono stati fissati programmi di produzione con budget (basati sulle vendite e sui consumi di prodotti dei periodi precedenti), nei quali vengono definite le seguenti informazioni: - quantità previste da consegnare; - date / periodi di consegna; - tipologie dei contenitori standard da utilizzare;			
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	SI				
Delitti contro la Personalità Individuale		NO					
Abusi di Mercato		NO					
Sicurezza sul Lavoro		NO					
Reati Transnazionali		NO					
Ricettazione e riciclaggio		SI					
Reati informatici e trattamento illecito dei dati		NO					
Delitti di Criminalità Organizzata		SI					
Delitti contro Industria e il commercio	NO						
Violazione Diritto Autore	NO						

ACQUISTI

produzione con il sistema KANBAN

Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	- l'ordine a fornitore per questa tipologia di fornitori e materiali inseriti nel sistema di gestione KANBAN avviene mediante inoltra diretto da parte del responsabile del magazzino materiali e scorte della KANBAN Card presente presso la cellula di produzione.
Reati ambientali	NO	
UK Bribery Act	NO	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	
Corruzione tra privati	SI	Il sistema KANBAN garantisce che in ogni cellula di produzione (centro di lavoro) sia presente un tabellone suddiviso in singole cassetine che identificano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i giorni del mese nei quali inserire le KANBAN Card per la pianificazione della produzione;</li> <li>• le entrate di KANBAN Card da inserire nella pianificazione;</li> <li>• le uscite di KANBAN Card da inoltrare alla cellula di produzione a monte per il prelievo di materiali;</li> <li>• le KANBAN Card con termini di consegna scaduti;</li> <li>• le KANBAN Card con termini di consegna urgenti.</li> </ul>

NA

ongoing

Pianificazione della produzione con il sistema KANBAN

Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	La KANBAN Card contiene informazioni sulla tipologia e l'esatto quantitativo di materiale che essa rappresenta, l'operazione (Produzione o Prelievo) che essa autorizza e sul luogo ove il materiale e' immagazzinato. Le KANBAN Card sono relazionate ad una sola operazione e sono riciclate dopo l'uso; esse sono presenti in numero pari ai contenitori standard costituenti le scorte di ciascun prodotto posti a valle (KANBAN Produzione) o a monte (KANBAN Prelievo) di ogni cellula di produzione. Le informazioni contenute in ogni KANBAN Card sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• codice dell'articolo;</li> <li>• disegno dell'articolo;</li> <li>• descrizione dell'articolo;</li> <li>• denominazione del Fornitore (esterno o interno);</li> <li>• denominazione del Cliente;</li> <li>• descrizione del contratto;</li> <li>• codice ubicazione;</li> <li>• numero telefax (solo per Fornitore esterno);</li> <li>• tipologia contenitore standard;</li> <li>• numero di pezzi per contenitore;</li> <li>• quantita' ordinata;</li> <li>• definizione riordino;</li> <li>• giorni di fornitura;</li> <li>• data di emissione e data di consegna prevista;</li> <li>• note.</li> </ul>
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	
Reati Societari	SI	
Delitti contro la Personalità Individuale	NO	
Abusi di Mercato	NO	
Sicurezza sul Lavoro	NO	
Reati Transnazionali	NO	
Ricettazione e riciclaggio	SI	
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	
Delitti di Criminalità Organizzata	SI	
Delitti contro Industria e il commercio	NO	
Violazione Diritto Autore	NO	
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	
Reati ambientali	NO	
UK Bribery Act	NO	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	
Corruzione tra privati	SI	I contenitori delle scorte a monte (materie prime) riportano una KANBAN Card Prelievo; quando la cellula di produzione preleva un contenitore stacca la KANBAN Card corrispondente e la inserisce nella apposita cassetina Uscita del tabellone presente presso la propria cellula di produzione; le KANBAN Card Prelievo rappresentano la lista degli approvvigionamenti necessari a ripristinare le scorte di materie prime. Analogamente i contenitori delle scorte di prodotti finiti hanno ciascuno una KANBAN Card Produzione; quando viene ritirato un contenitore la KANBAN Card Produzione viene staccata ed inserita nella apposita cassetina, la KANBAN Card Prelievo viene invece unita al contenitore ed entrambi vengono portati alla cellula di produzione a valle. Tutte le KANBAN Card Produzione sono inserite dal Responsabile della cellula di produzione nel tabellone citato in precedenza. La funzione svolta dal tabellone e' quella di fornire al responsabile la visualizzazione totale delle priorità di produzione. Il Responsabile ha il compito fondamentale di mantenere aggiornato lo stato di avanzamento e la situazione delle KANBAN Card presenti all'interno del tabellone.

NA

ongoing

Selezione fornitori	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>La Società ha implementato la "procedura acquisiti" al fine di valutare e classificare i fornitori e individuare quelli che possono offrire sufficienti garanzie per poter essere inseriti nella lista dei fornitori strategici e, infine, descrivere le modalità di rivalutazione periodica dei fornitori, modalità che rendono possibile anche ai fornitori già omologati di conservare tale status.</p> <p>All'interno di tale procedura vengono altresì descritti i meccanismi attraverso i quali viene stimolato il miglioramento continuo del livello qualitativo dei fornitori. La documentazione di supporto alla procedura acquisiti è costituita dalla scheda conoscitiva; dalla scheda anagrafica fornitori; dal questionario di valutazione processo fornitori; dalla lista di fornitori attivi; dal verbale di visita.</p> <p>Da un punto di vista operativo, il Responsabile Acquisti contatta o incontra presso fiere, manifestazioni il rappresentante del potenziale fornitore per acquisire adeguate informazioni circa i prodotti caratteristici, l'organizzazione, le attrezzature disponibili, le potenzialità produttive o di somministrazione, i costi praticati. Se interessato a valutare il fornitore, gli sottopone o recapita il documento MOD 07.01 "Check list di qualificazione fornitore" e ne richiede la compilazione e restituzione.</p> <p>La firma/approvazione del Resp. Qualità riguardo la qualificazione/utilizzabilità di un fornitore viene concessa solo se la Check list è stata correttamente compilata, completata ed approvata da tutti gli enti coinvolti. Eventuali non conformità sono registrate nella check list e l'iter di qualificazione è sospeso fino alla chiusura delle non conformità.</p> <p>Monitoraggio dei fornitori</p> <p>Le Non Conformità attribuibili ai fornitori (di qualunque tipologia) di qualunque entità, sono comunicate formalmente dalla Qualità al fornitore ed alle altre funzioni eventualmente coinvolte.</p>	NA	NA	Regolamento aziendale
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	SI				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	NO				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	SI				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	SI					
Gestione dell'anagrafica fornitori	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>Anagrafica fornitori: l'input per l'inserimento di un nuovo fornitore proviene dall'Ufficio Acquisti, dopo che è stata eseguita e positivamente conclusa la fase della qualificazione del fornitore. Il sistema garantisce che solo un operativo appartenente all'Ufficio Amministrazione possa, previo controllo, inserire e modificare i dati anagrafici (tra i quali l'IBAN) dei fornitori. Il sistema garantisce la <i>segregation</i> tra chi comunica i dati anagrafici e chi fa attività di inserimento e/o modifica. Il sistema garantisce, inoltre, la tracciatura di ogni modifica apportata.</p>	NA	NA	Policy ITW
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI in concorso				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	SI					
	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI				
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	SI				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	NO				

**GESTIONE DEL PERSONALE**

<b>GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>Procedimento disciplinare</b>	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	La Funzione ha un potere di segnalazione laddove i propri sottoposti pongano in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dal regolamento aziendale. Le sanzioni possano essere irrogate solo dal General manager	NA	NA	
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	SI				
		Reati ambientali	NO				
		UK Bribery Act	SI				
		Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
		Corruzione tra privati	NO				
	<b>Selezione del personale</b>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	La Funzione può segnalare la necessità di eventuali nuove risorse per la sua Business Unit e può essere coinvolta nel relativo processo di selezione. La decisione finale in merito all'assunzione della nuova risorsa spetta al General Manager. In merito si rappresenta che la Funzione si avvale, attualmente, della collaborazione di quattro risorse.	NA	NA	PT001 Selezione, formazione ed addestramento
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	SI				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
Reati informatici e trattamento illecito dei dati		NO					
Delitti di Criminalità Organizzata		NO					
Delitti contro Industria e il commercio	NO						
Violazione Diritto Autore	NO						
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO						
Reati ambientali	NO						
UK Bribery Act	NO						
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI						
Corruzione tra privati	SI						



**Pianificazione della produzione con il sistema KANBAN**

Sicurezza sul Lavoro	NO	<p>seguenti informazioni:                      - quantita' previste da consegnare;                      - date / periodi di consegna;                      - tipologie dei contenitori standard da utilizzare;                      - l'ordine a fornitore per questa tipologia di fornitori e materiali inseriti nel sistema di gestione KANBAN avviene mediante inoltra diretto da parte del responsabile del magazzino materiali e scorte della KANBAN Card presente presso la cellula di produzione.</p> <p>Con il sistema KANBAN cade la necessità di un ufficio vero e proprio adibito alla pianificazione e gestione dello stato di avanzamento della produzione. Non esiste più il bisogno di fare previsioni esatte per coordinare i vari appuntamenti del flusso di lavorazione e non esiste infine la necessità di controllare l'avanzamento (nel senso di verifica del rispetto dei piani) in quanto i programmi a breve termine non esistono e si suppone che i fabbisogni siano sempre soddisfatti.</p> <p>In ogni cellula di produzione (centro di lavoro) e' presente un tabellone suddiviso in singole cassetine che identificano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i giorni del mese nei quali inserire le KANBAN Card per la pianificazione della produzione;</li> <li>• le entrate di KANBAN Card da inserire nella pianificazione;</li> <li>• le uscite di KANBAN Card da inoltrare alla cellula di produzione a monte per il prelievo di materiali;</li> <li>• le KANBAN Card con termini di consegna scaduti;</li> <li>• le KANBAN Card con termini di consegna urgenti.</li> </ul>
Reati Transnazionali	NO	
Ricettazione e riciclaggio	NO	
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	
Delitti di Criminalità Organizzata	NO	
Delitti contro Industria e il commercio	SI	
Violazione Diritto Autore	NO	
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	
Reati ambientali	NO	
UK Bribery Act	NO	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	<p>La KANBAN Card contiene informazioni sulla tipologia e l'esatto quantitativo di materiale che essa rappresenta, l'operazione (Produzione o Prelievo) che essa autorizza e sul luogo ove il materiale e' immagazzinato. Le KANBAN Card sono relazionate ad una sola operazione e sono riciclate dopo l'uso; esse sono presenti in numero pari ai contenitori standard costituenti le scorte di ciascun prodotto posti a valle (KANBAN Produzione) o a monte (KANBAN Prelievo) di ogni cellula di produzione.</p> <p>Le informazioni contenute in ogni KANBAN Card sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• codice dell'articolo;</li> <li>• disegno dell'articolo;</li> <li>• descrizione dell'articolo;</li> <li>• denominazione del Fornitore (esterno o interno);</li> <li>• denominazione del Cliente;</li> <li>• descrizione del contratto;</li> <li>• codice ubicazione;</li> <li>• numero telefax (solo per Fornitore esterno);</li> <li>• tipologia contenitore standard;</li> <li>• numero di pezzi per contenitore;</li> <li>• quantita' ordinata;</li> <li>• definizione riordino;</li> <li>• giorni di fornitura;</li> <li>• data di emissione e data di consegna prevista;</li> <li>• note.</li> </ul>
Corruzione tra privati	NO	
Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	
Reati Societari	NO	
Delitti contro la Personalità Individuale	NO	
Abusi di Mercato	NO	
Sicurezza sul Lavoro	NO	
Reati Transnazionali	NO	
Ricettazione e riciclaggio	NO	
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	
Delitti di Criminalità Organizzata	NO	
Delitti contro Industria e il commercio	SI	
Violazione Diritto Autore	NO	
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	
Reati ambientali	NO	
UK Bribery Act	NO	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	

NA

ongoing

PT003 Pianificazione della produzione

**PRODUZIONE**

**Pianificazione della produzione con il sistema KANBAN**

			<p>I contenitori delle scorte a monte (materie prime) riportano una KANBAN Card Prelievo; quando la cellula di produzione preleva un contenitore stacca la KANBAN Card corrispondente e la inserisce nella apposita cassetta Uscita del tabellone presente presso la propria cellula di produzione; le KANBAN Card Prelievo rappresentano la lista degli approvvigionamenti necessari a ripristinare le scorte di materie prime. Analogamente i contenitori delle scorte di prodotti finiti hanno ciascuno una KANBAN Card Produzione; quando viene ritirato un contenitore la KANBAN Card Produzione viene staccata ed inserita nella apposita cassetta, la KANBAN Card Prelievo viene invece unita al contenitore ed entrambi vengono portati alla cellula di produzione a valle.</p> <p>Tutte le KANBAN Card Produzione sono inserite dal Responsabile della cellula di produzione nel tabellone citato in precedenza. La funzione svolta dal tabellone e' quella di fornire al responsabile la visualizzazione totale delle priorità di produzione. Il Responsabile ha il compito fondamentale di mantenere aggiornato lo stato di avanzamento e la situazione delle KANBAN Card presenti all'interno del tabellone.</p> <p><b>2.2.2 PIANIFICAZIONE PRODUZIONE ED APPROVVIGIONAMENTO DI COMPONENTI E SEMILAVORATI CON SISTEMA NON A KANBAN</b></p> <p>La pianificazione della produzione e di approvvigionamento di componenti e semilavorati viene sviluppata attraverso il sistema informatizzato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analisi e calcolo automatico dei fabbisogni in base agli ordini cliente acquisiti e alle previsioni di vendita;</li> <li>- generazione automatica delle richieste di approvvigionamento per materie prime e componentistica;</li> <li>- esame delle richieste di approvvigionamento e trasformazione delle stesse in ordini a fornitori;</li> <li>- definizione delle priorità di produzione in base ai tempi di consegna richiesti, al carico di lavoro e alla capacità produttiva;</li> <li>- assegnazione degli ordini ai reparti produttivi;</li> <li>- distribuzione del lavoro nel reparto agli operatori effettuata dal capo reparto;</li> <li>- controllo avanzamento della produzione al fine di assicurare il rispetto dei tempi stabiliti.</li> </ul>	NA	ongoing	PT003 Pianificazione della produzione																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Reati contro la Pubblica Amministrazione</td> <td style="width: 20%;">NO</td> </tr> <tr> <td>Falsità in strumenti o segni riconoscimento</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Reati Societari</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Delitti contro la Personalità Individuale</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Abusi di Mercato</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Sicurezza sul Lavoro</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Reati Transnazionali</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Ricettazione e riciclaggio</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Reati informatici e trattamento illecito dei dati</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Delitti di Criminalità Organizzata</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Delitti contro Industria e il commercio</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Violazione Diritto Autore</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Induzione a rendere dichiarazioni mendaci</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Reati ambientali</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>UK Bribery Act</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td> <td>NO</td> </tr> </table>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	Reati Societari	NO	Delitti contro la Personalità Individuale	NO	Abusi di Mercato	NO	Sicurezza sul Lavoro	NO	Reati Transnazionali	NO	Ricettazione e riciclaggio	NO	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	Delitti di Criminalità Organizzata	NO	Delitti contro Industria e il commercio	SI	Violazione Diritto Autore	NO	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	Reati ambientali	NO	UK Bribery Act	NO	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	<p>Il Responsabile Acquisti di MBM contatta o incontra il rappresentante del potenziale fornitore per acquisire adeguate informazioni circa i prodotti caratteristici, l'organizzazione, le attrezzature disponibili, le potenzialità produttive o di somministrazione, i costi praticati. Se interessato a valutare il fornitore, gli sottopone o recapita il documento MOD 07.01 "Check list di qualificazione fornitore" e ne richiede la compilazione e restituzione.</p> <p>La firma/approvazione del Resp. Qualità riguardo la qualificazione/utilizzabilità di un fornitore viene concessa solo se la Check list è stata correttamente compilata, completata ed approvata da tutti gli enti coinvolti. Eventuali non conformità sono registrate nella check list e l'iter di qualificazione è sospeso fino alla chiusura delle non conformità.</p> <p>Per quanto riguarda il prodotto commercializzato, le modalità di gestione degli ordini di vendita ed acquisto sono simili a quelle degli articoli prodotti internamente, ma in questo caso responsabilità ed attività svolte dall'Ufficio Acquisti sono in carico al Resp. Progettazione Impianti ed al suo gruppo. Nello stesso modo, vista la specificità del ruolo, le competenze ed il diretto contatto con i richiedenti, le specifiche dei prodotti vengono definite da Marketing e/o Resp. Progettazione Impianti.</p> <p>4 Monitoraggio dei fornitori</p> <p>Le Non Conformità attribuibili ai fornitori (di qualunque tipologia) di qualunque entità, sono comunicate formalmente dalla Qualità al fornitore ed alle altre funzioni eventualmente coinvolte.</p>			
Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO																																				
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO																																				
Reati Societari	NO																																				
Delitti contro la Personalità Individuale	NO																																				
Abusi di Mercato	NO																																				
Sicurezza sul Lavoro	NO																																				
Reati Transnazionali	NO																																				
Ricettazione e riciclaggio	NO																																				
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO																																				
Delitti di Criminalità Organizzata	NO																																				
Delitti contro Industria e il commercio	SI																																				
Violazione Diritto Autore	NO																																				
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO																																				
Reati ambientali	NO																																				
UK Bribery Act	NO																																				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO																																				

<b>ACQUISTI</b>	Pianificazione della produzione con il sistema KANBAN	Corruzione tra privati	NO	<p>5 Regole particolari per acquisti di beni e servizi L'acquisto di beni e servizi (in particolare quando non coperti da contratto di fornitura) deve essere sempre oggetto di trattativa e deve coinvolgere anche il responsabile di funzione interessato. Prima della spedizione dell'ordine e nel caso di acquisti di rilievo è opportuno sempre avere due preventivi. La trattativa deve essere eseguita dal personale che ha più competenza nell'acquisto da eseguire.</p> <p>Inoltre, in assenza di contratto di fornitura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'ordine deve essere comunque eseguito tramite AS ( preferibile) o mediante copia firmata dell'offerta ricevuta</li> <li>- ogni ordine di acquisto deve essere preceduto da un offerta o preventivo dei lavori</li> <li>- sono autorizzati gli ordini telefonici e senza preventivo solo per gli acquisti di piccoli importi con un limite massimo di 25 €</li> <li>- tutti gli ordini devono riportare la firma del responsabile di funzione</li> <li>- gli ordini devono essere trasmessi all'ufficio accettazione. Al momento dell' arrivo della merce l'ordine sarà allegato alla bolla.</li> <li>- al momento dell'arrivo della fattura l'amministrazione verificherà l'esatta corrispondenza degli importi tra ordine e fattura</li> <li>- le fatture dovranno essere sottoposte all'approvazione del responsabile di funzione per l'autorizzazione al pagamento (autorizzato solo nel caso di piena soddisfazione dell'acquisto del bene o del servizio).</li> </ul>	NA	NA																												
		Processo acquisti	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Reati contro la Pubblica Amministrazione</td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td rowspan="13"> <p>La Società ha implementato una procedura acquisti che descrive dettagliatamente gli step che devono essere effettuati per procedere agli acquisti.</p> <p>E' stato creato un Albo Fornitori (qualificati).</p> <p>Selezione fornitori: la funzione spiega che è competente a richiedere l'offerta sia ai fornitori attuali che ai nuovi fornitori. Per quanto riguarda i nuovi prodotti viene effettuata una valutazione di concerto con l'Ufficio Tecnico. Prima della scelta finale vengono valutate le varie richieste di offerta e successivamente viene selezionato il fornitore.</p> <p>Se si tratta di un fornitore attuale non è necessario procedere con nessuna specifica verifica a riguardo se si tratta, invece, di un nuovo fornitore, vengono effettuate verifiche presso il fornitore (non si tratta di un audit vero e proprio) definendone i prezzi e i volumi. Per i prodotti nuovi viene richiesto al commerciale un'idea di consumo e la richiesta di acquisto viene fatta dai capi di stabilimenti con l'indicazione dei volumi annui di cui hanno bisogno.</p> <p>Per il commercializzato (prodotti finiti che non producono ma che acquistano sul venduto) fanno un ordine direttamente al fornitore fisico (indicandone il prezzo e le condizioni di pagamento).</p> <p>Per i prodotti che non girano sul sistema Kambam viene fatto un ordine nel quale vengono indicati il prezzo e</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Falsità in strumenti o segni riconoscimento</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Reati Societari</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Delitti contro la Personalità Individuale</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Abusi di Mercato</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Sicurezza sul Lavoro</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Reati Transnazionali</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ricettazione e riciclaggio</td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Delitti contro Industria e il commercio</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Violazione Diritto Autore</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Induzione a rendere dichiarazioni mendaci</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Reati ambientali</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">UK Bribery Act</td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </table>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>La Società ha implementato una procedura acquisti che descrive dettagliatamente gli step che devono essere effettuati per procedere agli acquisti.</p> <p>E' stato creato un Albo Fornitori (qualificati).</p> <p>Selezione fornitori: la funzione spiega che è competente a richiedere l'offerta sia ai fornitori attuali che ai nuovi fornitori. Per quanto riguarda i nuovi prodotti viene effettuata una valutazione di concerto con l'Ufficio Tecnico. Prima della scelta finale vengono valutate le varie richieste di offerta e successivamente viene selezionato il fornitore.</p> <p>Se si tratta di un fornitore attuale non è necessario procedere con nessuna specifica verifica a riguardo se si tratta, invece, di un nuovo fornitore, vengono effettuate verifiche presso il fornitore (non si tratta di un audit vero e proprio) definendone i prezzi e i volumi. Per i prodotti nuovi viene richiesto al commerciale un'idea di consumo e la richiesta di acquisto viene fatta dai capi di stabilimenti con l'indicazione dei volumi annui di cui hanno bisogno.</p> <p>Per il commercializzato (prodotti finiti che non producono ma che acquistano sul venduto) fanno un ordine direttamente al fornitore fisico (indicandone il prezzo e le condizioni di pagamento).</p> <p>Per i prodotti che non girano sul sistema Kambam viene fatto un ordine nel quale vengono indicati il prezzo e</p>	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	Reati Societari	NO	Delitti contro la Personalità Individuale	NO	Abusi di Mercato	NO	Sicurezza sul Lavoro	NO	Reati Transnazionali	NO	Ricettazione e riciclaggio	SI	Delitti contro Industria e il commercio	NO	Violazione Diritto Autore	NO	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	Reati ambientali	NO	UK Bribery Act	SI	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	NA	NA
Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>La Società ha implementato una procedura acquisti che descrive dettagliatamente gli step che devono essere effettuati per procedere agli acquisti.</p> <p>E' stato creato un Albo Fornitori (qualificati).</p> <p>Selezione fornitori: la funzione spiega che è competente a richiedere l'offerta sia ai fornitori attuali che ai nuovi fornitori. Per quanto riguarda i nuovi prodotti viene effettuata una valutazione di concerto con l'Ufficio Tecnico. Prima della scelta finale vengono valutate le varie richieste di offerta e successivamente viene selezionato il fornitore.</p> <p>Se si tratta di un fornitore attuale non è necessario procedere con nessuna specifica verifica a riguardo se si tratta, invece, di un nuovo fornitore, vengono effettuate verifiche presso il fornitore (non si tratta di un audit vero e proprio) definendone i prezzi e i volumi. Per i prodotti nuovi viene richiesto al commerciale un'idea di consumo e la richiesta di acquisto viene fatta dai capi di stabilimenti con l'indicazione dei volumi annui di cui hanno bisogno.</p> <p>Per il commercializzato (prodotti finiti che non producono ma che acquistano sul venduto) fanno un ordine direttamente al fornitore fisico (indicandone il prezzo e le condizioni di pagamento).</p> <p>Per i prodotti che non girano sul sistema Kambam viene fatto un ordine nel quale vengono indicati il prezzo e</p>																																
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO																																	
Reati Societari	NO																																	
Delitti contro la Personalità Individuale	NO																																	
Abusi di Mercato	NO																																	
Sicurezza sul Lavoro	NO																																	
Reati Transnazionali	NO																																	
Ricettazione e riciclaggio	SI																																	
Delitti contro Industria e il commercio	NO																																	
Violazione Diritto Autore	NO																																	
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO																																	
Reati ambientali	NO																																	
UK Bribery Act	SI																																	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO																																	

<b>GESTIONE DEL PERSONALE</b>		Corruzione tra privati	SI	<p>le condizioni di pagamento che viene trasmesso al fornitore. Una volta ricevuto l'ordine, il fornitore trasmette una conferma d'ordine riportando la data di richiesta consegna.</p> <p>Il pagamento viene effettuato in base alle condizioni stabilite con il fornitore. La gestione dei listini dei fornitori viene fatta sul sistema informatico in modo da garantire all'amministrazione la possibilità di effettuare tutti i controlli del caso come ad esempio, i termini di pagamento.</p> <p>Per l'acquisto di stampi o attrezzature è necessaria l'approvazione firmata dalle varie funzioni competenti.</p>																																				
		Procedimento disciplinare	<table border="1"> <tr><td>Reati contro la Pubblica Amministrazione</td><td style="background-color: green;">SI</td></tr> <tr><td>Falsità in strumenti o segni riconoscimento</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Societari</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro la Personalità Individuale</td><td style="background-color: green;">SI</td></tr> <tr><td>Abusi di Mercato</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Sicurezza sul Lavoro</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Transnazionali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Ricettazione e riciclaggio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati informatici e trattamento illecito dei dati</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti di Criminalità Organizzata</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro Industria e il commercio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Violazione Diritto Autore</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Induzione a rendere dichiarazioni mendaci</td><td style="background-color: green;">SI</td></tr> <tr><td>Reati ambientali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>UK Bribery Act</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Corruzione tra privati</td><td>NO</td></tr> </table>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	Reati Societari	NO	Delitti contro la Personalità Individuale	SI	Abusi di Mercato	NO	Sicurezza sul Lavoro	NO	Reati Transnazionali	NO	Ricettazione e riciclaggio	NO	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	Delitti di Criminalità Organizzata	NO	Delitti contro Industria e il commercio	NO	Violazione Diritto Autore	NO	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	SI	Reati ambientali	NO	UK Bribery Act	SI	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	Corruzione tra privati	NO	<p>Il Purchasing ha un potere di segnalazione laddove i propri sottoposti pongano in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dal regolamento aziendale. Le sanzioni possano essere irrogate solo dal General manager</p>	NA	NA
Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI																																							
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO																																							
Reati Societari	NO																																							
Delitti contro la Personalità Individuale	SI																																							
Abusi di Mercato	NO																																							
Sicurezza sul Lavoro	NO																																							
Reati Transnazionali	NO																																							
Ricettazione e riciclaggio	NO																																							
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO																																							
Delitti di Criminalità Organizzata	NO																																							
Delitti contro Industria e il commercio	NO																																							
Violazione Diritto Autore	NO																																							
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	SI																																							
Reati ambientali	NO																																							
UK Bribery Act	SI																																							
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO																																							
Corruzione tra privati	NO																																							
		Selezione del personale	<table border="1"> <tr><td>Reati contro la Pubblica Amministrazione</td><td style="background-color: yellow;">SI</td></tr> <tr><td>Falsità in strumenti o segni riconoscimento</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Societari</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro la Personalità Individuale</td><td style="background-color: green;">SI</td></tr> <tr><td>Abusi di Mercato</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Sicurezza sul Lavoro</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Transnazionali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Ricettazione e riciclaggio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati informatici e trattamento illecito dei dati</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti di Criminalità Organizzata</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro Industria e il commercio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Violazione Diritto Autore</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Induzione a rendere dichiarazioni mendaci</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati ambientali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>UK Bribery Act</td><td>NO</td></tr> </table>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	Reati Societari	NO	Delitti contro la Personalità Individuale	SI	Abusi di Mercato	NO	Sicurezza sul Lavoro	NO	Reati Transnazionali	NO	Ricettazione e riciclaggio	NO	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	Delitti di Criminalità Organizzata	NO	Delitti contro Industria e il commercio	NO	Violazione Diritto Autore	NO	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	Reati ambientali	NO	UK Bribery Act	NO	<p>La Funzione può segnalare la necessità di eventuali nuove risorse per la sua Business Unit e può essere coinvolta nel relativo processo di selezione. La decisione finale in merito all'assunzione della nuova risorsa spetta al General Manager. In merito si rappresenta che la Funzione si avvale, attualmente, della collaborazione di quattro risorse.</p>	NA	NA	PT001 Selezione, formazione ed addestramento			
Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI																																							
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO																																							
Reati Societari	NO																																							
Delitti contro la Personalità Individuale	SI																																							
Abusi di Mercato	NO																																							
Sicurezza sul Lavoro	NO																																							
Reati Transnazionali	NO																																							
Ricettazione e riciclaggio	NO																																							
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO																																							
Delitti di Criminalità Organizzata	NO																																							
Delitti contro Industria e il commercio	NO																																							
Violazione Diritto Autore	NO																																							
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO																																							
Reati ambientali	NO																																							
UK Bribery Act	NO																																							



Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

SI

Corruzione tra privati

SI



**EUROTEC**

**MAPPATURA dei RISCHI POTENZIALI della SOCIETA'**

**AS IS ANALYSIS**

**DESCRIZIONE FUNZIONE**  
Domestic Sales Division MBM

La funzione è responsabile commerciale per il territorio italiano, è responsabile della progettazione degli impianti e svolge la funzione di agente per le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Emilia Romagna.

AREE SENSIBILI	ATTIVITA' SENSIBILI D.LGS. 231/01	REATI	RISCHIO REATO	PRASSI O CONTROLLI ESISTENTI	ENTE P.A.		SISTEMI E/O PROCEDURE AZIENDALI
					CHI	FREQUENZA	
<b>VENDE</b>	Agenti	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	Selezione agenti: Non è stata adottata una procedura per la selezione degli agenti, l'iter di selezione viene effettuato meramente in base ad esigenze proprie di mercato. In caso vi sia la necessità di individuare un nuovo agente la funzione lo segnala al Direttore Generale proponendo allo stesso una rosa di candidati. Spetta al Direttore Generale decide in autonomia quale agente incaricare. Gli agenti seguono direttamente i rivenditori. Il rivenditore effettua il pagamento direttamente alla Società.		ongoing	
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
UK Bribery Act	NO						
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
Corruzione tra privati	NO						
<b>COMMERCIALI</b>		Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p><b>GENERALITA'</b> Questa procedura documenta il flusso delle attività relative alla gestione dei processi di raccolta dei requisiti, formulazione delle offerte e emissione delle conferme d'ordine definendo le modalità operative da seguire per fornire una base univoca ed oggettiva per la preparazione e l'emissione dell'offerta, la contrattazione, l'accettazione dell'ordine e garantire che MBM sia in grado di soddisfare le esigenze del cliente sia al momento dell'emissione dell'offerta che al momento dell'accettazione dell'ordine (conferma d'ordine).</p> <p><b>PRODOTTI STANDARD</b> Schede tecniche e cataloghi dei prodotti MBM emette, e revisiona periodicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cataloghi generali dei prodotti</li> <li>• schede tecniche illustrative di singoli prodotti (o linee di prodotto).</li> </ul> <p>Le schede tecniche possono essere raggruppate a formare cataloghi settoriali o fascicoli a corredo di una offerta. Le schede tecniche ed i cataloghi sono identificati da un codice e da uno stato di revisione e contengono le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- codice identificativo (di catalogo) del prodotto;</li> <li>- descrizione commerciale del prodotto;</li> </ul>			
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				

GESTIONE DELLE POLITICHE C

Preventivazione e gestione ordini

Reati ambientali	NO	- illustrazione del prodotto;
UK Bribery Act	NO	- caratteristiche dimensionali;
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	- caratteristiche prestazionali.
		I cataloghi sono diffusi da Marketing (MKT) con modalità controllate e prevedono la predisposizione di un elenco dei destinatari.
		Le schede tecniche sono diffuse anche esse in forma controllata, di norma a corredo di offerte o di particolari promozioni.
		Listini di vendita
		I listini sono documenti emessi da MBM riportanti una descrizione di tutti i prodotti di serie, il loro codice ed il loro prezzo lordo di vendita; possono essere emessi documenti diversi in funzione, ad esempio, delle tipologie della clientela, dell'area geografica, di particolari accordi commerciali, ecc. I listini sono documentati all'interno del Sistema di Gestione per la Qualità con codice e stato di revisione.
		Il processo di modifica dei listini di vendita viene effettuato coinvolgendo la Direzione che ne stabilisce i tempi e i modi di esecuzione. E' compito di MKT la gestione operativamente la modifica e la distribuzione del listino ai clienti.
		Eventuali documenti di integrazione o sostituzione sono emessi con l'indicazione del numero di listino e numero di revisione e recano il seguente avviso: " Annulla e sostituisce il listino ..... " oppure " Integra il listino ..... ".
		Il cliente viene informato in anticipo di eventuali variazioni del listino comunicando una data prevista di entrata in vigore e successivamente viene inviata al cliente (a mezzo corriere espresso) copia del listino aggiornato.
Corruzione tra privati	SI	Gestione dei listini delle parti di ricambio
		I listini delle parti di ricambio sono predisposti e gestiti dalla divisione Service del gruppo Eurotec.
		PRODOTTI NON STANDARD
		Per particolari esigenze commerciali possono essere offerti e realizzati prodotti speciali (derivati o non da prodotti standard) che, per definizione, non sono supportati da scheda tecnica, catalogo o listino.
		MBM valuta preliminarmente, caso per caso, la fattibilità e la convenienza tecnica e commerciale di ogni fornitura speciale.

NA

NA

PT004  
Preventivazione e gestione ordini

HE COMMERCIALI

Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	GESTIONE DEGLI ORDINI
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	Ricevimento della richiesta
Reati Societari	NO	Per prodotti a catalogo il cliente, già in possesso di listino prezzi e cataloghi, effettua un ordine diretto del prodotto desiderato. La richiesta d'ordine (può provenire direttamente dal cliente o da un Agente MBM) viene comunicata all'Ufficio Commerciale (UC) per via telefonica o tramite fax.
Delitti contro la Personalità Individuale	NO	Non vengono accettati ordini telefonici da clienti esteri, mentre per clienti italiani questo viene ammesso, anche se a tutti i clienti viene comunque richiesto l'invio della richiesta scritta.
Abusi di Mercato	NO	La richiesta d'ordine può riguardare anche prodotti speciali, derivanti da prodotti a catalogo, i quali vengono codificati appositamente per l'ordine per il quale sono realizzati.
Sicurezza sul Lavoro	NO	
Reati Transnazionali	NO	
Ricettazione e riciclaggio	NO	Esame della richiesta
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	UC attua una verifica sui seguenti parametri commerciali:
Delitti di Criminalità Organizzata	NO	- esattezza e coerenza dei prodotti e delle quantità richieste;
Delitti contro Industria e il commercio	NO	- esposizione finanziaria del Cliente;
Violazione Diritto Autore	NO	- condizioni commerciali applicabili (listino applicabile, sconti, modalità di pagamento);
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	
Reati ambientali	NO	
UK Bribery Act	NO	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	Nel caso di accettazione integrale dei parametri proposti, UC appone sul documento l'annotazione " OK ", con data e firma.
		Nel caso di variazioni UC appone annotazioni esaustive delle modifiche da apportare, con data e firma.
		La richiesta d'ordine viene successivamente inserita nel S.I. al fine di effettuare la verifica della evadibilità per quanto attiene la data di consegna desiderata.
		Emissione della conferma d'ordine
		Le proposte d'ordine, una volta verificate, sono trasformate in ordine mediante inserimento nel Sistema Informativo Gestionale (S.I.).
		E' stampata una copia interna della "conferma d'ordine" per controllare che tutti i contenuti siano conformi al

**GESTIONE DELLE POLITICI**

Preventivazione e gestione ordni

SI	<p>Stampata una copia interna della conferma d'ordine per consegnare una copia della conferma d'ordine al contenuto della richiesta; la conferma inserita nel S.I. e' successivamente trasformata in ordine vero e proprio. Il S.I. provvede ad inviare al cliente ogni conferma d'ordine; il mattino successivo all'inoltro, viene controllato l'elenco dei fax spediti e di quelli che sono eventualmente rimasti da spedire.</p> <p>Le informazioni relative agli ordini confermati sono utilizzate, tramite il Sistema Informatico, per la programmazione della produzione e l'approvvigionamento al fine di rispettare le date di consegna previste.</p> <p>Variatione della conferma d'ordine Eventuali variazioni richieste dal cliente sono esaminate, circa la fattibilità, con le modalità previste al paragrafo 7.2 mentre variazioni richieste da MBM sono comunicate al cliente in forma scritta.</p> <p>Nel caso vengano accettate modifiche su un ordine già registrato nel S.I. e' data comunicazione della variazione, tramite comunicazione interna scritta emessa da UC, alle funzioni coinvolte le quali provvedono agli opportuni cambiamenti, in sede di programmazione, per far fronte alla nuova esigenza; le variazioni sono annotate sulla copia dell'ordine originario (allegato alla ristampa dell'ordine variato); le comunicazioni interne relative sono anch'esse allegate all'ordine.</p> <p><b>GESTIONE DELLE OFFERTE</b> Le richieste di offerta, destinata all'UC possono arrivare per via telefonica, via fax o via mail, da clienti abituali o da nuovi clienti. Il cliente puo' anche richiedere che nell'offerta sia allegato anche un lay-out d'impianto. In tal caso il progetto dell'impianto completo viene effettuato da PROGETTAZIONE IMPIANTI (PIM) con le modalita' previste al paragrafo 8.2 di questa procedura.</p> <p>5.1 Preparazione dell'offerta L'offerta viene preparata UC e talune offerte per la partecipazione a gare ed appalti possono richiedere di produrre documenti particolari (certificati di iscrizione alla Camera di Commercio, autocertificazioni, ecc.); tale documentazione viene reperita e/o preparata dalla persona incaricata della preparazione dell'offerta.</p> <p>Operativamente la preparazione dell'offerta viene effettuata in due modi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OFFERTA S/LAY OUT: viene inserita nella procedura informatica " WIN DELTA "</li> <li>2. OFFERTA C/LAY OUT: viene sviluppata da PIM secondo le esigenze del cliente.</li> </ol> <p>Nella fase di impostazione del progetto, se si e' in possesso di dati insufficienti, le richieste di ulteriori specifiche</p>	NA	NA	PT004 Preventivazione e gestione ordini																																
<table border="1"> <tr><td>Reati contro la Pubblica Amministrazione</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Falsità in strumenti o segni riconoscimento</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Societari</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro la Personalità Individuale</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Abusi di Mercato</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Sicurezza sul Lavoro</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Transnazionali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Ricettazione e riciclaggio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati informatici e trattamento illecito dei dati</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti di Criminalità Organizzata</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro Industria e il commercio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Violazione Diritto Autore</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Induzione a rendere dichiarazioni mendaci</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati ambientali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>UK Bribery Act</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td><td>NO</td></tr> </table>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	Reati Societari	NO	Delitti contro la Personalità Individuale	NO	Abusi di Mercato	NO	Sicurezza sul Lavoro	NO	Reati Transnazionali	NO	Ricettazione e riciclaggio	NO	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	Delitti di Criminalità Organizzata	NO	Delitti contro Industria e il commercio	NO	Violazione Diritto Autore	NO	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	Reati ambientali	NO	UK Bribery Act	NO	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	<p>Operativamente la preparazione dell'offerta viene effettuata in due modi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OFFERTA S/LAY OUT: viene inserita nella procedura informatica " WIN DELTA "</li> <li>2. OFFERTA C/LAY OUT: viene sviluppata da PIM secondo le esigenze del cliente.</li> </ol> <p>Nella fase di impostazione del progetto, se si e' in possesso di dati insufficienti, le richieste di ulteriori specifiche vengono inoltrate al cliente via email. Durante la fase di progettazione, se necessario, gli addetti del commerciale o della PIM si terranno in contatto col cliente per eventuali chiarimenti o migliorie all'impianto previsto in prima analisi. E' specifica responsabilita' degli addetti dell'ufficio PIM elaborare le proposte di lay-out impianto in forma grafica corredandole della distinta delle apparecchiature suggerite; tale documentazione verra' allegata all'offerta gestita da UC.</p> <p>Terminato il progetto, gli addetti UC provvederanno alla stesura dell'offerta da inviare al cliente corredata del lay-out d'impianto.</p> <p>Nel caso questi voglia apportare delle modifiche all'offerta e quindi al progetto, gli addetti PIM valuteranno la fattibilita' della richiesta tenendo gli opportuni contatti con il cliente per la messa a punto delle caratteristiche dell'impianto al fine di renderle compatibili con le esigenze manifestate.</p> <p>Verificata la fattibilita' della modifica ne viene redatto lo schema grafico e la distinta materiali da allegare alla nuova offerta. Sia nel caso in cui vi sia la conversione dell'offerta in ordine che in quello in cui tale offerta viene rifiutata</p>			
Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO																																			
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO																																			
Reati Societari	NO																																			
Delitti contro la Personalità Individuale	NO																																			
Abusi di Mercato	NO																																			
Sicurezza sul Lavoro	NO																																			
Reati Transnazionali	NO																																			
Ricettazione e riciclaggio	NO																																			
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO																																			
Delitti di Criminalità Organizzata	NO																																			
Delitti contro Industria e il commercio	NO																																			
Violazione Diritto Autore	NO																																			
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO																																			
Reati ambientali	NO																																			
UK Bribery Act	NO																																			
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO																																			

**GESTIONE DELLE POLITICHE COMMERCIALI**

<p><b>Preventivazione e gestione ordini</b></p>	<p>Corruzione tra privati</p>	<p>SI</p>	<p>offerta. Sia nel caso in cui vi sia la conversione dell'offerta in ordine che in quello in cui tale offerta viene rifiutata, essa viene archiviata assieme al progetto e a tutta la documentazione riguardante le richieste del cliente e i prodotti offertigli a cura del commerciale (il progetto viene archiviato su supporto informatico).          Nel caso in cui vi sia l'emissione dell'ordine viene redatto il progetto esecutivo ed inviato al cliente da parte degli addetti UC.          I progetti esecutivi vengono archiviati sul S.I. facendo una copia del file dell'elaborato grafico e contrassegnandolo col nr. di disegno seguito dalla sigla " ES " (" Esecutivo "). Questo si rende necessario in quanto il progetto esecutivo differisce dall'elaborato grafico dell'offerta in quanto sul primo vengono cancellate tutte quelle informazioni supplementari che non servono per la preparazione dell'impiantistica.          Una volta definiti i contenuti dell'offerta si esegue un controllo a listino per verificarne la fattibilita' e si provvede all'eventuale ricerca sul mercato di prodotti non a listino che non possono essere prodotti all'interno di MBM.          Quando l'offerta e' completa viene archiviata una copia, mentre un'altra copia viene inoltrata al cliente, insieme all'eventuale disegno di lay-out e all'eventuale documentazione richiesta da offerte per partecipazione a gare ed appalti.          Gestione dell'offerta valutata dal cliente          Quando il cliente fornisce una risposta, se negativa l'offerta viene archiviata, se positiva viene tramutata in ordine e segue l'iter descritto precedentemente per gli ordini diretti con le seguenti varianti:          - la richiesta d'ordine ricevuta viene sempre confrontata con la rispettiva offerta allo scopo di individuare eventuali discordanze;          - le differenze riscontrate tra ordine ed offerta possono essere risolte automaticamente dal personale di UC o di PIM oppure viene contattato il cliente per ottenere chiarimenti.          Per evitare che due stati successivi di aggiornamento di un'offerta possano essere confusi, quando di un elaborato ne viene emessa una nuova versione viene scritto su quella vecchia " NON PIU' VALIDA " con data e firma di chi ha provveduto alla modifica.          Nel caso la differenza sia semplicemente un errore, viene effettuata la correzione e caricato l'ordine nel S.I.</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>PT004 Preventivazione e gestione ordini</p>																																		
<p><b>Politica di commercializzazione</b></p>	<table border="1"> <tr><td>Reati contro la Pubblica Amministrazione</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Falsità in strumenti o segni riconoscimento</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Societari</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro la Personalità Individuale</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Abusi di Mercato</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Sicurezza sul Lavoro</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Transnazionali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Ricettazione e riciclaggio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati informatici e trattamento illecito dei dati</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti di Criminalità Organizzata</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro Industria e il commercio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Violazione Diritto Autore</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Induzione a rendere dichiarazioni mendaci</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati ambientali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>UK Bribery Act</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Corruzione tra privati</td><td>SI</td></tr> </table>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	Reati Societari	NO	Delitti contro la Personalità Individuale	NO	Abusi di Mercato	NO	Sicurezza sul Lavoro	NO	Reati Transnazionali	NO	Ricettazione e riciclaggio	NO	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	Delitti di Criminalità Organizzata	NO	Delitti contro Industria e il commercio	NO	Violazione Diritto Autore	NO	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	Reati ambientali	NO	UK Bribery Act	NO	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	Corruzione tra privati	SI	<p>NO</p>	<p>La funzione ogni anno comunica ai rivenditori quali sono gli obiettivi da raggiungere per l'anno in corso. In base al fatturato dell'anno precedente la funzione comunica attraverso missiva le condizioni commerciali riservate per l'anno in corso. In particolare la funzione informa che al raggiungimento di un fatturato minimo specificatamente indicato entro la fine dell'anno in corso (superiore a 50milaeuro) in automatico verrà corrisposto un bonus.</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>PT004 Preventivazione e gestione ordini</p>
Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO																																							
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO																																							
Reati Societari	NO																																							
Delitti contro la Personalità Individuale	NO																																							
Abusi di Mercato	NO																																							
Sicurezza sul Lavoro	NO																																							
Reati Transnazionali	NO																																							
Ricettazione e riciclaggio	NO																																							
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO																																							
Delitti di Criminalità Organizzata	NO																																							
Delitti contro Industria e il commercio	NO																																							
Violazione Diritto Autore	NO																																							
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO																																							
Reati ambientali	NO																																							
UK Bribery Act	NO																																							
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO																																							
Corruzione tra privati	SI																																							
<p><b>Politica di commercializzazione</b></p>	<table border="1"> <tr><td>Reati contro la Pubblica Amministrazione</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Falsità in strumenti o segni riconoscimento</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Societari</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro la Personalità Individuale</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Abusi di Mercato</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Sicurezza sul Lavoro</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Transnazionali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Ricettazione e riciclaggio</td><td>NO</td></tr> </table>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	Reati Societari	NO	Delitti contro la Personalità Individuale	NO	Abusi di Mercato	NO	Sicurezza sul Lavoro	NO	Reati Transnazionali	NO	Ricettazione e riciclaggio	NO	<p>NO</p>	<p>La Funzione spiega che si occupa della gestione della progettazione degli impianti richiesti dal rivenditore. All'interno</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>																		
Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO																																							
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO																																							
Reati Societari	NO																																							
Delitti contro la Personalità Individuale	NO																																							
Abusi di Mercato	NO																																							
Sicurezza sul Lavoro	NO																																							
Reati Transnazionali	NO																																							
Ricettazione e riciclaggio	NO																																							

<b>GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>Progettazione impianti</b>	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	La Funzione spiega che si occupa della gestione della progettazione degli impianti non essendovi un inventore. Al merito del progetto è allegato il listino prezzi di MBM e di altri prodotti che loro commercializzano ma che non producono direttamente all'interno del gruppo ma che acquistano da soggetti terzi. Successivamente una volta che viene confermato dal rivenditore e dal cliente finale il progetto e l'ordine è stato confermato e accettato caricandolo a sistema si procede alla fase esecutiva del progetto con i relativi allacciamenti idrici.	NA	NA	PT004 Preventivazione e gestione ordini
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
		UK Bribery Act	NO				
		Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
		Corruzione tra privati	SI				
	<b>Procedimento disciplinare</b>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	Il Controller ha un potere di segnalazione laddove i propri sottoposti pongano in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dal regolamento aziendale. Le sanzioni possano essere irrogate solo dal General manager	NA	NA	PT001 Selezione, formazione ed addestramento
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	SI				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	SI				
		Reati ambientali	NO				
		UK Bribery Act	SI				
	<b>Selezione del personale</b>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	La Funzione può segnalare la necessità di eventuali nuove risorse per la sua Business Unit e può essere coinvolta nel relativo processo di selezione. La decisione finale in merito all'assunzione della nuova risorsa spetta al General Manager. In merito si rappresenta che la Funzione si avvale, attualmente, della collaborazione di quattro risorse.	NA	NA	PT001 Selezione, formazione ed addestramento
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	SI				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
Reati Transnazionali		NO					
Ricettazione e riciclaggio		NO					
Reati informatici e trattamento illecito dei dati		NO					
Delitti di Criminalità Organizzata		NO					
Delitti contro Industria e il commercio		NO					
Violazione Diritto Autore		NO					
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci		NO					
Reati ambientali		NO					
UK Bribery Act		NO					
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare		SI					
Corruzione tra privati	SI						

**EUROTEC**

**MAPPATURA dei RISCHI POTENZIALI della SOCIETA'**

**AS IS ANALYSIS**

**DESCRIZIONE FUNZIONE**

**Sales Export Divisione MBM**

La Funzione ricopre la funzione di Direttore Export per MBM e per le altre due società del gruppo (società svizzera ELRO e Società francese BONNET).

AREA SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILI D.LGS. 231/01	REATI	RISCHIO REATO	PRASSI O CONTROLLI ESISTENTI	ENTE P.A.		SISTEMI E/O PROCEDURE AZIENDALI E/O CONTRATTI
					CHI	FREQUENZA	
		Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p><b>GENERALITA'</b> Questa procedura documenta il flusso delle attività relative alla gestione dei processi di raccolta dei requisiti, formulazione delle offerte e emissione delle conferme d'ordine definendo le modalità operative da seguire per fornire una base univoca ed oggettiva per la preparazione e l'emissione dell'offerta, la contrattazione, l'accettazione dell'ordine e garantire che MBM sia in grado di soddisfare le esigenze del cliente sia al momento dell'emissione dell'offerta che al momento dell'accettazione dell'ordine (conferma d'ordine).</p> <p><b>PRODOTTI STANDARD</b> Schede tecniche e cataloghi dei prodotti MBM emette, e revisiona periodicamente: • cataloghi generali dei prodotti • schede tecniche illustrative di singoli prodotti (o linee di prodotto). Le schede tecniche possono essere raggruppate a formare cataloghi settoriali o fascicoli a corredo di una offerta. Le schede tecniche ed i cataloghi sono identificati da un codice e da uno stato di revisione e contengono le seguenti informazioni: - codice identificativo (di catalogo) del prodotto; - descrizione commerciale del prodotto; - illustrazione del prodotto; - caratteristiche dimensionali; - caratteristiche prestazionali.</p> <p>I cataloghi sono diffusi da Marketing (MKT) con modalità controllate e prevedono la predisposizione di un elenco dei destinatari.</p>			
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	SI				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO					
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI					

	Processo vendite	Corruzione tra privati	SI	<p>Le schede tecniche sono diffuse anche esse in forma controllata, di norma a corredo di offerte o di particolari promozioni.</p> <p>Listini di vendita I listini sono documenti emessi da MBM riportanti una descrizione di tutti i prodotti di serie, il loro codice ed il loro prezzo lordo di vendita; possono essere emessi documenti diversi in funzione, ad esempio, delle tipologie della clientela, dell'area geografica, di particolari accordi commerciali, ecc. I listini sono documentati all'interno del Sistema di Gestione per la Qualità con codice e stato di revisione. Il processo di modifica dei listini di vendita viene effettuato coinvolgendo la Direzione che ne stabilisce i tempi e i modi di esecuzione. E' compito di MKT la gestire operativamente la modifica e la distribuzione del listino ai clienti. Eventuali documenti di integrazione o sostituzione sono emessi con l'indicazione del numero di listino e numero di revisione e recano il seguente avviso: " Annulla e sostituisce il listino ..... " oppure " Integra il listino ..... ". Il cliente viene informato in anticipo di eventuali variazioni del listino comunicando una data prevista di entrata in vigore e successivamente viene inviata al cliente (a mezzo corriere espresso) copia del listino aggiornato.</p> <p>Gestione dei listini delle parti di ricambio I listini delle parti di ricambio sono predisposti e gestiti dalla divisione Service del gruppo Eurotec.</p> <p>PRODOTTI NON STANDARD Per particolari esigenze commerciali possono essere offerti e realizzati prodotti speciali (derivati o non da prodotti standard) che, per definizione, non sono supportati da scheda tecnica, catalogo o listino. MBM valuta preliminarmente, caso per caso, la fattibilità e la convenienza tecnica e commerciale di ogni fornitura speciale.</p>	NA	NA	PT004 Preventivazione e gestione ordini																															
			<table border="1"> <tr><td>Reati contro la Pubblica Amministrazione</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Falsità in strumenti o segni riconoscimento</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Societari</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro la Personalità Individuale</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Abusi di Mercato</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Sicurezza sul Lavoro</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Reati Transnazionali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Ricettazione e riciclaggio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati informatici e trattamento illecito dei dati</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti di Criminalità Organizzata</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro Industria e il commercio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Violazione Diritto Autore</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Induzione a rendere dichiarazioni mendaci</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati ambientali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>UK Bribery Act</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td><td>SI</td></tr> </table>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	Reati Societari	NO	Delitti contro la Personalità Individuale	NO	Abusi di Mercato	NO	Sicurezza sul Lavoro	SI	Reati Transnazionali	NO	Ricettazione e riciclaggio	NO	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	Delitti di Criminalità Organizzata	NO	Delitti contro Industria e il commercio	NO	Violazione Diritto Autore	NO	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	Reati ambientali	NO	UK Bribery Act	NO	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI	<p>GESTIONE DEGLI ORDINI</p> <p>Ricevimento della richiesta Per prodotti a catalogo il cliente, già in possesso di listino prezzi e cataloghi, effettua un ordine diretto del prodotto desiderato. La richiesta d'ordine (può provenire direttamente dal cliente o da un Agente MBM) viene comunicata all'Ufficio Commerciale (UC) per via telefonica, <b>via e-mail</b> o tramite fax. Non vengono accettati ordini telefonici da clienti esteri, mentre per clienti italiani questo viene ammesso, anche se a tutti i clienti viene comunque richiesto l'invio della richiesta scritta. La richiesta d'ordine può riguardare anche prodotti speciali, derivanti da prodotti a catalogo, i quali vengono codificati appositamente per l'ordine per il quale sono realizzati.</p> <p>Esame della richiesta UC attua una verifica sui seguenti parametri commerciali: - esattezza e coerenza dei prodotti e delle quantità richieste; - esposizione finanziaria del Cliente; - condizioni commerciali applicabili (listino applicabile, sconti, modalità di pagamento); Nel caso di accettazione integrale dei parametri proposti, UC appone sul documento l'annotazione " OK ", con data e firma. Nel caso di variazioni UC appone annotazioni esaustive delle modifiche da apportare, con data e firma. La richiesta d'ordine viene successivamente inserita nel S.I. al fine di effettuare la verifica della evadibilità per quanto attiene la data di consegna desiderata.</p> <p>Emissione della conferma d'ordine</p>		
Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO																																					
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO																																					
Reati Societari	NO																																					
Delitti contro la Personalità Individuale	NO																																					
Abusi di Mercato	NO																																					
Sicurezza sul Lavoro	SI																																					
Reati Transnazionali	NO																																					
Ricettazione e riciclaggio	NO																																					
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO																																					
Delitti di Criminalità Organizzata	NO																																					
Delitti contro Industria e il commercio	NO																																					
Violazione Diritto Autore	NO																																					
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO																																					
Reati ambientali	NO																																					
UK Bribery Act	NO																																					
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI																																					

GESTIONE DELLE POLITICHE COMMERCIALI

Processo vendita	Corruzione tra privati	SI	<p>Le proposte d'ordine, una volta verificate, sono trasformate in ordine mediante inserimento nel Sistema Informativo Gestionale (S.I.). E' stampata una copia interna della "conferma d'ordine" per controllare che tutti i contenuti siano conformi al contenuto della richiesta; la conferma inserita nel S.I. e' successivamente trasformata in ordine vero e proprio. Il S.I. provvede ad inviare al cliente ogni conferma d'ordine; il mattino successivo all'inoltro, viene controllato l'elenco dei fax spediti e di quelli che sono eventualmente rimasti da spedire. Le informazioni relative agli ordini confermati sono utilizzate, tramite il Sistema Informativo, per la programmazione della produzione e l'approvvigionamento al fine di rispettare le date di consegna previste.</p> <p>Variazione della conferma d'ordine Eventuali variazioni richieste dal cliente sono esaminate, circa la fattibilità, con le modalità previste al paragrafo 7.2 mentre variazioni richieste da MBM sono comunicate al cliente in forma scritta. Nel caso vengano accettate modifiche su un ordine già registrato nel S.I. e' data comunicazione della variazione, tramite comunicazione interna scritta emessa da UC, alle funzioni coinvolte le quali provvedono agli opportuni cambiamenti, in sede di programmazione, per far fronte alla nuova esigenza; le variazioni sono annotate sulla copia dell'ordine originario (allegato alla ristampa dell'ordine variato); le comunicazioni interne relative sono anch'esse allegate all'ordine.</p> <p>GESTIONE DELLE OFFERTE Le richieste di offerta, destinata all'UC possono arrivare per via telefonica, via fax o via mail, da clienti abituali o da nuovi clienti. Il cliente puo' anche richiedere che nell'offerta sia allegato anche un lay-out d'impianto. In tal caso il progetto dell'impianto completo viene effettuato da PROGETTAZIONE IMPIANTI (PIM) con le modalita' previste al paragrafo 8.2 di questa procedura.</p> <p>Preparazione dell'offerta L'offerta viene preparata da UC e talune offerte per la partecipazione a gare ed appalti possono richiedere di produrre documenti particolari (certificati di iscrizione alla Camera di Commercio, autocertificazioni, ecc.); tale documentazione viene reperita e/o preparata dalla persona incaricata della preparazione dell'offerta.</p>	NA	NA	PT004 Preventivazione e gestione ordini																															
	<table border="1"> <tr><td>Reati contro la Pubblica Amministrazione</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Falsità in strumenti o segni riconoscimento</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Societari</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro la Personalità Individuale</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Abusi di Mercato</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Sicurezza sul Lavoro</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Reati Transnazionali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Ricettazione e riciclaggio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati informatici e trattamento illecito dei dati</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti di Criminalità Organizzata</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro Industria e il commercio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Violazione Diritto Autore</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Induzione a rendere dichiarazioni mendaci</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati ambientali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>UK Bribery Act</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td><td>SI</td></tr> </table>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	Reati Societari	NO	Delitti contro la Personalità Individuale	NO	Abusi di Mercato	NO	Sicurezza sul Lavoro	SI	Reati Transnazionali	NO	Ricettazione e riciclaggio	NO	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	Delitti di Criminalità Organizzata	NO	Delitti contro Industria e il commercio	NO	Violazione Diritto Autore	NO	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	Reati ambientali	NO	UK Bribery Act	NO	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI		<p>Operativamente la preparazione dell'offerta viene effettuata in due modi: 1. OFFERTA S/LAY OUT: viene inserita nella procedura informatica " WIN DELTA " 2. OFFERTA C/LAY OUT: viene sviluppata da PIM secondo le esigenze del cliente.</p> <p>Nella fase di impostazione del progetto, se si e' in possesso di dati insufficienti, le richieste di ulteriori specifiche vengono inoltrate al cliente via email. Durante la fase di progettazione, se necessario, gli addetti del commerciale o della PIM si terranno in contatto col cliente per eventuali chiarimenti o migliorie all'impianto previsto in prima analisi. E' specifica responsabilita' degli addetti dell'ufficio PIM elaborare le proposte di lay-out impianto in forma grafica corredandole della distinta delle apparecchiature suggerite; tale documentazione verra' allegata all'offerta gestita da UC.</p> <p>Terminato il progetto, gli addetti UC provvederanno alla stesura dell'offerta da inviare al cliente corredata del lay-out d'impianto. Nel caso questi voglia apportare delle modifiche all'offerta e quindi al progetto, gli addetti PIM valuteranno la fattibilita' della richiesta tenendo gli opportuni contatti con il cliente per la messa a punto delle caratteristiche dell'impianto al fine di renderle compatibili con le esigenze manifestate.</p> <p>Verificata la fattibilita' della modifica ne viene redatto lo schema grafico e la distinta materiali da allegare alla nuova offerta. Sia nel caso in cui vi sia la conversione dell'offerta in ordine che in quello in cui tale offerta viene rifiutata, essa viene archiviata assieme al progetto e a tutta la documentazione riguardante le richieste del cliente e i prodotti offerti.</p>		
Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO																																				
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO																																				
Reati Societari	NO																																				
Delitti contro la Personalità Individuale	NO																																				
Abusi di Mercato	NO																																				
Sicurezza sul Lavoro	SI																																				
Reati Transnazionali	NO																																				
Ricettazione e riciclaggio	NO																																				
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO																																				
Delitti di Criminalità Organizzata	NO																																				
Delitti contro Industria e il commercio	NO																																				
Violazione Diritto Autore	NO																																				
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO																																				
Reati ambientali	NO																																				
UK Bribery Act	NO																																				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI																																				

	Processo acquisiti	Corruzione tra privati	SI	<p>viene archiviata assieme al progetto e a tutta la documentazione riguardante le richieste del cliente e i prodotti erogati a cura del commerciale (il progetto viene archiviato su supporto informatico).</p> <p>Nel caso in cui vi sia l'emissione dell'ordine viene redatto il progetto esecutivo ed inviato al cliente da parte degli addetti UC.</p> <p>I progetti esecutivi vengono archiviati sul S.I. facendo una copia del file dell'elaborato grafico e contrassegnandolo col nr. di disegno seguito dalla sigla " ES " (" Esecutivo "). Questo si rende necessario in quanto il progetto esecutivo differisce dall'elaborato grafico dell'offerta in quanto sul primo vengono cancellate tutte quelle informazioni supplementari che non servono per la preparazione dell'impiantistica.</p> <p>Una volta definiti i contenuti dell'offerta si esegue un controllo a listino per verificarne la fattibilità e si provvede all'eventuale ricerca sul mercato di prodotti non a listino che non possono essere prodotti all'interno di MBM.</p> <p>Quando l'offerta è completa viene archiviata una copia, mentre un'altra copia viene inoltrata al cliente, insieme all'eventuale disegno di lay-out e all'eventuale documentazione richiesta da offerte per partecipazione a gare ed appalti.</p> <p>5.2 Gestione dell'offerta valutata dal cliente</p> <p>Quando il cliente fornisce una risposta, se negativa l'offerta viene archiviata, se positiva viene tramutata in ordine e segue l'iter descritto precedentemente per gli ordini diretti con le seguenti varianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la richiesta d'ordine ricevuta viene sempre confrontata con la rispettiva offerta allo scopo di individuare eventuali discordanze;</li> <li>- le differenze riscontrate tra ordine ed offerta possono essere risolte automaticamente dal personale di UC o di PIM oppure viene contattato il cliente per ottenere chiarimenti.</li> </ul> <p>Per evitare che due stati successivi di aggiornamento di un'offerta possano essere confusi, quando di un elaborato ne viene emessa una nuova versione viene scritto su quella vecchia " NON PIU' VALIDA " con data e firma di chi ha provveduto alla modifica.</p> <p>Nel caso la differenza sia semplicemente un errore, viene effettuata la correzione e caricato l'ordine nel S.I.</p>	NA	NA	PT004 Preventivazione e gestione ordini																																	
	Agenti	<table border="1"> <tr><td>Reati contro la Pubblica Amministrazione</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Falsità in strumenti o segni riconoscimento</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Societari</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro la Personalità Individuale</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Abusi di Mercato</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Sicurezza sul Lavoro</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Reati Transnazionali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Ricettazione e riciclaggio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati informatici e trattamento illecito dei dati</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti di Criminalità Organizzata</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro Industria e il commercio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Violazione Diritto Autore</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Induzione a rendere dichiarazioni mendaci</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati ambientali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>UK Bribery Act</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Corruzione tra privati</td><td>SI</td></tr> </table>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	Reati Societari	NO	Delitti contro la Personalità Individuale	NO	Abusi di Mercato	NO	Sicurezza sul Lavoro	SI	Reati Transnazionali	NO	Ricettazione e riciclaggio	NO	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	Delitti di Criminalità Organizzata	NO	Delitti contro Industria e il commercio	NO	Violazione Diritto Autore	NO	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	Reati ambientali	NO	UK Bribery Act	NO	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI	Corruzione tra privati	SI	<p>Agenti: Non è stata adottata una procedura per la selezione degli agenti per l'estero. L'iter di selezione viene effettuato meramente in base ad esigenze proprie di mercato. In caso vi sia la necessità di individuare un nuovo agente la funzione lo segnala al Direttore Generale proponendo allo stesso una rosa di candidati. Spetta al Direttore Generale decide in autonomia quale agente incaricare. Gli agenti seguono direttamente i rivenditori.</p>	NA	NA	PT004 Preventivazione e gestione ordini
	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO																																						
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO																																							
Reati Societari	NO																																							
Delitti contro la Personalità Individuale	NO																																							
Abusi di Mercato	NO																																							
Sicurezza sul Lavoro	SI																																							
Reati Transnazionali	NO																																							
Ricettazione e riciclaggio	NO																																							
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO																																							
Delitti di Criminalità Organizzata	NO																																							
Delitti contro Industria e il commercio	NO																																							
Violazione Diritto Autore	NO																																							
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO																																							
Reati ambientali	NO																																							
UK Bribery Act	NO																																							
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI																																							
Corruzione tra privati	SI																																							
	<table border="1"> <tr><td>Reati contro la Pubblica Amministrazione</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Falsità in strumenti o segni riconoscimento</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Societari</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro la Personalità Individuale</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Abusi di Mercato</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Sicurezza sul Lavoro</td><td>SI</td></tr> </table>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	Reati Societari	NO	Delitti contro la Personalità Individuale	NO	Abusi di Mercato	NO	Sicurezza sul Lavoro	SI																											
Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO																																							
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO																																							
Reati Societari	NO																																							
Delitti contro la Personalità Individuale	NO																																							
Abusi di Mercato	NO																																							
Sicurezza sul Lavoro	SI																																							

	<b>Invitation letters</b>	Reati Transnazionali	NO	La Funzione precisa di occuparsi della redazione delle "Invitation Letter": si tratta di inviti dallo stesso redatti finalizzati a garantire ed accelerare l'ingresso (e l'ottenimento del relativo visto) in Italia soggetti stranieri per interventi tecnici sulle macchine.	NA	NA	
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
		UK Bribery Act	NO				
		Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI				
		Corruzione tra privati	SI				

**EUROTEC**

**MAPPATURA dei RISCHI POTENZIALI della SOCIETA'**

**AS IS ANALYSIS**

**DESCRIZIONE FUNZIONE**

**Sicurezza, Qualità ed Ambiente (Divisione Elettrobar)**

AREA SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILI D.LGS. 231/01	REATI	RISCHIO REATO	PRASSI O CONTROLLI ESISTENTI	ENTE P.A.		SISTEMI E/O PROCEDURE AZIENDALI		
					CHI	FREQUENZA			
	<b>Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro</b>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>Si descrive lo <i>status</i> degli adempimenti rilevanti ai fini del D.Lgs. 81/2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la Società non ha in essere un sistema certificato secondo la norma ISO 18001:2007;</li> <li>- il Datore di lavoro è stato individuato nella figura del Dott. Guizzardi, Amministratore Delegato della Società, con riferimento a tutti i siti della Società;</li> <li>- il Sig. Mirko Zanuto è stato nominato Delegato del Datore di Lavoro con riferimento ai siti Colged ed Elettrobar.</li> <li>- Il Sig. Gaiofatto è RSPP per la Divisione Elettrobar;</li> <li>- gli addetti prevenzioni Incendi sono stati nominati e hanno effettuato i relativi corsi di formazione;</li> <li>- gli addetti al primo soccorso sono stati nominati e hanno effettuato i relativi corsi di formazione;</li> <li>- è stato nominato il RLS della Società;</li> <li>- è stato nominato il Medico competente della Società;</li> <li>- il RSPP gestisce l'attività di formazione interna;</li> <li>- i Dirigenti hanno ricevuto la formazione prevista. Non si è proceduto all'identificazione formale (Io sono "di fatto");</li> <li>- i Preposti hanno ricevuto la formazione prevista. Si è proceduto all'identificazione formale dei Preposti mediante nomina redatta per iscritto e sottoscritta dagli stessi.</li> <li>- l'attività di formazione viene regolarmente effettuata ai neo assunti conformemente all'Accordo Stato-Regioni;</li> <li>- il CPI è stato correttamente implementato per tutti i siti in cui opera la Società: Legnano (validità fino al 2019) e Lucca (validità fino al 2018);</li> <li>- si sono svolte le riunioni ex art. 35, D.Lgs. 81/2008.</li> </ul> <p>Il riepilogo degli infortuni avvenuti in Elettrobar nel periodo 2014 - 2016 è il seguente:                      2014: 1 infortunio grave + 1 infortunio lieve                      2015: 0 infortuni                      2016: 0 infortuni</p>	NA	NA			
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO						
		Reati Societari	NO						
		Delitti contro la Personalità Individuale	SI						
		Abusi di Mercato	NO						
		Sicurezza sul Lavoro	SI						
		Reati Transnazionali	NO						
		Ricettazione e riciclaggio	NO						
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO						
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO						
		Delitti contro Industria e il commercio	NO						
		Violazione Diritto Autore	NO						
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO						
		Reati ambientali	NO						
		UK Bribery Act	NO						
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO							
	Corruzione tra privati	SI							
			Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p><b>Modalità di gestione della formazione</b></p> <p>Qualora l'assunzione sia autorizzata, deve essere definito il periodo di inserimento del candidato (in funzione di eventuali periodi di preavviso richiesti per la risoluzione del rapporto precedente) e deve essere coordinato l'espletamento di tutte le pratiche previste dalle normative vigenti per la formalizzazione del rapporto di lavoro. Questa attività non rientra le competenze del Responsabile Qualità, Ambiente e Sicurezza</p> <p>In collaborazione con l'RSPP viene programmata l'esecuzione della visita medica (d'idoneità alla mansione prevista) in accordo alle leggi e normative vigenti ed attivate le procedure di formazione. Tutto il personale viene messo in condizioni di acquisire le competenze necessarie al corretto svolgimento della propria attività mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza.</p> <p>L'addestratore, in caso di lavoratori stranieri, si accerta tramite colloquio che questi abbiano una conoscenza della lingua italiana tale da garantire l'apprendimento dei contenuti delle attività di formazione previste. Ove necessario adotta le necessarie misure al riguardo (materiale didattico in una lingua conosciuta alla persona, presenza di un traduttore, ecc.).</p> <p><b>Formazione</b></p> <p>La valutazione delle competenze acquisite e la conseguente formazione è effettuata verso tutti i lavoratori sia al momento dell'assunzione sia in occasione di ogni variazione di mansione o delle condizione di esposizione a rischio. Si intende per cambio di mansione lo spostamento tra i diversi reparti o comunque</p>				
			Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO					
			Reati Societari	NO					
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO						
		Abusi di Mercato	NO						
		Sicurezza sul Lavoro	SI						
		Reati Transnazionali	NO						
		Ricettazione e riciclaggio	NO						
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO						
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO						

AREA SALUTE E SICUREZZA

Formazione del personale

Delitti contro Industria e il commercio	NO	ogni altro spostamento che comporti un significativo cambio nella mansione e/o nell'esposizione al rischio.  La formazione erogata al momento dell'assunzione prevede la delineazione del sistema qualità ed ambiente aziendale e, indistintamente per tutte le mansioni, la formazione generale in base a quanto previsto dall'Accordo Stato - Regioni). La registrazione della sessione formativa viene effettuata su modulo 01.02 "Scheda di registrazione attività di formazione del personale" e comprende l'elenco degli argomenti trattati, l'elenco dei nominativi dei dipendenti sottoposti a formazione e la valutazione dell'efficacia, per ciascuno di essi, della formazione effettuata. La formazione generale si considera efficace se il dipendente ha risposto ad almeno il 70% delle domande a risposta multipla previste da un test scritto che gli viene sottoposto. Ogni risposta sbagliata dovrà essere affrontata e chiarita immediatamente con il formando così da assicurarsi la sua piena comprensione dei concetti esposti.
Violazione Diritto Autore	NO	Una volta definita la mansione specifica, RSPP, sulla base del MOD. 01.03, prosegue la formazione, illustrando al dipendente i rischi specifici aziendali (a cui si è potenzialmente esposti in relazione all'attività svolta). La registrazione della sessione formativa inerente i rischi specifici, comprensiva dell'elenco degli argomenti trattati, dell'elenco dei dipendenti sottoposti a formazione e della valutazione dell'efficacia della formazione viene effettuata sul modulo 01.02.
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	Anche la formazione sui rischi specifici si considera efficace se il dipendente ha risposto ad almeno il 70% delle domande a risposta multipla previste da un test scritto che gli viene sottoposto. Ogni risposta sbagliata dovrà essere affrontata e chiarita immediatamente con il formando così da assicurarsi la sua piena comprensione dei concetti esposti. Il ciclo formativo del dipendente neoassunto, in caso lo stesso venga adibito ad una mansione del reparto produttivo, viene sottoposto ad un addestramento alla mansione da svolgere, ai rischi connessi alla stessa, mediante affiancamento ad un "tutor", cioè un operatore esperto in quella specifica mansione. La durata del periodo di addestramento deve essere commisurata alla capacità del dipendente di lavorare in autonomia al termine di essa. La registrazione dell'addestramento viene effettuata nel MOD. 01.05. RSPP e/o Resp. Qualità e/o Capi Reparto effettuano la verifica di apprendimento mediante intervista diretta o mediante questionari dedicati. Successivamente, in relazione al tipo di formazione, mansione, attività, viene verificata l'efficacia della formazione erogata con la analisi del comportamento in campo della risorsa.
Reati ambientali	NO	In caso di cambio mansione, non viene ripetuta l'attività formativa generale sulla sicurezza, ma viene effettuata da parte di RSPP e/o Resp. Qualità e/o Capi Reparto la formazione specifica alla postazione di lavoro relativamente ai nuovi rischi, l'addestramento alla mansione ed eventuali impatti sulla qualità di prodotti e processi.  Il periodo di addestramento dura fino al raggiungimento dell'autonomia operativa (determinata dal Capo Reparto in base all'esperienza precedentemente acquisita dal lavoratore, alle sue capacità di apprendimento ed alla complessità delle lavorazioni).
UK Bribery Act	NO	Durante l'addestramento operativo il formando è affiancato da un "tutor" (nominato dal Capo Reparto) che deciderà (consultando il Capo Reparto) in merito all'eventuale necessità di prolungare il periodo di formazione/affiancamento. La registrazione di tale attività è a carico del Capo Reparto e/o tutor e viene registrata sul MOD 01.05  3.2 Formazione per rischi ed incarichi specifici I lavoratori impiegati in mansioni specifiche (es. addetti all'uso di carrelli elevatori e macchine operatrici, addetti ad attività di manutenzione, prevenzione emergenze, Pronto Soccorso e lotta antincendio, ecc.) devono ricevere una formazione specifica ed essere aggiornati periodicamente (in funzione dei requisiti stabiliti da leggi e regolamenti e/o di quanto stabilito dalla Direzione). La registrazione di tale formazione deve essere effettuata sul MOD 01.02 "Scheda di registrazione attività di formazione e addestramento del personale".  3.3 Formazione preposti e dirigenti Sono previste inoltre attività di formazione dei dirigenti e dei Capi Reparto preposti riguardo:
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	- principali soggetti coinvolti in ambito sicurezza ed i relativi obblighi; - la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio; - la valutazione dei rischi; - individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; - Sistema Qualità, procedure e documentazione, miglioramento continuo e prevenzione difetti.  La registrazione di tale formazione deve essere effettuata sul MOD 01.02.  Interventi formativi straordinari Interventi formativi straordinari possono essere necessari in caso di:
Corruzione tra privati	NO	- novità significative, dal punto di vista del rischio, a processi, impianti, attrezzature e prodotti; - particolari obiettivi e/o esigenze stabilite dalla Direzione; - specifica indicazione dei vari responsabili coinvolti nella sicurezza.

NA

NA

Adempimenti in materia di sicurezza - manutenzione macchine -

Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA DELLE MACCHINE</p> <p>Tutte le macchine e attrezzature presenti in azienda devono essere adeguate all'uso previsto per garantire gli specifici requisiti di qualità e sicurezza. In particolare devono essere dotate di idonei e specifici dispositivi di protezione ed essere conformi alle normative di sicurezza vigenti.</p> <p>Per Elettrobar vi è un elenco macchine ed attrezzature. Per ogni macchina viene predisposta una scheda una Scheda di Manutenzione</p> <p><b>In Elettrobar è ancora in corso la predisposizione della scheda macchina stessa per ogni tipologia di macchina in uso. Inoltre il contenuto della Scheda Macchina consiste nella delineazione, per ogni fase del funzionamento della macchina a cui la scheda si riferisce, dei sistemi di sicurezza previsti. Infine nella Scheda Macchina sono contenute indicazioni su come operare in sicurezza durante gli interventi di pulizia e manutenzione della macchina e sui DPI da utilizzare per effettuare queste operazioni.</b></p> <p>USO DELLE MACCHINE DA PARTE DEGLI OPERATORI</p> <p>Nella conduzione/utilizzo delle macchine, gli operatori sono tenuti ad osservare strettamente quanto appreso durante le fasi di addestramento, quanto riportato nel MOD 12.03 e nel manuale d'uso e manutenzione della macchina.</p> <p>MANUTENZIONE E CONTROLLO DA PARTE DEI SOGGETTI PREPOSTI</p> <p>In Elettrobar le Schede macchina riportano le disposizioni sulla sicurezza che devono essere osservate durante le operazioni di pulizia e manutenzione della macchina. Nelle Schede macchina non è invece riportata la pianificazione delle manutenzioni, né la registrazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate. Questi dati vengono invece riportati nella Scheda di manutenzione di ogni macchina.</p>
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	
Reati Societari	NO	
Delitti contro la Personalità Individuale	NO	
Abusi di Mercato	NO	
Sicurezza sul Lavoro	SI	
Reati Transnazionali	NO	
Ricettazione e riciclaggio	SI	
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	
Delitti di Criminalità Organizzata	NO	
Delitti contro Industria e il commercio	NO	
Violazione Diritto Autore	NO	

NA

ongoing

procedura "Manutenzione macchinari"

AREA QUALITA'

	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	<p>effettuate. Questi dati vengono invece riportati nella scheda di manutenzione di ogni macchina.</p> <p>Quotidianamente i Capi Reparto e/o RSPP devono svolgere attività di sorveglianza sul rispetto delle regole per garantire la sicurezza degli operatori. Resta inteso che qualunque anomalia rilevata dagli operatori deve essere prontamente comunicata a RSPP. e/o Capo Reparto che in modo tempestivo (coinvolgendo se necessario anche la Direzione) provvederà a ripristinare le condizioni di sicurezza/utilizzo richieste per tutelare la salute dei lavoratori e la qualità dei prodotti/processi.</p>			
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
	Corruzione tra privati	NO				
Monitoraggio prodotti	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>Le verifiche possono interessare semilavorati e/o prodotti finiti e/o materiale in ingresso. Le tipologie delle verifiche e dei controlli e le modalità di attuazione sono stabilite nei documenti denominati: "Controllo dei materiali al ricevimento (per quanto riguarda il materiale in ingresso), "Istruzione di collaudo" (per quanto riguarda i prodotti finiti) ed i disegni tecnici (per quanto riguarda i semilavorati). Gli articoli approvvigionati sono sempre identificati con un codice univoco ed i Responsabili di reparto assicurano il mantenimento di tale identificazione durante lo stoccaggio e fino all'utilizzo in linea. I prodotti finiti sono infine identificati sull'imballo attraverso una etichetta con "barcode" che ne permette la corretta movimentazione. A fronte di eventuali difetti o malfunzionamenti riscontrati sul prodotto finito e' possibile, attraverso il Sistema Informativo, risalire alla distinta base utilizzata per la fabbricazione del prodotto finito ed alla sua data di produzione.</p> <p>Controlli in accettazione I prodotti in accettazione subiscono un controllo da parte dell'Addetto Ricevimento Merci che verifica la corrispondenza del materiale con la ddt. del fornitore; inoltre verifica che l'imballo non abbia subito danneggiamenti. Se l'esito di questi controlli è positivo, l'Addetto al Ricevimento Merci appone la sua firma sul documento di trasporto. Successivamente effettua il carico a sistema del materiale ricevuto inserendo il numero del ddt. del fornitore e consegna il ddt. all'Ufficio Acquisti. Se l'esito del controllo della corrispondenza del materiale ricevuto con quello indicato nel ddt è negativo e/o in caso di danneggiamento dell'imballo ed, eventualmente, della merce contenuta, l'Addetto al Ricevimento Merce appone sul ddt il timbro "accettazione con riserva" accompagnato dalla sua firma e provvede a caricare nel sistema gestionale informatico la merce ricevuta il numero di ddt. del fornitore e consegna lo stesso all'Ufficio Acquisti. Qualora necessario la Qualità effettua controlli speciali sul materiale entrante (sulla base del riesame delle informazioni disponibili) e ne registra l'esito, decidendo in merito alla necessità di proseguire con il controllo "rinforzato". In base alla loro criticità, alcuni componenti e/o materiali, vengono sottoposti a controllo dalla Qualità. Pertanto l'Addetto al Ricevimento Merce, una volta espletate le attività sopra menzionate, fa pervenire questi componenti e/o materiali in Controllo Qualità. Se l'esito del controllo è positivo, l'addetto al Controllo Qualità appone la sua firma, timbro e data nella bolla interna di entrata merce, se l'esito del controllo è negativo appone la sua firma ed un timbro con la dicitura "non conforme". Il materiale non conforme viene gestito secondo la procedura dedicata. Qualora necessario le prove possono anche essere effettuate direttamente dal fornitore (sulla base di metodi e criteri di accettazione concordati) il cui esito è documentato e reso disponibile. Nel caso di fornitura conforme, l'incaricato all'accettazione riporta il giudizio di conformità nell'apposito spazio identificato dal timbro accettazione sul ddt e consegna l'originale all'Ufficio Acquisti dopo averlo inserito a sistema e il DDT nel Sistema Informativo.</p> <p>MONITORAGGIO IN CORSO DI LAVORAZIONE Le verifiche interne sui componenti e sui prodotti in corso di lavorazione sono eseguite direttamente dal personale che, nel caso sia previsto, verifica anche le fasi indicate dal piano dei controlli e collaudi nel rispetto delle istruzioni di lavoro previste per ogni tipologia di IC ed in funzione delle documentazione (disegni) allegata all'ordine di produzione del particolare. Nei reparti di assemblaggio prodotto finito, il controllo dei componenti è demandato all'operatore stesso che ne verifica la conformità accertandosi visivamente del corretto montaggio/funzionamento.</p>	NA	NA	procedura di "Controllo materiali al ricevimento"
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	NO				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
	Delitti contro Industria e il commercio	SI				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	NO					
ISO 9001:2008	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>La Società è in possesso della certificazione ISO 9001:2008</p>	NA	NA	
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	NO				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
	Delitti contro Industria e il commercio	SI				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					

<b>AREA AMBIENTE</b>	<b>Gestione degli adempimenti in materia ambientale</b>	Corruzione tra privati	NO	<p>In via preliminare, si precisa che la Società ha implementato un "Sistema di Gestione Ambientale" conforme alla norma ISO 14001:04. Inoltre, la Società ha implementato il manuale di gestione per la qualità e la salvaguardia dell'ambiente.</p> <p>Il sistema permette di monitorare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la valutazione della conformità alle prescrizioni legislative e regolamentari;</li> <li>- l'identificazione degli aspetti ambientali significativi correlati all'attività della Società e dei beni prodotti;</li> <li>- le procedure esistenti in campo ambientale;</li> <li>- l'analisi di eventuali incidenti.</li> </ul> <p>La Società monitora con continuità le condizioni operative presso i propri siti relativi ai seguenti aspetti fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- emissioni in atmosfera;</li> <li>- scarichi nelle acque;</li> <li>- rifiuti;</li> <li>- suolo;</li> <li>- consumo di materie prime, acqua, energia e combustibili;</li> <li>- impatto acustico;</li> <li>- incidenza su settori specifici dell'ambiente.</li> </ul>	NA	NA	
		Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO				
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	SI				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	SI				
		UK Bribery Act	NO				
		Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
Corruzione tra privati	NO						

## Eurotec

## MAPPATURA dei RISCHI POTENZIALI della SOCIETA'

## AS IS ANALYSIS

## DESCRIZIONE FUNZIONE

Sicurezza, Qualità ed Ambiente (Divisione Colged)

AREA SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILI D.LGS. 231/01	REATI	RISCHIO REATO	PRASSI O CONTROLLI ESISTENTI	ENTE P.A.		SISTEMI E/O PROCEDURE AZIENDALI
					CHI	FREQUENZA	
	Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>Si descrive lo status degli adempimenti rilevanti ai fini del D.Lgs. 81/2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la Società non ha in essere un sistema certificato secondo la norma ISO 18001:2007;</li> <li>- il Datore di lavoro è stato individuato nella figura del Dott. Guizzardi, Amministratore Delegato della Società con riferimento ai siti Colged ed Elettrobar;</li> <li>- il Sig. Mirko Zanuto è stato nominato Delegato del Datore di Lavoro con riferimento ai siti Colged ed Elettrobar;</li> <li>- Il Sig. Carlotti è RSPP per la Divisione Colged;</li> <li>- gli addetti prevenzioni Incendi sono stati nominati e hanno effettuato i relativi corsi di formazione;</li> <li>- gli addetti al primo soccorso sono stati nominati e hanno effettuato i relativi corsi di formazione;</li> <li>- è stato nominato il RLS della Società;</li> <li>- è stato nominato il Medico competente della Società;</li> <li>- il RSPP gestisce l'attività di formazione interna;</li> <li>- i Dirigenti hanno ricevuto la formazione prevista. Non si è proceduto all'identificazione formale (lo sono "di fatto");</li> <li>- i Preposti sono stati identificati ed hanno ricevuto la formazione prevista;</li> <li>- l'attività di formazione viene regolarmente effettuata ai neo assunti conformemente all'Accordo Stato-Regioni;</li> <li>- il CPI è stato correttamente implementato per tutti i siti in cui opera la Società: Legnano (validità fino al 2019) e Lucca (validità fino al 2018);</li> <li>- si sono svolte le riunioni ex art. 35, D.Lgs. 81/2008.</li> </ul>	NA	NA	
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	SI				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	SI				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
		UK Bribery Act	NO				
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
	Corruzione tra privati	SI	Non si sono verificati infortuni aventi rilevanza ex D.Lgs. 231/2001.				
			Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p><b>Modalità di gestione della formazione</b></p> <p>Qualora l'assunzione sia autorizzata, deve essere definito il periodo di inserimento del candidato (in funzione di eventuali periodi di preavviso richiesti per la risoluzione del rapporto precedente) e deve essere coordinato l'espletamento di tutte le pratiche previste dalle normative vigenti per la formalizzazione del rapporto di lavoro.</p> <p>In collaborazione con l'RSPP viene programmata l'esecuzione della visita medica (d'idoneità alla mansione prevista) in accordo alle leggi e normative vigenti ed attivate le procedure di formazione. Tutto il personale viene messo in condizioni di acquisire le competenze necessarie al corretto svolgimento della propria attività mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza.</p> <p>L'addestratore, in caso di lavoratori stranieri, si accerta tramite colloquio che questi abbiano una conoscenza della lingua italiana tale da garantire l'apprendimento dei contenuti delle attività di formazione previste. Ove necessario adotta le necessarie misure al riguardo (materiale didattico in una lingua conosciuta alla persona, presenza di un traduttore, ecc.).</p> <p><b>Formazione</b></p> <p>La valutazione delle competenze acquisite e la conseguente formazione è effettuata verso tutti i lavoratori sia al momento dell'assunzione sia in occasione di ogni variazione di mansione o delle condizioni di esposizione a rischio. Si intende per cambio di mansione lo spostamento tra i diversi reparti o comunque ogni altro spostamento che comporti un significativo cambio nella mansione e/o nell'esposizione al rischio.</p>		
			Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO			
			Reati Societari	NO			
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	SI				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				

**AREA SALUTE E SICUREZZA**

Formazione del personale	Delitti contro Industria e il commercio	NO	La formazione erogata al momento dell'assunzione prevede un incontro con R.S.P.P e/o Resp. Qualità per discussione sugli aspetti generali della salute, sicurezza sul lavoro e qualità, effettuata seguendo il MOD 01.05 "Formazione e informazione neoassunti" che viene poi consegnato al neo assunto.  Una volta definita la mansione specifica RSPP e/o Resp. Qualità e/o Capi Reparto, sulla base del MOD 01.03, proseguono con la formazione illustrando i concetti generali inerenti il Sistema Qualità e i rischi specifici (a cui si è potenzialmente esposti in relazione all'attività svolta) in accordo al MOD 01.04 "Scheda formazione Sicurezza e Qualità" che contiene l'elenco argomenti da discutere (sia generali per i neoassunti, che quelli specifici per la mansione).	NA	NA	
	Violazione Diritto Autore	NO	Al termine della formazione RSPP e/o Resp. Qualità e/o Capi Reparto effettuano la verifica di apprendimento mediante intervista diretta o mediante questionari dedicati. Successivamente, in relazione al tipo di formazione, mansione, attività, viene verificata l'efficacia della formazione erogata con la analisi del comportamento in campo della risorsa. Con riferimento alla verifica di apprendimento, questo viene ritenuto idoneo se le risposte esatte riportate nel questionario sono almeno il 70% del totale o se ad intervista diretta l'intervistatore ha ritenuto sufficienti le risposte fornite. Ogni risposta sbagliata dovrà essere affrontata e chiarita immediatamente con il formando così da assicurarsi la sua piena comprensione dei concetti esposti. Il modulo MOD 01.04 deve essere utilizzato per effettuare e registrare la formazione, la verifica ed il suo esito finale.			
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	In caso di cambio mansione, non viene ripetuta l'attività formativa generale sulla sicurezza, ma viene effettuata da parte di Capi Reparto la formazione specifica alla postazione di lavoro relativamente ai nuovi rischi, l'addestramento alla mansione ed eventuali impatti sulla qualità di prodotti e processi.			
	Reati ambientali	NO	Il periodo di addestramento dura fino al raggiungimento dell'autonomia operativa (determinata dal Capo Reparto in base all'esperienza precedentemente acquisita dal lavoratore, alle sue capacità di apprendimento ed alla complessità delle lavorazioni).  Durante l'addestramento operativo il formando è affiancato da un "tutor" (nominato dal Capo Reparto) che deciderà (consultando il Capo Reparto) in merito all'eventuale necessità di prolungare il periodo di formazione/affiancamento. La registrazione di tale attività è a carico del Capo Reparto e/o tutor e viene registrata sul MOD 01.04.			
	UK Bribery Act	NO	3.2 Formazione per rischi ed incarichi specifici I lavoratori impiegati in mansioni specifiche (es. addetti all'uso di carrelli elevatori e macchine operatrici, addetti ad attività di manutenzione, prevenzione emergenze, Pronto Soccorso e lotta antincendio, ecc.) devono ricevere una formazione specifica ed essere aggiornati periodicamente (in funzione dei requisiti stabiliti da leggi e regolamenti e/o di quanto stabilito dalla Direzione). La registrazione di tale formazione deve essere effettuata sul MOD 01.02 "Scheda di registrazione attività di formazione e addestramento del personale". La registrazione può essere effettuata anche su moduli diversi utilizzati dal docente esterno.  3.3 Formazione preposti e dirigenti Sono previste inoltre attività di formazione dei dirigenti e dei Capi Reparto preposti riguardo:  - principali soggetti coinvolti in ambito sicurezza ed i relativi obblighi; - la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio; - la valutazione dei rischi; - individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; - Sistema Qualità, procedure e documentazione, miglioramento continuo e prevenzione difetti.  La registrazione di tale formazione deve essere effettuata sul MOD 01.02.			
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	Interventi formativi straordinari Interventi formativi straordinari possono essere necessari in caso di:  - novità significative, dal punto di vista del rischio, a processi, impianti, attrezzature e prodotti; - particolari obiettivi e/o esigenze stabilite dalla Direzione; - specifica indicazione dei vari responsabili coinvolti nella sicurezza.			
Corruzione tra privati	NO					
Adempimenti in materia di sicurezza - manutenzione macchine -	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO		NA	ongoing	PT012 Uso e manutenzione delle macchine
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA DELLE MACCHINE Tutte le macchine e attrezzature presenti in azienda devono essere adeguate all'uso previsto per garantire gli specifici requisiti di qualità e sicurezza. In particolare devono essere dotate di idonei e specifici dispositivi di protezione ed essere conformi alle normative di sicurezza vigenti.			
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO	Le macchine e/o attrezzature sono elencate nel modulo "Elenco macchine e attrezzature". Per ognuna di queste macchine viene predisposta una "Scheda di Manutenzione" che riporta i risultati dell'analisi dei rischi e i relativi controlli e/o interventi ordinari necessari a garantire i requisiti minimi di sicurezza in conformità alle disposizioni di legge.			
	Sicurezza sul Lavoro	SI				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	SI	Sul "Scheda macchina" RSPP indica le informazioni principali da dare all'operatore (es. obblighi, divieti e i controlli quotidiani di routine da effettuare. Tale scheda è resa disponibile presso la postazione di lavoro interessata.			
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	USO DELLE MACCHINE DA PARTE DEGLI OPERATORI Nella conduzione/utilizzo delle macchine, gli operatori sono tenuti ad osservare strettamente quanto appreso durante le fasi di addestramento, quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione della macchina.			
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO	MANUTENZIONE E CONTROLLO DA PARTE DEI SOGGETTI PREPOSTI Per ciascuna specifica macchina e/o attrezzatura viene creato il modulo in cui si pianificano le attività di manutenzione ordinaria e sul quale inoltre si registrano tutte le attività di manutenzione effettuate (quindi sia ordinarie che straordinarie). La registrazione di tali attività è a cura del Capo Reparto e/o RSPP che avrà anche cura di verificare ed archiviare eventuale documentazione e/o ricevute di manutenzione (eventualmente rilasciate da enti esterni di manutenzione). La manutenzione è a carico dei responsabili di manutenzione, i quali registrano sul modulo tale attività.			
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO	Quotidianamente i Capi Reparto e/o RSPP devono svolgere attività di sorveglianza sul rispetto delle regole per garantire la sicurezza degli operatori. Resta inteso che qualunque anomalia rilevata dagli operatori deve essere prontamente comunicata a RSPP. e/o Capo Reparto che in modo tempestivo			
UK Bribery Act	NO					

AREA QUALITA'	Monitoraggio prodotti	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	(coinvolgendo se necessario anche la Direzione) provvederà a ripristinare le condizioni di sicurezza/utilizzo richieste per tutelare la salute dei lavoratori e la qualità dei prodotti/processi.			
		Corruzione tra privati	NO				
		Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO				
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	Le verifiche possono interessare semilavorati e/o prodotti finiti e/o materiale in ingresso. Le tipologie delle verifiche e dei controlli e le modalità di attuazione sono stabilite nei documenti denominati Istruzioni di Collaudo (IC) e/o eseguite direttamente con l'ausilio dei disegni. L'identificazione e la rintracciabilità dei prodotti è garantita dal sistema di numerazione progressivo (matricola e/o codice univoco) ed è supportata dal sistema Informatico Gestionale. Gli articoli approvvigionati sono sempre identificati con un codice univoco ed i Responsabili di reparto assicurano il mantenimento di tale identificazione durante lo stoccaggio e fino all'utilizzo in linea. I prodotti finiti sono infine identificati sull'imballo attraverso una etichetta con "barcode" che ne permette la corretta movimentazione. A fronte di eventuali difetti o malfunzionamenti riscontrati sul prodotto finito e' possibile, attraverso il Sistema Informativo, risalire alla distinta base utilizzata per la fabbricazione del prodotto finito ed alla sua data di produzione.			
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	NO	Controlli in accettazione			
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	I prodotti in accettazione subiscono un controllo da parte dell'Addetto Ricevimento Merci che verifica la corrispondenza del materiale con la bolla. Tale verifica viene poi registrata direttamente sul documento di trasporto (ddt) con il "timbro accettazione". Qualora necessario la Qualità effettua controlli speciali sul materiale entrante (sulla base del riesame delle informazioni disponibili) e ne registra l'esito, decidendo in merito alla necessità di proseguire con il controllo "rinforzato". Qualora necessario le prove possono anche essere effettuate direttamente dal fornitore (sulla base di metodi e criteri di accettazione concordati) il cui esito è documentato e reso disponibile.	NA	NA	PT013 Monitoraggio prodotti
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	SI	Nel caso di fornitura conforme, l'incaricato all'accettazione riporta il giudizio di conformità nell'apposito spazio identificato dal timbro accettazione sul ddt e consegna l'originale all'Ufficio Acquisti dopo averlo inserito a sistema e il DDT nel Sistema Informatico. Nel caso di fornitura non conforme, l'incaricato all'accettazione chiama il Controllo Qualità che identifica il prodotto come non conforme (vedi cartellino in allegato 1). La Non Conformità (NC) viene poi valutata e gestita in modo opportuno secondo procedura dedicata. Componenti particolari (es. rampe gas) possono richiedere un test funzionale specifico secondo IC. In tal caso la conformità al test viene indicata con una etichetta specifica (vedi cartellino in allegato 1).			
		Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO					
	Reati ambientali	NO					
	UK Bribery Act	NO					
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	MONITORAGGIO IN CORSO DI LAVORAZIONE Le verifiche interne sui componenti e sui prodotti in corso di lavorazione sono eseguite direttamente dal personale che, nel caso sia previsto, verifica anche le fasi indicate dal piano dei controlli e collaudi nel rispetto delle istruzioni di lavoro previste per ogni tipologia di IC ed in funzione delle documentazione (disegni) allegata all'ordine di produzione del particolare. Nei reparti di assemblaggio prodotto finito, il controllo dei componenti è demandato all'operatore stesso che ne verifica la conformità accertandosi visivamente del corretto montaggio/funzionamento.				
	Corruzione tra privati	NO					
	ISO 9001:2008	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO				
Falsità in strumenti o segni riconoscimento		NO					
Reati Societari		NO					
Delitti contro la Personalità Individuale		NO					
Abusi di Mercato		NO					
Sicurezza sul Lavoro		NO					
Reati Transnazionali		NO					
Ricettazione e riciclaggio		NO					
Reati informatici e trattamento illecito dei dati		NO	La Società è in possesso della certificazione ISO 9001:2008	NA	NA		
Delitti di Criminalità Organizzata		NO					
Delitti contro Industria e il commercio		SI					
Violazione Diritto Autore		NO					
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci		NO					
Reati ambientali		NO					
UK Bribery Act	NO						
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
Corruzione tra privati	NO						
AMBIENTE	Gestione degli adempimenti in	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO				
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO	In via preliminare, si precisa che la Società ha implementato un "Sistema di Gestione Ambientale" conforme alla norma ISO 14001:04.			
		Abusi di Mercato	NO	Inoltre, la Società ha implementato il manuale di gestione per la qualità e la salvaguardia dell'ambiente.			
		Sicurezza sul Lavoro	SI				
		Reati Transnazionali	NO	Il sistema permette di monitorare:			
		Ricettazione e riciclaggio	NO	- la valutazione della conformità alle prescrizioni legislative e regolamentari;			
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	- l'identificazione degli aspetti ambientali significativi correlati all'attività della Società e dei beni prodotti;			
				- le procedure esistenti in campo ambientale;			
		- l'analisi di eventuali incidenti					

<b>AREA AN</b>	<b>adempimenti in materia ambientale</b>	Delitti di Criminalità Organizzata	NO	- emissioni in atmosfera; - scarichi nelle acque; - rifiuti; - suolo; - consumo di materie prime, acqua, energia e combustibili; - impatto acustico; - incidenza su settori specifici dell'ambiente.			
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	SI				
		UK Bribery Act	NO				
		Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
		Corruzione tra privati	NO				

**EUROTEC**

**MAPPATURA dei RISCHI POTENZIALI della SOCIETA'**

**DESCRIZIONE FUNZIONE**

**INFORMATION TECHNOLOGY**

La Funzione si occupa:

- dello sviluppo del sistema informativo di Eurotec, per tutte le divisioni in Italia (sistemista, DBA, sviluppo, sicurezza e controllo accessi);
- dell'attività di gestione dei sistemi informatici aziendali quali sito web, posta elettronica, intranet.

FUNZIONE	ATTIVITA' SENSIBILI D.LGS. 231/01	REATI	RISCHIO REATO	PRASSI O CONTROLLI ESISTENTI	ENTE PA		SISTEMI E/O PROCEDURE AZIENDALI	RACCOMANDAZIONI / AREE DI MIGLIORAMENTO
					CHI	FREQUENZA		
<b>INFORMATION TECHNOLOGY</b>	Specifiche misure di controllo preventivo (rif. standard 27001:2005)	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI (solo per frode)	Nell'ambito del sistema IT della Società: - è stato implementato il regolamento informatico; - è stata implementata la policy per l'utilizzo di sistemi di cloud computing; - Cloud Amazon e Cloud Aruba sono utilizzati per il salvataggio dei dati; - sono state adottate misure di protezione dell'integrità delle informazioni archiviate; - sono state adottate le misure di protezione dei documenti elettronici; - sono state adottate le procedure di validazione delle credenziali di accesso; - sono state adottate le procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro; - sono state implementate le procedure per il controllo degli accessi. Inoltre, ogni profilo di utenza è personalizzato per quanto concerne i diritti di accesso, modifica, lettura, ecc. La personalizzazione viene stabilita in base a liste predeterminate basata sull'area di appartenenza e al livello di inquadramento; - le passwords (una per la rete e l'altra per la posta elettronica) hanno una durata di 3 mesi; - è installato un antivirus (AVG); - sono state implementate le misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede, che prendano in considerazione i rischi derivanti dall'operare al di fuori del perimetro dell'organizzazione; - è regolamentata l'attività di gestione e manutenzione dei sistemi informatici; - sono stati implementati dei presidi in relazione all'installazione di software sui sistemi operativi; - sono state predisposte alcune procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi; - sono state implementate procedure atte ad individuare, prevenire e ripristinare software danneggiati da virus; - è regolarmente effettuata una formazione in favore degli utenti sui rischi connessi all'utilizzo dei sistemi informatici; - è implementato un sistema che garantisce la tracciabilità degli accessi e delle attività "critiche" svolte tramite i sistemi informatici aziendali; - sono state definite le modalità di utilizzazione di misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede informazioni e strumenti di gestione delle stesse; - è stato implementato un sistema di disaster recovery. I Server (S400) sono presenti presso il sito di Legnago. Si tratta di due server collegati, ma indipendenti, funzionali al recupero dei dati in caso di disaster recovery. Nella sala CED ci sono una serie di Server Virtualizzati. I	NA	ongoing		
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO					
		Reati Societari	NO					
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO					
		Abusi di Mercato	NO					
		Sicurezza sul Lavoro	NO					
		Reati Transnazionali	SI					
		Ricettazione e riciclaggio	NO					
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	SI					
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO					
		Delitti contro Industria e il commercio	NO					
		Violazione Diritto Autore	NO					
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO					
		Reati ambientali	NO					
UK Bribery Act	NO							
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO							

**GESTIONE DEL PERSONALE**

	Corruzione tra privati	NO	<p>dati di questi server vengono salvati su NAS in sala CED e su NAS dislocati in un'altra area lontana dal CED dello stabilimento.</p> <p>I dati di questi server vengono rimbalzati su Cloud Amazon. Esiste un server, per tutte le divisioni Eutotec, per la gestione dei dati sensibili del personale e gestione paghe, i dati di questo server vengono inviati al Cloud Areba sito in Italia.</p> <p>L'infrastruttura IT (telefonia, reti, server,) è gestita in modo unitario per tutte le divisioni in Italia.</p> <p>Per quanto riguarda l'AS400 (server per il gestionale) i dati vengono salvati giornalmente su cassetta con rotazione settimanale e conservate in armadio innifugo in locale esterno alla sala CED.</p> <p>La sala CED è presso il sito di Legnago. E' consentito l'accesso solo al Responsabile ed ai due consulenti esterni. La sala CED è isolata, dotata di sensori antincendio e alimentata da gruppi di continuità.</p>				
Procedimento disciplinare	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>La Funzione ha un potere di segnalazione laddove i propri sottoposti pongano in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dal regolamento aziendale. Le sanzioni possano essere irrogate solo dall'Amministratore Delegato.</p>	NA	NA		
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO					
	Reati Societari	NO					
	Delitti contro la Personalità Individuale	SI					
	Abusi di Mercato	NO					
	Sicurezza sul Lavoro	NO					
	Reati Transnazionali	NO					
	Ricettazione e riciclaggio	NO					
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO					
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO					
	Delitti contro Industria e il commercio	NO					
	Violazione Diritto Autore	NO					
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	SI					
	Reati ambientali	NO					
UK Bribery Act	SI						
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
Corruzione tra privati	NO						
Selezione del personale	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>La Funzione può segnalare la necessità di eventuali nuove risorse per la sua Business Unit e può essere coinvolta nel relativo processo di selezione. La decisione finale in merito all'assunzione della nuova risorsa spetta al General Manager.</p>	NA	NA	PT001 Selezione, formazione ed addestramento	
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO					
	Reati Societari	NO					
	Delitti contro la Personalità Individuale	SI					
	Abusi di Mercato	NO					
	Sicurezza sul Lavoro	NO					
	Reati Transnazionali	NO					
	Ricettazione e riciclaggio	NO					
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO					
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO					
	Delitti contro Industria e il commercio	NO					
	Violazione Diritto Autore	NO					
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO					
	Reati ambientali	NO					
UK Bribery Act	NO						
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI						



Corruzione tra privati

SI



# EUROTEC

## MAPPATURA dei RISCHI POTENZIALI della SOCIETA'

### DESCRIZIONE FUNZIONE

Direzione di stabilimento

AREA SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILI D.LGS. 231/01	REATI	RISCHIO REATO	PRASSI O CONTROLLI ESISTENTI	ENTE
					CHI
<b>AREA ACQUISTI</b>	Processo Acquisti	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>La Società ha implementato la "procedura acquisti" al fine di valutare e classificare i fornitori al fine di individuare quelli che possono offrire sufficienti garanzie per poter essere inseriti nella lista dei fornitori strategici e, infine, descrivere le modalità di rivalutazione periodica dei fornitori, modalità che rendono possibile anche ai fornitori già omologati di conservare tale status. All'interno di tale procedura vengono altresì descritti i meccanismi attraverso i quali viene stimolato il miglioramento continuo del livello qualitativo dei fornitori. La documentazione di supporto alla procedura acquisti è costituita dalla scheda conoscitiva; dalla scheda anagrafica fornitori; dal questionario di valutazione processo fornitori; dalla lista di fornitori attivi; dal verbale di visita.</p> <p>Per quanto riguarda la gestione degli approvvigionamenti devono essere altresì tenute in considerazione le seguenti istruzioni operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione delle scorte con l'impiego del Kanban;</li> <li>- Controllo dei materiali al ricevimento;</li> <li>- Processi in outsourcing.</li> </ul> <p>- il Responsabile di Funzione può, con firma congiunta con un Consigliere di Amministrazione avente gli stessi poteri o con un procuratore avente gli stessi poteri eseguire prelievi, emettere assegni, ordini di pagamento e ogni altra disposizione passiva. Inoltre con firma libera e disgiunta può stipulare contratti di compravendita di merci, prodotti e servizi in genere come pure contratti di agenzia e rappresentanza necessari per l'espletamento del processo di produzione; effettuare versamenti; girare assegni od altri strumenti finanziari per l'incasso da parte della Società.</p> <p>Per un maggior dettaglio dei poteri si rinvia alla visura.</p>	NA
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO		
		Reati Societari	NO		
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO		
		Abusi di Mercato	NO		
		Sicurezza sul Lavoro	NO		
		Reati Transnazionali	NO		
		Ricettazione e riciclaggio	NO		
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO		
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO		
		Delitti contro Industria e il commercio	NO		
		Violazione Diritto Autore	NO		
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO		
		Reati ambientali	NO		
UK Bribery Act	NO				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
	<b>SI</b>				
	Corruzione tra privati	<b>SI</b>			
		Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO		
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO		
		Reati Societari	NO		
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO		
		Abusi di Mercato	NO		
		Sicurezza sul Lavoro	<b>SI</b>		
		Reati Transnazionali	NO		

**AREA SALUTE E SICUREZZA**

Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Ricettazione e riciclaggio	SI	La Società non ha implementato la certificazione 18001/2007.  Il Dott. Zanuto è stato nominato delegato del Datore di lavoro con riferimento a tutti i siti della Società.	NA
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO		
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO		
	Delitti contro Industria e il commercio	NO		
	Violazione Diritto Autore	NO		
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO		
	Reati ambientali	NO		
	UK Bribery Act	NO		
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO		
	Corruzione tra privati	NO		
Adempimenti in materia di sicurezza - manutenzione macchine	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p><b>DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA DELLE MACCHINE</b></p> <p>Tutte le macchine e attrezzature presenti in azienda devono essere adeguate all'uso previsto per garantire gli specifici requisiti di qualità e sicurezza. In particolare devono essere dotate di idonei e specifici dispositivi di protezione ed essere conformi alle normative di sicurezza vigenti.</p> <p>Le macchine e/o attrezzature sono elencate nel modulo MOD 12.01 "Elenco macchine e attrezzature". Per ognuna di queste macchine viene predisposta una "Scheda di Manutenzione" MOD 12.02 che riporta i risultati dell'analisi dei rischi e i relativi controlli e/o interventi ordinari necessari a garantire i requisiti minimi di sicurezza in conformità alle disposizioni di legge.</p> <p>Sul MOD 12.03 "Scheda macchina" RSPP indica le informazioni principali da dare all'operatore (es. obblighi, divieti e i controlli quotidiani di routine da effettuare. Tale scheda è resa disponibile presso la postazione di lavoro interessata.</p> <p><b>USO DELLE MACCHINE DA PARTE DEGLI OPERATORI</b></p> <p>Nella conduzione/utilizzo delle macchine, gli operatori sono tenuti ad osservare strettamente quanto appreso durante le fasi di addestramento, quanto riportato nel MOD 12.03 e nel manuale d'uso e manutenzione della macchina.</p> <p><b>MANUTENZIONE E CONTROLLO DA PARTE DEI SOGGETTI PREPOSTI</b></p> <p>Per ciascuna specifica macchina e/o attrezzatura viene creato il MOD 12.02 in cui si pianificano le attività di manutenzione ordinaria e sul quale inoltre si registrano tutte le attività di manutenzione effettuate (quindi sia ordinarie che straordinarie). La registrazione di tali attività è a cura del Capo Reparto e/o RSPP che avrà anche cura di verificare ed archiviare eventuale documentazione e/o ricevute di manutenzione (eventualmente rilasciate da enti esterni di manutenzione).</p> <p>Quotidianamente i Capi Reparto e/o RSPP devono svolgere attività di sorveglianza sul rispetto delle regole per garantire la sicurezza degli operatori. Resta inteso che qualunque anomalia rilevata dagli operatori deve essere prontamente comunicata a RSPP. e/o Capo Reparto che in modo tempestivo (coinvolgendo se necessario anche la Direzione) provvederà a ripristinare le condizioni di sicurezza/utilizzo richieste per tutelare la salute dei lavoratori e la qualità dei prodotti/processi.</p>	NA
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO		
	Reati Societari	NO		
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO		
	Abusi di Mercato	NO		
	Sicurezza sul Lavoro	SI		
	Reati Transnazionali	NO		
	Ricettazione e riciclaggio	SI		
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO		
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO		
	Delitti contro Industria e il commercio	NO		
	Violazione Diritto Autore	NO		
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO		
	Reati ambientali	NO		
	UK Bribery Act	NO		
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO			
Corruzione tra privati	NO			
	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO		
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO		
	Reati Societari	NO		

**AREA AMBIENTE**

Gestione degli adempimenti in materia di ambiente

Delitti contro la Personalità Individuale	NO	<p>La Società ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale in accordo con la norma ISO 14001:04 con l'intento di coprire le seguenti quattro aree fondamentali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valutazione della conformità alle prescrizioni legislative e regolamentari.</li> <li>2. Identificazione degli aspetti ambientali significativi correlati alle proprie attività, nonché ai propri prodotti.</li> <li>3. Esame di tutte le procedure e prassi eventualmente esistenti in campo ambientale.</li> <li>4. Valutazione dell'esperienza derivante dall'analisi degli incidenti eventualmente già accaduti.</li> </ol> <p>Nel fare ciò Eurotec ha preso in considerazione le condizioni operative normali, anormali e le potenziali situazioni di emergenza.</p> <p>I principali aspetti ambientali indagati sono stati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emissioni in atmosfera</li> <li>- Emissioni in acqua</li> <li>- Rifiuti</li> <li>- Suolo</li> <li>- Consumo di materie prime, acqua, energia e combustibili</li> <li>- impatto acustico</li> <li>- Incidenza su settori specifici dell'ambiente</li> </ul> <p>La Società ha implementato il manuale di gestione per la qualità e la salvaguardia dell'ambiente.</p>
Abusi di Mercato	NO	
Sicurezza sul Lavoro	NO	
Reati Transnazionali	NO	
Ricettazione e riciclaggio	NO	
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	
Delitti di Criminalità Organizzata	NO	
Delitti contro Industria e il commercio	NO	
Violazione Diritto Autore	NO	
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	
Reati ambientali	SI	
UK Bribery Act	NO	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	
Corruzione tra privati	NO	

NA

**AREA GESTIONE DEL PERSONALE**

Procedimento disciplinare

Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>Il Controller ha un potere di segnalazione laddove i propri sottoposti pongano in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dal regolamento aziendale. Le sanzioni possano essere irrogate solo dal General manager</p>
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	
Reati Societari	NO	
Delitti contro la Personalità Individuale	SI	
Abusi di Mercato	NO	
Sicurezza sul Lavoro	NO	
Reati Transnazionali	NO	
Ricettazione e riciclaggio	NO	
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	
Delitti di Criminalità Organizzata	NO	
Delitti contro Industria e il commercio	NO	
Violazione Diritto Autore	NO	
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	SI	
Reati ambientali	NO	
UK Bribery Act	SI	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	
Corruzione tra privati	NO	

NA

Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>La Funzione può segnalare la necessità di eventuali nuove risorse può essere coinvolta nel relativo processo di selezione. La decisione finale in merito</p>
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	
Reati Societari	NO	
Delitti contro la Personalità Individuale	SI	
Abusi di Mercato	NO	
Sicurezza sul Lavoro	NO	
Reati Transnazionali	NO	
Ricettazione e riciclaggio	NO	

**AR****Selezione del personale**

Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO
Delitti di Criminalità Organizzata	NO
Delitti contro Industria e il commercio	NO
Violazione Diritto Autore	NO
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO
Reati ambientali	NO
UK Bribery Act	NO
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI
Corruzione tra privati	SI

all'assunzione della nuova risorsa spetta al General Manager. In merito si rappresenta che la Funzione si avvale, attualmente, della collaborazione di quattro risorse.

NA

---

---

---

P.A.	
FREQUENZA	SISTEMI E/O PROCEDURE AZIENDALI/E/O CONTRATTI DI SERVIZI
NA	Procedura acquisti

NA	nessuna procedura
NA	PT012 Uso e manutenzione delle macchine

NA	
NA	PT001 Selezione, formazione ed addestramento

NA

PT001 Selezione, formazione ed  
addestramento

**EUROTEC**

**MAPPATURA dei RISCHI POTENZIALI della SOCIETA'**

**AS IS ANALYSIS**

**DESCRIZIONE FUNZIONE**  
Plant Manager Divisione MBM

AREA SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILI D.LGS. 231/01	REATI	RISCHIO REATO	PRASSI O CONTROLLI ESISTENTI	ENTE P.A.		SISTEMI E/O PROCEDURE AZIENDALI/E/O CONTRATTI DI SERVIZI
					CHI	FREQUENZA	
<b>RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	Rapporti con Soggetti appartenenti alla PA in caso di: Ispezioni, Verifiche, Gare e Concessioni servizi pubblici	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>La Dichiarazione dei principi di comportamento ITW asserisce formalmente l'impegno al pieno rispetto di tutte le leggi e norme applicabili alle Società ITW. ITW si impegna a rispettare la lettera e lo spirito dell'FCPA, della Convenzione OCSE, del Bribery Act britannico e delle leggi anticorruzione di tutti i paesi in cui si svolge l'attività.</p> <p>La policy si applica a tutte le Società ITW nel mondo, incluse le transazioni condotte da tutte le divisioni, le consociate, gli agenti, i consulenti e le affiliate, ivi comprese le joint venture controllate da ITW o dalle sue affiliate.</p> <p>ITW si impegna affinché siano seguiti i più elevati standard di condotta aziendale. Tutti i dipendenti devono impegnarsi ad assumere un ruolo attivo nell'ottemperare alla Policy che deve essere firmata per presa visione.</p> <p>I principi da seguire pedissequamente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non offrire né ricevere mai denaro (o qualsiasi altra cosa di valore) per ottenere o fornire un vantaggio illegale;</li> <li>- Assicurarsi di conoscere gli intermediari e altri terzi con i quali si lavora e monitorarli attentamente.</li> <li>- Prima di offrire un regalo, prenotare intrattenimenti per i clienti o rimborsare delle spese di viaggio, è necessario assicurarsi di aver compreso i requisiti legali applicabili, le regole dei clienti e la policy di ITW;</li> <li>- Ottenere l'approvazione del viceconsulente legale</li> <li>- Etica e Conformità per tutti i pagamenti di facilitazione;</li> <li>- Non destinare mai fondi o attività ITW a scopi politici;</li> <li>- Coordinare le attività di lobbying colla General Counsel di ITW;</li> <li>- Assicurarsi che le scritture aziendali riflettano accuratamente la vera natura delle transazioni;</li> <li>- Non ignorare mai voci di pagamenti illegali o altri segnali che destano sospetti di attività illegali o inopportune. Riferirlo al proprio supervisore, al Dipartimento legale o al Dipartimento dei servizi di audit ITW.</li> </ul> <p>La mancata ottemperanza alla policy può comportare azioni disciplinari contro tali soggetti, inclusa la cessazione del rapporto di lavoro.</p>	Ispezioni degli enti preposti	ongoing	Policy Anticorruzione ITW
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
UK Bribery Act	NO						
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
Corruzione tra privati	NO						
<b>PERSONALE</b>		Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>La Società ha implementato la procedura PT001 Selezione, formazione ed addestramento per definire le modalità gestionali per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuare le competenze del personale (con speciale attenzione a quello neoassunto e nel caso di modifica delle mansioni) che svolge attività con impatto sulla qualità di prodotti e processi, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (a tutela dei lavoratori stessi e nei confronti di terzi);</li> </ul>			
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	SI				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				

GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione e Selezione del personale	Reati Transnazionali	SI	<p>un lavoro (a tutela dei lavoratori stessi e nei confronti di terzi),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valutare e pianificare i relativi bisogni formativi;</li> <li>- effettuare la formazione e verificarne l'efficacia;</li> </ul> <p>In particolare la formazione è volta a sensibilizzare il personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sul Sistema di Gestione Qualità;</li> <li>- sui rischi correlati alle mansioni svolte (al fine di ridurre i rischi residui),</li> <li>- sul miglioramento delle condizioni generali di lavoro;</li> <li>- sulla conoscenza degli obblighi comportamentali e di legge;</li> <li>- sull'importanza della corretta esecuzione delle attività operative che hanno influenza sulla qualità di prodotti-processi e sulla sicurezza (incluse quindi le misure di prevenzione e protezione previste).</li> </ul>	NA	ongoing	PT001 Selezione, formazione ed addestramento
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
		UK Bribery Act	SI				
		Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
		Corruzione tra privati	SI				
GESTIONE DEGLI APPALTI	Gestione degli appalti	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>La Società ha implementato la procedura PT019 in modo tale da definire le modalità gestionali e operative da applicare per la gestione dei contratti di appalto e d'opera, nel rispetto dei requisiti di sicurezza definiti da Eurotec div. MBM e dalle normative vigenti in materia. (Dovrà essere rivista in considerazione delle novità apportate dal codice degli appalti).</p>	NA		PT019 Gestione degli appalti
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	SI				
		Ricettazione e riciclaggio	SI				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	SI				
		Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
		Delitti contro Industria e il commercio	SI				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
		UK Bribery Act	SI				
		Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
		Corruzione tra privati	SI				
		Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>La Società ha implementato la procedura PT004 preventivazione e gestione ordini. Questa procedura documenta il flusso delle attività relative alla gestione dei processi di raccolta dei requisiti, formulazione delle offerte e emissione delle conferme d'ordine definendo le modalità operative da seguire per fornire una base univoca ed oggettiva per la preparazione e l'emissione dell'offerta, la contrattazione, l'accettazione dell'ordine e garantire che MBM sia in grado di soddisfare le esigenze del cliente sia al momento dell'emissione dell'offerta che al momento dell'accettazione dell'ordine (conferma d'ordine).</p> <p>Schede tecniche e cataloghi dei prodotti MBM emette, e revisiona periodicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cataloghi generali dei prodotti</li> </ul>			
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	SI				
		Ricettazione e riciclaggio	SI				
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	SI						

## Gestione ordini

Delitti di Criminalità Organizzata	SI	cataloghi generali del prodotto • schede tecniche illustrative di singoli prodotti (o linee di prodotto). Le schede tecniche possono essere raggruppate a formare cataloghi settoriali o fascicoli a corredo di una offerta.
Delitti contro Industria e il commercio	SI	Le schede tecniche ed i cataloghi sono identificati da un codice e da uno stato di revisione e contengono le seguenti informazioni:
Violazione Diritto Autore	SI	- codice identificativo (di catalogo) del prodotto; - descrizione commerciale del prodotto; - illustrazione del prodotto; - caratteristiche dimensionali; - caratteristiche prestazionali.
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	I cataloghi sono diffusi da Marketing (MKT) con modalità controllate e prevedono la predisposizione di un elenco dei destinatari. Le schede tecniche sono diffuse anche esse in forma controllata, di norma a corredo di offerte o di particolari promozioni.
Reati ambientali	NO	Listini di vendita I listini sono documenti emessi da MBM riportanti una descrizione di tutti i prodotti di serie, il loro codice ed il loro prezzo lordo di vendita; possono essere emessi documenti diversi in funzione, ad esempio, delle tipologie della clientela, dell'area geografica, di particolari accordi commerciali, ecc. I listini sono documentati all'interno del Sistema di Gestione per la Qualità con codice e stato di revisione. Il processo di modifica dei listini di vendita viene effettuato coinvolgendo la Direzione che ne stabilisce i tempi e i modi di esecuzione. E' compito di MKT la gestire operativamente la modifica e la distribuzione del listino ai clienti.
UK Bribery Act	SI	Eventuali documenti di integrazione o sostituzione sono emessi con l'indicazione del numero di listino e numero di revisione e recano il seguente avviso: " Annulla e sostituisce il listino ..... " oppure " Integra il listino ..... ". Il cliente viene informato in anticipo di eventuali variazioni del listino comunicando una data prevista di entrata in vigore e successivamente viene inviata al cliente (a mezzo corriere espresso) copia del listino aggiornato.
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	Emissione della conferma d'ordine Le proposte d'ordine, una volta verificate, sono trasformate in ordine mediante inserimento nel Sistema Informatico Gestionale (S.I.). E' stampata una copia interna della "conferma d'ordine" per controllare che tutti i contenuti siano conformi al contenuto della richiesta; la conferma inserita nel S.I. e' successivamente trasformata in ordine vero e proprio. Il S.I. provvede ad inviare al cliente ogni conferma d'ordine; il mattino successivo all'inoltro, viene controllato l'elenco dei fax spediti e di quelli che sono eventualmente rimasti da spedire.
Corruzione tra privati	SI	Le informazioni relative agli ordini confermati sono utilizzate, tramite il Sistema Informatico, per la programmazione della produzione e l'approvvigionamento al fine di rispettare le date di consegna previste.

NA

ongoing

PT004  
Preventivazione e gestione ordini

## Gestione dei Rapporti con i Clienti

Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	Gestione dell'offerta valutata dal cliente Quando il cliente fornisce una risposta, se negativa l'offerta viene archiviata, se positiva viene tramutata in ordine e segue l'iter descritto precedentemente per gli ordini diretti con le seguenti varianti: - la richiesta d'ordine ricevuta viene sempre confrontata con la rispettiva offerta allo scopo di individuare eventuali discordanze; - le differenze riscontrate tra ordine ed offerta possono essere risolte automaticamente dal personale di UC o di PIM oppure viene contattato il cliente per ottenere chiarimenti. Per evitare che due stati successivi di aggiornamento di un'offerta possano essere confusi, quando di un elaborato ne viene emessa una nuova versione viene scritto su quella vecchia " NON PIU' VALIDA " con data e firma di chi ha provveduto alla modifica. Nel caso la differenza sia semplicemente un errore, viene effettuata la correzione e caricato l'ordine nel S.I.
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI	
Reati Societari	NO	
Delitti contro la Personalità Individuale	NO	
Abusi di Mercato	NO	
Sicurezza sul Lavoro	NO	
Reati Transnazionali	NO	
Ricettazione e riciclaggio	SI	
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	SI	
Delitti di Criminalità Organizzata	SI	
Delitti contro Industria e il commercio	SI	
Violazione Diritto Autore	NO	
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	
Reati ambientali	NO	

NA

ongoing

PT004  
Preventivazione e gestione ordini

GESTIONE DEGLI

	UK Bribery Act	SI	suggerimenti / opportunita' di miglioramento qualitativo; scopo finale di tali incontri per l'Organizzazione e' di conseguire un miglior equilibrio tra il livello di prestazioni / qualita' / costi dei prodotti e le aspettative ed esigenze dei clienti. Le modalita' di attuazione, gli scopi, le finalita' e gli esiti finali degli incontri organizzati dall'Organizzazione sono adeguatamente documentati ed inoltrati alla Direzione. Viene inoltre organizzata almeno una volta all'anno una riunione specifica per esaminare lo stato della " customer satisfaction ".					
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
	Corruzione tra privati	SI						
Gestione delle offerte	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>Gestione delle offerte</p> <p>Le richieste di offerta, destinata all'UC possono arrivare per via telefonica, via fax o via mail, da clienti abituali o da nuovi clienti. Il cliente puo' anche richiedere che nell'offerta sia allegato anche un lay-out d'impianto. In tal caso il progetto dell'impianto completo viene effettuato da PROGETTAZIONE IMPIANTI (PIM) con le modalita' previste al paragrafo 8.2 di questa procedura.</p> <p>Preparazione dell'offerta</p> <p>L'offerta viene preparata UC e talune offerte per la partecipazione a gare ed appalti possono richiedere di produrre documenti particolari (certificati di iscrizione alla Camera di Commercio, autocertificazioni, ecc.); tale documentazione viene reperita e/o preparata dalla persona incaricata della preparazione dell'offerta.</p> <p>Operativamente la preparazione dell'offerta viene effettuata in due modi:</p> <p>1. OFFERTA S/LAY OUT: viene inserita nella procedura informatica " WIN DELTA "</p> <p>2. OFFERTA C/LAY OUT: viene sviluppata da PIM secondo le esigenze del cliente.</p> <p>Nella fase di impostazione del progetto, se si e' in possesso di dati insufficienti, le richieste di ulteriori specifiche vengono inoltrate al cliente via email. Durante la fase di progettazione, se necessario, gli addetti del commerciale o della PIM si terranno in contatto col cliente per eventuali chiarimenti o migliorie all'impianto previsto in prima analisi.</p> <p>E' specifica responsabilita' degli addetti dell'ufficio PIM elaborare le proposte di lay-out impianto in forma grafica corredandole della distinta delle apparecchiature suggerite; tale documentazione verra' allegata all'offerta gestita da UC.</p> <p>Terminato il progetto, gli addetti UC provvederanno alla stesura dell'offerta da inviare al cliente corredata del lay out d'impianto.</p> <p>Nel caso questi voglia apportare delle modifiche all'offerta e quindi al progetto, gli addetti PIM valuteranno la fattibilita' della richiesta tenendo gli opportuni contatti con il cliente per la messa a punto delle caratteristiche dell'impianto al fine di renderle compatibili con le esigenze manifestate.</p> <p>Verificata la fattibilita' della modifica ne viene redatto lo schema grafico e la distinta materiali da allegare alla nuova offerta. Sia nel caso in cui vi sia la conversione dell'offerta in ordine che in quello in cui tale offerta viene rifiutata, essa viene archiviata assieme al progetto e a tutta la documentazione riguardante le richieste del cliente e i prodotti offertigli a cura del commerciale (il progetto viene archiviato su supporto informatico).</p> <p>Nel caso in cui vi sia l'emissione dell'ordine viene redatto il progetto esecutivo ed inviato al cliente da parte degli addetti UC.</p> <p>I progetti esecutivi vengono archiviati sul S.I. facendo una copia del file dell'elaborato grafico e contrassegnandolo col nr. di disegno seguito dalla sigla " ES " (" Esecutivo "). Questo si rende necessario in quanto il progetto esecutivo differisce dall'elaborato grafico dell'offerta in quanto sul primo vengono cancellate tutte quelle informazioni supplementari che non servono per la preparazione dell'impiantistica.</p> <p>Una volta definiti i contenuti dell'offerta si esegue un controllo a listino per verificarne la fattibilita' e si provvede all'eventuale ricerca sul mercato di prodotti non a listino che non possono essere prodotti all'interno di MBM.</p> <p>Quando l'offerta e' completa viene archiviata una copia, mentre un'altra copia viene inoltrata al cliente, insieme all'eventuale disegno di lay-out e all'eventuale documentazione richiesta da offerte per partecipazione a gare ed appalti.</p>					
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento		SI				
		Reati Societari		NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale		NO				
		Abusi di Mercato		NO				
		Sicurezza sul Lavoro		NO				
		Reati Transnazionali		NO				
		Ricettazione e riciclaggio		SI				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati		SI				
		Delitti di Criminalità Organizzata		SI				
		Delitti contro Industria e il commercio		SI				
		Violazione Diritto Autore		SI				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci		NO				
		Reati ambientali		NO				
		UK Bribery Act		NO				
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
	Corruzione tra privati	SI		NA	ongoing	PT004 Preventivazione e gestione ordini		
	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI						

Processi di installazione ed assistenza	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI	<p>2. ASSISTENZA TECNICA</p> <p>Le modalità commerciali in uso non prevedono che MBM effettui direttamente attività di installazione in quanto tali attività ed oneri sono prerogativa delle Organizzazioni che distribuiscono i prodotti.</p> <p>MBM supporta l'attività di installazione con la fornitura di documentazione tecnica (manuali di montaggio, disegni di assieme, costruttivi e di montaggio) appropriata e corsi tecnici per coadiuvare il personale tecnico delle Organizzazioni distributrici. L'Ufficio Tecnico predispone la necessaria documentazione di istruzione per l'utilizzo e manutenzione dei prodotti volta ad ottenere la massima efficacia di funzionamento nel rispetto dei necessari aspetti di sicurezza.</p> <p>Le principali attività di assistenza tecnica svolte da MBM sono rivolte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- capire le esigenze del Committente in fase di acquisizione dell'ordine ed indicare le soluzioni più adeguate per soddisfarle;</li> <li>- fornire le necessarie istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione dei prodotti;</li> <li>- ricevere e risolvere i reclami riscontrati durante l'utilizzo dei prodotti;</li> <li>- supportare l'attività di assistenza tecnica delle Organizzazioni distributrici nella individuazione dei malfunzionamenti e nella soluzione dei problemi.</li> </ul> <p>La registrazione di eventuali interventi tecnici presso clienti e/o su prodotti viene effettuata sul modulo MOD. 05.01 "Rapporto Intervento Tecnico".</p>	NA	ongoing	PT005 Installazione ed assistenza
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	SI				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	SI				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	SI				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	SI					
Pianificazione della produzione	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>La pianificazione della produzione dei prodotti finiti, al fine di rispettare i requisiti definiti negli ordini di vendita, viene sviluppata dal capo reparto partendo da un sistema informatizzato e articolandosi nelle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi degli ordini inseriti dalla Funzione Commerciale ordinati in base alla data di consegna concordata con il cliente;</li> <li>- Suddivisione, tramite sistema informatizzato, degli ordini in base alle linee di produzione di competenza;</li> <li>- Generazione delle matricole per ogni codice da produrre;</li> <li>- Stampa degli ordini suddivisi per linea di produzione e consegna delle stesse da parte del capo reparto ai capi linea;</li> <li>- Definizione, da parte dei capi linea, delle priorità di produzione in base ai tempi di consegna richiesti, al carico di lavoro, alla capacità produttiva, ai tempi di produzione, alla disponibilità di materiali e componenti necessari;</li> <li>- Distribuzione del lavoro ai reparti produttivi;</li> <li>- Controllo avanzamento della produzione al fine di assicurare il rispetto dei tempi stabiliti;</li> <li>- Versamento del prodotto finito nel magazzino prodotti finiti.</li> </ul>	NA	ongoing	PT003 Pianificazione della produzione
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
UK Bribery Act	NO					
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	SI					
	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>Il KANBAN, termine giapponese traducibile come " cartellino " o " insegna ", e' una tecnica di gestione utilizzata per il controllo delle priorità di avanzamento del processo produttivo interno.</p> <p>Il KANBAN e' un sistema di gestione della produzione di prodotti precodificati, dotati cioè di distinta base e struttura di prodotto predefinite.</p> <p>La Direzione, in collaborazione con il Responsabile Acquisti, ha stipulato con i fornitori dei materiali interessati dal sistema KANBAN, appositi Accordi di fornitura nei quali sono stati fissati programmi di produzione con budget (basati sulle vendite e sui consumi di prodotti dei periodi precedenti), nei quali vengono definite le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quantità previste da consegnare;</li> <li>- date / periodi di consegna;</li> <li>- tipologie dei contenitori standard da utilizzare;</li> </ul>			
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	SI				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO					

**PRODUZIONE**

**Pianificazione della produzione con il sistema KANBAN**

Delitti di Criminalità Organizzata	SI	<p>- l'ordine a fornitore per questa tipologia di fornitori e materiali inseriti nel sistema di gestione KANBAN avviene mediante inoltramento diretto da parte del responsabile del magazzino materiali e scorte della KANBAN Card presente presso la cellula di produzione.</p> <p>Con il sistema KANBAN cade la necessità di un ufficio vero e proprio adibito alla pianificazione e gestione dello stato di avanzamento della produzione. Non esiste più il bisogno di fare previsioni esatte per coordinare i vari appuntamenti del flusso di lavorazione e non esiste infine la necessità di controllare l'avanzamento (nel senso di verifica del rispetto dei piani) in quanto i programmi a breve termine non esistono e si suppone che i fabbisogni siano sempre soddisfatti.</p> <p>In ogni cellula di produzione (centro di lavoro) e' presente un tabellone suddiviso in singole cassettoni che identificano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i giorni del mese nei quali inserire le KANBAN Card per la pianificazione della produzione;</li> <li>• le entrate di KANBAN Card da inserire nella pianificazione;</li> <li>• le uscite di KANBAN Card da inoltrare alla cellula di produzione a monte per il prelievo di materiali;</li> <li>• le KANBAN Card con termini di consegna scaduti;</li> <li>• le KANBAN Card con termini di consegna urgenti.</li> </ul>
Delitti contro Industria e il commercio	NO	
Violazione Diritto Autore	NO	
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	
Reati ambientali	NO	
UK Bribery Act	NO	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	
Corruzione tra privati	SI	
Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>La KANBAN Card contiene informazioni sulla tipologia e l'esatto quantitativo di materiale che essa rappresenta, l'operazione (Produzione o Prelievo) che essa autorizza e sul luogo ove il materiale e' immagazzinato. Le KANBAN Card sono relazionate ad una sola operazione e sono riciclate dopo l'uso; esse sono presenti in numero pari ai contenitori standard costituenti le scorte di ciascun prodotto posti a valle (KANBAN Produzione) o a monte (KANBAN Prelievo) di ogni cellula di produzione.</p> <p>Le informazioni contenute in ogni KANBAN Card sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• codice dell'articolo;</li> <li>• disegno dell'articolo;</li> <li>• descrizione dell'articolo;</li> <li>• denominazione del Fornitore (esterno o interno);</li> <li>• denominazione del Cliente;</li> <li>• descrizione del contratto;</li> <li>• codice ubicazione;</li> <li>• numero telefax (solo per Fornitore esterno);</li> <li>• tipologia contenitore standard;</li> <li>• numero di pezzi per contenitore;</li> <li>• quantità ordinata;</li> <li>• definizione riordino;</li> <li>• giorni di fornitura;</li> <li>• data di emissione e data di consegna prevista;</li> <li>• note</li> </ul>
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	
Reati Societari	SI	
Delitti contro la Personalità Individuale	NO	
Abusi di Mercato	NO	
Sicurezza sul Lavoro	NO	
Reati Transnazionali	SI	
Ricettazione e riciclaggio	SI	
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	
Delitti di Criminalità Organizzata	SI	
Delitti contro Industria e il commercio	NO	
Violazione Diritto Autore	NO	
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	
Reati ambientali	NO	
UK Bribery Act	NO	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	

NA

ongoing

PT003  
Pianificazione della produzione

	<p>Pianificazione della produzione con il sistema KANBAN</p>	<p>Corruzione tra privati</p>	<p>SI</p>	<p>I contenitori delle scorte a monte (materie prime) riportano una KANBAN Card Prelievo; quando la cellula di produzione preleva un contenitore stacca la KANBAN Card corrispondente e la inserisce nella apposita cassetta Uscita del tabellone presente presso la propria cellula di produzione; le KANBAN Card Prelievo rappresentano la lista degli approvvigionamenti necessari a ripristinare le scorte di materie prime. Analogamente i contenitori delle scorte di prodotti finiti hanno ciascuno una KANBAN Card Produzione; quando viene ritirato un contenitore la KANBAN Card Produzione viene staccata ed inserita nella apposita cassetta, la KANBAN Card Prelievo viene invece unita al contenitore ed entrambi vengono portati alla cellula di produzione a valle. Tutte le KANBAN Card Produzione sono inserite dal Responsabile della cellula di produzione nel tabellone citato in precedenza. La funzione svolta dal tabellone e' quella di fornire al responsabile la visualizzazione totale delle priorità di produzione. Il Responsabile ha il compito fondamentale di mantenere aggiornato lo stato di avanzamento e la situazione delle KANBAN Card presenti all'interno del tabellone.</p> <p>PIANIFICAZIONE PRODUZIONE ED APPROVVIGIONAMENTO DI COMPONENTI E SEMILAVORATI CON SISTEMA NON A KANBAN</p> <p>La pianificazione della produzione e di approvvigionamento di componenti e semilavorati viene sviluppata attraverso il sistema informatizzato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analisi e calcolo automatico dei fabbisogni in base agli ordini cliente acquisiti e alle previsioni di vendita;</li> <li>- generazione automatica delle richieste di approvvigionamento per materie prime e componentistica;</li> <li>- esame delle richieste di approvvigionamento e trasformazione delle stesse in ordini a fornitori;</li> <li>- definizione delle priorità di produzione in base ai tempi di consegna richiesti, al carico di lavoro e alla capacità produttiva;</li> <li>- assegnazione degli ordini ai reparti produttivi;</li> <li>- distribuzione del lavoro nel reparto agli operatori effettuata dal capo reparto;</li> <li>- controllo avanzamento della produzione al fine di assicurare il rispetto dei tempi stabiliti.</li> </ul>	<p>NA</p>	<p>ongoing</p>	<p>PT003 Pianificazione della produzione</p>																																
<p>GESTIONE DEGLI ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA</p>	<p>Adempimenti in materia di sicurezza</p>	<table border="1"> <tr><td>Reati contro la Pubblica Amministrazione</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Falsità in strumenti o segni riconoscimento</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Societari</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro la Personalità Individuale</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Abusi di Mercato</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Sicurezza sul Lavoro</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Reati Transnazionali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Ricettazione e riciclaggio</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Reati informatici e trattamento illecito dei dati</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti di Criminalità Organizzata</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Delitti contro Industria e il commercio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Violazione Diritto Autore</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Induzione a rendere dichiarazioni mendaci</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati ambientali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>UK Bribery Act</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td><td>NO</td></tr> </table>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	Reati Societari	NO	Delitti contro la Personalità Individuale	NO	Abusi di Mercato	NO	Sicurezza sul Lavoro	SI	Reati Transnazionali	NO	Ricettazione e riciclaggio	SI	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	Delitti di Criminalità Organizzata	SI	Delitti contro Industria e il commercio	NO	Violazione Diritto Autore	NO	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	Reati ambientali	NO	UK Bribery Act	SI	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	<p>SI</p>	<p>Per la corretta attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza la Società ha conferito l'incarico di RSPP ad un consulente esterno.</p>	<p>NA</p>	<p>ongoing</p>	<p>PT016 Gestione prodotti chimici; PT017 Utilizzo impianto distribuzione gas ed elettrici per test in laboratorio; PT012 Uso e manutenzione delle macchine; PT018 Gestione infortuni e incidenti</p>
Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI																																						
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO																																						
Reati Societari	NO																																						
Delitti contro la Personalità Individuale	NO																																						
Abusi di Mercato	NO																																						
Sicurezza sul Lavoro	SI																																						
Reati Transnazionali	NO																																						
Ricettazione e riciclaggio	SI																																						
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO																																						
Delitti di Criminalità Organizzata	SI																																						
Delitti contro Industria e il commercio	NO																																						
Violazione Diritto Autore	NO																																						
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO																																						
Reati ambientali	NO																																						
UK Bribery Act	SI																																						
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO																																						
<p>BIENTE</p>		<table border="1"> <tr><td>Reati contro la Pubblica Amministrazione</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Falsità in strumenti o segni riconoscimento</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Societari</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro la Personalità Individuale</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Abusi di Mercato</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Sicurezza sul Lavoro</td><td>NO</td></tr> </table>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	Reati Societari	NO	Delitti contro la Personalità Individuale	NO	Abusi di Mercato	NO	Sicurezza sul Lavoro	NO	<p>SI</p>	<p>La Società ha implementato la procedura PT015 per la gestione dei rifiuti.</p> <p>In particolare all'interno della procura viene specificato che tutto il personale Eurotec S.r.l. - Divisione MBM è responsabile dell'applicazione della presente procedura ed i responsabili funzionali sono tenuti ad informare tutte le funzioni ad essi sottostanti, nonché il personale esterno operante presso il sito, riguardo alla corretta modalità di gestione dei rifiuti all'interno dell'azienda.</p> <p>R.S.P.P. è responsabile della supervisione delle operazioni specificate nei paragrafi seguenti ed in particolare ha la responsabilità di gestire le attività connesse alla raccolta e trasporto dei rifiuti, affidate a società di servizi</p>																							
Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI																																						
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO																																						
Reati Societari	NO																																						
Delitti contro la Personalità Individuale	NO																																						
Abusi di Mercato	NO																																						
Sicurezza sul Lavoro	NO																																						

**GESTIONE DEGLI ASPETTI RELATIVI ALL'AM**

Adempimenti in materia di ambiente

Reati Transnazionali	SI	<p>esterne, compresa la compilazione del registro di carico e scarico, come indicato nei successivi paragrafi. È fatto obbligo a tutti i dipendenti, nonché ai fornitori e al personale esterno operante presso il sito, di rispettare quanto è stato loro comunicato sulla gestione dei rifiuti.</p> <p>Lo smaltimento/recupero dei rifiuti deve avvenire sempre nel rispetto della normativa vigente. Quando lo smaltimento/recupero dei rifiuti non è effettuato a mezzo del servizio pubblico di raccolta (S.A.B.A.R.), R.S.P.P. deve appurare l'idoneità di chi smaltisce/avvia al recupero/trasporta a ricevere il rifiuto, attraverso la richiesta di copia delle autorizzazioni, rilasciate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali per chi effettua operazioni di raccolta e trasporto (organizzato in sezioni regionali);</li> <li>- dalla Provincia per chi smaltisce o avvia al recupero.</li> </ul> <p>Registro di carico e scarico dei rifiuti Il registro di carico e scarico deve essere tenuto da parte della Eurotec S.r.l. – Divisione MBM in quanto produttrice di rifiuti pericolosi e non pericolosi. La registrazione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti sono eseguite sotto la responsabilità di R.S.P.P.. Il registro, prima del suo utilizzo, deve essere numerato e vidimato presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia. Le registrazioni devono essere in ordine cronologico, riguardare tutti i rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Il registro può essere utilizzato fino ad esaurimento delle pagine utili, anche per più anni.</p> <p>Eurotec S.r.l. – Divisione M.B.M., come impresa produttrice di rifiuti (salvo conferimento dei medesimi rifiuti pericolosi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione), è tenuta alla comunicazione annuale, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti oggetto della predetta attività. R.S.P.P. ha la responsabilità della elaborazione del MUD annuale e della sua consegna alla Camera di Commercio di Reggio Emilia nei tempi stabiliti dal decreto dell'anno di riferimento. R.S.P.P. può avvalersi in ciò della collaborazione di consulenti esterni.</p>
Ricettazione e riciclaggio	SI	
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	
Delitti di Criminalità Organizzata	SI	
Delitti contro Industria e il commercio	NO	
Violazione Diritto Autore	NO	
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	
Reati ambientali	SI	
UK Bribery Act	SI	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	
Corruzione tra privati	SI	

NA

ongoing

PT015 gestione dei rifiuti

Gestione e sviluppo della progettazione

Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>La procedura PT006 è stata creata per disciplinare l'iter di progettazione per nuovi prodotti o prodotti soggetti a modifiche. Questo documento specifica come l'azienda opera per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tradurre le informazioni di ritorno dal mercato in specifiche tecniche necessarie per lo sviluppo dei prodotti</li> <li>- gestire le attività relative alla stesura degli elaborati necessari per consentire la progettazione/produzione</li> <li>- valutare le possibilità di miglioramento dei prodotti</li> <li>- utilizzare le informazioni di ritorno dal mercato e dai clienti per identificare requisiti e specifiche tecniche per lo sviluppo dei nuovi prodotti</li> <li>- assicurare che nel processo di progettazione vengano coinvolte le funzioni aziendali interessate</li> <li>- gestire e pianificare le attività di progettazione</li> <li>- valutare soluzioni tecniche e produttive finalizzate al miglioramento continuo di prodotto e processo con focus sulla qualità, sul costo e sull'impatto ambientale.</li> </ul> <p>La definizione di un nuovo prodotto può derivare da riunioni con i clienti (FOCUS GROUP) e/o richieste</p>
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI	
Reati Societari	NO	
Delitti contro la Personalità Individuale	NO	
Abusi di Mercato	NO	
Sicurezza sul Lavoro	NO	
Reati Transnazionali	SI	
Ricettazione e riciclaggio	SI	
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	SI	
Delitti di Criminalità Organizzata	SI	
Delitti contro Industria e il commercio	SI	
Violazione Diritto Autore	NO	
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	
Reati ambientali	NO	
UK Bribery Act	SI	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	
Corruzione tra privati	SI	
Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI	
Reati Societari	NO	

NA

ongoing

PT006 Gestione e sviluppo della progettazione

Gestione e sviluppo della progettazione

Delitti contro la Personalità Individuale	NO	specifiche e/o analisi della concorrenza. Tutti gli input ricevuti vengono analizzati preliminarmente dal Responsabile Marketing (Resp MKT) coinvolgendo la Direzione.
Abusi di Mercato	NO	
Sicurezza sul Lavoro	NO	
Reati Transnazionali	SI	
Ricettazione e riciclaggio	SI	
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	SI	
Delitti di Criminalità Organizzata	SI	
Delitti contro Industria e il commercio	SI	
Violazione Diritto Autore	SI	
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	
Reati ambientali	NO	
UK Bribery Act	SI	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	
Corruzione tra privati	SI	La richiesta commerciale viene analizzata dal Responsabile Ufficio Tecnico (Resp UT) che ne valuta l'impatto mettendo in evidenza se vi sia la necessità di effettuare degli investimenti e la possibilità di utilizzare componenti e prassi produttive che ottimizzino i consumi, gli scarti e la possibilità di riciclo al termine del ciclo di vita del componente o della macchina. Tale analisi di fattibilità deve essere discussa con il Resp MKT che autorizza a procedere come definito (previo autorizzazione della Direzione nel caso di investimenti). Il Resp UT identifica un Responsabile di Progetto con il compito di coordinare/verificare i lavori in corso e rispettare il timing prestabilito. Le valutazioni, analisi e timing (relativi responsabili) che precedono e seguono la generazione di una RC sono registrate in una apposita tabella (disponibile in rete), sul Mod.06.02 "Verifica e analisi processi progettazione", sul Mod.06.03 "Field Test" e nel Mod.06.04 di "Gestione modifica". Fra i principali step di verifica ci sono: 1) Valutazione di fattibilità (rispettando i requisiti funzionali, prestazionali e normativi cogenti) 2) Verifica/riesame del progetto (osservazioni, problemi/soluzioni, disegni ed elaborati relativi). 3) Valutazione field test campionatura e/o preserie (osservazioni, problemi/soluzioni) 4) Ok alla produzione (sulla base dei dati raccolti)  Per ognuna delle fasi di verifica sopra specificate viene generata una registrazione informatica (direttamente nel file o in cartelle dedicate) e/o cartacea. Fino all'approvazione finale, tutti i disegni ed elaborati del progetto sono considerati come "provvisori" e gestiti in cartelle dedicate sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico.  Generazione codifica di un nuovo disegno e gestione degli indici di modifica  Il numero per la creazione di un nuovo disegno viene copiato (ufficio tecnico) dal sistema Informatico Gestionale aziendale, che lo genera in ordine numerico e progressivo. Definita la conformità del particolare, secondo quanto previsto dal progetto, questo numero viene integrato nell'anagrafica del sistema gestionale, diventando a tutti gli effetti anche il codice univoco del particolare.  Per aggiornare i codici/disegni sottoposti a modifica, viene eseguito periodicamente un controllo di tutti quelli movimentati, utilizzando un filtro che evidenzierà solo quelli modificati; una volta individuati, si va a modificare il codice (nell'apposito campo "n° di disegno"). Dalla distinta base non è possibile visionare l'indice di modifica dei particolari, è possibile invece farlo interrogando ogni singolo codice nell'anagrafica articoli del sistema Informatico Gestionale. L'indice di modifica appare anche sulle Kanban card, costantemente aggiornate.
Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	Il Responsabile Acquisti di MBM contatta o incontra il rappresentante del potenziale fornitore per acquisire adeguate informazioni circa i prodotti caratteristici, l'organizzazione, le attrezzature disponibili, le potenzialità produttive o di somministrazione, i costi praticati. Se interessato a valutare il fornitore, gli sottopone o recapita il documento MOD 07.01 "Check list di qualificazione fornitore" e ne richiede la compilazione e restituzione.
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI	
Reati Societari	NO	
Delitti contro la Personalità Individuale	NO	
Abusi di Mercato	NO	
Sicurezza sul Lavoro	NO	
Reati Transnazionali	NO	
Ricettazione e riciclaggio	SI	
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	SI	
Delitti di Criminalità Organizzata	SI	
Delitti contro Industria e il commercio	SI	
Violazione Diritto Autore	NO	
La firma/approvazione del Resp. Qualità riguardo la qualificazione/utilizzabilità di un fornitore viene concessa solo se la Check list è stata correttamente compilata, completata ed approvata da tutti gli enti coinvolti. Eventuali non conformità sono registrate nella check list e l'iter di qualificazione è sospeso fino alla chiusura delle non conformità.		
Per quanto riguarda il prodotto commercializzato, le modalità di gestione degli ordini di vendita ed acquisto sono simili a quelle degli articoli prodotti internamente, ma in questo caso responsabilità ed attività svolte dall'Ufficio Acquisti sono in carico al Resp. Progettazione Impianti ed al suo gruppo. Nello stesso modo, vista la specificità del ruolo, le competenze ed il diretto contatto con i richiedenti, le specifiche dei prodotti vengono definite da Marketing e/o Resp. Progettazione Impianti.		
4 Monitoraggio dei fornitori		
Le Non Conformità attribuibili ai fornitori (di qualunque tipologia) di qualunque entità, sono comunicate		

NA

ongoing

PT006 Gestione e sviluppo della progettazione

**GESTIONE DELLE POLITICHE COM**

<b>Gestione forniture in outsourcing</b>	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	formalmente dalla Qualità al fornitore ed alle altre funzioni eventualmente coinvolte.	NA	ongoing	PT007 gestione forniture in outsourcing
	Reati ambientali UK Bribery Act	NO SI	5 Regole particolari per acquisti di beni e servizi L'acquisto di beni e servizi (in particolare quando non coperti da contratto di fornitura) deve essere sempre oggetto di trattativa e deve coinvolgere anche il responsabile di funzione interessato. Prima della spedizione dell'ordine e nel caso di acquisti di rilievo è opportuno sempre avere due preventivi. La trattativa deve essere eseguita dal personale che ha più competenza nell'acquisto da eseguire.			
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	Inoltre, in assenza di contratto di fornitura:  - l'ordine deve essere comunque eseguito tramite AS (preferibile) o mediante copia firmata dell'offerta ricevuta - ogni ordine di acquisto deve essere preceduto da un offerta o preventivo dei lavori - sono autorizzati gli ordini telefonici e senza preventivo solo per gli acquisti di piccoli importi con un limite massimo di 25 € - tutti gli ordini devono riportare la firma del responsabile di funzione - gli ordini devono essere trasmessi all'ufficio accettazione. Al momento dell' arrivo della merce l'ordine sarà allegato alla bolla. - al momento dell'arrivo della fattura l'amministrazione verificherà l'esatta corrispondenza degli importi tra ordine e fattura - le fatture dovranno essere sottoposte all'approvazione del responsabile di funzione per l'autorizzazione al pagamento (autorizzato solo nel caso di piena soddisfazione dell'acquisto del bene o del servizio).			
	Corruzione tra privati	SI				
<b>Gestione fascicolo tecnico</b>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	Il fascicolo tecnico (FT) deve contenere le seguenti informazioni:  • Nome e indirizzo del costruttore • Descrizione e identificazione della macchina o famiglia (istruzioni, depliant) • Disegni costruttivi • Schemi degli impianti elettrici • Schemi degli impianti idraulici e pneumatici • Dichiarazione di conformità • Elenco delle norme applicate e delle altre specifiche eventualmente adottate per la progettazione della macchina • Raccolta completa di dichiarazioni di conformità, certificati, attestati e rapporti di prova, ispezioni, verifiche, collaudi dei subfornitori di componenti elettrici • Raccolta di tutti i rapporti interni di analisi, ricerche, prove, verifiche, collaudi, ecc.  Il contenuto del FT deve essere approvato dal Responsabile UT.  La documentazione deve essere mantenuta a disposizione dell'Autorità per un periodo di almeno dieci anni dalla data di fabbricazione della macchina o da quella del suo ultimo esemplare, nel caso di fabbricazione di serie.	NA	ongoing	PT010 Gestione del fascicolo tecnico
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	SI				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	SI				
	Violazione Diritto Autore	SI				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali UK Bribery Act	NO NO				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	SI					
	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	Il trattamento delle non conformità avviene sotto la supervisione della Qualità e coinvolgendo Ufficio Tecnico e/o Responsabili di reparto utilizzando il modulo Mod. 11.01 per:  1) stabilire le cause e definire il costo e tipologia di NC 2) dare disposizione in merito alla sua risoluzione a. rilavorazione per soddisfare i requisiti specificati b. accettazione con o senza riparazione mediante deroga c. declassamento per applicazioni alternative, rifiuto o scarto  3) identificare possibili miglioramenti del prodotto/processo per correggere/prevenire altri problemi			
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	SI				



Gestione dei reclami

Ricettazione e riciclaggio	SI	GESTIONE DELLE AZIONI PREVENTIVE/CORRETTIVE  Le azioni preventive/correttive vengono gestite con il modulo Mod. 11.02 coinvolgendo il Responsabile del settore interessato e facendo in modo che la Direzione garantisca la disponibilità delle risorse necessarie. In particolare è necessario:  - effettuare una analisi approfondita delle cause delle NC in ottica 80/20 - definire il responsabile della loro gestione ed il tempo limite entro il quale concludere - verificare la corretta attuazione ed efficacia dell'azione preventiva/correttiva.
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	SI	
Delitti di Criminalità Organizzata	SI	
Delitti contro Industria e il commercio	SI	
Violazione Diritto Autore	NO	
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	
Reati ambientali	NO	
UK Bribery Act	SI	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	
Corruzione tra privati	SI	

NA

ongoing

PT011 Non conformità & azioni preventive correttive & Audit



Adempimenti in materia di sicurezza - manutenzione macchine -

Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA DELLE MACCHINE  Tutte le macchine e attrezzature presenti in azienda devono essere adeguate all'uso previsto per garantire gli specifici requisiti di qualità e sicurezza. In particolare devono essere dotate di idonei e specifici dispositivi di protezione ed essere conformi alle normative di sicurezza vigenti.  Le macchine e/o attrezzature sono elencate nel modulo MOD 12.01 "Elenco macchine e attrezzature". Per ognuna di queste macchine viene predisposta una "Scheda di Manutenzione" MOD 12.02 che riporta i risultati dell'analisi dei rischi e i relativi controlli e/o interventi ordinari necessari a garantire i requisiti minimi di sicurezza in conformità alle disposizioni di legge.  Sul MOD 12.03 "Scheda macchina" RSPD indica le informazioni principali da dare all'operatore (es. obblighi, divieti e i controlli quotidiani di routine da effettuare. Tale scheda è resa disponibile presso la postazione di lavoro interessata.  2.2 USO DELLE MACCHINE DA PARTE DEGLI OPERATORI Nella conduzione/utilizzo delle macchine, gli operatori sono tenuti ad osservare strettamente quanto appreso durante le fasi di addestramento, quanto riportato nel MOD 12.03 e nel manuale d'uso e manutenzione della macchina.  2.3 MANIPOLAZIONE E CONTROLLI DA PARTE DEI SOGGETTI PREPOSTI
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	
Reati Societari	NO	
Delitti contro la Personalità Individuale	NO	
Abusi di Mercato	NO	
Sicurezza sul Lavoro	SI	
Reati Transnazionali	NO	
Ricettazione e riciclaggio	SI	
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	
Delitti di Criminalità Organizzata	SI	
Delitti contro Industria e il commercio	NO	
Violazione Diritto Autore	NO	

NA

ongoing

PT012 Uso e manutenzione delle macchine

CCHINARI

MAI

Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	<p>Per ciascuna specifica macchina e/o attrezzatura viene creato il MOD 12.02 in cui si pianificano le attività di manutenzione ordinaria e sul quale inoltre si registrano tutte le attività di manutenzione effettuate (quindi sia ordinarie che straordinarie). La registrazione di tali attività è a cura del Capo Reparto e/o RSPP che avrà anche cura di verificare ed archiviare eventuale documentazione e/o ricevute di manutenzione (eventualmente rilasciate da enti esterni di manutenzione).</p> <p>Quotidianamente i Capi Reparto e/o RSPP devono svolgere attività di sorveglianza sul rispetto delle regole per garantire la sicurezza degli operatori. Resta inteso che qualunque anomalia rilevata dagli operatori deve essere prontamente comunicata a RSPP. e/o Capo Reparto che in modo tempestivo (coinvolgendo se necessario anche la Direzione) provvederà a ripristinare le condizioni di sicurezza/utilizzo richieste per tutelare la salute dei lavoratori e la qualità dei prodotti/processi.</p>
Reati ambientali	NO	
UK Bribery Act	SI	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	
Corruzione tra privati	SI	
Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>Le verifiche possono interessare semilavorati e/o prodotti finiti e/o materiale in ingresso. Le tipologie delle verifiche e dei controlli e le modalità di attuazione sono stabilite nei documenti denominati Istruzioni di Collaudo (IC) e/o eseguite direttamente con l'ausilio dei disegni. L'identificazione e la rintracciabilità dei prodotti è garantita dal sistema di numerazione progressivo (matricola e/o codice univoco) ed è supportata dal sistema Informatico Gestionale. Gli articoli approvvigionati sono sempre identificati con un codice univoco ed i Responsabili di reparto assicurano il mantenimento di tale identificazione durante lo stoccaggio e fino all'utilizzo in linea. I prodotti finiti sono infine identificati sull'imballo attraverso una etichetta con "barcode" che ne permette la corretta movimentazione. A fronte di eventuali difetti o malfunzionamenti riscontrati sul prodotto finito e' possibile, attraverso il Sistema Informativo, risalire alla distinta base utilizzata per la fabbricazione del prodotto finito ed alla sua data di produzione.</p> <p><b>CONTROLLI IN ACCETTAZIONE</b></p> <p>I prodotti in accettazione subiscono un controllo da parte dell'Addetto Ricevimento Merci che verifica la corrispondenza del materiale con la bolla. Tale verifica viene poi registrata direttamente sul documento di trasporto (ddt) con il "timbro accettazione". Qualora necessario la Qualità effettua controlli speciali sul materiale entrante (sulla base del riesame delle informazioni disponibili) e ne registra l'esito, decidendo in merito alla necessità di proseguire con il controllo "rinforzato". Qualora necessario le prove possono anche essere effettuate direttamente dal fornitore (sulla base di metodi e criteri di accettazione concordati) il cui esito è documentato e reso disponibile.</p> <p>Nel caso di fornitura conforme, l'incaricato all'accettazione riporta il giudizio di conformità nell'apposito spazio identificato dal timbro accettazione sul ddt e consegna l'originale all'Ufficio Acquisti dopo averlo inserito a sistema e il DDT nel Sistema Informativo. Nel caso di fornitura non conforme, l'incaricato all'accettazione chiama il Controllo Qualità che identifica il prodotto come non conforme (vedi cartellino in allegato 1). La Non Conformità (NC) viene poi valutata e gestita in modo opportuno secondo procedura dedicata. Componenti particolari (es. rampe gas) possono richiedere un test funzionale specifico secondo IC. In tal caso la conformità al test viene indicata con una etichetta specifica (vedi cartellino in allegato 1).</p>
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	
Reati Societari	NO	
Delitti contro la Personalità Individuale	NO	
Abusi di Mercato	NO	
Sicurezza sul Lavoro	SI	
Reati Transnazionali	NO	
Ricettazione e riciclaggio	SI	
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	
Delitti di Criminalità Organizzata	SI	
Delitti contro Industria e il commercio	NO	
Violazione Diritto Autore	NO	
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	
Reati ambientali	NO	
UK Bribery Act	SI	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	

QUALITÀ	Monitoraggio prodotti	Corruzione tra privati	SI	<p>MONITORAGGIO IN CORSO DI LAVORAZIONE</p> <p>Le verifiche interne sui componenti e sui prodotti in corso di lavorazione sono eseguite direttamente dal personale che, nel caso sia previsto, verifica anche le fasi indicate dal piano dei controlli e collaudi nel rispetto delle istruzioni di lavoro previste per ogni tipologia di IC ed in funzione delle documentazione (disegni) allegata all'ordine di produzione del particolare. Nei reparti di assemblaggio prodotto finito, il controllo dei componenti è demandato all'operatore stesso che ne verifica la conformità accertandosi visivamente del corretto montaggio/funzionamento.</p> <p>Nel caso di fornitura non conforme, il Responsabile coinvolto chiama il Controllo Qualità che identifica il prodotto come non conforme e ne avvia la gestione secondo procedura dedicata. Eventuali scarti devono essere registrati sul modulo Mod. 13.03 "Registrazione scarti" che verrà poi raccolto ed analizzato dalla Qualità.</p> <p>CONTROLLI E COLLAUDI FINALI</p> <p>Tutte le apparecchiature prodotte dalle linee di montaggio sono collaudate e l'esito viene registrato dall'operatore sul modulo Mod. 13.01 "Certificato di collaudo" che poi viene archiviato. Eventuali difetti/anomalie vengono identificate e risolte immediatamente dall'operatore ma anche registrate nel modulo Mod. 13.02 "Difetti al collaudo" che viene raccolto ed analizzato regolarmente dalla Qualità. Qualora non sia possibile risolvere il problema è necessario coinvolgere la Qualità che si attiverà per gestire la NC secondo procedura.</p> <p>Il prodotto finito è oggetto di verifiche di sorveglianza interna effettuate mediante prelievi a campione su articoli pronti a magazzino con frequenza stabilita. L'esito delle prove deve essere registrato e diventa oggetto di regolare riesame da parte della Qualità.</p> <p>GESTIONE STRUMENTI COLLAUDO ELETTRICI E PRODOTTI FINITI COLLAUDATI INTERNAMENTE</p> <p>Si riferisce esclusivamente ad apparecchi (cucine, forni, friggitorici, etc..) alimentati con corrente elettrica e relativi strumenti di collaudo; suddetta gestione ha lo scopo di monitorare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esecuzione dell'auto controllo interno degli strumenti di collaudo</li> <li>• la corretta segregazione di uno strumento difettoso fino ad avvenuta riparazione</li> <li>• la ripetizione dei test di collaudo di apparecchi collaudati con strumenti di collaudo presumibilmente malfunzionanti</li> </ul> <p>Ogni strumento, all'accensione, esegue un auto test con lo scopo di verificare il regolare svolgimento/funzionamento delle prove di sicurezza durante la fase di collaudo sui prodotti finiti; solo nel caso lo strumento riscontrasse anomalie durante l'auto test, impedirà l'esecuzione dei collaudi. Tutti gli strumenti vengono spenti al termine del turno di lavoro e riaccesi ad inizio del turno.</p> <p>Nel caso di uno strumento malfunzionamento, esso sarà identificato come non conforme applicandovi il cartellino in allegato (1) che verrà rimosso solo a riparazione avvenuta: ogni prodotto finito, collaudato nel</p>	NA	ongoing	PT013 Monitoraggio prodotti Manuale della qualità
	PROPRIETÀ INTELLETTUALE	IP	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>Tutte le informazioni, le specifiche tecniche e/o gli elaborati grafici, utili per definire aspetti tecnici o estetici di un prodotto, eventualmente ricevuti dal Cliente o dal Fornitore, vengono considerati e trattati alla stregua delle informazioni relative ai prodotti interni MBM.</p> <p>In casi particolari (solo se cliente/fornitore ne fa esplicita richiesta) il Responsabile del Progetto/Processo potrà imporre che i documenti siano classificati con la dicitura "Riservato". Dette informazioni verranno quindi identificate e gestite come "Informazioni Riservate".</p> <p>È considerata "Informazione Riservata" la conoscenza di un affare, un progetto, un'iniziativa, una trattativa, un impegno, un accordo, un fatto o un evento, anche se futuro o incerto, nell'ambito delle attività dell'Azienda, che non sia di dominio pubblico e che, se divulgata, potrebbe recare pregiudizio alla Società e/o al titolare della proprietà intellettuale.</p> <p>Sono altresì considerati riservati i dati contabili previsionali e consuntivi non di dominio pubblico. I dipendenti della Società e delle sue controllate che, per ragioni d'ufficio, vengono a conoscenza di un'informazione riservata, non devono comunicarla a terzi se non per ragioni d'ufficio o professionali. Nelle comunicazioni a terzi deve essere dichiarato il carattere riservato delle informazioni trasmesse e l'obbligo alla riservatezza anche da parte del terzo.</p> <p>Le informazioni classificate come "Riservate" devono essere identificate con copia della presente procedura allegata al fascicolo tecnico relativo. La firma per accettazione e presa visione delle regole di gestione su specificate deve essere apposta da ogni soggetto coinvolto. La diffusione di tali informazioni via mail deve essere pertanto limitata e comunque effettuata nel rispetto di quanto sopra, avendo cura di esplicitarne il carattere "Riservato".</p>	NA	ongoing
Falsità in strumenti o segni riconoscimento			NO				
Reati Societari			NO				
Delitti contro la Personalità Individuale			NO				
Abusi di Mercato			NO				
Sicurezza sul Lavoro			SI				
Reati Transnazionali			NO				
Ricettazione e riciclaggio			SI				
Reati informatici e trattamento illecito dei dati			NO				
Delitti di Criminalità Organizzata			SI				
Delitti contro Industria e il commercio			NO				
Violazione Diritto Autore			NO				
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci			NO				
Reati ambientali			NO				
UK Bribery Act			SI				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
Corruzione tra privati	SI						
Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>GENERALITÀ</p> <p>Scopo della seguente procedura è quello di definire le modalità operative da applicare per la gestione degli approvvigionamenti di prodotti chimici nel rispetto dei requisiti di sicurezza definiti dall'azienda e dalle normative vigenti in materia.</p>					
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO						
Reati Societari	NO						
				RESPONSABILI ITA'			

Gestione dei prodotti chimici

Delitti contro la Personalità Individuale	NO	<p>Le responsabilità per l'applicazione della presente procedura sono attribuite a diverse funzioni aziendali come indicato nei successivi capitoli. Le funzioni maggiormente richiamate sono: l'Ufficio Acquisiti, e l'R.S.P.P. aziendale.</p> <p>MODALITA' DI GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIE PRIME E SOSTANZE CHIMICHE</p> <p>ACQUISTO DI MATERIE PRIME E PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATE CORRENTEMENTE</p> <p>I principali prodotti acquistati da Eurotec – Divisione MBM, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oli minerali, lubrificanti e grassi;</li> <li>• gas tecnici;</li> <li>• detergenti e sgrassanti;</li> <li>• adesivi e sigillanti;</li> <li>• prodotti per elettro-lucidatura;</li> <li>• materiali isolanti.</li> </ul> <p>Gli ordini di acquisto sono regolati e gestiti dall'Ufficio Acquisti.</p> <p>Per ciascun prodotto acquistato, o semplicemente fornito in prova, deve essere garantita la presenza di idonea scheda di sicurezza.</p> <p>Per questo l'Ufficio Acquisti richiede la spedizione della scheda di sicurezza aggiornata, conforme alla normativa vigente e redatta in lingua italiana.</p> <p>Una volta ricevute le schede di sicurezza, l'Ufficio Acquisti ne trasmette copia all'R.S.P.P. che provvede ad aggiornare l'archivio delle schede di sicurezza e, ove necessario, il "Documento di valutazione del rischio chimico" ai sensi della normativa vigente.</p> <p>In particolare, l'R.S.P.P. aziendale, incaricato dell'aggiornamento di tale documento, deve in ogni caso essere tenuto informato di quali sono i prodotti chimici utilizzati in azienda, di quale è il livello di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi e di tutte le informazioni utili per effettuare la valutazione del rischio ed individuare le necessarie misure preventive e protettive.</p> <p>Tutti i prodotti chimici dovrebbero mantenere l'originale imballo ed etichettatura apposta dal fornitore. In caso di necessità di travaso ad altro recipiente, sentito preventivamente l'R.S.P.P., dovrà essere apposta idonea identificazione del prodotto in modo da garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza.</p> <p>In particolare la lane isolanti che vengono fustellate su misura, sono approvvigionate in contenitori con apposita etichettatura di riconoscimento apposta dal fornitore e rimangono all'interno del contenitore fino all'utilizzo finale.</p> <p>UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI IN PROVA</p> <p>La necessità o opportunità di introdurre in stabilimento ed utilizzare in prova taluni prodotti chimici deve essere comunicata all'R.S.P.P. per le valutazioni di propria competenza.</p> <p>In particolare il responsabile aziendale richiedente deve assicurare che il prodotto chimico in prova sia sempre accompagnato da adeguata identificazione e dalla relativa scheda di sicurezza.</p> <p>L'utilizzo del prodotto può avvenire solo dopo il benestare dell'R.S.P.P. che ha effettuato specifica valutazione del rischio (dal punto di vista delle sicurezza e della tutela ambientale) e ha definito i Dispositivi di Protezione da utilizzare in fase di impiego.</p> <p>Anche i prodotti chimici in prova dovranno essere correttamente identificati mantenendo l'originale imballo ed etichettatura apposta dal fornitore.</p> <p>In caso di necessità di travaso ad altro recipiente, sentito preventivamente l'R.S.P.P., dovrà essere apposta idonea identificazione del prodotto in modo da garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza.</p> <p>3.3 GESTIONE DELLE SCHEDE DI SICUREZZA</p> <p>L'R.S.P.P. inserisce le schede di sicurezza trasmesse dall'Ufficio Acquisti in un apposito archivio informatico, accessibile da parte di tutti i soggetti aziendali che usufruiscono di una postazione informatica (comunque tutti i preposti).</p>
Abusi di Mercato	NO	
Sicurezza sul Lavoro	SI	
Reati Transnazionali	NO	
Ricettazione e riciclaggio	SI	
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	
Delitti di Criminalità Organizzata	SI	
Delitti contro Industria e il commercio	NO	
Violazione Diritto Autore	NO	
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	
Reati ambientali	NO	
UK Bribery Act	SI	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	
Corruzione tra privati	SI	
Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	
Reati Societari	NO	
Delitti contro la Personalità Individuale	NO	
Abusi di Mercato	NO	
Sicurezza sul Lavoro	SI	
Reati Transnazionali	NO	
Ricettazione e riciclaggio	SI	
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	

NA

ongoing

PT016 Gestione prodotti chimici;

**GESTIONE DEGLI ASPETTI RELATIVI ALLA SICUR**

PT017  
Utilizzo impianto distribuzione gas ed elettrici per test in laboratorio

Delitti di Criminalità Organizzata	SI
Delitti contro Industria e il commercio	NO
Violazione Diritto Autore	NO
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO
Reati ambientali	NO
UK Bribery Act	SI
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO

Corruzione tra privati

SI

La Società ha implementato un idonea procedura per la gestione delle modalità operative da applicare per il corretto utilizzo in sicurezza delle alimentazioni gas ed elettriche per l'effettuazione dei test di laboratorio.

NA

ongoing

PT017  
Utilizzo impianto distribuzione gas ed elettrici per test in laboratorio

**PERSONALE**

Procedimento disciplinare

Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO
Reati Societari	NO
Delitti contro la Personalità Individuale	SI
Abusi di Mercato	NO
Sicurezza sul Lavoro	NO
Reati Transnazionali	NO
Ricettazione e riciclaggio	NO
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO
Delitti di Criminalità Organizzata	NO
Delitti contro Industria e il commercio	NO
Violazione Diritto Autore	NO
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	SI
Reati ambientali	NO
UK Bribery Act	SI

La Funzione ha un potere di segnalazione laddove i propri sottoposti pongano in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dal regolamento aziendale. Le sanzioni possano essere irrogate solo dal General manager

NA

NA

PT001 Selezione, formazione ed addestramento

**GESTIONE DEL PEI**

Selezione del personale	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	La Funzione può segnalare la necessità di eventuali nuove risorse per la sua Business Unit e può essere coinvolta nel relativo processo di selezione. La decisione finale in merito all'assunzione della nuova risorsa spetta al General Manager. In merito si rappresenta che la Funzione si avvale, attualmente, della collaborazione di quattro risorse.	NA	NA	PT001 Selezione, formazione ed addestramento
	Corruzione tra privati	NO				
	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI				
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	SI				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	NO				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI				
Corruzione tra privati	SI					

**EUROTEC**

**MAPPATURA dei RISCHI POTENZIALI della SOCIETA'**

**AS IS ANALYSIS**

**DESCRIZIONE FUNZIONE**

Direzione Tecnica / Direzione Marketing

FUNZIONE	ATTIVITA' SENSIBILI D.LGS. 231/01	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	RISCHIO REATO	PRASSI O CONTROLLI ESISTENTI	ENTE P.A.		SISTEMI E/O PROCEDURE AZIENDALI
					CHI	FREQUENZA	
	Gestione e sviluppo della progettazione	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>La richiesta di creare un nuovo prodotto può nascere da richieste specifiche effettuate da clienti e/o dall' esigenza di introdurre delle novità nel mercato.</p> <p>Tutti gli input ricevuti vengono analizzati preliminarmente dal Responsabile Marketing coinvolgendo la Direzione.</p> <p>Se di interesse per l'azienda, risultati/ricieste vengono poi tradotti in specifiche tecniche dal Resp Marketing. utilizzando il MOD 06.01 "Richiesta commerciale" (RC) nel quale viene definito il prodotto "nuovo o modificato" tenendo presente la gamma già esistente e le strategie marketing definite e/o in definizione.</p> <p>La richiesta commerciale viene analizzata dal Responsabile Ufficio Tecnico (Resp UT) che ne valuta l'impatto mettendo in evidenza se vi sia la necessità di effettuare degli investimenti e la possibilità di utilizzare componenti e prassi produttive che ottimizzino i consumi, gli scarti e la possibilità di riciclo al termine del ciclo di vita del componente o della macchina. Tale analisi di fattibilità deve essere discussa con il Responsabile Marketing che autorizza a procedere come definito (previo autorizzazione della Direzione nel caso di investimenti).</p> <p>Il Resp UT identifica un Responsabile di Progetto con il compito di coordinare/verificare i lavori in corso e rispettare il timing prestabilito.</p> <p>Le valutazioni, analisi e timing (relativi responsabili) che precedono e seguono la generazione di una RC sono registrate in una apposita tabella</p>	NA	NA	
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	SI				
		Violazione Diritto Autore	SI				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
Reati ambientali	NO						
UK Bribery Act	NO						
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						

	Corruzione tra privati	NO	<p>(disponibile in rete), sul Mod.06.02 "Verifica e analisi processi progettazione", sul Mod.06.03 "Field Test" e nel Mod.06.04 di "Gestione modifica". Fra i principali step di verifica ci sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Valutazione di fattibilità (rispettando i requisiti funzionali, prestazionali e normativi cogenti)</li> <li>2) Verifica/riesame del progetto (osservazioni, problemi/soluzioni, disegni ed elaborati relativi).</li> <li>3) Valutazione field test campionatura e/o preserie (osservazioni, problemi/soluzioni)</li> <li>4) Ok alla produzione (sulla base dei dati raccolti)</li> </ol> <p>Per ognuna delle fasi di verifica sopra specificate viene generata una registrazione informatica (direttamente nel file o in cartelle dedicate) e/o cartacea. Fino all'approvazione finale, tutti i disegni ed elaborati del progetto sono considerati come "provvisori" e gestiti in cartelle dedicate sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico.</p>			
Gestione e sviluppo della progettazione	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>Generazione codifica di un nuovo disegno e gestione degli indici di modifica</p> <p>Il numero per la creazione di un nuovo disegno viene copiato (ufficio tecnico) dal sistema Informatico Gestionale aziendale, che lo genera in ordine numerico e progressivo. Definita la conformità del particolare, secondo quanto previsto dal progetto, questo numero viene integrato nell'anagrafica del sistema gestionale, diventando a tutti gli effetti anche il codice univoco del particolare.</p> <p>Per aggiornare i codici/disegni sottoposti a modifica, viene eseguito periodicamente un controllo di tutti quelli movimentati, utilizzando un filtro che evidenzierà solo quelli modificati; una volta individuati, si va a modificare il codice (nell'apposito campo "n° di disegno"). Dalla distinta base non è possibile visionare l'indice di modifica dei particolari, è possibile invece farlo interrogando ogni singolo codice nell'anagrafica articoli del sistema Informatico Gestionale. L'indice di modifica appare anche sulle Kanban card, costantemente aggiornate.</p>	NA	NA	
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	NO				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	SI				
	Delitti di Criminalità Organizzata	SI				
	Delitti contro Industria e il commercio	SI				
	Violazione Diritto Autore	SI				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
UK Bribery Act	NO					
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					

AREA POLITICHE COMMERCIALI

	Corruzione tra privati	NO				
Fascicolo tecnico del prodotto finito	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>Per ogni prodotto fabbricato dalla Società viene redatto il relativo fascicolo tecnico.</p> <p>Il fascicolo tecnico deve essere di facile consultazione e comprensione e le informazioni devono essere rapportate alle esigenze della macchina interessata. Tutte le informazioni devono essere chiare e concise, inoltre deve essere utilizzata la terminologia appropriata riprendendola dalle norme riportate sull'elenco presente presso l'Ufficio Tecnico (UT). Le informazioni devono essere raccolte in raccoglitori suddivisi per famiglie di macchine. Per facilitare la consultazione e/o l'aggiornamento da parte dell'UT il fascicolo deve essere redatto in lingua italiana.</p> <p>Il fascicolo tecnico (FT) deve contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome e indirizzo del costruttore</li> <li>• Descrizione e identificazione della macchina o famiglia (istruzioni, depliant)</li> <li>• Disegni costruttivi</li> <li>• Schemi degli impianti elettrici</li> <li>• Schemi degli impianti idraulici e pneumatici</li> <li>• Dichiarazione di conformità</li> <li>• Elenco delle norme applicate e delle altre specifiche eventualmente adottate per la progettazione della macchina</li> <li>• Raccolta completa di dichiarazioni di conformità, certificati, attestati e rapporti di prova, ispezioni, verifiche, collaudi dei subfornitori di componenti elettrici</li> <li>• Raccolta di tutti i rapporti interni di analisi, ricerche, prove, verifiche, collaudi, ecc.</li> </ul> <p>Il contenuto del Fascicolo Tecnico deve essere approvato dal Responsabile Ufficio Tecnico.</p> <p>La documentazione deve essere mantenuta a disposizione dell'Autorità per un periodo di almeno dieci anni dalla data di fabbricazione della macchina o da quella del suo ultimo esemplare, nel caso di fabbricazione di serie.</p>	NA	NA	nessuna procedura
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	NO				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
	Delitti contro Industria e il commercio	SI				
	Violazione Diritto Autore	SI				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
UK Bribery Act	NO					
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	NO					
Brevetti	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>Si precisa, anzitutto, che la Società non è titolare di brevetti, essendo gli stessi intestati ad una società di diritto olandese.</p> <p>La funzione spiega che all'interno del Gruppo ITW è presente un Ufficio (con sede a Parigi) che si occupa della gestione dei brevetti.</p> <p>I diritti di proprietà industriale costituiscono per tutte le tecnologie di prodotti</p>	NA	NA	
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	NO				
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO					

	Brevetti	Delitti di Criminalità Organizzata	NO	I diritti di proprietà industriale costituiscono per tutte le tipologie di prodotti un importante asset aziendale da tutelare e valorizzare. Il Responsabile dell'Intellectual Property è a Parigi (ufficio separato e fuori dal perimetro Eurotec). Inoltre sono assistiti per tale tipologia di materia anche da studi specializzati aventi sede in Italia.	NA	NA	
		Delitti contro Industria e il commercio	SI				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
		UK Bribery Act	NO				
		Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
		Corruzione tra privati	SI				
	Co-Marketing, viaggi Incentive e bonus in favore dei clienti	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	La Società non svolge attività di co-marketing e non ha mai organizzato viaggi incentive.  Bonus: non è stata implementata una procedura in materia. La Scelta di concedere sconti o bonus viene effettuata sulla base del raggiungimento di alcuni parametri da parte di clienti. La decisione di effettuare sconti è presa in totale autonomia.			
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
Sicurezza sul Lavoro		NO					
Reati Transnazionali		NO					
Ricettazione e riciclaggio		NO					
Reati informatici e trattamento illecito dei dati		NO					
Delitti di Criminalità Organizzata		NO					
Delitti contro Industria e il commercio		NO					
Violazione Diritto Autore		NO					
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci		NO					
Reati ambientali		NO					
UK Bribery Act	NO						
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
Corruzione tra privati	SI						
Marketing	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	2/3 volte all'anno sono organizzati dei meeting con i rivenditori per mostrare i nuovi prodotti o le nuove tecnologie applicate a prodotti già in commercio. I meeting vengono effettuati con i rivenditori che hanno fatturato di più nel corso degli ultimi anni.  Per tali eventi vengono predisposti dei depliant, sottoposti al controllo qualità secondo le regole della certificazione ISO 9001.  Si precisa che la Funzione partecipa al processo volto a garantire che il sito internet contenga informazioni corrette sui prodotti commercializzati, fornendo i dati di competenza.	NA	NA		
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI					
	Reati Societari	NO					
	Delitti contro la Personalità Individuale	SI					
	Abusi di Mercato	NO					
	Sicurezza sul Lavoro	NO					
	Reati Transnazionali	NO					
	Ricettazione e riciclaggio	NO					
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO					
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO					
	Delitti contro Industria e il commercio	NO					

**AREA GESTIONE DEL PERSONALE**

		<table border="1"> <tr><td>Violazione Diritto Autore</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Induzione a rendere dichiarazioni mendaci</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati ambientali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>UK Bribery Act</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Corruzione tra privati</td><td>SI</td></tr> </table>	Violazione Diritto Autore	NO	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	Reati ambientali	NO	UK Bribery Act	NO	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	Corruzione tra privati	SI																										
Violazione Diritto Autore	NO																																							
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO																																							
Reati ambientali	NO																																							
UK Bribery Act	NO																																							
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO																																							
Corruzione tra privati	SI																																							
<b>Procedimento disciplinare</b>		<table border="1"> <tr><td>Reati contro la Pubblica Amministrazione</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Falsità in strumenti o segni riconoscimento</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Societari</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro la Personalità Individuale</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Abusi di Mercato</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Sicurezza sul Lavoro</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Transnazionali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Ricettazione e riciclaggio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati informatici e trattamento illecito dei dati</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti di Criminalità Organizzata</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro Industria e il commercio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Violazione Diritto Autore</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Induzione a rendere dichiarazioni mendaci</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Reati ambientali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>UK Bribery Act</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Corruzione tra privati</td><td>NO</td></tr> </table>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	Reati Societari	NO	Delitti contro la Personalità Individuale	SI	Abusi di Mercato	NO	Sicurezza sul Lavoro	NO	Reati Transnazionali	NO	Ricettazione e riciclaggio	NO	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	Delitti di Criminalità Organizzata	NO	Delitti contro Industria e il commercio	NO	Violazione Diritto Autore	NO	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	SI	Reati ambientali	NO	UK Bribery Act	SI	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	Corruzione tra privati	NO	La Funzione ha un potere di segnalazione laddove i propri sottoposti pongano in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dal regolamento aziendale. Le sanzioni possano essere irrogate solo dall'Amministratore Delegato.	NA	NA	PT001 Selezione, formazione ed addestramento
	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI																																						
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO																																						
	Reati Societari	NO																																						
	Delitti contro la Personalità Individuale	SI																																						
	Abusi di Mercato	NO																																						
	Sicurezza sul Lavoro	NO																																						
	Reati Transnazionali	NO																																						
	Ricettazione e riciclaggio	NO																																						
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO																																						
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO																																						
	Delitti contro Industria e il commercio	NO																																						
	Violazione Diritto Autore	NO																																						
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	SI																																						
	Reati ambientali	NO																																						
	UK Bribery Act	SI																																						
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO																																							
Corruzione tra privati	NO																																							
<b>Selezione del personale</b>		<table border="1"> <tr><td>Reati contro la Pubblica Amministrazione</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Falsità in strumenti o segni riconoscimento</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Societari</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro la Personalità Individuale</td><td>SI</td></tr> <tr><td>Abusi di Mercato</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Sicurezza sul Lavoro</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati Transnazionali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Ricettazione e riciclaggio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati informatici e trattamento illecito dei dati</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti di Criminalità Organizzata</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Delitti contro Industria e il commercio</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Violazione Diritto Autore</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Induzione a rendere dichiarazioni mendaci</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Reati ambientali</td><td>NO</td></tr> <tr><td>UK Bribery Act</td><td>NO</td></tr> </table>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	Reati Societari	NO	Delitti contro la Personalità Individuale	SI	Abusi di Mercato	NO	Sicurezza sul Lavoro	NO	Reati Transnazionali	NO	Ricettazione e riciclaggio	NO	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	Delitti di Criminalità Organizzata	NO	Delitti contro Industria e il commercio	NO	Violazione Diritto Autore	NO	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	Reati ambientali	NO	UK Bribery Act	NO	La Funzione può segnalare la necessità di eventuali nuove risorse per la sua Business Unit e può essere coinvolta nel relativo processo di selezione. La decisione finale in merito all'assunzione della nuova risorsa spetta al General Manager.	NA	NA	PT001 Selezione, formazione ed addestramento				
	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI																																						
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO																																						
	Reati Societari	NO																																						
	Delitti contro la Personalità Individuale	SI																																						
	Abusi di Mercato	NO																																						
	Sicurezza sul Lavoro	NO																																						
	Reati Transnazionali	NO																																						
	Ricettazione e riciclaggio	NO																																						
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO																																						
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO																																						
	Delitti contro Industria e il commercio	NO																																						
	Violazione Diritto Autore	NO																																						
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO																																							
Reati ambientali	NO																																							
UK Bribery Act	NO																																							



Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI
Corruzione tra privati	SI

--	--	--	--

**EUROTEC**

**MAPPATURA dei RISCHI POTENZIALI della SOCIETA'**

**AS IS ANALYSIS**

**DESCRIZIONE FUNZIONE**

**R&D Divisione MBM**

FUNZIONE	ATTIVITA' SENSIBILI D.LGS. 231/01	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	RISCHIO REATO	PRASSI O CONTROLLI ESISTENTI	ENTE P.A.		SISTEMI E/O PROCEDURE AZIENDALI
					CHI	FREQUENZA	
<b>PRODOTTI</b>	Gestione e sviluppo della	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>La definizione di un nuovo prodotto può derivare da riunioni con i clienti (FOCUS GROUP) e/o richieste specifiche e/o analisi della concorrenza. Tutti gli input ricevuti vengono analizzati preliminarmente dal Responsabile Marketing (Resp MKT) coinvolgendo la Direzione.</p> <p>Se di interesse per l'azienda, risultati/richieste vengono poi tradotti in specifiche tecniche dal Resp MKT utilizzando il MOD 06.01 "Richiesta commerciale" (RC) nel quale viene definito il prodotto "nuovo o modificato" tenendo presente la gamma già esistente e le strategie marketing definite e/o in definizione.</p> <p>La richiesta commerciale viene analizzata dal Responsabile Ufficio Tecnico (Resp UT) che ne valuta l'impatto mettendo in evidenza se vi sia la necessità di effettuare degli investimenti e la possibilità di utilizzare componenti e prassi produttive che ottimizzino i consumi, gli scarti e la possibilità di riciclo al termine del ciclo di vita del componente o della macchina. Tale analisi di fattibilità deve essere discussa con il Resp MKT che autorizza a procedere come definito (previo autorizzazione della Direzione nel caso di investimenti).</p> <p>Il Resp UT identifica un Responsabile di Progetto con il compito di coordinare/verificare i lavori in corso e rispettare il timing prestabilito.</p> <p>Le valutazioni, analisi e timing (relativi responsabili) che precedono e seguono la generazione di una RC sono registrate in una apposita tabella (disponibile in rete), sul Mod.06.02 "Verifica e analisi processi progettazione", sul Mod.06.03 "Field Test" e nel Mod.06.04 di "Gestione modifica". Fra i principali step di verifica ci sono:</p> <p>1) Valutazione di fattibilità (rispettando i requisiti funzionali, prestazionali e normativi cogenti)</p>			
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	SI				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	SI				
		Violazione Diritto Autore	SI				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
UK Bribery Act	NO						
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						

PT004  
Preventivazione e

NUOVI P	progettazione	Corruzione tra privati	NO	<p>2) Verifica/riesame del progetto (osservazioni, problemi/soluzioni, disegni ed elaborati relativi).</p> <p>3) Valutazione field test campionatura e/o preserie (osservazioni, problemi/soluzioni)</p> <p>4) Ok alla produzione (sulla base dei dati raccolti)</p> <p>Per ognuna delle fasi di verifica sopra specificate viene generata una registrazione informatica (direttamente nel file o in cartelle dedicate) e/o cartacea. Fino all'approvazione finale, tutti i disegni ed elaborati del progetto sono considerati come "provvisori" e gestiti in cartelle dedicate sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico.</p> <p>Generazione codifica di un nuovo disegno e gestione degli indici di modifica</p> <p>Il numero per la creazione di un nuovo disegno viene copiato (ufficio tecnico) dal sistema Informatico Gestionale aziendale, che lo genera in ordine numerico e progressivo. Definita la conformità del particolare, secondo quanto previsto dal progetto, questo numero viene integrato nell'anagrafica del sistema gestionale, diventando a tutti gli effetti anche il codice univoco del particolare.</p> <p>Per aggiornare i codici/disegni sottoposti a modifica, viene eseguito periodicamente un controllo di tutti quelli movimentati, utilizzando un filtro che evidenzierà solo quelli modificati; una volta individuati, si va a modificare il codice (nell'apposito campo "n° di disegno"). Dalla distinta base non è possibile visionare l'indice di modifica dei particolari, è possibile invece farlo interrogando ogni singolo codice nell'anagrafica articoli del sistema Informatico Gestionale. L'indice di modifica appare anche sulle Kanban card, costantemente aggiornate.</p>			gestioni ordini
	Gestione fascicolo tecnico	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>Il fascicolo tecnico deve essere di facile consultazione e comprensione e le informazioni devono essere rapportate alle esigenze della macchina interessata. Tutte le informazioni devono essere chiare e concise, inoltre deve essere utilizzata la terminologia appropriata riprendendola dalle norme riportate sull'elenco presente presso l'Ufficio Tecnico (UT). Le informazioni devono essere raccolte in raccoglitori suddivisi per famiglie di macchine. Per facilitare la consultazione e/o l'aggiornamento da parte dell'UT il fascicolo deve essere redatto in lingua italiana.</p> <p>Il fascicolo tecnico (FT) deve contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome e indirizzo del costruttore</li> <li>• Descrizione e identificazione della macchina o famiglia (istruzioni, depliant)</li> <li>• Disegni costruttivi</li> <li>• Schemi degli impianti elettrici</li> <li>• Schemi degli impianti idraulici e pneumatici</li> <li>• Dichiarazione di conformità</li> <li>• Elenco delle norme applicate e delle altre specifiche eventualmente adottate per la progettazione della macchina</li> <li>• Raccolta completa di dichiarazioni di conformità, certificati, attestati e rapporti di prova, ispezioni, verifiche, collaudi dei subfornitori di componenti elettrici</li> <li>• Raccolta di tutti i rapporti interni di analisi, ricerche, prove, verifiche, collaudi, ecc.</li> </ul> <p>Il contenuto del FT deve essere approvato dal Responsabile UT.</p> <p>La documentazione deve essere mantenuta a disposizione dell'Autorità per un periodo di almeno dieci anni dalla data di fabbricazione della macchina o da quella del suo ultimo esemplare, nel caso di fabbricazione di serie.</p>	NA	ongoing	PT004 Preventivazione e gestioni ordini
Falsità in strumenti o segni riconoscimento		SI					
Reati Societari		NO					
Delitti contro la Personalità Individuale		NO					
Abusi di Mercato		NO					
Sicurezza sul Lavoro		NO					
Reati Transnazionali		NO					
Ricettazione e riciclaggio		NO					
Reati informatici e trattamento illecito dei dati		NO					
Delitti di Criminalità Organizzata		NO					
Delitti contro Industria e il commercio		SI					
Violazione Diritto Autore		SI					
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci		NO					
Reati ambientali		NO					
UK Bribery Act		NO					
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare		NO					
Corruzione tra privati		NO					
ALI	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA DELLE MACCHINE</p> <p>Tutte le macchine e attrezzature presenti in azienda devono essere adeguate all'uso previsto per garantire gli specifici requisiti di qualità e sicurezza. In particolare devono essere dotate di idonei e specifici dispositivi di protezione ed essere conformi alle normative di sicurezza vigenti.</p>				
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO					
	Reati Societari	NO					
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO					
	Abusi di Mercato	NO					
	Sicurezza sul Lavoro	SI					

**GESTIONE DELLE POLITICHE COMMERCIALI**

Adempimenti in materia di sicurezza - manutenzione macchine -	Reati Transnazionali	NO	<p>Le macchine e/o attrezzature sono elencate nel modulo MOD 12.01 "Elenco macchine e attrezzature". Per ognuna di queste macchine viene predisposta una "Scheda di Manutenzione" MOD 12.02 che riporta i risultati dell'analisi dei rischi e i relativi controlli e/o interventi ordinari necessari a garantire i requisiti minimi di sicurezza in conformità alle disposizioni di legge.</p> <p>Sul MOD 12.03 "Scheda macchina" RSPP indica le informazioni principali da dare all'operatore (es. obblighi, divieti e i controlli quotidiani di routine da effettuare. Tale scheda è resa disponibile presso la postazione di lavoro interessata.</p> <p>USO DELLE MACCHINE DA PARTE DEGLI OPERATORI Nella conduzione/utilizzo delle macchine, gli operatori sono tenuti ad osservare strettamente quanto appreso durante le fasi di addestramento, quanto riportato nel MOD 12.03 e nel manuale d'uso e manutenzione della macchina.</p> <p>MANUTENZIONE E CONTROLLO DA PARTE DEI SOGGETTI PREPOSTI Per ciascuna specifica macchina e/o attrezzatura viene creato il MOD 12.02 in cui si pianificano le attività di manutenzione ordinaria e sul quale inoltre si registrano tutte le attività di manutenzione effettuate (quindi sia ordinarie che straordinarie). La registrazione di tali attività è a cura del Capo Reparto e/o RSPP che avrà anche cura di verificare ed archiviare eventuale documentazione e/o ricevute di manutenzione (eventualmente rilasciate da enti esterni di manutenzione).</p> <p>Quotidianamente i Capi Reparto e/o RSPP devono svolgere attività di sorveglianza sul rispetto delle regole per garantire la sicurezza degli operatori. Resta inteso che qualunque anomalia rilevata dagli operatori deve essere prontamente comunicata a RSPP. e/o Capo Reparto che in modo tempestivo (coinvolgendo se necessario anche la Direzione) provvederà a ripristinare le condizioni di sicurezza/utilizzo richieste per tutelare la salute dei lavoratori e la qualità dei prodotti/processi.</p>	NA	ongoing	PT012 Uso e manutenzione delle macchine
	Ricettazione e riciclaggio	NO				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	No				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO				
Corruzione tra privati	NO					
Utilizzo impianto distribuzione gas ed elettrici per test in laboratorio	Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p>La Società ha implementato un idonea procedura per la gestione delle modalità operative da applicare per il corretto utilizzo in sicurezza delle alimentazioni gas ed elettriche per l'effettuazione dei test di laboratorio.</p> <p>La Funzione spiega che il laboratorio è in una una zona distaccata dal reparto produttivo. All'interno del laboratorio vengono effettuati svariati test di prestazione, affidabilità e di conformità normativa.</p> <p>All'interno del laboratorio vengono effettuati anche i test relativi alla certificazione CE e, laddove sia necessario procedere con la certificazione da parte di un ente esterno vien contattata la "KIWA GASTEC". (o altro ente es. TÜV per le macchine elettriche)</p> <p>Se i test sono positivi le macchine vengono mandate "sul campo" affinché vengano testate per un periodo di 6 mesi per verificare l'effettivo funzionamento della macchina. Durante il test sul campo viene ultimata la fase di progettazione e industrializzazione del prodotto, e viene ultimato il progetto a livello di designer.</p>	NA	ongoing	PT017 Utilizzo impianto distribuzione gas ed elettrici per test in laboratorio
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	SI				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	NO				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	NO					

**GESTIONE DEL PERSONALE**

<b>Procedimento disciplinare</b>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	La Funzione ha un potere di segnalazione laddove i propri sottoposti pongano in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dal regolamento aziendale. Le sanzioni possano essere irrogate solo dal General manager	NA	NA	PT001 Selezione, formazione ed addestramento	
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO					
	Reati Societari	NO					
	Delitti contro la Personalità Individuale	SI					
	Abusi di Mercato	NO					
	Sicurezza sul Lavoro	NO					
	Reati Transnazionali	NO					
	Ricettazione e riciclaggio	NO					
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO					
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO					
	Delitti contro Industria e il commercio	NO					
	Violazione Diritto Autore	NO					
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	SI					
	Reati ambientali	NO					
	UK Bribery Act	SI					
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
	Corruzione tra privati	NO					
	<b>Selezione del personale</b>	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	La Funzione può segnalare la necessità di eventuali nuove risorse per la sua Business Unit e può essere coinvolta nel relativo processo di selezione. La decisione finale in merito all'assunzione della nuova risorsa spetta al General Manager. In merito si rappresenta che la Funzione si avvale, attualmente, della collaborazione di sette risorse.	NA	NA	PT001 Selezione, formazione ed addestramento
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	SI				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
Reati Transnazionali		NO					
Ricettazione e riciclaggio		NO					
Reati informatici e trattamento illecito dei dati		NO					
Delitti di Criminalità Organizzata		NO					
Delitti contro Industria e il commercio		NO					
Violazione Diritto Autore		NO					
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci		NO					
Reati ambientali		NO					
UK Bribery Act		NO					
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI						
Corruzione tra privati	SI						

**EUROTEC**

**MAPPATURA dei RISCHI POTENZIALI della SOCIETA'**

**AS IS ANALYSIS**

**DESCRIZIONE FUNZIONE**

**HUMAN RESOURCES**

La funzione si occupa di:

- organizzazione del personale;
- gestione del payroll;
- selezione del personale;
- attività di formazione.

L'attività viene svolta in favore di tutte le Divisioni.

AREA SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILI D.LGS. 231/01	REATI	RISCHIO REATO	PRASSI O CONTROLLI ESISTENTI	ENTE P.A.		SISTEMI E/O PROCEDURE AZIENDALI
					CHI	FREQUENZA	
<b>RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	Rapporti con Soggetti appartenenti alla PA in caso di: Ispezioni, Verifiche, Gare e Concessioni servizi pubblici	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>L'HR Manger si interfaccia con la Pubblica Amministrazione in occasione dei rapporti con i soggetti appartenenti a'INPS e all'INAIL. Sul punto, si evidenzia che la Società ha implementato la policy globale anticorruzione di ITW.</p> <p>La Dichiarazione dei principi di comportamento ITW asserisce formalmente l'impegno al pieno rispetto di tutte le leggi e norme applicabili alle Società ITW. ITW si impegna a rispettare la lettera e lo spirito dell'FCPA, della Convenzione OCSE, del Bribery Act britannico e delle leggi anticorruzione di tutti i paesi in cui si svolge l'attività.</p> <p>La policy si applica a tutte le Società ITW nel mondo, incluse le transazioni condotte da tutte le divisioni, le consociate, gli agenti, i consulenti e le affiliate, ivi comprese le joint venture controllate da ITW o dalle sue affiliate.</p> <p>ITW si impegna affinché siano seguiti i più elevati standard di condotta aziendale. Tutti i dipendenti devono impegnarsi ad assumere un ruolo attivo nell'ottemperare alla Policy che deve essere firmata per presa visione.</p> <p>I principi da seguire pedissequamente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non offrire né ricevere mai denaro (o qualsiasi altra cosa di valore) per ottenere o fornire un vantaggio illegale.</li> <li>- Assicurarsi di conoscere gli intermediari e altri terzi con i quali si lavora e monitorarli attentamente.</li> <li>- Prima di offrire un regalo, prenotare intrattenimenti per i clienti o rimborsare delle spese di viaggio, è necessario assicurarsi di aver compreso i requisiti legali applicabili, le regole dei clienti e la policy di ITW.</li> <li>- Ottenere l'approvazione del viceconsulente legale</li> <li>- Etica e Conformità per tutti i pagamenti di facilitazione.</li> <li>- Non destinare mai fondi o attività ITW a scopi politici.</li> <li>- Coordinare le attività di lobbying colla General Counsel di ITW.</li> <li>- Assicurarsi che le scritture aziendali riflettano accuratamente la vera natura delle transazioni.</li> <li>- Non ignorare mai voci di pagamenti illegali o altri segnali che destano sospetti di attività illegali o inopportune. Riferirlo al proprio supervisore, al Dipartimento legale o al Dipartimento dei servizi di audit ITW.</li> <li>- La mancata ottemperanza alla presente policy può comportare azioni disciplinari contro tali soggetti, inclusa la cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul>	INPS/INAIL	ongoing	Policy globale anticorruzione ITW
		Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
		Reati Societari	NO				
		Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
		Abusi di Mercato	NO				
		Sicurezza sul Lavoro	NO				
		Reati Transnazionali	NO				
		Ricettazione e riciclaggio	NO				
		Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
		Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
		Delitti contro Industria e il commercio	NO				
		Violazione Diritto Autore	NO				
		Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
		Reati ambientali	NO				
UK Bribery Act	NO						
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO						
Corruzione tra privati	NO						
		Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI				


Gestione della documentazione amministrativa del personale	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO	HR Manager è responsabile della conservazione della documentazione amministrativa riguardante il personale dipendente della Società nonché della consegna ai dipendenti di tutta la documentazione necessaria tra cui evidenza: - la lettera di assunzione; - il Badge aziendale; - la Documentazione relativa alla Privacy.	NA		
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	NO				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	SI				
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI				
Corruzione tra privati	NO					
Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>Requisiti di selezione</p> <p>I responsabili che ritengono necessario un nuovo inserimento, effettuano la richiesta indicando chiaramente le competenze richieste. È responsabilità del HR Manager raccogliere tali esigenze e individuare la figura di interesse tra i curriculum presenti o effettuando una ricerca sul territorio. Per ogni figura da inserire devono essere proposti al responsabile richiedente almeno tre candidati preventivamente selezionati in base alle richieste del responsabile richiedente.</p> <p>La Direzione ha la responsabilità di approvare l'assunzione o meno del candidato in funzione delle informazioni a disposizione e dell'opinione del Responsabile richiedente, eventualmente facendo un ulteriore colloquio conoscitivo con il candidato.</p> <p>Vaglio delle referenze</p> <p>Tale procedura prevede che vengano raccolte informazioni riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- caratteristiche personali;</li> <li>- caratteristiche professionali;</li> <li>- valutazioni sui trascorsi professionali.</li> </ul> <p>Le informazioni possono essere raccolte presso datori di lavoro precedenti (se il rapporto di lavoro non è in corso) o grazie a documenti presentati dal candidato stesso (es. curriculum vitae e attestazioni di partecipazione a corsi o altro) avendo cura di espletare le pratiche inerenti l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge sulla Privacy. Tutti i documenti di preselezione, colloqui e considerazioni sul personale analizzato verranno conservati per almeno un anno dalla conferma di assunzione del candidato approvato.</p> <p>Ad oggi, sono presenti lavoratori extracomunitari, il cui impiego non ha rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001.</p> <p>Lavoro interinale: la Società si avvale di agenzie interinali consolidate nel tempo (Manpower, Adecco ed Atempo). Tali agenzie operano sulla base di modelli di organizzazione, gestione e controllo e garantiscono la regolarità dei dipendenti forniti.</p>	NA			
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO					
Reati Societari	NO					
Delitti contro la Personalità Individuale	SI					
Abusi di Mercato	NO					
Sicurezza sul Lavoro	NO					
Reati Transnazionali	NO					
Ricettazione e riciclaggio	NO					
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO					
Delitti di Criminalità Organizzata	NO					
Delitti contro Industria e il commercio	NO					
Violazione Diritto Autore	NO					
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	SI					
Reati ambientali	NO					
UK Bribery Act	NO					
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI					
Corruzione tra privati	SI					
Reati contro la Pubblica Amministrazione	NO	<p><b>Modalità di gestione della formazione</b></p> <p>Qualora l'assunzione sia autorizzata, deve essere definito il periodo di inserimento del candidato (in funzione di eventuali periodi di preavviso richiesti per la risoluzione del rapporto precedente) e deve essere coordinato l'espletamento di tutte le pratiche previste dalle normative vigenti per la formalizzazione del rapporto di lavoro.</p> <p>In collaborazione con l'RSPP viene programmata l'esecuzione della visita medica (d'idoneità alla mansione prevista)</p>				
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO					
Reati Societari	NO					
Delitti contro la Personalità Individuale	NO					
Abusi di Mercato	NO					

AREA GESTIONE DEL PERSONALE


Formazione del personale

Sicurezza sul Lavoro	SI	<p>in accordo alle leggi e normative vigenti ed attivate le procedure di formazione. Tutto il personale viene messo in condizioni di acquisire le competenze necessarie al corretto svolgimento della propria attività mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza.</p> <p>L'addestratore, in caso di lavoratori stranieri, si accerta tramite colloquio che questi abbiano una conoscenza della lingua italiana tale da garantire l'apprendimento dei contenuti delle attività di formazione previste. Ove necessario adotta le necessarie misure al riguardo (materiale didattico in una lingua conosciuta alla persona, presenza di un traduttore, ecc.).</p> <p><b>Formazione</b></p> <p>La valutazione delle competenze acquisite e la conseguente formazione è effettuata verso tutti i lavoratori sia al momento dell'assunzione sia in occasione di ogni variazione di mansione o delle condizioni di esposizione a rischio. Si intende per cambio di mansione lo spostamento tra i diversi reparti o comunque ogni altro spostamento che comporti un significativo cambio nella mansione e/o nell'esposizione al rischio.</p>
Reati Transnazionali	NO	<p>La formazione erogata al momento dell'assunzione prevede un incontro con R.S.P.P e/o Resp. Qualità per discussione sugli aspetti generali della salute, sicurezza sul lavoro e qualità, effettuata seguendo il MOD 01.05 "Formazione e informazione neoassunti" che viene poi consegnato al neo assunto.</p> <p>Una volta definita la mansione specifica RSPP e/o Resp. Qualità e/o Capi Reparto, sulla base del MOD 01.03, proseguono con la formazione illustrando i concetti generali inerenti il Sistema Qualità e i rischi specifici (a cui si è potenzialmente esposti in relazione all'attività svolta) in accordo al MOD 01.04 "Scheda formazione Sicurezza e Qualità" che contiene l'elenco argomenti da discutere (sia generali per i neoassunti, che quelli specifici per la mansione).</p> <p>Al termine della formazione RSPP e/o Resp. Qualità e/o Capi Reparto effettuano la verifica di apprendimento mediante intervista diretta o mediante questionari dedicati. Successivamente, in relazione al tipo di formazione, mansione, attività, viene verificata l'efficacia della formazione erogata con la analisi del comportamento in campo della risorsa. Con riferimento alla verifica di apprendimento, questo viene ritenuto idoneo se le risposte esatte riportate nel questionario sono almeno il 70% del totale o se ad intervista diretta l'intervistatore ha ritenuto sufficienti le risposte fornite. Ogni risposta sbagliata dovrà essere affrontata e chiarita immediatamente con il formando così da assicurarsi la sua piena comprensione dei concetti esposti. Il modulo MOD 01.04 deve essere utilizzato per effettuare e registrare la formazione, la verifica ed il suo esito finale.</p> <p>In caso di cambio mansione, non viene ripetuta l'attività formativa generale sulla sicurezza, ma viene effettuata da parte di RSPP e/o Resp. Qualità e/o Capi Reparto la formazione specifica alla postazione di lavoro relativamente ai nuovi rischi, l'addestramento alla mansione ed eventuali impatti sulla qualità di prodotti e processi.</p> <p>Il periodo di addestramento dura fino al raggiungimento dell'autonomia operativa (determinata dal Capo Reparto in base all'esperienza precedentemente acquisita dal lavoratore, alle sue capacità di apprendimento ed alla complessità delle lavorazioni).</p> <p>Durante l'addestramento operativo il formando è affiancato da un "tutor" (nominato dal Capo Reparto) che deciderà (consultando il Capo Reparto) in merito all'eventuale necessità di prolungare il periodo di formazione/affiancamento. La registrazione di tale attività è a carico del Capo Reparto e/o tutor e viene registrata sul MOD 01.04.</p> <p>3.2 Formazione per rischi ed incarichi specifici I lavoratori impiegati in mansioni specifiche (es. addetti all'uso di carrelli elevatori e macchine operatrici, addetti ad</p>
Ricettazione e riciclaggio	NO	
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO	
Delitti di Criminalità Organizzata	NO	
Delitti contro Industria e il commercio	NO	
Violazione Diritto Autore	NO	
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO	
Reati ambientali	NO	
UK Bribery Act	NO	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO	

NA



	Corruzione tra privati	NO	<p>I lavoratori impiegati in mansioni specifiche (es. addetti all'uso di carrelli elevatori e macchine operatrici, addetti ad attività di manutenzione, prevenzione emergenze, Pronto Soccorso e lotta antincendio, ecc.) devono ricevere una formazione specifica ed essere aggiornati periodicamente (in funzione dei requisiti stabiliti da leggi e regolamenti e/o di quanto stabilito dalla Direzione). La registrazione di tale formazione deve essere effettuata sul MOD 01.02 "Scheda di registrazione attività di formazione e addestramento del personale".</p> <p>3.3 Formazione preposti e dirigenti Sono previste inoltre attività di formazione dei dirigenti e dei Capi Reparto preposti riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- principali soggetti coinvolti in ambito sicurezza ed i relativi obblighi;</li> <li>- la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;</li> <li>- la valutazione dei rischi;</li> <li>- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;</li> <li>- Sistema Qualità, procedure e documentazione, miglioramento continuo e prevenzione difetti.</li> </ul> <p>La registrazione di tale formazione deve essere effettuata sul MOD 01.02.</p> <p>Interventi formativi straordinari Interventi formativi straordinari possono essere necessari in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- novità significative, dal punto di vista del rischio, a processi, impianti, attrezzature e prodotti;</li> <li>- particolari obiettivi e/o esigenze stabilite dalla Direzione;</li> <li>- specifica indicazione dei vari responsabili coinvolti nella sicurezza.</li> </ul>			
Gestione paghe/ e grafiche	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p><b>Gestione Note Spese:</b> la gestione delle note spese è disciplinata da una procedura ITW. Risulta in essere, seppur in via sperimentale, il sistema CONCUR.</p> <p><b>Payroll:</b> l'HR manager si occupa della gestione del payroll a livello di input di dati. L'attività di elaborazione del cedolino è, invece, esternalizzata ad uno studio con apposito contratto di servizi (Studio Giarola).</p>	NA		
	Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO				
	Reati Societari	NO				
	Delitti contro la Personalità Individuale	NO				
	Abusi di Mercato	NO				
	Sicurezza sul Lavoro	NO				
	Reati Transnazionali	NO				
	Ricettazione e riciclaggio	SI				
	Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO				
	Delitti di Criminalità Organizzata	NO				
	Delitti contro Industria e il commercio	NO				
	Violazione Diritto Autore	NO				
	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	NO				
	Reati ambientali	NO				
	UK Bribery Act	NO				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO					
Corruzione tra privati	NO					
Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	<p>I Responsabili di Funzione hanno un potere di segnalazione laddove i propri sottoposti non sono in essere</p>				
Falsità in strumenti o segni riconoscimento	NO					
Reati Societari	NO					
Delitti contro la Personalità Individuale	SI					
Abusi di Mercato	NO					
Sicurezza sul Lavoro	NO					
Reati Transnazionali	NO					
Ricettazione e riciclaggio	NO					



**Procedimento disciplinare e Gestione degli aspetti relativi all'interruzione del rapporto di Lavoro**

Reati informatici e trattamento illecito dei dati	NO
Delitti di Criminalità Organizzata	NO
Delitti contro Industria e il commercio	NO
Violazione Diritto Autore	NO
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci	SI
Reati ambientali	NO
UK Bribery Act	NO
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	NO
Corruzione tra Privati	SI

I responsabili di funzione hanno un potere di segnalazione laddove i propri sottoposti pongano in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dal regolamento aziendale. HR Manager rileva, in determinati casi, eventuali violazioni ma solo l'Amministratore Delegato ha il potere di irrogare le sanzioni. L'HR Manager provvede, inoltre, alla gestione degli aspetti amministrativi del procedimento disciplinare. Gli eventuali licenziamenti sono firmati dall'Amministratore Delegato.

CCNL: metalmeccanici

NA

# ALLEGATO G

## Manuale contabile

### **SCOPO**

Scopo del presente Memorandum è descrivere il processo contabile che porta alla formazione del bilancio operativo e contabile, oggetto di controllo e analisi mensile e successivamente al bilancio civilistico ed alle poste fiscali relative

### **REPORT MENSILE**

Ogni mese, seguendo una prassi consolidata da oltre 10 anni, viene elaborato un bilancio (conto economico e stato patrimoniale) riclassificato secondo le poste richieste dalla capogruppo e oggetto di analisi e controllo

Tale bilancio viene costruito estraendo in Excel i bilanci delle singole divisioni, consolidando le poste contabili e raggruppando i conti per magro gruppi seconda la classificazione della capogruppo.

#### **1. Report riclassificato**

Nell'allegato G\_1 sono riportate le voci e le descrizioni delle voci del report riclassificato (Conto Economico e stato Patrimoniale)

Nell'allegato G\_2 sono riportate le voci ed il dettaglio dei conti contabili compresi nelle singole voci

#### **2. Conto Economico**

Alcune poste del Conto Economico esposte nel report finale sono valutate secondo le US GAAP

La principale fa riferimento alla variazione delle rimanenze di magazzino, in cui il valore delle rimanenze è valorizzato senza tener conto del costo della manodopera.

Tali valori vengono determinati a partire dal valore di magazzino Italia GAAP per poi arrivare tramite un foglio di calcolo aggiornato ogni mese. Allegato G\_3

#### **3. Stato Patrimoniale**

Le poste dello Stato Patrimoniale non subiscono rielaborazioni

## POSTE FISCALI

Il conteggio delle imposte avviene seguendo una prassi consolidata da oltre 15 anni che prevede la trasmissione allo studio dei fiscalisti di una serie di informazioni necessarie all'identificazione delle riprese in aumento ed in diminuzione, della base imponibile e delle imposte.

Di seguito l'elenco dei files

Nome	Ultima modifica	Tipo
 Costi per cellulari 2019 Lavaggio_ok	08/04/2020 14:59	Foglio di lavoro di...
 Costo voli aereo 2019 Lavaggio_ok	08/04/2020 15:10	Foglio di lavoro di...
 Crediti assicurati_2019 MBM+ Lavaggio_ok	08/04/2020 15:14	Foglio di lavoro di...
 Manutenzioni su beni di proprietà 2019 Lavaggio_ok	08/04/2020 16:37	Foglio di lavoro di...
 Minusvalenze 2019 Lavaggio_ok	20/04/2020 12:37	Foglio di lavoro di...
 Plusvalenze 2019_Lavaggio_ok	20/04/2020 12:11	Foglio di lavoro di...
 Riclassifica TFR 2019 Lavaggio_ok	08/04/2020 18:43	Foglio di lavoro di...
 Sopravvenienze attive 2019 Lavaggio_ok	09/04/2020 10:27	Foglio di lavoro di...
 Sopravvenienze passive 2019 Lavaggio_ok	09/04/2020 12:33	Foglio di lavoro di...
 Spese DELOITTE 2019 LAVAGGIO+MBM_ok	09/04/2020 16:35	Foglio di lavoro di...
 Spese di rappresentanza 2019 Lavaggio_ok	29/03/2019 13:53	Foglio di lavoro di...
 Spese non altrove classificabili 2019 Lavaggio_ok	09/04/2020 16:18	Foglio di lavoro di...
 Spese per alberghi e ristoranti 2019 Lavaggio_ok	09/04/2020 16:29	Foglio di lavoro di...
 Spese SINDACI 2019 LAVAGGIO+MBM_ok	29/03/2019 13:40	Foglio di lavoro di...
 TFR 2019 Inps e Altri_lavaggio_ok	08/04/2020 18:41	Foglio di lavoro di...
 UTILI PERDITE SU CAMBI NON REALIZZATI 2019 Lavaggio_ok	08/04/2020 18:47	Foglio di lavoro di...
 DEDUZIONE SUPER-AMMORTAMENTI-2019 Lavaggio_ok	09/04/2020 18:42	Foglio di lavoro di
 Manifestazioni fieristiche 2019_Lavaggio_ok	09/04/2020 12:10	Foglio di lavoro di
 Spese Automezzi 2019 Lavaggio_ok	10/04/2020 14:33	Foglio di lavoro di

Nell'allegato G\_4 vengono evidenziati i conteggi che derivano dalle informazioni raccolte dai files sopra indicati

#### 4. Conclusioni

Il periodico monitoraggio (mensile) delle poste di bilancio e la presenza di procedure consolidate sia per la costruzione del bilancio mensile, sia del civilistico di fine anno, sia delle imposte di fine anno consentono di controllare la regolarità delle poste fiscali inserite nelle dichiarazioni annuali dei redditi e così prevenire efficacemente i reati tributari.

Per quanto riguarda l'IVA, esclusa la possibilità di commettere il reato di infedele dichiarazione IVA intracomunitaria per mancato raggiungimento delle soglie minime (evasione IVA di almeno 10 Milioni di Euro), la società ottiene annualmente da Deloitte la certificazione di bilancio e in quanto esportatore abituale si trova in posizione fisiologica di credito. Non sono quindi necessarie altre azioni

# ALLEGATO H

## Procedura in caso di verifica fiscale

### SCOPO

Definire la procedura da seguire in caso di controlli fiscali

### PREMESSA

In caso di controlli fiscali (guardia di finanza, agenzia delle entrate e simili) la procedura usualmente seguita dagli enti verificatori prevede:

- Identificazione come verificatori tramite tesserino di riconoscimento o credenziali apposite
- Richiesta di parlare con in ordine Presidente, Amministratore Delegato, altro procuratore della società, responsabile amministrativo, qualche altro soggetto autorizzato

### PROCEDURA

La procedura da seguire è la seguente:

- eseguire l'identificazione dei verificatori incluso il corpo di polizia di appartenenza e l'ufficio di riferimento
- verificare la presenza nell'ordine di Presidente, Amministratore Delegato, altro procuratore della società, responsabile amministrativo, qualche altro soggetto autorizzato e avvisarlo di persona o tramite telefono della presenza dei verificatori
- la persona autorizzata darà immediatamente informazione a Presidente, Amministratore Delegato, responsabile amministrativo
- la persona autorizzata raccoglierà le richieste, le comunicherà al responsabile amministrativo che a sua volta attiverà gli uffici/persone necessarie compresi i consulenti fiscali per poter rispondere nel modo corretto ai verificatori
- a seconda dell'entità del controllo Presidente e Amministratore Delegato valuteranno se è necessario informare anche il CDA e collegio sindacale
- Nel caso di verifica di più giorni, saranno date informazioni periodiche a Presidente, Amministratore Delegato, responsabile amministrativo, consulenti fiscali in modo da definire la corretta strategia

ALLEGATO G\_1

**P12 2019**

0,00

Customer Revenues		
I1	Customer Sales	Cr.(Dr.)
<b>I3</b>	<b>Total Customer Revenues</b>	<b>Sum</b>
I4b	Intercompany	
<b>I8</b>	<b>Total Intercompany Sales</b>	<b>Sum</b>
<b>I9P</b>	<b>Total Operating Revenues</b>	<b>Sum</b>
Cost of Sales & Others		
I10	Variable Cost of Sales	Dr.(Cr.)
I11	Period Cost of Sales	Dr.(Cr.)
<b>I12</b>	<b>Total Cost of Sales</b>	<b>Sum</b>
<b>I-13P</b>	<b>Gross Profit</b>	<b>Calc</b>
Selling, Administrative, R&D Expense		
I14	Selling & Advertising Expense	Dr.(Cr.)
I15	Administrative Expense	Dr.(Cr.)
I17	Research & Development Expense	Dr.(Cr.)
<b>I18</b>	<b>Total Selling, Administrative,</b>	<b>Sum</b>
I19	Intercompany Management Fee	Supplied
<b>I34P</b>	<b>Operating Income - External</b>	<b>Sum</b>
I35	Interest Expense	Cr.(Dr.)
I36	Gain/(Loss) from Disposal of Fixed Assets	Cr.(Dr.)
I39	Interest Income	Cr.(Dr.)
I40B	I 49D Approved Restructuring Costs -	Cr.(Dr.)
<b>I40P</b>	<b>Total GW Amort &amp; Restructuring</b>	<b>sum</b>
<b>I42</b>	<b>Total Other Income/(Expense)</b>	<b>Sum</b>
I45	Intercompany Royalties	Interco
I46	Intercompany R&D Reimbursement	Interco
I47	Intercompany Other - Nonoperating	Interco
<b>I49</b>	<b>Total Intercompany</b>	<b>Sum</b>
<b>I50P</b>	<b>Income Before Income Taxes</b>	<b>Sum</b>
I52	Foreign Income Tax Expense (Benefit)	Tax
<b>I55</b>	<b>Net Income/(Loss)</b>	<b>Calc</b>

A1	Cash	Dr.(Cr.)
A2	Intercompany Cash	Dr.(Cr.)
A4	Trade Receivables	Dr.(Cr.)
A4A	Allowance for Doubtful Accounts	Detail
<b>A4B</b>	<b>Net Trade Receivables</b>	<b>Sum</b>
A6	Raw Material Inventory	Dr.(Cr.)
A6A	Raw Material Reserve	Dr.(Cr.)
A7	Work-in-process Inventory	Dr.(Cr.)
A7A	Work-in-process Reserve	Dr.(Cr.)
A8	Finished Goods Inventory	Dr.(Cr.)
A8A	Finished Goods Reserve	Dr.(Cr.)
<b>A10</b>	<b>Total Inventory</b>	<b>Sum</b>
A12	Prepays and Other Current Assets	Detail
<b>A13</b>	<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>	<b>Sum</b>
A15	Intercompany Receivables	Interco
<b>A16</b>	<b>Total Intercompany Receivables</b>	<b>Sum</b>

General Ledger for FRIDA senza inv. Segno	
	-
<b>Descrizione</b>	
Vendite a terzi	(54.784.863)
	(54.784.863)
Vendite Intercompany	(8.863.611)
	(8.863.611)
	(63.648.474)
Costi di produzione (materiali, personale, trasporti, variazione magazzino)	30.278.582
Costi di fabbrica	5.571.099
	35.849.680
	(27.798.794)
Costi commerciali e marketing	4.278.294
Costi amministrativi	2.138.694
Costi Ricerca sviluppo e Ufficio Tecnico	1.298.763
	7.715.751
Oneri figurativi	-
	(20.083.043)
Interessi Passivi	35.278
Plusvalenze/minusvalenze da cession cespiti	1.103
Interessi Attivi	(16.688)
	-
	-
	19.694
Royalties	6.043.269
Rimborso attività di Ricerca e Sviluppo dalla Capogruppo	(1.444.760)
	-
	4.598.509
	(15.464.840)
	-
	(15.464.840)

Cassa	5.565
Saldo Cash Pooling	9.981.717
Crediti vero terzi	12.497.185
Riserva su crediti	(255.026)
	12.242.158
Materie Prime	2.650.968
Riserva di magazzino WIP	(187.047)
	99.903
Riserva di magazzino Prodotto Finito	966.973
Riserva di magazzino	-
	3.530.797
Crediti non operativi	688.591
	26.448.828
Crediti Intercompany	4.043.175
	8.519.196

A20	Goodwill - Cost	Detail
A20A	Accumulated Goodwill Amortization	Detail
A21	Intangibles - Cost	Detail
A21A	Accumulated Intangible Amortization	Detail
A22	Noncurrent Deferred Tax Assets	Dr.(Cr.)
<b>A25</b>	<b>TOTAL OTHER NONCURRENT</b>	<b>Sum</b>
A26	Land	Detail
A27	Building & Building Equipment	Detail
A27A	Accum. Depr. - Building & Building	Detail
A28	Machinery & Equipment	Detail
A28A	Accum. Depr. - Machinery &	Detail
A29	Tools, Dies & Molds	Detail
A29A	Accum. Depr. - Dies & Molds	Detail
A31	Construction-in-process	Detail
<b>A32</b>	<b>Total Cost - Property, Plant &amp;</b>	<b>Sum</b>
<b>A32A</b>	<b>Total Accum. Depr. - Property,</b>	<b>Sum</b>
<b>A33</b>	<b>Net Property, Plant, &amp; Equipment</b>	<b>Sum</b>
<b>A34</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>Sum</b>
L4	Accounts Payable	Cr.(Dr.)
L5	L-5 Accrued Liabilities	Detail
L8	Foreign Taxes Payable	Detail
<b>L11</b>	<b>TOTAL CURRENT LIABILITIES</b>	<b>Sum</b>
L15	Intercompany Payables	Interco
<b>L15A</b>	<b>TOTAL INTERCOMPANY</b>	<b>Sum</b>
L19	Other Noncurrent Liabilities	Detail
<b>L21</b>	<b>Total Noncurrent Liabilities</b>	<b>Sum</b>
<b>L22</b>	<b>Total Liabilities</b>	<b>Sum</b>
<b>Stockholders Equity</b>		
L23	Common Stock	Supplied
L24	Additional Paid-in Capital	Supplied
L25	Beginning Retained Earnings	Supplied
L26	Net Income(Loss)	Linked
L27	Dividends Paid	Detail
<b>L29</b>	<b>Ending Retained Earnings</b>	<b>Sum</b>
L31	Divisional Equity	Supplied
<b>L37</b>	<b>Total Stockholders' Equity</b>	<b>Sum</b>
<b>L38</b>	<b>Total Liabilities &amp; Equity</b>	<b>Sum</b>

19,571.134
(19,571.134)
431.488
(383.760)
532.418
3,487.390
-
4,525.561
(2,196.775)
16,548.427
(13,124.802)
5,874.287
(5,314.002)
42.062
26,990.337
(20,635.579)
6,354.758
<b>44,810.173</b>
(4,162.803)
(5,703.859)
1,373.044
(8,493.617)
(47.854)
(47.854)
(1,663.795)
(1,663.795)
<b>(10,205.266)</b>
(6,456.000)
(29,132.020)
(9,247.927)
(15,464.840)
-
(24,712.766)
25,695.881
(34,604.906)
<b>(44,810.173)</b>

## ALLEGATO G\_2

Codice Conto	Descrizione Conto	FRIDA	ELETTROBAR	COLGED	SERVICE	Colged DE	EUROTEC	CONSOLIDATO
14 3010000017	Banca Toscana Sede Lucca	A1	-	(0,40)	-	-	-	(0,40)
14 3030000001	Cassa Contanti/valuta estera/postale	A1	1.907,08	283,09	268,99	-	-	2.459,16
14 3030000002	Cassa assegni / assegni esteri	A1	3.106,40	-	-	-	-	3.106
14 2030000004	Crediti diversi	A12	-	-	(1.078,72)	-	-	(1.078,72)
14 2050000001	I.V.A. c/acquisti	A12	-	-	-	17.103,71	-	17.103,71
14 2050000002	I.V.A. C/acquisti/ IVA credito verso Erario	A12	-	-	-	-	434.674,40	434.674,40
16 1010000002	Ratei attivi a breve	A12	1.424,00	-	-	-	-	1.424
16 1020000002	Risconti attivi a breve termine	A12	23.101,29	-	-	10.542,80	195.793,09	229.437,18
16 1020000003	Risconti attivi a lungo termine	A12	7.030,02	-	-	-	-	7.030,02
14 2042001444	ITW ITALY HOLDING SRL	A14A	-	-	-	-	4.476.021,17	4.476.021,17
14 2042000690	HOBART FOSTER HOLLAND BV	A15	-	-	28,28	-	-	28,28
14 2042000691	HOBART U.K A DIVISION OF ITW	A15	4.685,00	-	87,30	-	-	4.772,30
14 2042000692	C.IE HOBART	A15	38,00	13.005,00	7.911,09	-	-	20.954,09
14 2042000842	HOBART DO BRAZIL LTDA	A15	69.943,80	-	64.948,65	-	-	134.892,45
14 2042000857	HOBART DAYTONA MEXICANA	A15	-	-	2.774,07	-	-	2.774,07
14 2042001682	HOBART KOREA	A15	42.584,00	-	1.725,13	-	-	44.309,13
14 2042001697	HOBART UK DIV. OF ITW	A15	-	26.690,00	-	-	-	26.690,00
14 2042001700	HOBART FOOD EQ.PTY	A15	-	2.574,00	948,44	-	-	3.522,44
14 2042001701	HOBART SALES & SERVICE	A15	-	7.198,00	1.338,48	-	-	8.536,48
14 2042001702	HOBART DAYTONA MEXICANA	A15	-	53.600,00	-	-	-	53.600,00
14 2042001717	ANDINA	A15	-	14.970,00	325,70	-	-	15.295,70
14 2042001718	ITW FOOD EQ.GROUP	A15	-	-	135,08	-	-	135,08
14 2042001720	HOBART FOOD EQ. LTD	A15	68.762,00	-	4.512,73	-	-	73.274,73
14 2042003414	ITW FEG - TECHNOLOGY CENTER	A15	93.100,00	5.786,00	-	-	-	98.886,00
14 2042005547	THIRODE GRANDES CUISINES P	A15	-	-	6.448,12	-	-	6.448,12
14 2042006419	HOBART GMBH	A15	39.204,00	-	4.181,66	-	-	43.385,66
14 2042007700	HOBART GMBH	A15	-	82.785,00	-	-	-	82.785,00
14 2042008723	HOBART THAILANDIA	A15	-	-	156,11	-	-	156,11
14 2042008790	ITW DE GUATEMALA Y CIA. S.C.A.	A15	-	-	770,34	-	-	770,34
14 2042008798	HOBART UK SERVICE - A DIVISION OF ITW	A15	125,00	-	3.158,84	-	-	3.283,84
14 2042022444	Thirode Grandes Cuisines Poligny	A15	-	3.260,00	-	-	-	3.260,00
14 2042500005	ITW ESPANA	A15	-	673.341,21	23.429,94	-	-	696.771,15
14 2042690173	ITW FEG DO BRASIL IND. E COM. LTDA	A15	540.140,00	354.988,20	-	-	-	895.128,20
14 2042699859	ITW FEG Ind-stria e Com'Urcio Ltda.	A15	-	20.177,00	-	-	-	20.177,00
14 4010000001	Eurotec c/tesoreria	A15	142.414.218,40	(24.794.395,79)	(4.285.888,79)	-	-	113.333.933,82
14 4010000002	Elettrobar c/tesoreria	A15	-	86.477.719,53	53.293.603,69	3.307.931,08	(142.414.218,40)	665.036
14 4010000004	Colged c/tesoreria	A15	(86.477.719,53)	-	(7.396.114,68)	(321.207,82)	24.794.395,79	(69.400.646)
14 4010000007	M.B.M. C/tesoreria	A15	(1.965.961,17)	3.176.262,12	(7.375.869,94)	-	6.319.496,16	153.927,17
14 4010000009	Cooking c/tesoreria	A15	(13.461,19)	(7.058,30)	(109.039,31)	-	662.834,63	533.275,83
14 4010000011	Eurotec Service c/tesoreria	A15	(53.293.603,69)	7.396.114,68	-	(6.275,26)	4.285.888,79	(41.617.875)
14 4010000013	COLGED GERMANIA c/tesoreria	A15	(3.307.931,08)	321.207,82	6.275,26	-	-	(2.980.448,00)
70 3310000006	Debiti vs MBM	A15	(19.836,61)	-	-	-	-	(19.836,61)
70 4110000006	Crediti vs MBM	A15	411.017,16	458.856,67	83.791,83	-	182.306,67	1.135.972,33
12 1050000003	Disavanzo da partec. DEXION	A19	-	-	-	-	11.838.815,60	11.838.815,60
12 1050000013	Fondo Avviamento DEXION	A19	-	-	-	-	(8.931.571,60)	(8.931.571,60)
14 4010000010	ITW ITALY HOLDING	A2	3.649.636,59	4.334.096,42	1.241.010,22	756.974,06	-	9.981.717,29
12 1050000001	Avviamento	A20	-	-	-	-	19.571.134,09	19.571.134,09
12 1050000010	Fondo Avviamento	A20A	-	-	-	-	(19.571.134,09)	(19.571.134,09)
12 1020000004	Investimenti per nuovi prodotti	A21	-	88.546,39	-	-	-	88.546,39
12 1030000002	Procedure C.E.D.	A21	72.169,71	750,92	-	-	-	72.920,63
12 1040000002	Certificazioni	A21	-	14.827,83	-	-	-	14.827,83
12 1060000002	Spese pluriennali	A21	9.082,36	-	-	-	-	9.082,36
12 1060000003	Costi ad utilizzazione pluriennale	A21	127.963,02	118.148,26	-	-	-	246.111,28
12 1020000040	Fondo ammort. Investimenti per nuovi proc	A21A	-	(88.546,39)	-	-	-	(88.546,39)
12 1030000020	Fondo ammort. Procedure C.E.D.	A21A	(72.169,71)	(750,92)	-	-	-	(72.920,63)
12 1040000020	Fondo Amm. Certificazioni	A21A	-	(14.827,83)	-	-	-	(14.827,83)
12 1060000020	Fondo ammort. Spese pluriennali	A21A	(9.082,36)	-	-	-	-	(9.082,36)
12 1060000030	Fondo ammort. Costi utiliz. Pluriennale	A21A	(80.234,91)	(118.148,26)	-	-	-	(198.383,17)
14 2048000031	Crediti x imposte anticipate	A22	-	-	-	-	532.418,00	532.418,00
12 2010000001	Fabbricato industriale	A27	3.728.270,61	-	-	-	-	3.728.270,61
12 2010000005	Nuovo Capannone Colged	A27	-	365.374,07	-	-	-	365.374,07
12 2010000006	IMMOBILE EB REP.C 2006-2011	A27	179.294,15	-	-	-	-	179.294,15
12 2010000066	IMMOBILE EB REP.C 2012-2017	A27	94.279,33	-	-	-	-	94.279,33
12 2010000067	IMMOBILE REP.C 2018-2023 EB	A27	136.340,60	-	-	-	-	136.340,60
12 2010000068	Nuovo IMMOBILE Colged 2018-2026	A27	-	22.002,64	-	-	-	22.002,64
12 2010000010	Fondo ammort. Fabbricato industriale	A27A	(1.524.071,37)	-	-	-	-	(1.524.071,37)
12 2010000050	Fdo Capannone Colged	A27A	-	(365.371,08)	-	-	-	(365.371,08)
12 2010000060	Fdo Amm.Immm. 2006-2011	A27A	(179.294,15)	-	-	-	-	(179.294,15)
12 20100000660	Fdo Amm.Immm. 2012-2017	A27A	(94.279,33)	-	-	-	-	(94.279,33)
12 20100000670	FONDO AMM.IMMOBILE REP.C 2018-2023	A27A	(28.902,76)	-	-	-	-	(28.902,76)
12 20100000680	FONDO AMM.IMMOBILE COLGED 2018-2026	A27A	-	(4.856,77)	-	-	-	(4.856,77)
12 2020000001	Impianti di sicurezza	A28	9.145,13	-	-	-	-	9.145,13
12 2020000002	Macchinari	A28	6.359.207,11	2.661.350,17	-	-	-	9.020.557,28
12 2020000003	Impianti	A28	665.756,03	573.064,95	-	-	-	1.238.820,98
12 2020000005	Saldatrici - appuntatrici - fissatrici	A28	-	177.257,70	-	-	-	177.257,70
12 2020000006	Nuova linea assemblaggio capote	A28	-	153.664,85	-	-	-	153.664,85
12 2020000007	Nuova linea Hobart	A28	-	104.471,10	-	-	-	104.471,10
12 2020000008	Nuova linea 3	A28	-	70.300,70	-	-	-	70.300,70
12 2020000009	Macchine operatrici	A28	-	421.649,92	-	-	-	421.649,92
12 2030000001	Attrezzatura	A28	1.677.476,31	1.021.530,20	-	-	-	2.699.006,51
12 2030000002	Mobili officina	A28	1.094,08	-	-	-	-	1.094,08
12 2030000004	Mezzi da trasporto interni	A28	304.071,62	90.158,68	-	-	-	394.230,30
12 2030000005	Scaffalatura officina	A28	143.433,93	112.049,02	-	-	-	255.482,95
12 2030000006	Attrezzatura inf. 1.000.000	A28	48.545,30	44.253,61	-	-	-	92.798,91
12 2030000007	Mobili officina inf. 1.000.000	A28	4.382,06	-	-	-	-	4.382,06
12 2030000009	Scaffalatura officina inf. 1.000.000	A28	1.056,81	-	-	-	-	1.056,81
12 2040000001	Macchine e mobili ufficio	A28	135.966,79	62.745,07	-	-	-	198.711,86
12 2040000002	Mezzi da trasporto (automezzi)	A28	683.812,16	43.776,81	-	-	-	727.588,97
12 2040000003	Arredamento uffici	A28	12.048,37	19.468,22	-	-	-	31.516,59
12 2040000004	Macchine ufficio elettroniche	A28	560.342,19	368.047,35	-	-	-	928.389,54
12 2040000005	Macchine e mobili ufficio inf. 1.000.000	A28	10.010,72	-	-	-	-	10.010,72
12 2040000008	Macchine ufficio elettroniche inf. 1.000.000	A28	8.290,29	-	-	-	-	8.290,29
12 2020000020	Macchinari PESANTI	A28A	138.000,00	-	-	-	-	138.000,00
12 2020000110	Fondo ammort. Impianti di sicurezza	A28A	(9.145,12)	0,01	-	-	-	(9.145,11)
12 2020000120	Fondo ammort. macchinari	A28A	(5.152.091,38)	(1.689.046,09)	-	-	-	(6.841.137,47)
12 2020000130	Fondo ammort. Impianti	A28A	(510.019,20)	-	-	-	-	(988.944)

12 2020000150	Fondo ammort. Saldatrici - appuntatrici - fis	A28A	-	(163.685,76)	-	-	-	(163.685,76)
12 2020000160	Fondo ammort. Nuova linea assemblaggio c	A28A	-	(151.313,64)	-	-	-	(151.313,64)
12 2020000170	Fondo ammort. Nuova linea Hobart	A28A	-	(104.471,10)	-	-	-	(104.471,10)
12 2020000180	Fondo ammort. Nuova linea 3	A28A	-	(69.725,05)	-	-	-	(69.725,05)
12 2020000190	Fondo ammort. Macchine operatrici	A28A	-	(403.654,14)	-	-	-	(403.654,14)
12 2020000220	Fondo Ammort. Macchinari PESANTI	A28A	(6.900,00)	-	-	-	-	(6.900,00)
12 2030000010	Fondo ammort. attrezatura	A28A	(1.479.958,68)	(942.301,22)	-	-	-	(2.422.259,90)
12 2030000020	Fondo ammort. mobili officina	A28A	(1.094,08)	-	-	-	-	(1.094,08)
12 2030000040	Fondo ammort. mezzi trasporto interni	A28A	(290.657,39)	(65.396,19)	-	-	-	(356.053,58)
12 2030000050	Fondo ammort. scaffalatura officina	A28A	(131.461,18)	(74.058,66)	-	-	-	(205.519,84)
12 2030000060	Fondo ammort. attrezzatura inf. 1.000.000	A28A	(48.545,30)	(44.253,61)	-	-	-	(92.798,91)
12 2030000070	Fondo ammort. mobili officina inf. 1.000.000	A28A	(4.382,06)	-	-	-	-	(4.382,06)
12 2030000090	Fondo ammort. scaffalatura officina inf. 1.000.000	A28A	(1.056,81)	-	-	-	-	(1.056,81)
12 2040000010	Fondo ammort. macchine e mobili ufficio	A28A	(135.745,81)	(62.034,07)	-	-	-	(197.779,88)
12 2040000020	Fondo ammort. mezzi da trasporto (autom	A28A	(357.454,90)	(43.776,82)	-	-	-	(401.231,72)
12 2040000030	Fondo ammort. arredamento uffici	A28A	(12.048,36)	(18.765,54)	-	-	-	(30.813,90)
12 2040000040	Fondo ammort. macchine ufficio elettronich	A28A	(468.755,58)	(323.778,49)	-	-	-	(792.534)
12 2040000050	Fondo ammort. macchine e mobili ufficio in	A28A	(10.010,73)	-	-	-	-	(10.010,73)
12 2040000080	Fondo ammort. macch. Uff. elettroniche inf.	A28A	(8.290,29)	-	-	-	-	(8.290,29)
12 2030000003	Stampi	A29	4.152.234,97	1.721.561,64	-	-	-	5.873.796,61
12 2030000008	Stampi inf. 1.000.000	A29	-	490,00	-	-	-	490,00
12 2030000030	Fondo ammort. stampi	A29A	(3.632.981,01)	(1.680.531,33)	-	-	-	(5.313.512,34)
12 2030000080	Fondo ammort. stampi inf. 1.000.000	A29A	-	(490,00)	-	-	-	(490,00)
12 2050000001	Fornitori c/anticipi per cespiti	A31	42.062,16	-	-	-	-	42.062,16
14 2035	CREDITI VERSO CLIENTI ITALIA	A4	1.085.084,71	1.697.541,82	156.312,87	-	-	2.938.939
14 2040	CREDITI VERSO CLIENTI ESTERO	A4	3.693.162,23	3.248.788,21	612.304,01	316.146,99	-	7.870.401,44
14 2070000002	Effetti attivi ( Cessioni/Paghero' )	A4	29.386,94	9.050,00	-	-	-	38.436,94
14 3020000002	INTESA Comit c/effetti	A4	355.027,45	-	113.207,91	-	-	468.235
14 3020000015	INTESA Comit c/effetti lucca	A4	-	493.212,63	-	-	-	493.212,63
16 1010000004	Clienti per fatture da emettere	A4	687.958,75	-	-	-	-	687.958,75
22 1030000001	Fondo svalutazione crediti art. 71 T.U.	A4A	(199.220,60)	198.938,13	3.956,70	10.225,60	-	13.899,83
22 1030000002	Fondo svalutazione crediti tassato/Fondo ri	A4A	(228.718,31)	-	-	-	-	(228.718,31)
22 1030000004	Fondo rischi su crediti	A4A	(40.207,77)	-	-	-	-	(40.207,77)
14 1010000002	Rimanenze materie prime e componenti	A6	1.152.267,00	1.318.238,00	177.019,00	3.444,00	-	2.650.968,00
22 1020000004	Fondo svalutazione magazzino	A6A	(187.047,03)	-	-	-	-	(187.047,03)
14 1010000003	Rimanenze semilavorati e conto lavoro	A7	40.674,00	27.552,00	29.226,00	2.451,00	-	99.903,00
14 1010000001	Rimanenze prodotto finito	A8	688.292,00	203.370,00	-	75.311,00	-	966.973,00
40 1010000001	Vendite Italia	I1	(4.107.307,94)	(5.109.354,05)	(1.244.121,82)	-	-	(10.460.783,81)
40 1010000011	RICAVI PER RIPARAZIONI ITALIA	I1	-	-	(6.976,32)	-	-	(6.976,32)
40 1020000001	Vendite estero	I1	(22.610.943,81)	(17.035.590,87)	(2.920.416,44)	(2.517.404,64)	-	(45.084.356)
40 1020000006	Vendite garanzia Estero	I1	-	-	-	(619,50)	-	(620)
40 2010000001	Trasporti rimborsati italia	I1	(75.123,97)	(48.398,79)	(26.050,00)	-	-	(149.572,76)
40 2010000004	Abbuoni e arrotondamenti attivi	I1	(116,52)	(89,39)	(15,37)	(0,26)	-	(221,54)
40 2010000008	Vendite per omaggi	I1	39.567,33	16.483,99	14,74	1.815,03	-	57.881,09
40 2010000016	Trasporti rimborsati estero	I1	(6.971,50)	(48.753,31)	(85.319,00)	(20,99)	-	(141.064,80)
50 7010000005	Premi su vendite Italia	I1	-	3.405,33	-	-	-	3.405,33
50 7010000006	Premi su vendite estero	I1	570.943,00	15.443,26	-	6.900,00	-	593.286,26
50 8020000002	Sconti finanziari	I1	267.948,54	111.344,72	14.671,76	10.193,57	-	404.158,59
40 2010000014	Rilascio fondo obsolescenza magazzino	I10	(16.176,00)	-	-	-	-	(16.176,00)
40 2010000015	Rilascio f.do Garanzie	I10	(3.138,00)	-	-	-	-	(3.138,00)
40 3010000001	Rimanenze prodotto finito	I10	(688.292,00)	(203.370,00)	-	(75.311,00)	-	(966.973,00)
40 3010000002	Rimanenze materie prime e componenti	I10	(1.152.267,00)	(1.318.238,00)	(177.019,00)	(3.444,00)	-	(2.650.968,00)
40 3010000003	Rimanenze semilavorati	I10	(40.674,00)	(27.552,00)	(29.226,00)	(2.451,00)	-	(99.903,00)
50 1010000001	Rimanenze prodotto finito	I10	823.129,00	195.176,00	-	163.695,00	-	1.182.000,00
50 1010000002	Rimanenze materie prime e componenti	I10	844.441,00	1.036.641,00	185.788,00	6.205,00	-	2.073.075
50 1010000003	Rimanenze semilavorati	I10	455.171,00	383.113,00	32.778,00	2.848,00	-	873.910
50 2010000001	Acquisti materie prime	I10	3.196.490,36	1.882.775,64	-	-	-	5.079.266,00
50 2010000002	Acquisti componenti	I10	8.578.430,63	6.238.814,34	523.773,02	-	-	15.341.017,99
50 2010000003	Spese accessorie su acquisti	I10	7.484,81	1.449,85	497,57	-	-	9.432,23
50 2010000005	Acquisto imballaggi	I10	331.207,20	14.963,10	23.991,62	-	-	370.161,92
50 2010000006	Acquisti materiali di consumo	I10	66,27	-	-	-	-	66,27
50 2010000007	Acquisto manuali istruzioni	I10	95.110,85	-	-	-	-	95.110,85
50 2010000008	<b>SPESE STRAORDINARIE</b>	I10	(180,28)	-	-	-	-	(180,28)
50 2020000001	Acquisti prodotti commercializzati	I10	763.631,89	190.850,06	-	-	-	954.481,95
50 3010000001	Lavorazioni eseguite da terzi	I10	41.592,45	-	-	-	-	41.592,45
50 5010000008	Trasporti merci in ricevimento	I10	81.577,87	67.496,40	1.364,22	-	-	150.438,49
50 5010000043	trasporti INTEDIVISIONALI EB/CD	I10	106.300,00	-	-	24.843,63	-	131.143,63
50 6010000001	Costo personale diretto	I10	2.827.848,53	1.866.962,62	782,80	-	-	4.695.593,95
50 6010000003	Oneri sociali	I10	870.719,81	578.624,46	-	-	-	1.449.344,27
50 6010000008	Indennità liquidazione / Accantonamento T	I10	81.141,66	65.462,07	-	-	-	146.603,73
50 6010000009	Accantonamento T.F.R.	I10	131.539,34	39.667,17	-	-	-	171.206,51
50 6010000010	Contributi INAIL	I10	67.910,03	44.462,03	-	-	-	112.372,06
50 6010000011	Costo lavoro interinale	I10	274.979,91	128.047,07	-	-	-	403.026,98
50 6010000111	INTERINALE costo servizio	I10	126.550,38	14.778,07	-	-	-	141.328,45
50 7010000001	Trasporti merci in spedizione Italia	I10	72.961,25	84.198,08	14.184,64	-	-	171.343,97
50 7010000002	Trasporti merci in spedizione estero	I10	83.243,28	164.555,05	57.552,35	56.366,65	-	361.717,33
50 7010000020	SERVIZI LOGISTICI	I10	-	-	-	41.849,47	-	41.849,47
70 3210000001	Acquisti da Elettrobar	I10	(79.711,70)	8.065.377,73	432.572,48	874.208,76	-	9.292.447,27
70 3210000003	Acquisti da Colged	I10	5.483.065,34	-	294.884,99	-	-	5.777.950,33
70 3210000006	Acquisti da MBM	I10	19.836,61	-	-	-	-	19.836,61
70 3210000007	Acquisti da Service	I10	11.130,60	7.140,62	-	1.569,52	-	19.840,74
70 3310000001	Debiti vs Elettrobar	I10	-	(8.072.739,67)	(432.572,48)	-	-	(8.505.312,15)
70 3310000003	Debiti vs Colged	I10	(5.483.065,34)	-	(294.884,99)	-	(89.166,67)	(5.867.117)
70 3310000007	Debiti VS Service	I10	(11.130,60)	(7.140,62)	-	-	-	(18.271,22)
70 3410005000	EUROTEC S.R.L. DIV. ELETTROBAR	I10	-	-	-	(874.208,76)	-	(874.208,76)
70 3410005003	EUROTEC SRL DIV SERVICE	I10	-	-	-	(1.569,52)	-	(1.569,52)
70 4010000001	Vendite a Elettrobar	I10	(655.666,30)	(5.916.994,19)	(143.379,43)	-	-	(6.716.039,92)
70 4010000003	Vendite a Colged	I10	(8.266.132,09)	(124.239,72)	(48.588,43)	-	-	(8.438.960,24)
70 4010000007	Vendite a Service	I10	(450.189,10)	(311.515,36)	(5.466,56)	-	-	(767.171,02)
70 4010000009	VENDITE A COLGED GERMANIA	I10	(902.527,11)	(25.562,56)	(5.549,97)	-	-	(933.639,64)
70 4110000001	Crediti vs Elettrobar	I10	-	5.483.065,34	11.130,60	-	324.730,83	5.818.926,77
70 4110000003	Crediti vs Colged	I10	8.072.739,67	-	7.140,62	-	-	8.079.880,29
70 4110000007	Crediti vs Service	I10	432.572,48	294.884,99	-	-	-	727.457,47
70 4310500011	COLGED DEUTSCHLAND EUROTEC S.R.L.	I10	874.208,76	-	-	1.569,52	-	875.778,28
70 5210000001	Debiti Vs EUROTEC	I10	(324.730,83)	89.166,67	-	-	-	(235.564,16)
50 5010000001	Utensileria e piccola attrezzatura	I11	57.596,41	14.112,23	-	-	-	71.708,64
50 5010000002	Bancali per inox	I11	2.414,27	-	-	-	-	2.414,27

50 5010000003	Combustibili	I11	41.289,57	44.977,22	-	-	-	86.266,79
50 5010000005	Lubrificanti	I11	5.046,73	335,24	-	-	-	5.381,97
50 5010000006	Carburante automezzi	I11	13.749,77	-	-	-	-	13.749,77
50 5010000007	Consumi industriali	I11	35.713,73	25.112,38	-	-	-	60.826,11
50 5010000010	Energia elettrica	I11	168.462,84	145.229,29	-	-	-	313.692,13
50 5010000012	Installazioni e assistenze tecniche	I11	-	-	-	22.141,63	-	22.141,63
50 5010000013	Riparazione stampi	I11	20.510,00	4.492,00	-	-	-	25.002,00
50 5010000015	Vigilanza	I11	4.876,22	5.624,00	-	-	-	10.500,22
50 5010000017	Assicurazione e bolli automezzi/pedaggi	I11	7.176,49	-	-	-	-	7.176,49
50 5010000018	Omologazioni e certificazioni	I11	2.600,00	-	-	-	-	2.600,00
50 5010000019	Spese viaggio e trasferte	I11	12.897,13	-	-	-	-	12.897,13
50 5010000020	Rimborso spese dipendenti	I11	-	483,15	-	-	-	483,15
50 5010000021	Consulenze industriali/Corsi aggiornamento	I11	13.325,01	4.000,70	-	406,70	-	17.732,41
50 5010000022	Adeguamento D.L.G.S. 626/94	I11	-	14.081,48	-	-	-	14.081,48
50 5010000023	Certificazioni qualità ISO 9001	I11	4.850,00	-	-	-	-	4.850,00
50 5010000025	Manutenzioni e riparazioni automezzi	I11	3.025,94	554,72	-	-	-	3.580,66
50 5010000026	Manutenzioni fabbricati industriali	I11	79.711,70	7.361,94	-	-	-	87.073,64
50 5010000027	Manutenzioni macchinari ed impianti	I11	150.459,71	169.150,82	-	-	-	319.610,53
50 5010000028	Varie industriali	I11	92.670,01	5.705,39	-	-	-	98.375,40
50 5010000029	Ai dipendenti ( vestiario/visite mediche )	I11	41.748,50	23.706,14	-	-	-	65.454,64
50 5010000031	Consumo acqua	I11	8.154,15	7.549,65	-	-	-	15.703,80
50 5010000034	Smaltimento rifiuti	I11	35.936,28	37.858,76	-	-	-	73.795,04
50 5010000038	Piccola Attrezzatura	I11	-	25.137,41	-	-	-	25.137,41
50 5010000044	CONSUMABILI	I11	-	19.712,26	-	-	-	19.712,26
50 6020000001	Costo personale indiretto	I11	655.666,30	433.928,85	132.248,83	-	-	1.221.843,98
50 6020000003	Oneri sociali	I11	193.392,42	124.239,72	41.447,81	-	-	359.079,95
50 6020000008	Indennità liquidazione / Accantonamento T	I11	17.616,62	16.630,37	5.466,56	-	-	39.713,55
50 6020000009		I11	28.318,35	25.562,56	3.980,45	-	-	57.861,36
50 6060000003	Oneri sociali	I11	-	8.570,41	-	-	-	8.570,41
50 9220000001	Amm. fabbricato industriale	I11	80.604,28	-	-	-	-	80.604,28
50 9220000003	Amm. Macchinari	I11	386.339,82	294.866,86	-	-	-	681.206,68
50 9220000004	Amm. Impianti	I11	18.738,47	11.032,20	-	-	-	29.770,67
50 9220000005	Amm. attrezzature industriali	I11	151.820,08	83.114,56	-	-	-	234.934,64
50 9220000007	Amm. stampi	I11	280.592,25	42.813,75	-	-	-	323.406,00
50 9220000008	Amm. scaffalatura officina	I11	1.826,76	5.274,80	-	-	-	7.101,56
50 9220000009	Amm. macchine e mobili ufficio	I11	78,00	252,00	-	-	-	330,00
50 9220000010	Amm. mezzi da trasporto	I11	122.089,86	-	-	-	-	122.089,86
50 9220000011	Amm. arredamento uffici	I11	-	344,30	-	-	-	344,30
50 9220000012	Amm. macchine ufficio elettroniche	I11	47.950,42	32.182,01	-	-	-	80.132,43
50 9220000013	Amm. mezzi da trasporto interni	I11	9.978,53	12.153,00	-	-	-	22.131,53
50 9220000015	Amm. saldatrici-appuntatrici-fissatrici	I11	-	1.645,19	-	-	-	1.645,19
50 9220000016	Amm. linea assemblaggio capote	I11	-	1.797,50	-	-	-	1.797,50
50 9220000018	Amm. Linea 3	I11	-	954,85	-	-	-	954,85
50 9220000019	Amm. Macchine operatrici	I11	-	5.361,15	-	-	-	5.361,15
50 9220000220	Ammortamento Macchinari PESANTI	I11	6.900,00	-	-	-	-	6.900,00
50 9220000670	AMM.Immobile Rep.C 2018-2023 EB	I11	26.859,44	-	-	-	-	26.859,44
50 9220000680	AMM.Immobile COLGED 2018-2026	I11	-	2.449,39	-	-	-	2.449,39
50 9410000006	Fitti passivi	I11	150.750,00	724.385,75	-	-	-	875.135,75
50 6040000001	Costo personale commerciale	I14	710.422,76	491.486,10	202.643,26	-	-	1.404.552,12
50 6040000003	Oneri sociali	I14	208.712,04	143.041,85	59.201,88	-	-	410.955,77
50 6040000008	Indennità liquidazione / Accantonamento T	I14	39.866,66	18.391,79	12.959,87	-	-	71.218,32
50 6040000009		I14	9.089,70	16.067,35	780,00	-	-	25.937,05
50 7010000003	Provvigioni passive	I14	502.470,37	-	-	-	-	502.470,37
50 7010000004	Contributi Enasarco	I14	17.739,63	-	-	-	-	17.739,63
50 7010000007	Intermediazioni commerciali	I14	3.998,00	-	-	-	-	3.998,00
50 7010000015	Indennità aggiuntiva FIRR	I14	7.200,00	-	-	-	-	7.200,00
50 8010000002	Pubblicità	I14	22.844,10	1.750,00	-	30.545,68	-	55.139,78
50 8010000003	Manifestazioni fieristiche	I14	147.551,80	3.734,10	-	81.822,72	-	233.108,62
50 8010000004	Omaggi e promozionali	I14	23.857,35	-	-	-	-	23.857,35
50 8010000005	Assistenza post vendita ( Garlet/Cortopassi	I14	33.622,61	2.933,56	-	-	-	36.556,17
50 8010000006	Spese viaggio e trasferte	I14	78.288,90	3.334,11	-	-	-	81.623,01
50 8010000007	Rimborso spese dipendenti	I14	554,50	-	-	-	-	554,50
50 8010000010	Spese varie indetraibili automezzi	I14	8.989,89	-	-	-	-	8.989,89
50 8010000011	Assicurazioni e bolli automezzi	I14	10.317,33	-	-	-	-	10.317,33
50 8010000012	Carburante automezzi	I14	35.158,89	-	-	-	-	35.158,89
50 8010000013	Manutenzione e riparazione automezzi	I14	11.521,88	4.197,15	-	-	-	15.719,03
50 8010000014	Varie commerciali	I14	22.772,37	1.698,00	-	16.236,32	-	40.706,69
50 8010000016	Corsi aggiornamento/Istruz. Tecnici	I14	-	-	-	2.894,99	-	2.894,99
50 8010000018	Depliant e listini	I14	25.190,84	71.307,52	-	23.648,96	-	120.147,32
50 8010000019	Internet ( Costituzioni Sito )	I14	24.302,00	6.445,00	10.344,00	2.199,50	-	43.290,50
50 8010000020	Assicurazione crediti estero	I14	131.677,30	-	-	-	-	131.677,30
50 8010000022	Andrkhovich (Hobart D) activity/expense	I14	62.791,00	-	-	-	-	62.791,00
50 8010000023	RAMESH KT - employee business INDIA	I14	76.557,87	-	-	-	-	76.557,87
50 8010000025	ROBERT SIMON (Hobart D) activity/expense	I14	197.798,71	-	-	-	-	197.798,71
50 8010000028	Spese ricerca di mercato	I14	924,55	-	-	-	-	924,55
50 8010000037	Servizi commerciali Colged DE	I14	-	-	-	506.409,00	-	506.409,00
50 9610000001	Accant. Fondo svalutazione crediti tassato	I14	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
50 9710000005	Accant.svalutazione indennità clientela	I14	90.000,00	-	-	-	-	90.000,00
40 2010000005	Ricavi diversi/ Recupero spese insoluti/Altri	I15	(130.510,70)	(216,57)	(1.538,00)	-	-	(132.265)
40 2010000006	Sopravvenienze attive	I15	(145.281,89)	(29.752,34)	(2.882,44)	(31.483,45)	(10.487,88)	(219.888,00)
40 2010000010	Recupero spese insoluti	I15	(1.181,62)	(706,76)	-	-	-	(1.888,38)
40 2010000018	Servizi intercompany Amministrativi	I15	324.730,83	-	-	-	(507.037,50)	(182.306,67)
40 2010000019	Rilascio f.do ristrutturazione	I15	(110.172,03)	-	-	-	-	(110.172,03)
40 2010000045	Ricavi non di competenza	I15	-	(16.713,77)	-	-	-	(16.713,77)
40 6010000005	Differenze di cambio attive	I15	(7,37)	(4.255,00)	-	-	-	(4.262,37)
50 6050000001	Costo personale generale	I15	710.272,48	104.914,32	-	-	-	815.186,80
50 6050000003	Oneri sociali	I15	244.564,01	32.702,83	-	-	-	277.266,84
50 6050000008	Indennità liquidazione / Accantonamento T	I15	24.146,82	8.005,79	-	-	-	32.152,61
50 6050000009		I15	30.855,09	289,00	-	-	-	31.144,09
50 9010000001	Cancelleria e stampati	I15	17.338,47	13.325,18	-	-	-	30.663,65
50 9010000002	Valori bollati	I15	1.624,08	73,20	-	-	-	1.697,28
50 9010000003	Prestazione terzi	I15	-	297,87	-	-	-	297,87
50 9010000004	Assicurazioni	I15	1.700,00	-	-	268.256,76	-	269.956,76
50 9010000005	Carburante automezzi	I15	7.805,67	-	-	-	-	7.805,67
50 9010000006	Manutenzioni e riparazioni automezzi	I15	5.123,37	1.508,67	-	-	-	6.632,04
50 9010000008	Spese professionali e legali	I15	91.451,31	20.565,51	-	-	43.876,03	155.892,85
50 9010000009	Spese postali	I15	401,50	-	-	-	-	401,50

50 9010000010	Telefoniche - telefax	I15	55.610,44	15.042,97	-	4.685,98	-	75.339,39
50 9010000011	Spese viaggio e trasferte	I15	34.615,20	1.573,59	-	-	-	36.188,79
50 9010000012	Ristoranti e alberghi	I15	25.100,63	15.314,83	-	8.456,40	-	48.871,86
50 9010000013	Igiene e pulizia	I15	41.682,03	34.186,08	-	-	-	75.868,11
50 9010000014	Sistemi informativi	I15	220.124,01	64.826,04	24.719,94	3.444,00	138.316,84	451.430,83
50 9010000015	Rimborso spese dipendenti	I15	224,05	-	-	-	-	224,05
50 9010000017	Emolumento Collegio Sindacale	I15	-	-	-	-	26.000,00	26.000,00
50 9010000020	Spese varie non altrove classificabili	I15	15.026,82	2.524,45	-	-	-	17.551,27
50 9010000021	Spese generali amministrazione	I15	22.885,78	646,00	1.656,33	7.600,53	3.005,46	35.794,10
50 9010000022	Abbuoni e arrotondamenti passivi	I15	379,18	367,45	119,35	14,88	-	880,86
50 9010000023	Certificazioni di bilancio	I15	-	-	-	-	58.275,00	58.275,00
50 9010000024	Sopravvenienze passive deducibili	I15	257,90	3.712,94	58,76	-	-	4.029,60
50 9010000025	Sopravvenienze passive indeducibili	I15	2.681,36	497,83	1.602,29	-	5.420,52	10.202,00
50 9010000027	Costi ed oneri non di competenza	I15	47.130,10	13.879,08	(1.564,85)	49,89	15.872,32	75.366,54
50 9010000028	Imposte e tasse varie indeducibili	I15	21.373,08	(599,27)	-	-	2.220,16	22.993,97
50 9010000030	Imposte e tasse varie deducibili	I15	1.218,61	-	-	-	7.083,29	8.301,90
50 9010000031	Spese mensa	I15	19.025,93	61.890,67	(992,00)	-	-	79.924,60
50 9010000034	Rimborsi spese C.E.D.	I15	4.508,43	274,14	-	-	-	4.782,57
50 9010000035	Telefoniche non detraibili	I15	24.347,90	-	-	-	-	24.347,90
50 9010000036	Ricerca e selezione personale	I15	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
50 9010000037	Assicurazione e bolli automezzi	I15	9.799,36	-	-	-	-	9.799,36
50 9010000044	I.V.A. su omaggi a clienti ( indeducibile )	I15	-	(4,07)	-	-	-	(4,07)
50 9010000049	Manutenzione macch. Uff. / Canoni assister	I15	4.443,55	12.953,93	-	-	-	17.397,48
50 9010000085	Contributi associativi	I15	13.700,00	10.000,00	-	-	-	23.700,00
50 9010000200	Verifiche contabili - Deloitte	I15	-	-	-	-	7.474,00	7.474,00
52 1010000005	Differenze di cambio passive/Oneri e comm	I15	870,81	911,11	-	-	-	1.781,92
52 1010000006	Interessi c/c e accr.sbf	I15	5.805,78	11.448,30	3.173,74	100,00	-	20.527,82
50 5010000014	Spese progettazione e sperimentazione	I17	17.000,96	6.728,14	-	-	-	23.729,10
50 5010000030	Materiali per prototipi e prove macchine	I17	4.079,95	8.200,00	-	-	-	12.279,95
50 5010000036	R&D Commessa 33	I17	-	3.535,00	-	-	-	3.535,00
50 5010000119	Spese Viaggio/Trasf/Noli/autostr.UFF.TEC	I17	-	50,60	-	-	-	50,60
50 5010000120	Rimborso Spese Dipendenti-UFF.TECNICO	I17	-	199,65	-	-	-	199,65
50 6030000001	Costo personale ufficio tecnico	I17	307.977,38	613.528,93	-	-	-	921.506,31
50 6030000003	Oneri sociali	I17	88.518,64	182.878,70	-	-	-	271.397,34
50 6030000008	Indennità liquidazione / Accantonamento T	I17	10.493,93	11.681,16	-	-	-	22.175,09
50 6030000009		I17	11.779,16	32.110,33	-	-	-	43.889,49
52 1010000001	Commissioni periodiche bancarie	I35	14.550,08	3.859,48	11.460,58	5.408,32	-	35.278,46
40 4010000001	Plusvalenze	I36	(9.151,08)	(345,72)	-	-	-	(9.496,80)
54 1010000001	MINUSVALENZE	I36	10.600,26	-	-	-	-	10.600,26
40 2010000025	Sopravv attive x interessi su rimborsi	I39	-	-	-	-	(16.687,80)	(16.687,80)
50 7010000010	Royalties su marchi e brevetti	I45	5.249.834,00	-	-	-	-	5.249.834,00
50 7010000011	ROYALTIES Management Service	I45	793.435,00	-	-	-	-	793.435,00
40 2010000021	RICAVI DIVERSI INTERCOMPANY	I46	(1.444.760,00)	-	-	-	-	(1.444.760,00)
40 1022000001	GERMANIA - HOBART MASCHINEN GMBH	I48	(367.947,00)	-	(28.193,78)	-	-	(396.140,78)
40 1022000002	FRANCIA - C.IE HOBART	I48	(4.373,40)	(181.708,65)	(82.657,33)	-	-	(268.739,38)
40 1022000003	INGHILTERRA- THE HOBART MANUFACTORI	I48	(100.322,00)	(191.184,00)	(55.305,18)	-	-	(346.811,18)
40 1022000004	HOBART AUSTRALIA	I48	-	(30.808,05)	(37.634,04)	-	-	(68.442,09)
40 1022000005	MESSICO - HOBART DAYTON MEXICANA	I48	-	(379.053,00)	(65.060,84)	-	-	(444.113,84)
40 1022000006	BRASILE - HOBART DO BRASIL LTDA	I48	(690.747,80)	-	(114.150,41)	-	-	(1.245.702,21)
40 1022000007	U.S.A. - HOBART OHIO	I48	-	(147.836,00)	(2.723,18)	-	-	(150.559,18)
40 1022000008	OLANDA - HOBART FOSTER HOLLAND B.V.	I48	-	-	(64,21)	-	-	(64,21)
40 1022000016	HOBART BELGIO	I48	-	-	(4,63)	-	-	(4,63)
40 1022000018	HOBART HONG KONG	I48	(27.632,00)	-	(539,43)	-	-	(28.171,43)
40 1022000019	HOBART KOREA	I48	(85.832,00)	-	(25.542,45)	-	-	(111.374,45)
40 1022000026	HOBART ANDINA S.A. - COLOMBIA	I48	-	(67.896,00)	(9.375,63)	-	-	(77.271,63)
40 1022000028	P.M.I. FOOD EQUIPMENT GROUP	I48	-	-	(69.340,17)	-	-	(69.340,17)
40 1022000030	HOBART CHINA	I48	(665.462,00)	-	(20.857,68)	-	-	(686.319,68)
40 1022000036	STERO A DIV.ILLINOIS	I48	(428.350,00)	(5.786,00)	(2.846,00)	-	-	(436.982,00)
40 1022000040	BONNET CUSINE	I48	-	(1.083.544,16)	(96.899,26)	-	-	(1.180.443,42)
40 1022000041	ITW ESPANA	I48	-	(2.341.028,87)	(101.542,10)	-	-	(2.442.570,97)
40 1022000044	HOBART THAILANDIA	I48	-	-	(1.617,87)	-	-	(1.617,87)
70 4010000006	Vendite a MBM	I48	(366.293,16)	(458.856,67)	(83.791,83)	-	-	(908.941,66)
26 2018004281	HOBART CORPORATION TROY U.S.A. .	L15	-	-	-	-	0,01	0,01
26 2018007302	ELRO GROSSKUCHEN GMBH - (ELRAUS)	L15	(8.595,33)	-	-	-	-	(8.595,33)
26 2018007420	HOBART GMBH (GRMMFT)	L15	(39.258,22)	-	-	-	-	(39.258,22)
24 1010	FONDO T.F.R. PERSONALE DIRETTO	L19	(659.999,04)	(253.233,01)	-	-	-	(913.232,05)
24 1020	FONDO T.F.R. PERSONALE INDIRETTO operaz	L19	25.092,25	71.223,32	(40.531,69)	-	-	55.783,88
24 1030	FONDO T.F.R. PERSONALE UFFICIO TECNICC	L19	(96.592,29)	(88.234,60)	-	-	-	(184.826,89)
24 1040	FONDO T.F.R. PERSONALE COMMERCIALE	L19	(128.186,30)	(33.714,06)	(54,27)	-	-	(161.954,63)
24 1050	FONDO T.F.R. GENERALI/AMMINISTRATIVI	L19	(86.841,94)	(293,53)	-	-	-	(87.135,47)
24 1060	FONDO T.F.R. PERSONALE INDIRETTO IMPIE	L19	(180.000,00)	(88.000,00)	-	-	-	(268.000,00)
26 6510000008	Debiti Verso FIRR	L19	-	(115,67)	-	-	-	(115,67)
26 6510000022	Fondo Pens. MEDILANUM	L19	(4.661,70)	-	-	-	-	(4.661,70)
26 6510000030	Fondo Pens. FIDEURAM	L19	-	(1.161,75)	-	-	-	(1.161,75)
26 6510000032	Fondo Pensione COMETA	L19	(24.611,37)	(34.934,85)	(847,93)	-	-	(60.394,15)
26 6510000033	Fondo Pensione SOLIDARIETA' VENETO	L19	(14.717,00)	-	-	-	-	(14.717,00)
26 6510000040	Fondo Pensione PREVINDAI	L19	(9.205,92)	(5.007,56)	-	-	-	(14.213,48)
26 6510000042	Fondo Pens. ALLEATA PREVIDENZA	L19	(1.613,25)	(571,53)	-	-	-	(2.184,78)
26 6510000043	Fondo Pensione REALE MUTUA	L19	-	(910,40)	-	-	-	(910,40)
26 6510000047	FONDO METALSALUTE	L19	(1.742,00)	(1.144,00)	(117,00)	-	-	(3.003,00)
26 6510000048	FDO PENS.AUREO GESTIONI	L19	(290,63)	-	-	-	-	(290,63)
26 6510000052	FDO PENS. AXA MPS	L19	(2.777,62)	-	-	-	-	(2.777,62)
20 1010000001	Capitale Sociale	L23	-	-	-	-	(6.456.000,00)	(6.456.000,00)
20 1020000001	Riserva sovrapprezzo delle azioni	L24	-	-	-	-	(5.449.688,83)	(5.449.688,83)
20 1030000001	Riserva legale	L24	-	-	-	-	(1.425.380,34)	(1.425.380,34)
20 1050000001	Riserva Straordinaria	L24	(5.667.407,04)	(63.790.007,32)	(29.432.085,77)	(1.852.910,01)	79.936.248,95	(20.806.161)
20 1050000003	Riserva Straordinaria Euro	L24	-	-	-	-	(0,01)	(0,01)
20 1050000004	AVANZO DI FUSIONE	L24	-	-	-	-	(1.293.505,93)	(1.293.505,93)
20 1050000007	RISERVA L.413/91 art.9 c.ma 33	L24	-	-	-	-	(157.284,00)	(157.284,00)
20 1080000001	Utile esercizio	L25	(2.255.767,98)	(8.467.201,92)	(3.062.860,54)	(593.546,25)	-	(14.379.377)
20 1080000002	Perdita Esercizio	L25	-	-	-	-	5.131.450,00	5.131.450,00
14 2025000010	Mbm c/incorporazione	L31	-	-	-	-	25.695.880,53	25.695.880,53
26 2010	FORNITORI ITALIA	L4	(2.341.061,09)	(1.554.999,68)	(168.197,17)	-	(0,07)	(4.064.258)
26 2015	FORNITORI ESTERO	L4	(27.381,11)	(70.208,44)	(140,19)	(815,03)	-	(98.544,77)
22 1020000005	Fondo per garanzie prodotti	L5	(259.424,02)	31.199,00	100.023,11	-	-	(128.201,91)
22 1020000006	Fondo indennità suppletiva clientela	L5	(356.736,47)	-	-	-	-	(356.736,47)
26 4510000003	Erario c/ritenute I.R.P.E.F. dipendenti	L5	(419.848,58)	-	(15.696,00)	-	-	(605.483,01)

26 5010000001	Debiti verso I.N.P.S. / I.N.A.I.L./INPS lavorat	L5	(287.965,48)	(219.580,41)	(23.258,41)	-	-	(530.804,30)
26 5010000005	Debiti verso F.A.S.I.	L5	9.597,04	(0,08)	-	-	-	9.596,96
26 5010000006	Debiti verso P.R.E.V.I.N.D.A.I.	L5	(11.485,98)	(6.720,86)	-	-	-	(18.206,84)
26 5010000009	Debiti ENASARCO	L5	(5.245,73)	-	-	-	-	(5.246)
26 5510000001	I.V.A. vendite	L5	-	-	-	(70.517,83)	-	(70.517,83)
26 6510000001	Salari e stipendi da pagare	L5	(563.362,01)	(208.073,47)	(22.877,00)	-	-	(794.312,48)
26 6510000003	Trattenute Sindacali da versare	L5	(3.009,06)	(1.191,50)	(16,88)	-	-	(4.217,44)
26 6510000005	Debiti diversi	L5	(26.795,07)	-	(499,08)	-	-	(27.294,15)
26 6510000007	Dipendenti c/ferie 13°	L5	(1.197.636,00)	(635.092,00)	(69.453,00)	-	-	(1.902.181,00)
26 6510000020	Clienti c/anticipi	L5	-	(6.934,75)	-	-	-	(6.934,75)
28 1010000001	Rate passivi su premi	L5	(493.000,00)	-	-	(6.900,00)	-	(499.900,00)
28 1010000002	Ratei passivi a breve termine	L5	(34.226,76)	(31.440,31)	-	-	(14.000,00)	(79.667,07)
28 1010000004	Fornitori per fatture da ricevere	L5	(451.205,00)	(101.750,00)	(9.000,00)	(48.188,00)	(73.609,60)	(683.753)
14 2048000009	Credito D'imposta str. anni precedenti	L8	-	-	-	-	612.118,00	612.118,00
26 4510000001	Erario c/imp. Irpeg da versare	L8	-	-	-	-	760.926,00	760.926,00
14 3010000006	Banca Agricola di Cerea S.p.A.							

4*	RICAVI		(32.548.443)	(28.696.501,31)	(5.207.904)	(2.628.920)	(534.213)	(69.615.982)
70 4010*	RICAVI INTERDIVISIONALI		(10.640.808)	(6.837.168,50)	(286.776)	-	-	(17.764.752)
5*	COSTI		34.500.559	17.569.295,24	1.365.442	1.029.150	575.800	55.040.247
70 32*	ACQUISTI INTERDIVISIONALI		5.434.321	8.072.518,35	727.457	875.778	-	15.110.075
70 50*	COSTI SERVIZI HEADQUARTER		-	-	-	-	-	-
	RISULTATO		(3.254.371,38)	(9.891.856,22)	(3.401.780,10)	(723.991,76)	41.587,20	(17.230.412)
1*	ATTIVO		14.687.885	86.507.139,08	36.584.116	4.162.422	(71.497.454)	70.444.109
70 41*	CREDITI VS INTERDIVISIONALI		8.916.329	6.236.807,00	102.063	-	507.038	15.762.237
70 43*	CREDITI VS INTERDIVISIONALI - aggiunto		874.209	-	1.570	-	-	875.778
2*	PASSIVO		(16.359.994)	(75.469.099,68)	(32.741.655)	(2.562.652)	71.037.996	(56.095.405)
70 33*	DEBITI ACQ. INTEDIVISIONALI		(5.514.033)	(8.079.880,29)	(727.457)	-	(89.167)	(14.410.537)
70 34*	DEBITI ACQ. INTEDIVISIONALI - aggiunto		-	-	-	(875.778)	-	(875.778)
70 52*	Debiti Vs EUROTEC		(324.731)	89.166,67	-	-	-	(235.564)
			(974.705,39)	(607.723,44)	(183.143,65)	(0,00)	0,00	(1.765.572)

ALLEGATO G\_3

SOLO Q	aggiornare a fine Q		
ELETTROBAR	dati al 2019 p11		
	HOURS	COSTO	COST/HOUR
	n ore negli ultimi 12 mesi, costo comprensivo di stanz preso da cont		
12 MONTHS	172.096,55	4.443.176,27	25,81792761

172.096,55      4.443.176,27      25,81792761

COLGED	HOURS	COST	COST/HOUR
12 MONTHS	112.198,03	2.732.599,51	24,35514697

112.198,03      2.732.599,51      24,35514697

test

da considerare anche ore interinali ytd  
nel costo ricordarsi che su eb c'è qualcosa nel service

EB	ore	costo
P011 2019	161.442	4.097.929
P12 2018	176.893	4.637.821
P11 2018	166.238	4.292.573
Tot	172.097	4.443.176

CD	ore	costo
P11 2019	105.012	2.515.077
P12 2018	114.714	2.780.019
P11 2018	107.528	2.562.497
Tot	112.198	2.732.600

**DIRECT COSTING INVENTORY**

**ELETTROBAR**

**Direct costing computation**

TUTTI I MESI

	Full Absorp.	Direct Costing
martino + minuteria dato da martino a fine anno		
Raw Material	1.152.266,54	1.152.266,54
Work in Process	40.674,07	39.640,59
Finished Goods	688.291,63	597.721,23
<b>Total Var. Cost In Inventory</b>	<b>1.881.232,24</b>	<b>1.789.628,36</b>
+DAP	0,00	0,00
<b>TOT</b>	<b>1.881.232,24</b>	<b>1.789.628,36</b>
Diff		91.603,88

<b>FRIDA</b>	Hours in Wip	A	47,00	
	Hours in Finished goods assembly	B	3.144,00	
	Hours in Finished goods Wip	C	2.246,00	
97,5%	Hours cost for Wip in the System	D	47,81	COSTO CICLI AS400 che tiene reparto A
86,8%	Hours cost for Finished goods in the System	E	38,92	COSTO CICLI AS400 reparto C (s)
<b>S-1</b>				
#DIV/0!				
	Effective cost of direct hours	F	25,82	tab hours cost (costo orario diretto)
	Difference for Wip	G	21,99	D-F
	Difference for Finished goods in assembly	H	13,10	E-F
	Difference for Wip	(A+C)*G	50.420,71	
	Difference for Finished goods	B*H	41.183,17	
			<hr/>	
			91.603,88	

**DIRECT COSTING INVENTORY**

**COLGED**

**Direct costing computation**

	Full Absorp.	Direct Costing
Raw Material	1.318.237,87	1.318.237,87
Work in Process	27.552,23	27.210,50
Finished Goods	203.370,40	169.418,54
<b>Total Var. Cost In Inventory</b>	<b>1.549.160,50</b>	<b>1.514.866,91</b>
+DAP	0,00	0,00
<b>TOT</b>	<b>1.549.160,50</b>	<b>1.514.866,91</b>
Diff		34.293,59

<b>FRIDA</b>	Hours in Wip	A	17,00	
	Hours in Finished goods	B	1.689,00	
	Hours cost for Wip in the System	D	44,46	
98,8%	Hours cost for Finished goods in the System	E	44,46	
83,3%				
<b>S-1</b>	Effective cost of direct hours	F	24,36	tab hours cost
#DIV/0!				
	Difference for Wip	G	20,10	D-F
	Difference for Finished goods	H	20,10	E-F
	Difference for Wip	A*G	341,73	
	Difference for Finished goods	B*H	33.951,86	

34.293,59

**DIRECT COSTING INVENTORY**

**SERVICE**

**Direct costing computation**

TUTTI I MESI

	Full Absorp.	Direct Costing
	martino + minuteria dato da martino a fine anno	
Raw Material	177.018,90	177.018,90
Work in Process	29.226,19	26.946,97
Finished Goods	0,00	0,00
<b>Total Var. Cost In Inventory</b>	<b>206.245,09</b>	<b>203.965,87</b>
+DAP	0,00	0,00
<b>Total Var. Cost In Inventory</b>	<b>206.245,09</b>	<b>203.965,87</b>

<b>FRIDA</b>	Hours in Wip	A	174,00	
	Hours in Finished goods assembly	B	0,00	
	Hours in Finished goods Wip	C	0,00	
92,2%	Hours cost for Wip in the System	D	38,92	COSTO CICLI AS400 che tiene reparto A
	Hours cost for Finished goods in the System	E	38,92	COSTO CICLI AS400 reparto C (sa
<b>S-1</b>				

Diff 2.279,22

Effective cost of direct hours	F	25,82	tab hours cost (costo orario diretto)
Difference for Wip	G	13,10	D-F
Difference for Finished goods in assembly	H	13,10	E-F
Difference for Wip	(A+C)*G	2.279,22	
Difference for Finished goods	B*H	0,00	
		<u>2.279,22</u>	

**DIRECT COSTING INVENTORY**

	Full Absorp.	Direct Costing	<b>FRIDA</b>
Raw Material	0,00	0,00	
Work in Process	0,00	0,00	
Finished Goods (factored products)	0,00	0,00	
<b>Total Var. Cost In Inventory</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S-1</b>

**DIRECT COSTING INVENTORY**

**Colged DE**

Full Absorp.      Direct Costing      **FRIDA**

Raw Material	3.443,95	3.443,95	
Work in Process	2.451,41	2.405,06	98,1%
Finished Goods (factored products)	75.311,36	64.069,89	85,1%
<b>Total Var. Cost In Inventory</b>	<b>81.206,72</b>	<b>69.918,90</b>	<b>S-1</b>
+DAP	0,00	0,00	
<b>Total Var. Cost In Inventory</b>	<b>81.206,72</b>	<b>69.918,90</b>	
Diff		11.287,82	

**DIRECT COSTING INVENTORY**

**TOTAL ELTBAR**

Full Absorp.      Direct Costing      **FRIDA**

Raw Material	2.650.967,26	2.650.967,26	
Work in Process	99.903,90	96.203,12	96,3%
Finished Goods (factored products)	966.973,39	831.209,66	86,0%
<b>Total Var. Cost In Inventory</b>	<b>3.717.844,55</b>	<b>3.578.380,04</b>	<b>S-1</b>
+DAP	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>TOT</b>	<b>3.717.844,55</b>	<b>3.578.380,04</b>	96,2%

valori da mettere nel frida

139.464,51

Diff      139.464,51

Diff con DAP      139.464,51

**ALLEGATO G\_4**

**Accantonamento al fondo svalutazione crediti**

base calcolo (crediti non assicurati)	7.897.704
<b>deducibile</b>	<b>39.488,52 *</b>
fondo FISCALE last year	<b>38.189,00</b>
 50 9610000001 ACC 2019	 <b>229.609,00</b>
<b>VARIAZIONE IN AUMENTO</b>	<b>190.120,48</b>

**Perdite deducibili**

Elettrobar - Colged	37.474,74	Metodo con utilizzo fondo in CE	
Mbm	47.161,31	VAR+	22.064,21
	<b>84.636,05</b>	VAR-	68.511,26

**Perdite indeducibili**

		Metodo senza utilizzo fondo in CE	
		VAR-	46.447,05

Elettrobar - Colged	22.064,21	Differenza	-
Mbm	0,00		
<b>VARIAZIONE IN AUMENTO</b>	<b>22.064,21</b>	in B14 con segno + (costo)	

50 8010000008 Perdita iscritta in CE	106.700,26	in B14 con segno - (ricavo)
50 8010000015 Perdita iscritta in CE	-	
40 2010000007 Utilizzo fondo svalutazione crediti	106.700,26	
40 2010000009 Rilascio fondo svalutazione crediti	-	
40 2010000007 <b>VARIAZIONE IN DIMINUZIONE</b>	<b>68.511,26</b>	

RS64	1.546.966,00	38.189,00	1.508.777,00
RS65	106.700,26	38.189,00	68.511,26
RS66		-	-
RS67	229.609,00	39.488,52	190.120,48
RS68	1.669.874,74	39.488,52	1.630.386,22
RS69	6.227.828,86	7.897.703,60	

**PERCENTUALI DI DEDUCIBILITA'**

**RICAVI  
voci A1 e A5 del CE**

1,50%	fino a 10 milioni	150.000,00
0,60%	oltre 10 e fino a 50 milioni	240.000,00
0,40%	oltre 50 milioni	166.179,77
	Plafond spese rappresentanza	<b>556.179,77</b>

conti

508010000003	manifestazioni fieristiche rapp. Ma no rist/alb (diverse da fatture per spese per organizzazione stand, alberghi-ristoranti e ospitalità clienti)	35.620,76
509010000019	spese rappresentanza	-
402010000008	omaggi	57.881,09
508010000004	omaggi e promozionali	23.857,35
509010000020	spese varie non altrove classificabili (omaggi)	246,00
	ristoranti e alberghi al 75% di rapp	106.455,80
	viaggio premio clienti	
	(-) spese di struttura deducibili 100%	
	<b>Totale spese rappresentanza</b>	<b>224.061,00</b>
<b>Eccedenza indeducibile</b>		<b>-</b>

conti

**VITTO E ALLOGGIO**

141941

508010000003	B 7	manifestazioni fieristiche (quota parte alberghi e ristoranti <u>no</u> rappr)	21.100,17		
509010000012	B 7	ristoranti e alberghi (quota parte solo interni come da dett. società)	20.335,24		
		<b>totale</b>	<b>41.435,41</b>		
509010000012	B 7	ristoranti e alberghi (quota parte con esterni come da dett. società)	28.536,62		
508010000009	B 14	spese rappresentanza (quota parte non ospitalità)	10.790,83		
509010000020	B 14	spese varie non altrove classificabili (ristorazione)	8.552,35		
508010000003	B 7	manifestazioni fieristiche (quota parte alberghi e ristoranti <u>e</u> rappr)	43.126,30		
		spese viaggio e trasferta:			
505010000019	B 14	anche r/a	11.693,60	di cui spese biglietti	4.371,34
509010000011	B 7	anche r/a	33.629,33	di cui automezzi	1.993,05
509010000015	B 7		579,22		di cui spese biglietti
509010000034	B 7		4.782,57	di cui automezzi	-
505010000119	B 7		50,60		
505010000120	B 7		199,65		
		<b>totale</b>	<b>141.941,07</b>		

MANUTENZIONI SU BENI DI PROPRIETA'

50 5010000025	Manutenz.ripar.automezzi			4.318,55
50 5010000026	Manutenzioni fabbricati industriali			112.346,41
50 5010000027	Manutenzioni macchinari ed impianti			384.495,21
50 8010000013	Manutenzione e riparazione automezzi			25.802,63
50 9010000006	Manutenzioni e riparazioni automezzi			13.493,97
50 9010000033	Manutenzioni CED			-
50 9010000049	Manutenzione macch. Uff. / Canoni assistenza			90.538,67
TOTALE				<b>630.995,44</b>
12 2010000001	Fabbricato industriale	A27	B II 1	-
12 2010000005	Nuovo Capannone Colged	A27	B17	4.318,55
12 2010000006	IMMOBILE REP.C 2006-2011	A27	B I 7	112.346,41
12 2010000007	IMMOBILE DEXION C/TERZI Scad.2014	A27	B II 1	384.495,21
12 2010000009	Costruzioni leggere	A27	B II 1	109.717,83
12 2010000066	IMMOBILE REP.C 2012-2017 EB	A27	B II 1	94.279,33
12 2010000067	IMMOBILE REP.C 2018-2023 EB	A27	B I 7	12.260,00
12 2010000068	Nuovo IMMOBILE Colged 2018-2026	A27	B I 7	22.002,64
12 2020000001	Impianti di sicurezza	A28	B II 2	11.245,13
12 2020000002	Macchinari	A28	B II 2	11.044.883,56
12 2020000003	Impianti	A28	B II 2	1.367.994,18
12 2020000005	Saldatrici-appuntatrici-fissatrici	A28	B II 2	180.752,43
12 2020000006	Nuova linea assemblaggio capote	A28	B II 2	169.664,85
12 2020000007	Nuova linea Hobart	A28	B II 2	104.471,10
12 2020000008	Nuova linea 3	A28	B II 2	69.702,72
12 2020000009	Macchine operatrici	A28	B II 2	4.288.639,97
12 2030000001	Attrezzatura	A28	B II 3	3.704.565,58
12 2030000002	Mobili officina	A28	B II 3	5.248,66
12 2030000003	Stampi	A29	B II 3	7.504.992,89
12 2030000004	Mezzi da trasporto interni	A28	B II 3	652.684,00
12 2030000005	Scaffalatura officina	A28	B II 3	355.067,15
12 2030000006	Attrezzatura inf. 1.000.000	A28	B II 3	92.798,91
12 2030000007	Mobili officina inf. 1.000.000	A28	B II 3	4.382,06
12 2030000008	Stampi inf. 1.000.000	A29	B II 3	490,00
12 2030000009	Scaffalatura officina inf. 1.000.000	A28	B II 3	1.056,81
12 2040000001	Macchine e mobili ufficio	A28	B II 4	270.269,83
12 2040000002	Mezzi da trasporto ( automezzi )	A28	B II 4	982.108,73
12 2040000003	Arredamento uffici	A28	B II 4	31.516,59
12 2040000004	Macchine ufficio elettroniche	A28	B II 4	1.445.727,13
12 2040000005	MACCHINE MOBILI UFFICIO INF. 1.000.000	A28	B II 4	10.010,72
12 2040000006	Mezzi da trasporto (automezzi) inf. 1.000.000	A28	B II 4	-
12 2040000007	Arredamento uffici inf. 1.000.000	A28	B II 4	-
12 2040000008	Macch. uff. elettroniche inf. 1.000.000	A28	B II 4	8.290,29
12 2040000009	Macchine per CED	A28	B II 4	-
12 2040000101	Mezzi da trasporto (autocarri)	A28	B II 4	15.240,27
				<b>33.061.223,53</b>
			5%	<b>1.653.061,18</b>

A 2	A	90.889.997,33		
	ACCANTONAMENTO OBSOLESCENZA MAGAZZINO	60.973,35		
			90.950.970,68	
	B	- 51.793.661,31		
B 14	IMPOSTE INDED. (IMU) in bilancio (v. e-mail)	61.741,09		
B 14	Altre imposte	3.028,88		
B 7	TELEFONICHE (parte del conto)	4.788,40		
B 14	TELEFONICHE (parte del conto)	5.644,20		
B 7 - B14	Ristoranti e alberghi rappr	35.485,27		
B 7 - B14	Ristoranti e alberghi non rappr	10.358,85		
B 14	Abbuoni e arrotondamenti passivi	1.160,15		
B 14	PERDITE SU CREDITI INDETRAIBILI ai sensi dell'art. 101 tuir in B14	22.064,21		
B 7	AUTOMEZZI diversi da quelli in uso promiscuo (vedi dettaglio) - indeducibili 80%	52.071,95		
B 7	AUTOMEZZI in uso promiscuo (vedi dettaglio) - indeducibili 30%	103.021,67		
B 7	Spese varie indetraibili automezzi	8.989,89		
B 7	Manifestazioni fieristiche indeducibili	2.253,65		
B 14	Accantonamento fondo garanzia prodotti	438,50		
B10d	ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TASSATO in B10d	190.120,48		
B 7	PRESTAZIONE REVISIONE BILANCIO 2019 RESA 2020	58.275,00		
B 14	IMPOSTE INDED. (IMU) - 50% del versato	- 30.870,55		
	4% TFR NO AZIENDA (complementari + INPS)	- 36.998,31		
	IRAP sul costo del personale	- 26.629,41		
			- 51.328.717,37	- 49.237.122,31
	valore della produzione (A-B)		39.622.253,31	
	ammortamenti (b10a e b10b)		2.091.595,06	
	canoni leasing (b10)		-	
	ROL		41.713.848,37	
	30%		12.514.154,51	
	importo massimo deducibile		12.514.154,51	

40 6010000002 interessi attivi di conto corrente  
40 6010000016 interessi attivi intercompany  
**interessi attivi**

-

-  
eccedenza

-  
quota non deducibile

52 1010000006 oneri e commissioni bancarie  
52 1010000008 interessi c/c e accredito sbf  
52 1010000009 interessi su anticipazioni  
52 1010000018 interessi passivi intercompany

-

**interessi passivi**

esclusi:

- interessi espliciti derivanti da debiti di natura commerciale
- interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale
- interessi passivi su depositi cauzionali per operazioni commerciali
- interessi di mora
- sconti finanziari pronta cassa clienti
- interessi compresi nel costo dei beni ad incremento di valore
- interessi capitalizzati su valore di ogni tipologia di rimanenze

ECCEDENZA RIPORTABILE 2011	<b>2.919.199,00</b>
ECCEDENZA RIPORTABILE 2012	<b>3.219.233,76</b>
ECCEDENZA RIPORTABILE 2013	<b>3.341.415,00</b>
ECCEDENZA RIPORTABILE 2014	<b>4.446.474,35</b>
ECCEDENZA RIPORTABILE 2015	<b>5.351.802,90</b>
ECCEDENZA RIPORTABILE 2016	<b>5.761.119,90</b>
ECCEDENZA RIPORTABILE 2017	<b>5.602.063,80</b>
ECCEDENZA RIPORTABILE 2018	<b>6.033.255,00</b>
Interessi su prestiti stipulati fino ao 17 giugno 2016	-
ECCEDENZA RIPORTABILE 2019	-

	Capitale sociale	Riserva sovrapprezzo quote	Riserva legale	Altre riserve	Utile (Perdite) Portato a nuovo	Utile dell'esercizio	Variazione rilevante	PN contabile con utile dell'esercizio senza effetto ACE	ACE
<b>PN 31/12/2011</b>	6.456.000,00	5.449.689,00	1.186.756,00	1.293.506,00	19.482.434,00		-	6.456.000,00 5.449.689,00 1.425.380,00 1.293.506,00 24.016.300,00	
			238.624,00		4.533.866,00			6.133.807,00	
<b>PN 31/12/2012</b>	6.456.000,00	5.449.689,00	1.425.380,00	1.293.506,00	24.016.300,00	6.133.807,00	4.772.490,00	44.774.682,00	143.174,70
								6.456.000,00 5.449.689,00 1.425.380,00 1.293.506,00 30.150.107,00	
						6.133.807,00			
<b>PN 31/12/2013</b>	6.456.000,00	5.449.689,00	1.425.380,00	1.293.506,00	30.150.107,00	6.261.395,00	10.906.297,00	6.171.418,03 50.946.100,03	327.188,91
								6.456.000,00 5.449.689,00 1.425.380,00 1.293.506,00 36.411.502,00	
						6.261.395,00			
<b>PN 31/12/2014</b>	6.456.000,00	5.449.689,00	1.425.380,00	1.293.506,00	36.411.502,00	9.191.421,00	17.167.692,00	9.191.421,00 60.227.498,00	686.707,68
								6.456.000,00 5.449.689,00 1.425.380,00 1.293.506,00 45.602.923,00	
						9.191.421,00			
<b>PN 31/12/2015</b>	6.456.000,00	5.449.689,00	1.425.380,00	1.293.506,00	45.602.923,00	11.300.390,00	26.359.113,00	11.300.390,00 71.527.888,00	1.186.160,09
								6.456.000,00 5.449.689,00 1.425.380,00 1.293.506,00 56.903.314,00	
						11.300.390,00			
<b>PN 31/12/2016</b>	6.456.000,00	5.449.689,00	1.425.380,00	1.293.506,00	56.903.313,00	12.302.528,00	37.659.503,00	12.302.528,00 83.830.417,00	1.788.826,39
								6.456.000,00 5.449.689,00 1.425.380,00 1.293.506,00 39.205.842,00	
						30.000.000,00 12.302.528,00			
<b>PN 31/12/2017</b>	6.456.000,00	5.449.689,00	1.425.380,00	1.293.506,00	39.205.841,00	12.200.405,00	19.962.031,00	12.200.405,00 66.030.822,00	319.392,50
								6.456.000,00 5.449.689,00 1.425.380,00 1.293.506,00 16.406.246,00	
						35.000.000,00 12.200.405,00			
<b>PN 31/12/2018</b>	6.456.000,00	5.449.689,00	1.425.380,00	1.293.506,00	16.406.246,00	13.027.884,00	- 2.837.564,00	13.027.884,00 44.058.705,00	-
								6.456.000,00 5.449.689,00 1.425.380,00 1.293.506,00 26.462.014,00	
						16.000.000,00 13.027.884,00			
<b>PN 31/12/2019</b>	6.456.000,00	5.449.689,00	1.425.380,00	1.293.506,00	13.434.130,00		- 5.809.680,00	41.086.589,00	-

12.200.405,00

53.830.416,00

66.030.821,00

**Incrementi**

Conferimenti in denaro (aumenti di CS, versamenti a fondo perduto)	Euro	-
Accantonamento utili a Riserva utile 2011 (assemblea 2012)	Euro	4.772.490,00
Accantonamento utili a Riserva utile 2012 (assemblea 2013)	Euro	6.133.807,00
Accantonamento utili a Riserva utile 2013 (assemblea 2014)	Euro	6.261.395,00
Accantonamento utili a Riserva utile 2014 (assemblea 2015)	Euro	9.191.421,00
Accantonamento utili a Riserva utile 2015 (assemblea 2016)	Euro	11.300.390,00
Accantonamento utili a Riserva utile 2016 (assemblea 2017)	Euro	12.302.528,00
Accantonamento utili a Riserva utile 2017 (assemblea 2018)	Euro	12.200.405,00
Accantonamento utili a Riserva utile 2018 (assemblea 2019)	Euro	13.027.884,00

ad esclusione di quelli accantonati a riserve indisponibili - N.B. la riserva legale è da considerare come riserva disponibile - vedi relazione governativa al decreto ACE e circolare Assonime 17 del 7 giugno 2012

Totale incrementi		75.190.320,00
-------------------	--	---------------

**Decrementi**

Conferimenti in denaro in società controllate (art.10, c.2, Decreto 14/03/2012)	Euro	0
Riduzioni di PN con attribuzione a qualsiasi titolo a soci (distribuzioni di riserve di utili, riserve sovrapprezzo ecc)	Euro	0
Acquisti di partecipazioni in società controllate già appartenenti a società del gruppo residenti (C.M.12/E 24/05/14)	Euro	0
Acquisti di aziende /rami di aziende già appartenenti a società del gruppo residenti	Euro	0
Conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti non residenti	Euro	0
Conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paesi black list	Euro	0
incremento rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti residenti apparteEuro		0
Distribuzione dividendi		
	distribuz. 2018	Euro - 65.000.000,00
	distribuz. 2019	Euro - 16.000.000,00
Totale decrementi		- 81.000.000,00
	<b>Totale</b>	<b>- 5.809.680,00</b>

**PN senza effetto ACE**

PN da bilancio	
Utile dell'esercizio	
Effetto fiscale ACE	-
Utile ricalcolato	-
PN ricalcolato	-



Imposte\_Eurotec\_Bilancio\_2019\_def2

Fondo svalutazione magazzino	424.025	3,90%	16.537	(7.247)	3,90%	(283)	40.321	3,90%	1.573	457.098	3,90%	17.827	(16.176)	3,90%	(631)	60.973	3,90%	2.378	501.896	3,90%	19.574
Fondo garanzia prodotti	167.120	3,90%	6.518	(49.278)	3,90%	(1.922)	54.917	3,90%	2.142	172.760	3,90%	6.738	(16.170)	3,90%	(631)	439	3,90%	17	157.028	3,90%	6.124
Fondo FISC	326.550	3,90%	12.735	0	3,90%	0	84.000	3,90%	3.276	410.550	3,90%	16.011	(23.468)	3,90%	(915)	90.000	3,90%	3.510	477.082	3,90%	18.606
Fondo per rischi e oneri	61.503	3,90%	2.399	(11.503)	3,90%	(449)	0	3,90%	0	50.000	3,90%	1.950	0	3,90%	0	0	3,90%	0	50.000	3,90%	1.950
Ammortamento terreni	96.044	3,90%	3.746	0	3,90%	0	5.290	3,90%	206	101.334	3,90%	3.952	0	3,90%	0	5.290	3,90%	206	106.624	3,90%	4.158
Compensi di revisione	0	3,90%	0	0	3,90%	0	0	3,90%	0	0	3,90%	0	0	3,90%	0	0	3,90%	0	0	3,90%	0
Spese di rappresentanza	0	3,90%	0	0	3,90%	0	0	3,90%	0	0	3,90%	0	0	3,90%	0	0	3,90%	0	0	3,90%	0
Migliorie su beni di terzi	0	3,90%	0	0	3,90%	0	0	3,90%	0	0	3,90%	0	0	3,90%	0	0	3,90%	0	0	3,90%	0
Contributi associativi non pagati	0	3,90%	0	0	3,90%	0	0	3,90%	0	0	3,90%	0	0	3,90%	0	0	3,90%	0	0	3,90%	0
Ammortamento marchio 2006	(0)	3,90%	(0)	0	3,90%	0	0	3,90%	0	(0)	3,90%	(0)	0	3,90%	0	0	3,90%	0	(0)	3,90%	(0)
<b>TOTALE</b>	<b>1.075.242</b>		<b>41.934</b>	<b>(68.028)</b>		<b>(2.653)</b>	<b>184.528</b>		<b>7.197</b>	<b>1.191.742</b>		<b>46.478</b>	<b>(55.814)</b>		<b>(2.177)</b>	<b>156.702</b>		<b>6.111</b>	<b>1.292.630</b>		<b>50.413</b>

Conti	Voce CEE	VARIAZIONI IN AUMENTO			
50922000001	B 10 b	AMMTO NON DEDUCIBILE TERRENI- 30 %	5.290,00	RF21	5.290,00
		IMPOSTE ESERCIZIO		RF16	61.741,09
		IMPOSTE INDED.			
509010000028	B 14	IMPOSTE INDED. (IMU) pagata	61.741,09	RF16	
509010000028	B 14	Multe e sanzioni	3.028,88	RF31	84.140,17
509010000024 - 25	B 14	SOPRAVVENIENZE PASSIVE (inclusa IVA omaggi) al lordo di sopr. Att.	158.762,59	RF19	258.909,77
		Svalutazione di partecipazione in E21			
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILI in E21			
509010000027	B 14	COSTI ED ONERI NON DI COMPETENZA in E21	78.082,97	RF19	
509010000010	B 7	TELEFONICHE (parte del conto)	4.788,40	RF31	
509010000035	B 14	TELEFONICHE (parte del conto)	5.644,20	RF31	
	B 7	Ristoranti e alberghi rappr (25%)	35.485,27	RF23	45.844,12
	B 7	Ristoranti e alberghi non rappr (25%)	10.358,85	RF23	
509010000022	B 14	Abbuoni e arrotondamenti passivi	1.160,15	RF31	
508010000008	B 14	PERDITE SU CREDITI INDETRAIBILI ai sensi dell'art. 101 tuir in B14	22.064,21	RF19	
	B 7	AUTOMEZZI diversi da quelli in uso promiscuo (vedi dettaglio) - indeducibili 80%	52.071,95	RF18	155.093,63
	B 7	AUTOMEZZI in uso promiscuo (vedi dettaglio) - indeducibili 30%	103.021,67	RF18	
508010000010	B 7	Spese varie indetraibili automezzi	8.989,89	RF31	
508010000003	B 7	Manifestazioni fieristiche indeducibili	2.253,65	RF31	
		ACCANTONAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE in e21	-		
509710000001	B 13	Accantonamento fondo garanzia prodotti	438,50	RF25	251.532,33
		ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI FUTURI (in B12)	-		
509710000002	A 2	ACCANTONAMENTO OBSOLESCENZA MAGAZZINO in A2	60.973,35	RF25	
509610000001	B10d	ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TASSATO in B10d	190.120,48	RF25	
509010000023	B 7	PRESTAZIONE REVISIONE BILANCIO 2019 RESA 2020	58.275,00	RF31	
		Accantonamento per ristrutturazione in B14	-		
		Minusvalenza da cessione partecipazione			-
		NOLEGGIO AUTOVETTURE in uso promiscuo	-		
		SPESE MANUTENZIONE ECCEDE. 5%	-		
		Noleggio autovetture occasionali			
		Multe e imposte			
		MULTE E SANZIONI	-		
		ADEGUAMENTO CAMBI			
		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI NON PAGATI	-		
		<b>TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>	<b>862.551,11</b>		862.551,11 255.137,56 1.117.688,67
<b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>					
509010000028	B 14	IMPOSTE INDED. (IMU) - 50% del versato	30.870,55	RF55,38	30.870,55
402010000007	B 14	UTILIZZO FONDO SVAL. CREDITI TASSATO (in B14 con segno negativo)	68.511,26	RF55,99	317.833,60
		Rilascio FONDO SVAL. CREDITI TASSATO (in b10d)	-		
402010000014	A 2	RILASCIO FONDO OBSOLESCENZA MAGAZZINO in A2	16.176,00	RF55,99	
40 2010000015	A 5	Rilascio fondo garanzia prodotti	3.138,00	RF55,99	

40 2010000020	B 14	Utilizzo fondo garanzia prodotti	IRES 2018	13.031,65	RF55,99			
		Utilizzo fondo ristrutturazione (costo del personale)		50.304,66	RF55,99			
402010000019	A 5	Rilascio fondo ristrutturazione (no costo del personale)		110.172,03	RF55,99			
		Utilizzo fondo rischi (spese legali caso Gianola)		-				
		PRESTAZIONE REVISIONE BILANCIO 2018 RESA 2019		56.500,00	RF55,99			
		SOPRAVV ATTIVE Rilasci fondi perdite su crediti						
		SOPRAVV ATTIVE dividendi partecipata (95%)					-	
		SOPRAVV ATTIVE imposte		-				
		SOPRAVV ATTIVE perdite anni prec						
		Differenze cambio non realizzate						
		Imposte anticipate					-	
		Reversal adeguamento cambi						
		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PREC. PAGATI nel 2014		-				
		Quota ammtto fiscale marchio		-				
		4% TFR NO AZIENDA (complementari + INPS)		36.998,31	RF55,4		36.998,31	
		IRAP sul costo del personale		26.629,41	RF55,33		26.629,41	
		IRAP per eccedenze oneri finanziari		-				
		Super-ammortamento 2015 (no cessioni)		1.944,44	RF55,50		277.933,59	
		Super-ammortamento 2016 (no cessioni)		79.066,57	RF55,50			
		Super-ammortamento 2017 (no cessioni)		196.922,58	RF55,50			
		Super-ammortamento 2018 (no cessioni)		79.750,87	RF55,57		79.750,87	
		Super-ammortamento 2019 (no cessioni)		10.989,90	RF55,79		10.989,90	
		Iper-ammortamento 2018 (no cessioni)		189.641,25	RF55,58		189.641,25	
		<b>TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>		<b>970.647,48</b>			970.647,48	255137,56 1.225.785,04
		<b>UTILE DELL'ESERCIZIO</b>		19.478.832,61				
		<b>imponibile senza ACE</b>		19.370.736,25				
		ACE		-				
		<b>Base imponibile</b>		<b>19.370.736,25</b>				
			IRES teorico	4.648.976,70				
		<b>RICALCOLO PER ACCONTO</b>						
		Deduzione iper-ammortamento		189.641,25				
		Reddito rideterminato		19.560.377,50				

**CALCOLO NUOVO IRAP aliquota 3,9%****VALORE BILANCIO**

A1	Ricavi delle vendite		88.872.803,25	91.544.942,79
A2	var rimanenze (semilavorati)	-	654.945,46	
A2	var rimanenze (prodotti finiti)		-	
A3	variazione lavori in corso su ordinazione			
A4	incremento di immobilizzazioni per lavori interni		-	
A5	Altri ricavi e proventi		2.672.139,54	
	<b>TOTALE</b>		<b>90.889.997,33</b>	

B6	Costi per merci		32.681.234,15	
B7	costi per servizi		9.710.533,57	
B8	costi per godimento ben terzi		7.542.899,75	
B10a	ammortamento immateriali		29.308,83	
B10b	ammortamento materiali		2.062.286,23	
B11	variazione rimanenze	-	621.597,37	
B14	oneri diversi di gestione		388.996,15	
	<b>TOTALE</b>		<b>51.793.661,31</b>	

**IN DIMINUZIONE**

	Utilizzo fondo ristrutturazioni non a CE		-	
	- affitto		-	
	- cespiti		-	
	rilascio fondo obsolescenza magazzino	A2	16.176,00	€ 272.815,91 IC57,99
	utilizzo sv crediti (ricavi)	B14	106.700,26	€ 143.199,91 IC53
	utilizzo fondo rischi agenti		-	
50 6010000111	costo servizio interinale	B9	141.328,45	IC57,99
	rilascio fondo svalutazione crediti		-	
	utilizzo fondo garanzia prodotti	B14	13.031,65	IC53
	rilascio fondo garanzia prodotti	A5	3.138,00	IC57,99
	rilascio fondo ristrutturazione	A5	110.172,03	IC57,99
	Ammortamento avv MBM oltre 1/18		-	
	utilizzo fondo fisc (pagamento agente)		23.468,00	IC53
	sopravv attive (imposte)			
	sopravv attive per perdite su crediti	A5	2.001,43	IC57,99

**TOTALE IN DIMINUZIONE** **416.015,82** 416.015,82

**Valore della produzione lorda** **38.918.053,78**

Deduzioni 18.517.296,90

**Base imponibile** **20.400.756,88**

4.425.588,90	29,90%	EMILIA ROMAGNA	€ 6.100.375	3,90%	€ 237.915
3.616.717,51	24,44%	TOSCANA	€ 4.985.400	3,90%	€ 194.431
6.757.663,51	45,66%	VENETO	€ 9.314.982	3,90%	€ 363.284
14.799.969,92			€ 20.400.757		

**IRAP** **795.629,52**

**IN AUMENTO**

	spese varie non deducibili		zero	
	Costi per operazioni inesistenti		-	
	perdita su crediti (costo)	B14	106.700,26	€ 106.700,26 IC45
	IMU	B14	61.741,09	€ 61.741,09 IC46
	sopravv attive in E20 (tranne imposte e proventi finanziari)			
	multe	B14	3.028,88	€ 64.002,23 IC51,99
	sconti finanziari		-	
	amm. non deducibile terreno vedi CM 2009	B10	5.290,00	€ 5.290,00 IC51,5
	acc.to FISC non in B12			
	spese personale non in B9		-	
	plusvalenza in parte straordinaria		-	
	risarcimenti assicurativi in e20		-	
	resi e sconti in e21		-	
	facchinaggio		-	
	lavoro autonomo occasionale		-	
	accantonamento magazzino	A2	60.973,35	IC51,99

**TOTALE IN AUMENTO** **237.733,58** € 237.733,58

Acconti			760.926,00
---------	--	--	------------

Saldo			34.703,52
-------	--	--	-----------

## Voci di conto economico escluse

-€	13.878.808,74		
-€	4.058.362,44		
-€	1.362.878,79	-	19.300.049,97
-€	229.609,00		71.413.758,78
-€	90.000,00		
-€	438,50		
€	114,40		
€	2.479,66		
€	39.096.336,02		
€	19.478.832,61		

Imp diff per NI

<b><i>IMPONIBILE IRES</i></b>	<b><i>31.12.2019</i></b>	<b><i>31.12.2018</i></b>	<b><i>Imponibile di competenza</i></b>	
Fondi accantonati	1.873.403	1.883.204	-	9.801
Spese di rappresentanza	-	-	-	-
Contributi vari	-	-	-	-
Amm. Su beni di terzi	-	-	-	-
Amm. Terreni	106.624	101.334	-	5.290
Amm. Marchi	-	-	-	-
Costi di revisione	58.275	40.213	-	18.062
<b><i>Totale imponibile ires</i></b>	<b>2.038.302</b>	<b>2.024.751</b>		<b>13.551</b>
Aliquota	24,0%	24,0%		24,0%
<b>Ires anticipata</b>	<b>489.193</b>	<b>485.940</b>		<b>3.253</b>
<hr/>				
<b><i>IMPONIBILE IRAP</i></b>	<b><i>31.12.2019</i></b>	<b><i>31.12.2018</i></b>	<b><i>Imponibile di competenza</i></b>	
Fondi accantonati	1.186.006	1.090.408	-	95.598
Spese di rappresentanza	-	-	-	-
Contributi vari	-	-	-	-
Amm. Su beni di terzi	-	-	-	-
Amm. Terreni	106.624	101.334	-	5.290
Amm. Marchi	-	-	-	-
Costi di revisione	-	-	-	-
<b><i>Totale imponibile irap</i></b>	<b>1.292.630</b>	<b>1.191.742</b>		<b>100.888</b>
Aliquota	3,9%	3,9%		3,9%
<b>Irap anticipata</b>	<b>50.413</b>	<b>46.478</b>		<b>3.935</b>
<hr/>				
<b>Totale imposte anticipate Ires/Irap</b>	<b>539.605</b>	<b>532.418</b>		<b>7.187</b>